



QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

L'iter delle proposte di legge regionale è pubblicato e reso disponibile su Internet per iniziativa dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delle Marche:

Silvana Amati, *presidente*
Bonita Cleri *vicepresidente*
Fabrizio Grandinetti *vicepresidente*
Carlo Ciccioli *consigliere segretario*
Cesare Procaccini *consigliere segretario*

Progetto e coordinamento

Carlo Emanuele Bugatti
Direttore responsabile
dei Quaderni del Consiglio regionale

Le schede sono state redatte
a cura di Giuliana Ginnetti
del Servizio Studi Legislativi e Fattibilità del Consiglio regionale

hanno collaborato:

Paola Santoncini
Servizio Assemblea

Ginevra Gavazzi
Ufficio Legislativo

Elisa Moroni
Ufficio Legislativo

Piero Alberto Tulli
Servizio Sistema Informativo

Maurizio Toccaceli
Ufficio Stampa

Il testo è consultabile sul sito Internet
del Consiglio regionale delle Marche:
www.regione.marche.it./consiglio

ITER

DELLE PROPOSTE

DI LEGGE REGIONALE

I

Volume III



QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

NOTE PER LA LETTURA

L'esercizio delle potestà legislative e regolamentari, attribuite alla Regione, costituisce la parte caratterizzante di quello che credo sia utile definire "il lavoro del Consiglio regionale".

Una raccolta, come questa ora pubblicata per iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, ricostruendo l'iter di tutte le proposte di legge regionale, consente di disporre di un quadro del lavoro svolto dalla sesta legislatura regionale (aggiornato al novembre 1997).

Le schede illustrative, volutamente sintetiche, riportano l'oggetto, l'iniziativa legislativa e la data di presentazione di ogni proposta di legge.

Silvana Amati

Presidente Consiglio regionale delle Marche

Indice

PROPOSTA DI LEGGE N. 101

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 26 febbraio 1996

*Interventi della Regione a favore del Rossini Opera Festival e di Macerata Opera
per la promozione turistico-culturale dell'immagine delle Marche*

..... 17

PROPOSTA DI LEGGE N. 102

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 26 febbraio 1996

*Regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione alla legge regionale 22
ottobre 1994, n. 42*

..... 21

PROPOSTA DI LEGGE N. 103

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 6 marzo 1996

Variazione al bilancio di previsione per l'anno 1996

..... 27

PROPOSTA DI LEGGE N. 104

a iniziativa dei consiglieri Ricci G., Ciccanti e Giannotti
presentata in data 28 febbraio 1996

*Sviluppo delle attività economiche nelle zone montane e svantaggiate e per la
valorizzazione e la tutela del territorio rurale*

..... 33

PROPOSTA DI LEGGE N. 105

a iniziativa del consigliere Cleri
presentata in data 1 marzo 1996

Contributi per interventi urgenti a tutela dei beni di interesse artistico e storico

..... 43

PROPOSTA DI LEGGE N. 106

a iniziativa dei consiglieri Meschini e Secchiaroli

presentata in data 1 marzo 1996

Intervento straordinario per incentivare gli investimenti per strutture socio assistenziali

..... 47

PROPOSTA DI LEGGE N. 107

ad iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 11 marzo 1996

Modifica ed integrazione della l.r. 29 luglio 1995, n. 53 recante: “Deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 All’autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio marchigiano”, così come modificata ed integrata dalla l.r. 24 agosto 1995 n. 56

..... 51

PROPOSTA DI LEGGE N. 108

a iniziativa del consigliere Cleri

presentata in data 13 marzo 1996

Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1990 n. 51 concernente: “Iniziative culturali di particolare interesse regionale”

..... 55

PROPOSTA DI LEGGE N. 109

a iniziativa dei consiglieri Donini, Melappioni, Franceschetti, Avenali, Modesti, Bartolomei, Rocchi, Cesaroni, Spacca, D’Angelo, Carassai, Procaccini, Cecchini e Brachetta

presentata in data 13 marzo 1996

Modifica all’art. 9 della legge regionale 16 gennaio 1995 n. 12 “Ordinamento delle Comunità montane”

..... 59

PROPOSTA DI LEGGE N. 110

a iniziativa del consigliere Cleri

presentata in data 22 marzo 1996

Modifiche alla l.r. 10 agosto 1988, n. 34 concernente “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”

..... 63

PROPOSTA DI LEGGE N. 111

a iniziativa dei consiglieri Rocchi, Cleri, G. Ricci, Spacca, Cecchini e Brachetta
presentata in data 21 marzo 1996

Contributi per la ristrutturazione del teatro delle Muse

..... 67

PROPOSTA DI LEGGE N. 112

ad iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 28 marzo 1996

Riordino in materia di diritto allo studio universitario

..... 71

PROPOSTA DI LEGGE N. 113

a iniziativa del consigliere Meschini

presentata in data 27 marzo 1996

*Interventi per la valorizzazione dei centri storici, delle aree pedonali o delle zone
a traffico limitato*

..... 91

PROPOSTA DI LEGGE N. 114

ad iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 28 marzo 1996

Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio

..... 97

PROPOSTA DI LEGGE N. 115

a iniziativa dei consiglieri Amati, Cleri, Ciccioi, Procaccini e Grandinetti

presentata in data 28 marzo 1996

Celebrazione del XXV anniversario dello Statuto della Regione Marche

..... 101

PROPOSTA DI LEGGE N. 116

a iniziativa dei consiglieri Villa e Cesaroni

presentata in data 4 aprile 1996

Loreto: città protagonista del Giubileo del 2000

..... 105

PROPOSTA DI LEGGE N. 117

a iniziativa del consigliere Cleri

presentata in data 17 aprile 1996

Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 31 ottobre 1984, n. 31 concernente: "Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali"

..... 109

PROPOSTA DI LEGGE N. 118

a iniziativa del consigliere Rocchi

presentata in data 18 aprile 1996

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 concernente "Norme per la protezione della fauna selvatica a tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"

..... 113

PROPOSTA DI LEGGE N. 119

ad iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 22 aprile 1996

Seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno 1996

..... 117

PROPOSTA DI LEGGE N. 120

ad iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 22 aprile 1996

Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle aziende sanitarie

..... 121

PROPOSTA DI LEGGE N. 121

ad iniziativa dei consiglieri Pacetti, Melappioni, Modesti, Amati, Avenali e Donini

presentata in data 18 aprile 1996

Contributo a favore del parco archeologico di Suasa

..... 133

PROPOSTA DI LEGGE N. 122

ad iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 6 maggio 1996

Disciplina delle risorse idriche

..... 137

PROPOSTA DI LEGGE N. 123

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 6 maggio 1996

*Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche
(ARPAM)*

..... 155

PROPOSTA DI LEGGE N. 124

a iniziativa dei consiglieri Grandinetti , Pistarelli e Villa
presentata in data 8 maggio 1996

*Modifica all'articolo 12 della legge regionale 16 gennaio 1995 n. 12 concernente
"Ordinamento delle Comunità montane"*

..... 173

PROPOSTA DI LEGGE N. 125

a iniziativa dei consiglieri Carassai, Procaccini e A. Ricci
presentata in data 20 maggio 1996

*Modificazioni all'articolo 9 della legge regionale 28 marzo 1977, n. 9 e successive
modificazioni concernente "Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle
farmacie delle Marche"*

..... 177

PROPOSTA DI LEGGE N. 126

a iniziativa dei consiglieri Giannotti e Gasperi
presentata in data 22 maggio 1996

Modifiche alla l.r. 13 aprile 1995, n. 52 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche"

..... 181

PROPOSTA DI LEGGE N. 127

a iniziativa del consigliere Villa
presentata in data 23 maggio 1996

*Modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della
fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività
venatoria"*

..... 187

PROPOSTA DI LEGGE N. 128

a iniziativa dei consiglieri G. Ricci, Giannotti, Ciccanti, Gasparri, Grandinetti,
Nuciari, Agostini e Villa
presentata in data 10 maggio 1996

Interventi per la ristrutturazione e per la valorizzazione dei teatri storici

..... 190

PROPOSTA DI LEGGE N. 129

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 10 maggio 1996

Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo
..... 195

PROPOSTA DI LEGGE N. 130

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 27 maggio 1996

Modificazioni alla legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 aprile 1996, n. 42 avente ad oggetto: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate"
..... 213

PROPOSTA DI LEGGE N. 131

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 28 maggio 1996

Approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione per l'anno 1995
..... 217

PROPOSTA DI LEGGE N. 132

a iniziativa dei consiglieri Amati e D'Ambrosio
presentata in data 22 maggio 1996

Iniziative per il 50° anniversario della Repubblica e della Costituzione
..... 225

PROPOSTA DI LEGGE N. 133

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 5 giugno 1996

Tributo regionale per il diritto allo studio universitario
..... 229

PROPOSTA DI LEGGE N. 134

a iniziativa dei consiglieri Cecchini, A. Ricci, D'Angelo e Cesaroni
presentata in data 5 giugno 1996

Norme per la disciplina delle attività estrattive
..... 233

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 17 maggio 1996

*Finanziamento dell'attività dei centri scientifici e di ricerca operanti nelle materie
di competenza regionale*

..... 253

PROPOSTA DI LEGGE N. 136

a iniziativa dei consiglieri Marucci, Agostini, Ciccioli, Gasperi, Pistarelli e Villa
presentata in data 29 maggio 1996

*Contributo straordinario a favore del recupero del centro storico di "Marano" del
Comune di Cupra Marittima*

..... 257

PROPOSTA DI LEGGE N. 137

a iniziativa del consigliere Rocchi
Presentata in data 30 maggio 1996

Turismo e attività ricettive

..... 261

PROPOSTA DI LEGGE N. 138

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 3 giugno 1996

Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale

..... 319

PROPOSTA DI LEGGE N. 139

a iniziativa dei consiglieri G. Ricci, Agostini e Nuciari
presentata in data 4 giugno 1996

*Iniziative di sostegno alle manifestazioni culturali da realizzare in concomitanza
della riapertura del teatro dell'Aquila di Fermo*

..... 325

PROPOSTA DI LEGGE N. 140

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 14 giugno 1996

Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo

..... 329

PROPOSTA DI LEGGE N. 141

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 6 giugno 1996

*Rifinanziamento della legge regionale 28 ottobre 1991, n. 33 relativa ad interventi
e riqualificazione dell'offerta turistica regionale*

..... 339

PROPOSTA DI LEGGE N. 142

a iniziativa dei consiglieri Amati, Donini, Cecchini, Brachetta e Cleri
presentata in data 11 giugno 1996

*Modificazioni alla legge regionale 2 giugno 1992, n. 23 "Diritti della partoriente
e del bambino ospedalizzato"*

..... 343

PROPOSTA DI LEGGE N. 143

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 20 giugno 1996

*Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche
(ASSAM) - Scioglimento dell'ente di sviluppo agricolo delle Marche (ESAM) -
Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore
agroalimentare e forestale (CEPAF)*

..... 349

PROPOSTA DI LEGGE N. 144

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 24 giugno 1996

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

..... 361

PROPOSTA DI LEGGE N. 145

a iniziativa dei consiglieri Rocchi, Melappioni, Modesti, Cleri, Giannotti, Grandinetti
e Pacetti

presentata in data 2 luglio 1996

Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione

..... 369

PROPOSTA DI LEGGE N. 146

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 4 luglio 1996

*Approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione regionale per l'anno
1995*

..... 381

PROPOSTA DI LEGGE N. 147

ad iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 28 giugno 1996

Adesione all'Associazione "ITACA" ed all'associazione "Verso l'Europa"

..... 383

PROPOSTA DI LEGGE N. 148

a iniziativa dei consiglieri Grandinetti, Agostini e G. Ricci

presentata in data 9 luglio 1996

Modificazioni all'articolo 7 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 2 luglio 1996, n. 56 avente ad oggetto "Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari"

..... 387

PROPOSTA DI LEGGE N. 149

ad iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 12 luglio 1996

Assestamento del bilancio per l'anno 1996

..... 391

PROPOSTA DI LEGGE N. 150

a iniziativa dei consiglieri Modesti, Donini, D'Angelo, Villa, Rocchi, Giannotti, A. Ricci, Grandinetti, G. Ricci, Cesaroni, Nuciari, Agostini e Cleri

presentata in data 16 luglio 1996

Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali"

..... 399

PROPOSTA DI LEGGE N. 101

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 26 febbraio 1996

***Interventi della Regione a favore del Rossini Opera Festival
e di Macerata Opera per la promozione turistico-culturale
dell'immagine delle Marche***

*divenuta: Legge regionale 4 giugno 1996 n. 20
Interventi della Regione a favore dell'Associazione, poi
fondazione, Rossini Opera Festival e dell'Associazione Arena
Sferisterio Teatro di tradizione per la promozione turistico
culturale dell'immagine delle Marche
BUR n. 39 del 13 giugno 1996*

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 5 marzo 1996*
- *Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 2 aprile 1996*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 29 aprile 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 7 maggio 1996, n. 43 (vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 308/GAB.96 del 3 giugno 1996)*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio turismo ed attività ricettive***

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, considerato il rilevante interesse culturale nazionale ed internazionale delle manifestazioni musicali organizzate dal Rossini Opera Festival e da Macerata Opera, la loro funzione turistica ed il fondamentale ruolo da esse svolto per la promozione dell'immagine delle Marche nel mondo, concede a ciascuno dei due enti, per il triennio 1996-1998, un contributo annuo di lire 1.100 milioni, allo scopo di sostenere finanziariamente le loro iniziative.

2. Il trasferimento dei fondi agli enti di cui al comma 1 avviene annualmente sulla base di una deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli enti interessati.

3. Il materiale destinato alla promozione dell'immagine e alla pubblicizzazione delle attività programmate dagli enti di cui al comma 1 deve riportare il logo e l'intestazione della Regione.

4. La Regione può avvalersi della collaborazione degli enti di cui al comma 1 per l'organizzazione di iniziative culturali regionali riferite alle rispettive attività di settore.

5. Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelle concesse da altre leggi regionali.

Art. 2
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa di lire 2.200 milioni da ripartire in parti uguali tra Rossini Opera Festival e Macerata Opera.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede:

a) per l'anno 1996 mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del medesimo anno, partita n. 15 dell'elenco n. 1;

b) per gli anni 1997 e 1998 mediante utilizzo della proiezione pluriennale della medesima partita n. 15 dell'elenco n. 1.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte:

a) per l'anno 1996, a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno, con la denominazione "Intervento della Regione a favore del Rossini Opera Festival e di Macerata Opera" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 2.200 milioni;

b) per gli anni 1997 e 1998 a carico dei corrispondenti capitoli di spesa.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti di 2.200 milioni.

PROPOSTA DI LEGGE N. 102

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 26 febbraio 1996

***Regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione
alla legge regionale 22 ottobre 1994, n. 42***

*divenuta: Legge regionale 23 luglio 1996 n. 31
Regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione
alla Legge regionale 22 ottobre 1994, n. 42
BUR n. 55 del 1 agosto 1996*

- *Assegnata, in sede referente, alla III Commissione consiliare permanente in data 5 marzo 1996*
- *Proposta di legge abbinata: n. 44 del 6 ottobre 1995 ad iniziativa del consigliere Rocchi*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 30 marzo 1996*
- *Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 9 maggio 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 giugno 1996, n. 54 (vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 420/GAB.96 del 20 luglio 1996)*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio turismo e attività ricettive***

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai Comuni a supporto del turismo itinerante.

Art. 2
(Aree di sosta)

1. I Comuni, in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e caravan.

2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 sono dotate di:

- a) pozzetto di scarico autopulente;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) adeguato sistema di illuminazione;
- d) contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;
- e) toponomastica della città;
- f) apposita pavimentazione con materiali che ne garantiscano la massima permeabilità possibile.

3. L'area di sosta deve essere opportunamente piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20 per cento ed indicata con l'apposito segnale stradale. L'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati.

4. La sosta di autocaravan e caravan

nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di 48 ore consecutive. I Comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.

5. I Comuni realizzano le aree di cui al comma 1 nel rispetto delle previsioni dei loro piani urbanistici generali e particolareggiati.

Art. 3
(Affidamento della gestione delle aree a privati)

1. I Comuni possono affidare la gestione delle aree a privati mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa. In tal caso deve essere data priorità alle associazioni aderenti ad organismi nazionali operanti nel settore del turismo itinerante, alle associazioni del volontariato o, comunque, ad enti o associazioni senza fini di lucro.

2. I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi e le presenze alle aziende di promozione turistica competenti per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

Art. 4
(Contributi)

1. La Regione, per la realizzazione delle aree di cui all'articolo 2, concede contributi in conto capitale ai Comuni,

dando priorità a quelli il cui territorio ricade nelle aree destinate a parchi o riserve naturali.

2. La Regione concede altresì contributi ai Comuni che intendono ristrutturare o ampliare le aree di sosta già esistenti nel loro territorio.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area, fino al limite massimo di lire 20 milioni.

Art. 5

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per gli anni successivi entro il 30 aprile di ciascun anno.

2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) copia della deliberazione dell'intervento;

b) progetto e relativo computo metrico estimativo dei lavori.

3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi. L'erogazione dei contributi è disposta dal Dirigente del servizio competente entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione consuntiva di spesa.

Art. 6

(Integrazione alla

l.r. 22 ottobre 1994, n. 42)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 22 ottobre 1994, n. 42 è inserito il seguente:

“Art. 5bis (Realizzazione degli impianti igienico sanitari nei campeggi e villaggi turistici)

1. I campeggi e i villaggi turistici di cui all'articolo 5, sono tenuti entro il 31 dicembre 1996, a realizzare gli impianti igienico sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni di autocaravan e caravan ai sensi dell'articolo 185, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'articolo 378 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495.”.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4 è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 250 milioni.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante utilizzazione di quota parte degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996, partita 7 dell'elenco 3.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte, per l'anno 1996, a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno con la denominazione

“Contributi in conto capitale ai Comuni per la realizzazione di aree attrezzate di sosta per veicoli autosufficienti” con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 250 milioni.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti di lire 250 milioni.

PROPOSTA DI LEGGE N. 103

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 6 marzo 1996

Variazione al bilancio di previsione per l'anno 1996

divenuta: Legge regionale 4 aprile 1996 n. 12
Variazione al Bilancio di previsione per l'anno 1996
BUR n. 25 dell'11 aprile 1996

- *Assegnata, in sede referente, alla II Commissione consiliare permanente in data 7 marzo 1996*
- *Relazione della II Commissione consiliare permanente in data 12 marzo 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 marzo 1996, n. 36 (vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 174/GAB del 2 aprile 1996)*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio bilancio***

Art. 1
(Modificazione degli stati
di previsione)

1. Lo stato di previsione della spesa (tabella n. 2) della proposta di bilancio di previsione per l'anno 1996 è modificato in aumento negli stanziamenti di competenza e di cassa, in relazione al contenuto della tabella A allegata alla presente legge per l'importo complessivo di lire 33.508.004.972.

2. L'avanzo di amministrazione presunto al 1° gennaio 1996 è integrato per l'importo correlativo di lire 33.508.004.972.

Art. 2
(Capitoli di nuova istituzione)

1. Sono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 i capitoli di seguito indicati con le controindicate denominazioni:

a) capitolo 4221151: spese per l'attuazione del servizio sanitario nazionale - legge 23 dicembre 1978, n. 833 - parte corrente anno 1985;

b) capitolo 4221152: spese per l'attuazione del servizio sanitario nazionale - legge 23 dicembre 1978, n. 833 - parte corrente anno 1986;

c) capitolo 4221155: versamento all'erario delle somme acquisite a titolo di avanzi di gestione;

d) capitolo 4221165: spese per l'attuazione del servizio sanitario nazionale - legge 23 dicembre 1978, n. 833 - spese di parte corrente anno 1992;

e) capitolo 4222102: contributi per

finanziamenti di programmi di sperimentazione di prodotti prototipali o meto-dologici di ricerca progetti *telecos* e *sisi*;

f) capitolo 4221156: impiego delle somme non utilizzate sulle quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente assegnate per l'anno 1984 e precedenti;

g) capitolo 4221158: spese per l'attuazione del servizio sanitario nazionale - legge 23 dicembre 1978, n. 833 - spese di parte corrente anno 1988;

h) capitolo 4221160: spese per l'attuazione del servizio sanitario nazionale - legge 23 dicembre 1978, n. 833 - spese di parte corrente anno 1990;

i) capitolo 4221190: assegnazione alle USL, ai sensi dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 delle somme di cui all'articolo 69, lettere b) ed e) della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Quota destinata al finanziamento delle spese di parte corrente;

l) capitolo 4222106: finanziamenti straordinari alle USL e all'INRCA per la copertura della maggiore spesa sanitaria di parte corrente per l'anno 1984 - legge 733/1984;

m) capitolo 4222110: contributi per il finanziamento di programmi di sperimentazione di prodotti prototipali metodologici di ricerca progetti QOC e vaccinazioni morbillo assegnazione FSN 1984 parte corrente;

n) capitolo 4222116: spese connesse all'attuazione della direttiva comunitaria n. 86/457 del 15 settembre 1986 per la formazione specifica in medicina generale;

o) capitolo 4222121: spese per interventi diretti alla tutela della salute degli anziani - legge 23 gennaio 1978, n. 833;

p) capitolo 4222123: spese per interventi diretti alla lotta alle malattie cardiovascolari - legge 23 dicembre 1978, n. 833;

q) capitolo 4222124: spese per interventi diretti alla tutela della salute materno infantile - legge 23 dicembre 1978, n. 833;

r) capitolo 4222126: spese per interventi diretti alla prevenzione e cura dell'handicap - legge 23 dicembre 1978,

n. 833 - 4232104;

s) capitolo 4232104: finanziamenti alle USL per interventi nel settore della tossicodipendenza - articolo 27, primo comma, lettera b) della legge 27 dicembre 1977, n. 730.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

TABELLA A

<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Stanziamiento competenza</i>	<i>stanziamento cassa</i>
422117	284.931.000	284.931.000
4221151	5.302.581.265	5.302.581.265
4221152	8.904.572.989	8.904.572.989
4221155	38.921.986	38.921.986
4221156	165.374.147	165.374.147
4221160	2.815.804.020	2.815.804.020
4221163	69.000.000	69.000.000
4221165	10.673.606.599	10.673.606.599
4221166	123.855.210	123.855.210
4221167	200.000.000	200.000.000
4222101	397.293.905	397.293.905
4222102	45.653.932	45.653.932
4222106	798.697.901	798.697.901
4222116	2.087.712.018	2.087.712.018
4222123	1.600.000.000	1.600.000.00
TOTALE	33.508.004.972	33.508.004.972

AUMENTO DELL'AVANZO PER L. 33.508.004.972

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

42200103 33.508.004.972

PROPOSTA DI LEGGE N. 104

*a iniziativa dei consiglieri Ricci G., Ciccanti e Giannotti
presentata in data 28 febbraio 1996*

*Sviluppo delle attività economiche nelle zone montane
e svantaggiate e per la valorizzazione
e la tutela del territorio rurale*

*divenuta: Legge Regionale 20 giugno 1997 n. 35
Provvedimento per lo sviluppo economico, la tutela
e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla legge
regionale 16 gennaio 1995, n. 12
BUR n. 39 del 27 giugno 1997*

- *Assegnata, in sede referente, alla III Commissione consiliare permanente in data 12 marzo 1996*
- *La III Commissione consiliare permanente ha disposto l'abbinamento alla proposta di legge n. 165 del 14 ottobre 1996 ad iniziativa della Giunta regionale*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 10 aprile 1997*
- *Parere espresso dalla I Commissione consiliare permanente in data 15 maggio 1997*
- *Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 15 maggio 1997*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20 maggio 1997, n. 109 (vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 359/GAB.97 del 19 giugno 1997)*

- *Servizio responsabile dell'attuazione: Servizio rapporti con gli enti locali ed enti dipendenti dalla Regione*

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La Regione con la presente legge in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e statali, promuove la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione e dello Statuto regionale.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle Comunità montane ridelimitate, ai sensi della legge 142/1990, con la l.r. 16 gennaio 1995, n. 12.

3. Gli interventi speciali previsti dalla presente legge sono attuati con riferimento alle zone montane ed alle zone svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 3, par. 3 e par. 4 della direttiva CEE del Consiglio 28 aprile 1975, n. 75/268 e successive modificazioni, recepita con legge 10 maggio 1976, n. 352, nonché ai territori montani dei comuni di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 28 della legge 142/1990.

Art. 2

(Strumenti e modalità di attuazione)

1. Le Comunità montane provvedono alla realizzazione degli interventi speciali, di cui alla presente legge, mediante l'adozione di piani di sviluppo socio-economico, di cui all'articolo 29, comma 3, della legge 142/1990, finalizzati allo sviluppo delle attività eco-

nomiche, al miglioramento dei servizi e alla salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente.

2. I piani di cui al comma 1 individuano misure di intervento, con particolare riguardo:

a) allo sviluppo ed all'utilizzo delle risorse dei territori montani, sotto l'aspetto produttivo ed ambientale;

b) alla promozione di un adeguato assetto socio-strutturale delle aziende che consenta livelli di reddito e condizioni di vita comparabili a quelli delle altre zone;

c) alla diversificazione delle fonti di reddito, mediante l'incentivazione di attività turistiche, artigianali, di protezione e conservazione dello spazio naturale e lo sviluppo di colture alternative;

d) alla realizzazione di interventi per la tutela e la gestione del territorio rurale;

e) alla tutela della qualità e tipicità dei prodotti agro-alimentari di montagna al fine di una loro conveniente collocazione sul mercato.

Art. 3

(Esercizio associato di funzioni e gestioni associate di servizi pubblici)

1. Le Comunità montane si uniscono tra loro o con Comuni montani in Consorzi per l'esercizio associato di funzioni comunali ai sensi dell'articolo 28 della legge 142/1990 nonché per la gestione associata di servizi pubblici spettanti ai Comuni, con particolare riguardo ai seguenti settori:

a) assistenza al territorio;

b) raccolta e smaltimento dei rifiuti

solidi urbani con eventuale trasformazione in energia;

c) organizzazione del trasporto locale ed in particolare del trasporto scolastico;

d) organizzazione del servizio di pulizia municipale;

e) realizzazione di strutture di servizi sociali per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza;

f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani al fine di cui alla lettera e);

g) realizzazione di opere pubbliche di interesse collettivo del territorio di loro competenza.

2. Ai Consorzi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni, di cui all'articolo 25 della legge 142/1990.

3. I Comuni possono delegare alle Comunità montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle attività e per contrarre, in loro nome e per loro conto, mutui presso la Cassa DD.PP. o Istituti di credito anche per la realizzazione di opere igieniche.

TITOLO II

Interventi speciali

Capo I

Salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente

Art. 4

(Tutela ambientale)

1. Le Comunità montane fissano nel-

l'ambito dei propri piani pluriennali di sviluppo socio economico, la prioritaria realizzazione di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente mediante azioni dirette alla difesa del suolo, al risanamento delle acque ed alla gestione ed utilizzazione del patrimonio idrico, nell'ambito del proprio bacino idrografico ed in attuazione dei relativi piani di bacino a rilevanza regionale ed interregionale, in armonia con quanto disposto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Gli interventi e le azioni di cui al comma 1 riguardano in particolare:

a) la sistemazione idrogeologica mediante: la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua; la moderazione delle piene; il contenimento del fenomeno di abbassamento dei suoli e di risalita delle acque lungo i fiumi e falde idriche; il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di contenere il degrado mediante opere di depurazione;

b) la sistemazione idraulico-forestale mediante il rimboschimento e il rinsaldamento del terreno e la realizzazione di opere costruttive strettamente connesse;

c) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee attraverso la costruzione di una sufficiente rete idraulica, irrigua ed idrica.

3. Gli interventi di cui al presente articolo valorizzano le potenzialità produttive, ricreative, culturali e di tutela dell'ambiente rurale e contribuiscono a promuovere lo sviluppo delle attività agrituristiche, artigianali, agricole mi-

norì, al fine di consentire il mantenimento dell'attività agricola nelle zone montane.

4. Le Comunità montane concedono contributi fino al 75 per cento della spesa sostenuta per le piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, elencate al comma 2 con riferimento alle proprietà agro-silvo-pastorali, ai seguenti soggetti, in ordine di preferenza:

a) coltivatori diretti, singoli ed associati, imprenditori agricoli a titolo principale, cooperative agricole;

b) imprenditori agricoli non a titolo principale, tra cui quelli operanti a tempo parziale;

c) consorzi di miglioramento fondiario;

d) altri soggetti riconosciuti idonei all'esecuzione dell'intervento.

Art. 5

(Forme di gestione del patrimonio forestale)

1. Le Comunità montane, nell'ambito delle zone di cui all'articolo 1, comma 3, d'intesa con i Comuni, le organizzazioni montane e gli altri enti interessati, realizzano le seguenti forme di gestione del patrimonio forestale, anche di proprietà demaniale:

a) apposite convenzioni tra proprietari;

b) la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i 3/4 della superficie interessata;

c) promozione di associazioni di proprietari finalizzate al rimboschimento,

alla tutela e alla migliore gestione dei boschi.

2. Le Comunità montane e gli altri soggetti di cui al comma 1, mediante apposite convenzioni, possono svolgere specifici compiti di salvaguardia del territorio forestale per favorirne la utilizzazione per fini agricoli, produttivi, turistici e ricreativi e a tale scopo svolgono le seguenti attività:

a) manutenzione delle superfici agro-forestali abbandonate mediante le operazioni di sfalcio e pascolamento delle erbe, controllo delle erbe e degli arbusti infestanti, controllo fitosanitario, controllo delle sistemazioni idraulico-forestali esistenti nelle strade interne e nei sentieri poderali;

b) sistemazione e manutenzione del territorio montano, attraverso lavori di forestazione, di ricostruzione di piste forestali, di arginature e sistemazione idraulica, di riassetto idrogeologico, di sorveglianza e difesa del suolo boschivo dagli incendi e avversità atmosferiche.

3. Allo scopo di perseguire le suddette finalità le Comunità montane possono concedere contributi ai soggetti di cui al comma 1, commisurati agli oneri derivanti dalle richiamate attività.

4. Le Comunità montane possono affidare in appalto il compimento delle attività di cui al comma 2, secondo le modalità e i limiti di cui all'articolo 17 della legge 97/1994, ai coltivatori diretti singoli o associati, ed alle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività nei comuni montani.

*Art. 6
(Prodotti
di sottobosco)*

1. Nelle zone montane di cui all'articolo 1, comma 3, la Giunta regionale può concedere ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 4 della presente legge un contributo regionale nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta al fine di incentivare l'attività produttiva nonché valorizzare le risorse naturali dei prodotti di bosco e sottobosco, in particolare per le seguenti iniziative:

a) costruzione, ampliamento di impianti esistenti ed acquisto di attrezzature per la trasformazione dei prodotti del bosco e sottobosco, di materiale legnoso ricavato dall'utilizzazione dei cedri;

b) coltivazione di piante a rapido accrescimento;

c) utilizzo di specie officinali ed aromatiche per scopi scientifici, didattici, farmaceutici o industriali, compreso l'acquisto delle attrezzature necessarie alle prime lavorazioni e trasformazioni dei prodotti freschi ed essiccati;

d) attuazione delle tecniche di utilizzo a scopo energetico, alimentare, zootecnico e faunistico dei prodotti del bosco e sottobosco;

e) iniziative per la coltivazione, valorizzazione, miglioramento culturale e produttivo dei funghi, dei prodotti del sottobosco e delle piante officinali, aromatiche e mellifere.

*Capo II
Sviluppo e consolidamento
dell'agricoltura di montagna*

*Art. 7
(Interventi e agevolazioni per il
miglioramento delle infrastrutture)*

1. Allo scopo di migliorare le infrastrutture al servizio delle aziende agricole, le Comunità montane, concedono contributi fino al 50 per cento, per gli interventi riguardanti l'approvvigionamento idrico, la viabilità rurale, le linee telefoniche ed il potenziamento delle linee elettriche, nell'ambito delle zone di cui all'articolo 1, comma 3.

2. La Giunta regionale, concede un contributo fino al 50 per cento della spesa sostenuta per l'installazione di piccoli generatori comunque azionati o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, nell'ambito delle zone di cui all'articolo 1, comma 3.

*Art. 8
(Cooperazione
di montagna)*

1. La Giunta regionale, anche in attuazione di specifici piani di settore con particolare riferimento a quelli zootecnico e lattiero-caseario, concede contributi a società cooperative agricole operanti nelle zone di cui all'articolo 1, comma 3, per le seguenti finalità:

a) processi di fusione, mediante costituzione di una società nuova o mediante incorporazione, comunque finalizzata alle sinergie di sistema e di comparto,

tese al miglioramento produttivo e gestionale;

b) interventi per la realizzazione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di impianti attrezzature e macchinari;

c) progetti di concentrazione produttiva e commerciale anche mediante l'acquisto, in tutto o in parte, delle strutture e delle attività commerciali, del loro recupero economico e produttivo;

d) costituzione di nuove iniziative cooperativistiche a prevalente presenza di soggetti aventi età non superiore ad anni 40;

e) sostegno agli organismi associativi di produzione o di servizi operanti in zone marginali, in grado di assolvere un ruolo indispensabile per l'economia delle zone montane e in condizione di contrastare il fenomeno dello spopo-

lamento delle zone medesime.

Art. 9

(Raccolta dei funghi)

1. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi epigei spontanei nei territori montani, le Comunità montane promuovono nell'ambito dei rispettivi territori, la creazione di apposite riserve ove la raccolta è consentita, nei limiti e nei modi di cui alla legge 352/1993.

2. Per i residenti nelle Comunità montane la raccolta, di cui al comma 1, non è soggetta ad autorizzazione.

Art. 10

(Interventi per i giovani agricoltori)

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola e di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, la Regione accorda la preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del 30 per cento delle disponibilità finanziarie per la formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:

a) coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e 40 anni, residenti nei comuni montani;

b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 203/1982, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nei comuni montani, che intendono acquistare le quote medesime secondo le modalità e i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 97/1994;

c) cooperative agricole con sede nei comuni montani nelle quali la compagine dei soci operatori sia composta, per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i 18 e 40 anni residenti in comuni montani.

Capo III

Interventi per lo sviluppo del turismo rurale e dell'artigianato rurale

Art. 11

(Promozione turismo rurale)

1. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale, la Regione promuove lo sviluppo del turismo rura-

le mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate e contribuiscano alla tutela dell'ambiente rurale.

2. Le Comunità montane prevedono la concessione di incentivi per l'attuazione dei progetti di cui al comma 1 e per la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico paesaggistico nonché per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitati rurali.

Art. 12
(Promozione artigianale)

1. Al fine di favorire lo sviluppo di attività aziendali che consentano di soddisfare le esigenze di protezione ambientale, di conservazione dello spazio naturale e paesaggistico, nonché di adeguare la produzione agricola al fabbisogno dei mercati, la Regione promuove e sostiene lo sviluppo dell'attività artigianale e locale nelle zone montane, mediante l'erogazione di benefici contributivi in armonia con quanto disposto dal regolamento CEE n. 2328/91.

TITOLO III
Disposizioni finali

Articolo 13
(Informatizzazione)

1. Al fine di ovviare agli svantaggi e difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai

centri provinciali, le Comunità montane operano quali sportelli del cittadino mediante un adeguato sistema informatico per le documentazioni amministrative ai sensi dell'articolo 24 della legge 97/1994, in collaborazione con le Province, i Comuni e gli uffici periferici dell'Amministrazione statale.

2. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana direttive per la progettazione del predetto sistema informatico.

Articolo 14
(Servizio scolastico)

1. I Comuni e le Comunità montane nell'ambito delle rispettive competenze collaborano con l'Amministrazione statale, la Regione e le Province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante accordi di programma attuati a livello provinciale previa intesa con l'autorità scolastica provinciale.

2. Agli accordi di programma, di cui al comma 1, si applicano in quanto compatibili e non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 142/1990.

Articolo 15
(Decentramento attività e servizi)

1. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana direttive per il decentramento, nei comuni montani, di

attività e servizi ai sensi della legge 97/1994.

Articolo 16

(Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali)

1. Le Comunità montane individuano i centri abitati con meno di 500 abitanti nei diversi Comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni ai piccoli imprenditori commerciali ai sensi dell'articolo 16 della legge 97/1994.

Articolo 17

(Fondo per la montagna)

1. La Regione istituisce il fondo per la montagna allo scopo di realizzare gli interventi di cui alla presente legge nonché finanziare i piani di sviluppo ed i programmi operativi delle Comunità montane.

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento delle spese per gli interventi previsti dalla presente legge si provvede con le somme assegnate dallo Stato per le medesime finalità.

2. La Regione concorre al finanziamento di detta spesa con l'istituzione del "Fondo delle attività economiche nelle zone montane e svantaggiate e per la valorizzazione e la tutela del territorio rurale" la cui entità è stabilita, per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 in lire 3.000 milioni per un importo totale nel triennio di lire 9.000 milioni.

Per gli anni successivi l'entità del "fon-

do" sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 2 si provvede:

a) per l'onere di lire 3.000 milioni relativo all'anno 1996 mediante utilizzazione delle disponibilità iscritte a carico del capitolo 5100202 partita 3 dell'elenco n. 3;

b) per l'onere di lire 3.000 milioni relativo a ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante utilizzazione delle proiezioni per i detti anni degli accantonamenti iscritti a carico del medesimo capitolo 5100202 partita 3 dell'elenco n. 3 del bilancio pluriennale 1996/1998.

Per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi regionali.

4. Le disponibilità del "fondo" di cui al comma 2 saranno iscritte a carico di appositi capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio di previsione per l'anno 1996 e successivi aventi la seguente denominazione:

a) "Concessione contributi per la realizzazione di interventi di tutela ambientale (articolo 4)" lire 100 milioni;

b) "Concessione contributi per incentivare e valorizzare la produzione di prodotti del bosco e sottobosco (articolo 6)" lire 300 milioni;

c) "Concessione contributi per interventi di approvvigionamento idrico, telefonia rurale (articolo 7, comma 1)" lire 500 milioni;

d) "Concessione contributi per installazione gruppi elettrogeni (articolo 7, comma 2)" lire 200 milioni;

e) "Contributi a società cooperative (articolo 8)" lire 1.000 milioni.

PROPOSTA DI LEGGE N. 105

a iniziativa del consigliere Cleri
presentata in data 1 marzo 1996

***Contributi per interventi urgenti a tutela dei beni
di interesse artistico e storico***

*divenuta: Legge regionale 2 settembre 1996, n. 39
Contributi per interventi urgenti a tutela dei beni mobili
o affreschi di interesse artistico e storico
BUR n. 63 del 12 settembre 1996*

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 12 marzo 1996*
- *Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 12 marzo 1996*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 18 luglio 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 1996, n. 60 (vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 493/GAB.96 del 29 agosto 1996)*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio beni e attività culturali***

Art. 1
(Contributi regionali)

1. La Regione concede contributi per interventi urgenti diretti a tutelare i beni mobili, di interesse artistico e storico regionale, in caso di danno o pericolo di danno imminente derivante da eventi o calamità naturali.

Art. 2
(Oggetto degli interventi)

1. I contributi sono concessi per interventi che hanno ad oggetto:

- a) beni mobili di proprietà di enti pubblici;
- b) beni mobili, di proprietà di enti ecclesiastici e di privati, dei quali sia consentito il godimento pubblico.

Art. 3
(Tipologia degli interventi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 possono comprendere, in particolare, lavori di protezione, restauro, ripristino, consolidamento, sistemazione e disinfestazione.

Art. 4
(Presentazione delle domande)

1. I soggetti proprietari del bene presentano al Presidente della Giunta regionale, entro quindici giorni da quello in cui si è verificato l'evento dannoso o si è constatata la sussistenza del pericolo di danno imminente, la domanda di contributo.

2. La domanda è redatta in conformità al modello predisposto dal servizio regionale attività e beni culturali.

Art. 5
(Contenuto e allegati alla domanda)

1. Nella domanda di contributo sono indicati:

- a) l'evento che ha prodotto il danno o il pericolo di danno imminente;
- b) il danno prodotto o il pericolo di danno imminente;
- c) il tipo di intervento;
- d) l'ammontare della spesa necessaria alla realizzazione dell'intervento;
- e) i tempi di realizzazione dell'intervento.

2. Alla domanda sono allegate:

- a) la documentazione comprovante il danno o il pericolo di danno;
- b) una relazione, sottoscritta da un tecnico, relativa agli elementi di cui al comma 1.

Art. 6
(Criteri di concessione)

1. Il Consiglio regionale definisce, con apposito atto, i criteri per la concessione dei contributi.

Art. 7
(Concessione del contributo)

1. La Giunta regionale delibera la concessione del contributo e ne dà comunicazione ai destinatari entro quindici giorni dal ricevimento della domanda.

2. L'ammontare del contributo non

può superare la somma di lire 30 milioni per ciascun intervento.

Art. 8
(Liquidazione del contributo)

1. La Giunta regionale delibera la liquidazione del contributo entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute e alla regolare esecuzione dell'intervento.

Art. 9
(Relazione)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sugli interventi ammessi al contributo nell'anno precedente.

Art. 10
(Sopralluoghi)

1. La Giunta regionale può sempre disporre l'effettuazione di sopralluoghi per verificare lo stato del bene.

Art. 11
(Prima applicazione)

1. In fase di prima applicazione gli adempimenti previsti all'articolo 4, comma 2 e all'articolo 6, comma 1, sono espletati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12
(Finanziamento)

1. Per la concessione dei contributi

previsti dalla presente legge è autorizzata, per il triennio 1996/1998, la spesa complessiva di lire 900 milioni, di cui lire 200 milioni per l'anno 1996, lire 300 milioni per l'anno 1997, lire 400 milioni per l'anno 1998. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede:

a) quanto alla somma di lire 200 milioni, relativa all'anno 1996, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101, elenco n. 1, partita 17, dello stato di previsione della spesa dello stesso anno;

b) quanto alle somme di lire 300 e 400 milioni, relative agli anni 1997 e 1998, mediante utilizzo di quota parte dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100203 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale;

c) per gli anni successivi mediante utilizzo di quota parte del gettito dei tributi regionali.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte:

a) per l'anno 1996 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 con la seguente denominazione e il controindicato stanziamento di competenza: "Contributi per interventi urgenti a tutela dei beni mobili di interesse artistico e storico" lire 200 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

PROPOSTA DI LEGGE N. 106

a iniziativa dei consiglieri Meschini e Secchiaroli
presentata in data 1 marzo 1996

***Intervento straordinario per incentivare gli investimenti
per strutture socio assistenziali***

- *Assegnata, in sede referente, alla V Commissione consiliare permanente in data 12 marzo 1996*
- *Ritirata. Presentata un'altra proposta di legge di pari oggetto*

Art. 1

1. Per le finalità di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della l.r. 5 novembre 1988, n. 43 è autorizzato per l'anno 1997 la spesa di lire 3000 milioni.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione, per l'importo di lire 3000 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100203 del bilancio pluriennale 1996/1998.

3. Le somme occorrenti per il pagamento della spesa di lire 3000 milioni autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte, in termini di competenza e di cassa, a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1997 con la denominazione: "Intervento straordinario per incentivare gli investimenti per strutture socio-assistenziali mediante contributo in conto capitale".

PROPOSTA DI LEGGE N. 107

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 11 marzo 1996

***Modifica ed integrazione della l.r. 29 luglio 1995, n. 53 recante:
“Deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16
all’autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio
marchigiano”, così come modificata ed integrata
dalla l.r. 24 agosto 1995 n. 56***

*divenuta: Legge regionale 29 aprile 1996 n. 13
Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 29 luglio 1995, n. 53 e 24
agosto 1995, n. 56. “Deviazione traffico pesante dalla strada
statale 16 all’Autostrada A/14 nelle zone litoranee
del territorio marchigiano”
BUR n. 32 del 9 maggio 1996*

- *Assegnata, in sede referente, alla IV Commissione consiliare permanente in data 12 marzo 1996*
- *Relazione della IV Commissione consiliare permanente in data 14 marzo 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20 marzo 1996, n. 39 (vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 202/GAB del 24 aprile 1996)*
- *Servizio regionale responsabile dell’attuazione: **Servizio trasporti***

Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 29 luglio 1995, n. 53 così come sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 24 agosto 1995, n. 56, è sostituito dal seguente:

“2. A tale scopo le richieste di rimborso debbono pervenire al servizio regionale trasporti, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale concernente i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi”.

Art. 2

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della pre-

sente legge, stabilisce, con proprio atto, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi di cui alla l.r. 53/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 53/1995, aggiunto dal comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 56/1995, è abrogato.

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 108

a iniziativa del consigliere Cleri
presentata in data 13 marzo 1996

***Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1990 n. 51 concernente:
“Iniziative culturali di particolare interesse regionale”***

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 18 marzo 1996*
- *Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 10 maggio 1996*
- *Nella seduta consiliare del 21 maggio 1996, n. 46 l'atto è stato rinviato in Commissione per un'ulteriore esame*

Art. 1
(Modifiche all'articolo 2)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 27 aprile 1990, n. 51 è soppresso.

Art. 2
(Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 della l.r. 51/1990 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

1. Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva, su proposta della Giunta:

a) il piano dei progetti di iniziative culturali da realizzare nel triennio successivo;

b) il piano dei progetti di iniziative culturali da realizzare nell'anno successivo;

c) la relazione tecnico-finanziaria sui progetti di iniziative culturali in corso di realizzazione.

2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio la proposta prevista al comma 1 entro il 20 novembre di ogni anno."

Art. 3
(Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 51/1990 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

1. I progetti di iniziative culturali previsti dal piano triennale e annuale indicano:

a) gli obiettivi generali e specifici del progetto;

b) i singoli interventi in cui si articola;

c) i soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione;

d) i tempi e le modalità di realizzazione;

e) l'ammontare della spesa necessaria, risultante da un dettagliato preventivo, e le quote a carico della Regione e degli altri soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione;

f) l'ufficio regionale responsabile del progetto.

2. I soggetti pubblici e privati interessati trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, le proposte relative ai progetti di iniziative culturali da inserire nel piano triennale ed annuale.

3. La Giunta regionale assicura annualmente, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, la massima informazione sui termini e sulle modalità di presentazione delle proposte previste al comma 2."

Art. 4
(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 51/1990 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

1. I progetti di iniziative culturali previsti nel piano triennale ed annuale possono essere realizzati dalla Regione anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

2. I rapporti tra la Regione e i soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione dei progetti di iniziative culturali sono regolati da apposite intese o convenzioni."

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 5 bis)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 51/1990 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 5 bis

1. I soggetti pubblici e privati previsti dall'articolo 5, comma 1, presentano alla Giunta regionale, entro trenta gior-

ni dalla realizzazione del progetto di iniziative culturali, un dettagliato rendiconto sulle spese sostenute.

2. I progetti di iniziative culturali previsti nel piano annuale e non realizzati possono essere inseriti nel piano relativo all'anno successivo solo in casi eccezionali, previa adeguata documentazione delle ragioni che hanno determinato la mancata realizzazione."

PROPOSTA DI LEGGE N. 109

a iniziativa dei consiglieri Donini, Melappioni,
Franceschetti, Avenali, Modesti, Bartolomei, Rocchi,
Cesaroni, Spacca, D'Angelo, Carassai, Procaccini,
Cecchini e Brachetta

presentata in data 13 marzo 1996

***Modifica all'art. 9 della legge regionale 16 gennaio 1995 n. 12
"Ordinamento delle Comunità montane"***

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 18 marzo 1996*

Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 è sostituito dal seguente:

"2. I Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti sono rappresentati dal Sindaco, o suo delegato, e da quattro consiglieri di cui due ap-

partenenti ai gruppi di minoranza eletti dal Consiglio con voto limitato a uno. I Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti sono rappresentati dal Sindaco, o suo delegato, e da due consiglieri eletti dal Consiglio con voto limitato a uno garantendo comunque che un rappresentante sia eletto da un gruppo espresso dalla lista di minoranza.".

PROPOSTA DI LEGGE N. 110

a iniziativa del consigliere Cleri
presentata in data 22 marzo 1996

***Modifiche alla l.r. 10 agosto 1988, n. 34 concernente
“Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”***

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 26 febbraio 1996*

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 2)

1. L'articolo 2 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

1. Il Presidente del gruppo consiliare sottopone all'approvazione del gruppo, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano di attività relativo all'anno successivo.

2. Il Presidente del gruppo consiliare sottopone all'approvazione del gruppo e presenta all'Ufficio di Presidenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, una nota riepilogativa sull'utilizzo dei contributi erogati nell'anno precedente, corredata della relativa documentazione.

3. La nota riepilogativa prevista al comma 2 è redatta in conformità al modello indicato nell'allegato A alla presente legge.

4. Il Presidente del gruppo è responsabile della gestione dei contributi.

5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede all'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 1 a rate mensili.

6. Se nel corso dell'anno finanziario, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo consiliare viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell'assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione o la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta."

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 2 bis)

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 34/1988 è aggiunto il seguente:

"1. Art. 2 bis

1. I gruppi consiliari possono utilizzare i contributi previsti dall'articolo 1 solo per il pagamento di:

- a) spese per manifesti e pubblicazioni;
- b) spese per studi, ricerche, indagini e convegni;
- c) spese per consulenze ed altre collaborazioni esterne, con esclusione dei rapporti di lavoro subordinato;
- d) spese postali e telefoniche;
- e) spese di cancelleria;
- f) spese per trasferte e missioni;
- g) spese di rappresentanza;
- h) spese per libri, riviste, giornali periodici e quotidiani;
- i) spese per locazione di attrezzature e relativa manutenzione."

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 2 ter)

1. Dopo l'articolo 2 bis della l.r. 34/1988, è aggiunto il seguente:

"Art. 2 ter

1. L'Ufficio di Presidenza accerta, entro il 28 febbraio di ogni anno, per ciascun gruppo consiliare, la regolarità della nota riepilogativa prevista all'articolo 2.

2. L'Ufficio di Presidenza può chiedere ai Presidenti dei gruppi consiliari chiarimenti o documenti integrativi.

3. In caso di mancata presentazione della nota riepilogativa nei termini, l'Uf-

ficio di Presidenza dispone l'immediata sospensione della corresponsione dei contributi previsti dall'articolo 1 fino alla presentazione della stessa.

4. In caso di accertamento di irregolarità nella nota riepilogativa, l'Ufficio di Presidenza indica un termine per la regolarizzazione. Se l'irregolarità non è sanata nel termine indicato, l'Ufficio di Presidenza trattiene dai contributi relativi ai mesi successivi una somma pari a quella ritenuta spesa irregolarmente.

5. Il termine previsto dal comma 4 non può essere superiore a trenta giorni.

6. Le note riepilogative sono allegate al conto consuntivo del Consiglio regionale."

Art. 4

(Inserimento dell'allegato A)

1. Alla l.r. 34/1988 è aggiunto il seguente allegato:

"Allegato A

Modello della nota riepilogativa sull'utilizzo dei contributi (articolo 2, comma 3)

Entrate	Uscite
Contributo della Regione	L.
Interessi su depositi	L.
Spese per manifesti e pubblicazioni	L.
Spese per studi, ricerche, indagini e convegni	L.
Spese per consulenze ed altre collaborazioni esterne	L.
Spese postali e telefoniche	L.
Spese di cancelleria	L.
Spese per trasferte e missioni	L.
Spese di rappresentanza	L.
Spese per libri, riviste, giornali periodici e quotidiani	L.
Spese per locazione di attrezzature e relativa manutenzione	L.
Totale	L.

Firmato (Il Presidente del gruppo consiliare)".

PROPOSTA DI LEGGE N. 111

a iniziativa dei consiglieri Rocchi, Cleri, G. Ricci,
Spacca, Cecchini e Brachetta
presentata in data 21 marzo 1996

Contributi per la ristrutturazione del teatro delle Muse

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 29 marzo 1996*
- *Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 7 maggio 1996*

Art. 1
(Contributo regionale)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto, concorre alle spese per la ristrutturazione del teatro delle Muse.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ancona, per l'anno 1997, un contributo straordinario di lire 5.000 milioni.

Art. 2
(Concessione del contributo)

1. La Giunta regionale delibera la concessione del contributo sulla base di apposita richiesta del Comune di Ancona.

2. La richiesta prevista dal comma 1 indica:

- a) gli interventi da realizzare;
- b) le modalità di realizzazione;
- c) il termine per il completamento degli interventi.

Art. 3
(Liquidazione del contributo)

1. La Giunta regionale delibera la liquidazione del contributo previa presentazione, da parte del Comune di Ancona, della relazione tecnica prevista all'articolo 4.

2. Il Comune di Ancona può chiedere anticipazioni sulla base degli stati di avanzamento dei lavori fino al cinquanta per cento del contributo concesso.

Art. 4
(Relazione tecnica)

1. Il Comune di Ancona presenta alla Giunta regionale, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, una relazione tecnica sugli interventi effettuati.

Art. 5
(Revoca del contributo)

1. La Giunta regionale delibera la revoca del contributo in caso di mancata realizzazione degli interventi nel termine indicato nella richiesta prevista dall'articolo 2.

Art. 6
(Finanziamento)

1. Alla copertura della spesa autorizzata dall'articolo 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle disponibilità iscritte, per l'anno 1997, nel capitolo 5100203 del bilancio pluriennale 1996/1998.

2. Le somme occorrenti per il pagamento della spesa autorizzata dall'articolo 1 sono iscritte a carico dell'apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1997 con la seguente denominazione e il controindicato stanziamento di competenza: "Contributi per la ristrutturazione del teatro delle Muse", lire 5.000 milioni.

PROPOSTA DI LEGGE N. 112

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 28 marzo 1996

Riordino in materia di diritto allo studio universitario

divenuta: Legge regionale 2 settembre 1996 n. 38
Riordino in materia di diritto allo studio universitario
BUR n. 63 del 12 settembre 1996

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 29 marzo 1996*
- *Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 9 luglio 1996*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 12 luglio 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 1996, n. 59 (vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 489/GAB.96 del 29 agosto 1996)*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio servizi sociali***

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione ed in conformità ai principi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, la presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso agli studi universitari, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

2. Il diritto allo studio universitario è attuato in conformità agli obiettivi della programmazione nazionale, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali.

3. La Regione, le università, gli istituti universitari e gli istituti superiori di grado universitario collaborano nell'ambito delle proprie competenze istituzionali per la migliore realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 2
(Tipologia degli interventi)

1. Gli interventi regionali per l'attuazione del diritto allo studio universitario consistono in:

- a) borse di studio;
- b) servizi abitativi;
- c) servizi di ristorazione;
- d) informazione e orientamento al lavoro;

- e) interventi a favore di studenti portatori di handicap;
- f) facilitazioni di trasporto;
- g) prestiti d'onore;
- h) ogni altro intervento utile a favorire l'attuazione del diritto allo studio.

2. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere funzionali alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche e formative delle università e possono essere realizzati anche mediante convenzioni con altri soggetti.

Art. 3
(Destinatari degli interventi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono rivolti agli studenti indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario e, previa convenzione, a quelli iscritti nelle accademie di belle arti con sede nella regione che rilasciano titoli aventi valore legale.

2. Gli studenti di nazionalità straniera e quelli cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o rifugiato politico, fruiscono delle provvidenze e dei servizi di cui alla presente legge, alle condizioni e nelle forme previste dall'articolo 20 della legge 390/1991.

Art. 4
(Programmazione regionale)

1. Il Consiglio regionale, sentita la

Conferenza Regione-università di cui all'articolo 6, approva, in coerenza con il bilancio pluriennale e con le previsioni del programma regionale di sviluppo, il programma triennale degli interventi per il diritto allo studio universitario sulla base dei programmi e degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) e del piano di sviluppo delle università aventi sede nella regione.

2. Il programma triennale assicura l'omogeneizzazione delle prestazioni delle tariffe e delle condizioni per l'accesso ai servizi in tutto il territorio regionale.

3. Il programma triennale contiene:

a) l'indicazione degli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria;

b) le strategie e gli strumenti utili al conseguimento degli obiettivi fissati;

c) il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire e impiegare nel periodo di riferimento, comprese le risorse relative al finanziamento degli oneri per il personale;

d) i criteri generali per l'erogazione delle provvidenze sulla base della normativa vigente;

e) i criteri per la destinazione dei finanziamenti per spese di gestione, d'investimento, di oneri derivanti dalla proprietà dei beni, dando priorità ai servizi essenziali quali alloggi e mense e promuovendo la progressiva omogeneizzazione delle relative strutture esistenti in ciascun ERSU;

f) i criteri per la determinazione delle tariffe.

4. Il piano triennale è approvato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. 5 settembre 1992, n. 46.

5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può approvare eventuali aggiornamenti del piano triennale che si rendono necessari per l'adeguamento a nuove esigenze.

6. Il programma triennale è attuato mediante il programma annuale degli interventi, approvato dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ciascun anno, da valere per l'anno successivo. In ogni caso, trascorso il predetto termine, gli ERSU sono autorizzati a prevedere nel proprio bilancio di previsione il finanziamento regionale dello stesso ammontare di quello dell'anno precedente.

7. Il programma annuale, in particolare contiene:

a) il riparto dei finanziamenti per la spesa di gestione, compresi gli oneri relativi al personale;

b) la determinazione della quota dei fondi da devolvere all'erogazione di borse di studio e dell'importo delle borse stesse;

c) le condizioni per i prestiti d'onore;

d) l'individuazione degli eventuali investimenti con l'indicazione delle relative risorse finanziarie.

8. Il cinquanta per cento del finanziamento relativo alle spese di gestione in corso, calcolato sulla base delle somme stanziata l'anno precedente, viene liquidato come acconto agli ERSU entro e non oltre il 28 febbraio di ogni esercizio finanziario; il conguaglio viene ripartito entro il 31 ottobre dell'esercizio in

corso in base ai dati accertati al 31 dicembre dell'anno precedente.

9. L'esecuzione del programma annuale degli interventi è affidata agli ERSU.

*Art. 5
(Attribuzioni
della Giunta regionale)*

1. La Giunta regionale:

a) promuove, sostiene ed effettua ricerche, indagini tecnico-scientifiche, convegni, seminari e corsi formativi, realizza e diffonde pubblicazioni audiovisivi ed ogni altra forma di documentazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge;

b) realizza un sistema informativo e statistico di settore, utilizzando direttamente o tramite gli ERSU i dati forniti dalle università; assicura la raccolta ed il trattamento dei dati medesimi attraverso procedure gestionali informatiche omogenee tra gli ERSU; raccoglie e gestisce i dati di interesse regionale ed elabora analisi specifiche, facendone fruire gli ERSU e le università.

*Art. 6
(Conferenza
Regione-università)*

1. Al fine di concorrere alla formazione del programma regionale di cui all'articolo 4 e di valutare lo stato di attuazione del diritto allo studio universitario e di coordinare, ai sensi dell'arti-

colo 10 della legge 390/1991, gli interventi della Regione e delle università, è istituita la Conferenza Regione-università per il coordinamento degli interventi in materia di diritto allo studio universitario composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato, che la presiede;

b) i rettori, o loro delegati, delle università aventi sede nella regione;

c) un rappresentante designato dal Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590;

d) i presidenti degli ERSU;

e) il Dirigente del servizio regionale programmazione, o suo delegato;

f) il Dirigente del servizio regionale competente per il diritto allo studio, o suo delegato.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del servizio regionale competente in materia di diritto allo studio di qualifica non inferiore all'ottava.

3. La Conferenza:

a) formula proposte sul programma triennale di cui all'articolo 4;

b) promuove incontri periodici per uniformare e migliorare gli interventi attuati dagli ERSU. A tali incontri partecipano i rappresentanti degli studenti e degli enti locali in seno ai Consigli di amministrazione degli ERSU e i direttori degli ERSU medesimi.

4. La Conferenza si riunisce almeno due volte all'anno e comunque in occasione della formulazione del piano triennale di cui all'articolo 4.

TITOLO II
Enti regionali per il diritto
allo studio universitario

Art. 7
(Istituzione)

1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 spetta agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) costituiti nei seguenti Comuni sede di università: Ancona, Camerino, Macerata, Urbino.

2. L'ERSU ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia gestionale ed amministrativa ed il suo funzionamento è regolato, nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli della presente legge, da uno statuto e da regolamenti deliberati a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione.

3. L'ERSU esercita le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge nel quadro della programmazione regionale e delle direttive impartite dalla Regione.

Art. 8
(Organi)

1. Sono organi dell'ERSU:
- a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 9
(Presidente)

1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale

le, previa deliberazione della Giunta medesima assunta d'intesa con l'università.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione di cui fa parte e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.

3. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;

c) adotta, in caso d'urgenza, qualora non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio di amministrazione, sentito il direttore, i provvedimenti di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 11 di competenza del Consiglio medesimo. Tali provvedimenti devono essere ratificati, a pena di decadenza, dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

4. Il Vice presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti, e sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento. Della sostituzione viene data comunicazione alla Giunta regionale.

Art. 10
(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione dell'ERSU è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- a) il presidente;
- b) quattro rappresentanti della Regione

ne eletti dal Consiglio regionale fra persone di comprovata e specifica esperienza tecnico amministrativa che non appartengano al personale universitario, di cui due nell'ambito di terne di candidati presentate rispettivamente dal Comune e dalla Provincia nel cui territorio l'università ha sede principale;

c) quattro rappresentanti dell'università, di cui due designati dal consiglio di amministrazione dell'università e due studenti in regolare corso di studi eletti dalla componente studentesca secondo le norme vigenti per l'elezione dei componenti dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione delle università e contestualmente allo svolgimento di questa. Il rappresentante degli studenti decade in caso di conseguimento della laurea, trasferimento ad altra università o di cessazione per qualsiasi causa dall'iscrizione all'università. In tal caso lo studente è sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista.

2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; i rappresentanti degli studenti sono rinnovati contestualmente al rinnovo dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'università.

3. Il direttore dell'Ente partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con funzioni di segretario.

Art. 11

(Competenze del Consiglio di amministrazione)

1. Al Consiglio di amministrazione

competete la gestione dell'Ente ed in particolare:

a) deliberare lo statuto dell'Ente e le sue modifiche;

b) eleggere il vice presidente tra i propri componenti;

c) adottare i regolamenti di cui all'articolo 19, gli altri regolamenti e le relative modifiche;

d) adottare il bilancio di previsione annuale e pluriennale, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;

e) determinare i programmi pluriennali ed annuali di attività;

f) deliberare i bandi di concorso relativi all'assegnazione dei servizi e dei benefici;

g) determinare le tariffe dei servizi;

h) deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

i) autorizzare le convenzioni e i contratti con le aziende, istituti di credito, enti, società cooperative e privati;

l) proporre alla Giunta regionale la nomina del direttore dell'Ente;

m) deliberare sull'acquisto e alienazione di beni immobili, sull'accettazione di donazioni eredità e legati;

n) ratificare gli atti adottati dal Presidente in via d'urgenza.

Art. 12

(Funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità; in via straordinaria su richiesta di almeno la

metà dei consiglieri o del Presidente del Collegio dei revisori dei conti, previa conforme deliberazione del collegio medesimo.

2. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere la convocazione del Consiglio di amministrazione.

3. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

4. Le deliberazioni sono valide qualora raccolgano la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quattro anni.

2. Esso è composto da:

a) il presidente eletto dal Consiglio regionale;

b) due membri effettivi e due supplenti parimenti eletti dal Consiglio regionale con voto rispettivamente limitato a uno.

3. I componenti di cui al comma 2 sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

4. Il Collegio dei revisori dei conti:

a) esamina i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le relazioni che li accompagnano;

b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;

c) elabora in occasione della presenta-

zione del bilancio preventivo e del rendiconto una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente da trasmettere al Presidente dell'Ente per le eventuali controdeduzioni e, insieme a queste, alla Giunta regionale.

5. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce su convocazione del presidente almeno una volta ogni tre mesi e i relativi verbali, con le eventuali controdeduzioni del Presidente dell'Ente e del Consiglio di amministrazione, sono trasmessi alla Giunta regionale.

6. I componenti del Collegio possono partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 14

(Indennità)

1. Al Presidente, ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti spettano le indennità e i rimborsi spese di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15

(Direttore)

1. Il direttore è nominato dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'ERSU, dura in carica quanto il consiglio medesimo e può essere riconfermato; è scelto tra il personale del ruolo nominativo di cui all'articolo 2 della l.r. 26 giugno 1986, n. 19 e della l.r. 16 gennaio 1990, n. 2 in possesso della qualifica di dirigente e di

comprovati requisiti tecnico-professionali.

2. Per la nomina a direttore può essere proposto un dipendente del ruolo regionale degli ERSU con qualifica di dirigente, un funzionario del ruolo unico della Regione di pari qualifica o persona estranea dotata di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali, con contratto di diritto privato di durata non superiore alla durata in carica del Consiglio di amministrazione. Il compenso da corrispondere al direttore in tale ultima ipotesi non può comunque superare il costo relativo alla retribuzione di un dipendente regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale.

3. Spetta al direttore dell'Ente la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. E' responsabile della gestione e dei relativi risultati.

4. Il direttore inoltre:

a) individua, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, i responsabili dei procedimenti;

b) adotta gli atti di gestione del personale;

c) adotta ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale le leggi, lo Statuto ed i regolamenti non prevedono l'espressa attribuzione agli organi dell'Ente.

5. Il direttore esercita le funzioni di

segretario del Consiglio di amministrazione e firma, congiuntamente al Presidente, i relativi verbali.

6. Il direttore, su ogni proposta di deliberazione di competenza del Consiglio di amministrazione, esprime il proprio parere, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica. Le proposte sono integrate con un documento istruttorio firmato dal responsabile del procedimento e, per gli atti che comportano spesa, con il visto della ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il direttore risponde dei pareri espressi.

7. All'inizio di ogni anno il direttore presenta al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

8. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il direttore nomina con proprio decreto un dirigente, incaricato di sostituirlo, anche al fine del rispetto dei tempi dei procedimenti e dell'adozione degli atti conclusivi. In caso di impossibilità del direttore la nomina è disposta dal Presidente dell'Ente. Della sostituzione è data comunicazione alla Giunta regionale.

9. L'incarico di direttore può essere revocato con provvedimento motivato sulla base di una verifica complessiva del suo operato nell'esercizio delle attribuzioni ad esso spettanti.

Art. 16 (Mezzi finanziari)

1. Gli ERSU dispongono delle entrate derivanti da:

- a) finanziamenti regionali;
- b) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali, nonché delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;
- c) donazioni, eredità e legati.

Art. 17
(Patrimonio)

1. Gli ERSU hanno un proprio patrimonio, destinato al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, costituito dai beni mobili ed immobili che sono ad essi trasferiti, nonché da quelli acquisiti in proprietà per acquisti, eredità, legati e donazioni.

2. La Giunta regionale, ove ne ravvisi l'opportunità, può dare in comodato gratuito agli ERSU altri beni immobili ed attrezzature per una migliore realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, prevedendo a loro carico le spese di manutenzione ordinaria.

3. I beni mobili ed immobili acquisiti in uso dalla Regione con apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 21, commi 1, 3 e 10, della legge 390/1991 sono ceduti in comodato agli ERSU.

4. Gli ERSU subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali che la stessa deve concludere ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge 390/1991.

5. Tutte le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria, gli oneri di qualsiasi natura, anche quelli derivanti dalla proprietà, nonché i canoni che dovrebbe corrispondere la Regione ai sensi dell'articolo 21 della legge 390/1991 per l'uso dei beni mobili ed immobili indicati dallo stesso articolo

sono posti a carico degli ERSU che utilizzano detti beni.

Art. 18
(Bilanci e conti consuntivi)

1. L'esercizio finanziario degli ERSU decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo vengono approvati con le modalità e le procedure previste dalla l.r. 30 aprile 1980, n. 25 e successive modificazioni.

3. Le variazioni dei bilanci di previsione sono sottoposte al solo controllo del comitato regionale ai sensi della l.r. 11 agosto 1994, n. 27.

Art. 19
(Regolamenti)

1. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge i Consigli di amministrazione degli ERSU adottano:

a) il regolamento di organizzazione degli uffici sulla base delle disposizioni delle l.r. 26 giugno 1986, n. 19; 16 gennaio 1990, n. 2; 17 gennaio 1992, n. 6 e 31 ottobre 1994, n. 44 ed in armonia con i principi contenuti nel d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;

b) il regolamento di contabilità, sulla base del regolamento tipo approvato dalla Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

c) i regolamenti per la disciplina della fruizione delle provvidenze di cui alla presente legge.

Art. 20
(Controllo sugli atti)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 18 per i bilanci di previsione annuale e pluriennale e le loro variazioni ed i conti consuntivi, gli altri atti dell'Ente sono sottoposti al controllo di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 27/1994.

Art. 21
(Vigilanza)

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione degli ERSU ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la medesima, dispone ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ispezioni contabili e amministrative per accertare il regolare funzionamento degli ERSU utilizzando il personale regionale competente.

3. Nell'esercizio del potere di vigilanza il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, può:

a) provvedere, previa diffida agli organi dell'Ente, alla nomina di un commissario per l'adozione di atti rei obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino il compimento;

b) sciogliere il Consiglio di amministrazione degli enti per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per

dimissione della maggioranza dei suoi componenti, per persistente inattività o per attività tali da compromettere il funzionamento dell'Ente.

4. Con il decreto di scioglimento il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario straordinario, che resta in carica per un periodo non superiore a sei mesi.

TITOLO III
Disposizioni su singoli interventi e servizi

Art. 22
(Borse di studio)

1. Le borse di studio sono attribuite per concorso, secondo i criteri di merito e di reddito, stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 4 della legge 390/1991. Le borse non sono cumulabili con altri assegni o borse di studio o posti gratuiti in collegi o convitti, in tal caso lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

2. In conformità alle previsioni del programma regionale di cui all'articolo 4, il Consiglio di amministrazione determina annualmente il numero delle borse di studio e le modalità di erogazione.

3. I bandi di concorso di cui al comma 1 debbono essere emanati entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Per gli studenti in sede l'ammontare della borsa di studio è ridotto secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4 della legge 390/1991. Per studenti in sede si intendono quelli domiciliati o residenti nel comune ove ha sede l'università in cui sono iscritti, ovvero domiciliati in località distanti dalla stessa sede non oltre 25 chilometri e collegate da mezzi pubblici, con orari che consentono la regolare frequenza dei corsi.

5. Per i beneficiari appartenenti alle categorie di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 la borsa può essere erogata anche in forma di dotazioni di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali, anche in deroga ai limiti ordinari di importo delle borse.

6. Coloro che abbiano conseguito un diploma universitario possono ottenere la borsa di studio per il conseguimento di una laurea, fatta eccezione per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali ne abbiano già eventualmente in precedenza beneficiato.

Art. 23

(Tariffe dei servizi e accertamenti)

1. La fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo del servizio stesso. Gli ERSU possono disporre la gratuità o particolari agevolazioni nell'uso di alcuni servizi, purché ciò avvenga esclusivamente

a favore di studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi.

2. Il Consiglio di amministrazione determina annualmente le tariffe dei servizi in conformità al decreto di cui all'articolo 4 della legge 390/1991 ed alle previsioni del programma regionale di cui all'articolo 4.

3. Gli ERSU effettuano gli accertamenti secondo quanto previsto dall'articolo 22 della legge 390/1991.

Art. 24

(Servizio ristorazione)

1. Il servizio di ristorazione, nel rispetto dei criteri di economicità e di efficienza, è organizzato in modo da soddisfare le esigenze dell'utenza anche, previa convenzione, con strutture esterne, ovvero mediante articolazione degli orari.

2. Ove gli ERSU determinino di dare in concessione o di appaltare i propri servizi o quote degli stessi a terzi, la spesa complessiva deve essere comunque non superiore alla media regionale delle spese per servizi similari a gestione diretta.

3. Le tariffe per la fruizione del servizio di mensa sono stabilite a norma del comma 2 dell'articolo 23.

4. Il servizio di ristorazione può essere esteso, tramite apposite convenzioni che prevedano tariffe corrispondenti al costo reale del servizio, al personale docente e non docente delle università con sede nella città dove esiste lo stesso servizio, nonché ai laureati iscritti al dottorato di ricerca, al personale dipen-

dente dell'ERSU, a docenti di altre università, temporaneamente presenti per motivi di studio, purché presentino idoneo documento attestante la loro condizione. L'estensione del servizio a questi soggetti non deve comportare oneri aggiuntivi, né pregiudicare in alcun modo la fruizione del servizio stesso da parte degli studenti.

5. L'accesso alle mense al costo della tariffa massima praticata agli studenti universitari, è consentito a studenti di altre università che si trovino in loco per motivi di studio e a laureati iscritti a corsi di perfezionamento, e di specializzazione; può inoltre essere consentito, nell'ambito delle attività di orientamento, anche a studenti delle scuole medie superiori.

Art. 25

(Servizio abitativo)

1. Il servizio abitativo è organizzato dagli ERSU al fine di favorire la frequenza degli studenti fuori sede, ai sensi dell'articolo 18 della legge 390/1991.

2. Gli ERSU istituiscono e gestiscono per gli studenti strutture abitative in forma di residenze o di collegi universitari e, in caso di insufficienti strutture proprie, stipulano convenzioni con enti pubblici e privati per la fornitura del servizio abitativo in strutture idonee.

3. Le tariffe per la fruizione del servizio abitativo sono stabilite ai sensi del comma 2 dell'articolo 23.

4. Almeno un quarto dei posti è riservato a studenti iscritti al primo anno di corso.

5. L'ammissione alle strutture destinate al servizio abitativo è riservato in via prioritaria agli studenti fuori sede vincitori del concorso per l'attribuzione delle borse di studio.

6. L'ammissione alle strutture abitative, non attribuite ai sensi del comma 5, è disposta per concorso annuale per titoli, riferiti ai requisiti di merito e di reddito stabiliti, ai sensi del decreto di cui all'articolo 4 della legge 390/1991 e del programma regionale di cui all'articolo 4.

7. Le strutture abitative ancora eventualmente disponibili dopo l'espletamento del concorso di cui al comma 6, possono essere utilizzate dagli studenti che siano in regolare corso di studi e da parte di coloro che frequentano corsi post-universitari, dietro pagamento di una tariffa che copra il costo reale del servizio. E' data altresì la facoltà di riservare un posto per ogni struttura abitativa per un docente che si impegni a svolgere attività tutoriale nei confronti degli studenti che usufruiscono della struttura stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 19 novembre 1991, n. 341.

8. Qualora le strutture gestite o convenzionate con l'ERSU dovessero dimostrarsi insufficienti a soddisfare tutte le richieste degli studenti fuori sede aventi titolo alla borsa di studio, gli ERSU possono prevedere e concedere corrispettivi monetari, secondo quanto stabilito dall'articolo 18, comma 3, della legge 390/1991.

9. Nell'ambito delle loro disponibilità gli ERSU, soddisfatte le richieste degli

studenti in regolare corso di studio, possono prevedere la fruizione a costo reale del servizio abitativo anche per studenti iscritti fino al secondo anno fuori corso o ripetenti.

10. Nell'ambito della collaborazione con l'università, una parte dei posti alloggio a disposizione può essere concessa per le attività di interscambio culturale con studenti di altre università italiane e straniere, a condizione di reciprocità e dietro apposita convenzione.

11. Presso le strutture destinate al servizio abitativo, ove lo consentano le condizioni, sono resi disponibili spazi per servizi collettivi interni quali: biblioteche, sale di riunioni, di ricreazione e di mensa.

12. La vita comunitaria nelle strutture destinate al servizio abitativo è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ERSU.

Art. 26

(Servizi di agevolazione dei trasporti)

1. Gli ERSU concordano con le imprese che gestiscono servizi di pubblico trasporto le tariffe preferenziali per gli studenti universitari, per quanto non previsto da norme statali, regionali o locali, e concedono documenti di viaggio gratuiti agli studenti portatori di handicap e all'eventuale accompagnatore.

Art. 27

(Prestiti d'onore)

1. Il prestito d'onore è attribuito me-

dante concorso agli studenti, secondo le modalità stabilite dall'articolo 16 della legge 390/1991.

2. Il Consiglio di amministrazione stabilisce il numero e l'ammontare dei prestiti d'onore in base al programma regionale di cui all'articolo 4.

Art. 28

(Servizio sanitario e di medicina preventiva)

1. Ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la dimora per motivi di studio fuori dall'abituale residenza dà diritto ad accedere ai servizi di assistenza e di medicina preventiva dell'Azienda sanitaria locale nella cui zona è ubicato l'ateneo.

2. Gli studenti stranieri fruiscono dell'assistenza sanitaria, con le modalità di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 390/1991.

Art. 29

(Servizio di consulenza, informazione e orientamento al lavoro)

1. Il servizio di consulenza, informazione e orientamento al lavoro ha il compito di fornire una adeguata conoscenza delle attività di assistenza agli studenti universitari, nonché di indirizzare gli studenti nella programmazione degli studi in relazione sia alle loro aspirazioni culturali e professionali che alle prospettive occupazionali. Tale attività può essere esercitata, in collabo-

razione con i distretti scolastici, anche nei confronti degli studenti delle ultime classi della scuola media superiore.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, gli ERSU si avvalgono della collaborazione della Regione e delle università, acquisendo anche le rilevazioni statistiche sull'andamento del mercato del lavoro e sulle prospettive professionali, nonché della collaborazione di altri enti pubblici o istituzioni private che operano nel campo dell'orientamento, tramite convenzioni e protocolli d'intesa.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, gli ERSU possono organizzare, d'intesa con l'università, convegni, tavole rotonde, seminari, e giornate dell'orientamento, nonché provvedere alla realizzazione ed alla divulgazione di guide e di altri strumenti di informazione sull'assistenza universitaria e di orientamento al lavoro.

Art. 30

(Servizio editoriale librario)

1. Il servizio editoriale e librario favorisce, in collaborazione con l'università e nel rispetto della pluralità degli orientamenti culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario, audio-video-televisivo e di ogni altro strumento e sussidio destinato ad uso universitario.

2. Il servizio editoriale e librario è rivolto alla generalità degli studenti e si articola in: prestito di libri, secondo modalità e condizioni fissate dagli ERSU, produzione, stampa e diffusio-

ne di materiale didattico e scientifico, facendo pagare ai richiedenti il costo reale del servizio, e centri di ascolto di materiale audio-video-televisivo, nel rispetto della normativa vigente sul diritto d'autore.

3. Il servizio editoriale e librario può essere gestito anche in forma cooperativa dagli utenti, sulla base di convenzioni con l'ERSU interessato. In tal caso il Consiglio di amministrazione degli ERSU esercita sulle cooperative le funzioni di controllo e di vigilanza.

Art. 31

(Collaborazione con l'università per attività culturali, sportive e ricreative e per l'interscambio di studenti)

1. Gli ERSU favoriscono le attività culturali, sportive e ricreative in collaborazione con l'università e le associazioni e cooperative studentesche.

2. Gli ERSU collaborano altresì con l'università per l'attuazione degli interventi previsti a favore degli studenti dalle lettere e) ed f) dell'articolo 12 della legge 390/1991.

3. L'eventuale erogazione dei contributi o servizi per i fini di cui al presente articolo è subordinata all'approvazione di uno specifico programma di intervento.

Art. 32

(Interventi a favore degli studenti portatori di handicap)

1. Gli ERSU promuovono, anche a

mezzo di convenzioni con l'università e altri soggetti pubblici o privati, tutte le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli che impediscono il raggiungimento dei più alti gradi degli studi agli studenti portatori di handicap.

2. In particolare gli ERSU:

a) promuovono la realizzazione di un servizio di consulenza rivolta specificatamente a tali studenti;

b) collaborano con l'università per la rimozione, anche all'interno delle strutture universitarie, delle barriere architettoniche;

c) provvedono all'acquisizione di strumenti specifici ad uso collettivo, da dislocare anche all'interno delle strutture universitarie per il superamento degli ostacoli derivanti da particolari tipi di handicap;

d) erogano, qualora non siano in grado di fornire i servizi necessari direttamente o tramite convenzioni, contributi in denaro, nonché la maggiorazione dei benefici di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 390/1991;

e) stipulano convenzioni per particolari tipi di trasporto fino alla sede universitaria e tra le diverse strutture universitarie;

f) riservano ai portatori di handicap una quota di posti nelle strutture abitative gestite o convenzionate con l'ERSU;

g) organizzano o favoriscono qualsiasi altro tipo di servizio, anche tramite convenzioni con associazioni di volontariato e soggetti pubblici o privati, che possa facilitare la frequenza universitaria agli studenti portatori di handicap.

3. Ai fini della concessione dei bene-

fici a carattere concorsuale sono detratte dal reddito familiare complessivo le spese sostenute per affrontare il particolare stato di disagio dello studente portatore di handicap.

Art. 33

(Interventi per attività a tempo parziale)

1. Nel perseguimento dei propri fini istituzionali gli ERSU possono prevedere, anche d'intesa con l'università, l'erogazione di servizi o di contributi finanziari a favore di studenti che collaborino alle attività di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 390/1991.

2. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci dei singoli ERSU, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e di reddito fissati a norma degli articoli 4 e 13 della legge 390/1991.

3. Le prestazioni richieste allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Gli ERSU provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

4. Le collaborazioni di cui al comma 1 sono disciplinate da appositi regolamenti emanati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 390/1991.

Art. 34
(Pubblicità)

1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 24 della legge 390/1991, gli ERSU inviano con decorrenza semestrale alle università l'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartito per tipologia d'intervento.

Art. 35
(Sanzioni)

1. Lo studente che abbia dichiarato il falso o abbia comunque presentato una dichiarazione non corrispondente al vero al fine di usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dall'ERSU, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 23 della legge 390/1991.

2. Il Consiglio di amministrazione può comunque decidere la sospensione o la revoca dell'utilizzazione dei servizi di cui alla presente legge o di parte di essi, per gli utenti che siano incorsi in sanzioni disciplinari.

Art. 36
(Utilizzo delle strutture)

1. Gli ERSU possono utilizzare le strutture abitative e di ristorazione per convegni, congressi e attività affini, comprese quelle di orientamento, culturali e di turismo, organizzati direttamente.

2. Gli ERSU possono altresì stipulare con le università, nonché con altri soggetti pubblici e privati, convenzioni allo scopo di garantire sia il servizio di

ristorazione sia l'utilizzo delle strutture abitative a fini culturali o di turismo scolastico o per convegni e congressi.

3. Le convenzioni prevedono la copertura totale dei costi, dei servizi a carico del terzo contraente e non possono comportare riduzioni o intralci nella erogazione dei servizi agli studenti.

4. Gli ERSU trasmettono alla Giunta regionale un apposito rendiconto annuale delle attività svolte ai sensi del presente articolo, con l'indicazione anche quantitativa dei servizi resi.

TITOLO IV
Disposizioni
finanziarie e finali

Art. 37
(Finanziamento)

1. Con la legge di approvazione del bilancio regionale saranno stabilite, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, le autorizzazioni annuali di spesa per il conseguimento delle finalità della presente legge, distintamente per:

a) la concessione di contributi agli ERSU per l'attuazione del diritto allo studio;

b) la concessione, ai detti enti, di finanziamenti e contributi per gli investimenti e le spese di gestione, comprese quelle relative agli oneri del personale;

c) lo svolgimento delle iniziative ed attività di cui all'articolo 5;

d) la concessione di finanziamenti per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 17.

Art. 38

(Tasse e contributi)

1. La tassa prevista al primo comma dell'articolo 190 del testo unico, approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, è determinata con la legge regionale.

2. Parimenti, per le finalità di cui alla presente legge, sono devoluti alla Regione Marche le tasse e i contributi previsti a favore delle Regioni dalla normativa vigente.

3. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università con sede legale nella Regione, gli studenti sono tenuti al pagamento alla Regione stessa della tassa per il diritto allo studio universitario istituita dall'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. La tassa di cui al comma 3 è determinata, per l'anno accademico 1996/1997, in lire 150.000, i successivi adeguamenti sono disposti con la legge di approvazione del bilancio regionale.

5. La Regione si avvale degli ERSU per le funzioni relative alla riscossione della tassa di cui al comma 4.

6. Le funzioni di cui al comma 5 sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.

7. All'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione del tributo, si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali, le stesse norme si applicano per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi concernenti i tri-

buti di cui al presente articolo.

8. I proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono attribuiti agli ERSU per le finalità di cui all'articolo 3, comma 20, della legge 549/1995. La tassa deve essere corrisposta dagli interessati in una unica soluzione all'atto dell'iscrizione su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria degli ERSU competenti per territorio i quali, ricorrendo i presupposti di legge provvedono anche al suo rimborso. I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale del pagamento della tassa, di cui al comma 3, agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, sono stabiliti dalla Regione nell'ambito del programma regionale di cui all'articolo 4, in conformità al decreto di cui all'articolo 4 della legge 390/1991.

Art. 39

(Norme transitorie e finali)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale procede, con proprio decreto, alla nomina dei Consigli di amministrazione degli ERSU e dei Collegi dei revisori.

2. Fino alla nomina di cui al comma 1, i Consigli di amministrazione e i Collegi dei revisori, nominati ai sensi della l.r. 2 maggio 1989, n. 7, continuano a svolgere le loro funzioni in ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge.

3. I Consigli di amministrazione degli ERSU, entro sei mesi dalla nomina di cui al comma 1, provvedono all'appro-

vazione dello statuto e degli altri atti fondamentali resi necessari dalla presente legge. Fino all'entrata in vigore dello statuto e degli altri atti fondamentali si applicano le disposizioni della presente legge in quanto immediatamente applicabili e le altre norme in vigore con queste compatibili.

4. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata, in attesa dell'approvazione del piano triennale, ad approvare il programma annuale di cui al comma 6 dell'articolo 4.

5. Fino all'adozione del regolamento di organizzazione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 19, i Consigli di

amministrazione degli ERSU adottano i provvedimenti inerenti l'organizzazione amministrativa del personale che le l.r. 19/1986 e 2/1990 intestano espressamente alla competenza del Consiglio di amministrazione.

6. Il secondo, il terzo e il quinto comma dell'articolo 4 della l.r. 26 giugno 1986, n. 19 sono abrogati.

7. E' abrogata la l.r. 2 maggio 1989, n. 7.

8. L'articolo 11 della l.r. 16 gennaio 1990, n. 2 è abrogato.

9. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme statali vigenti in materia.

PROPOSTA DI LEGGE N. 113

a iniziativa del consigliere Meschini
presentata in data 27 marzo 1996

***Interventi per la valorizzazione dei centri storici, delle aree
pedonali o delle zone a traffico limitato***

- *Assegnata, in sede referente, alla III Commissione consiliare permanente in data 14 giugno 1996*

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove la valorizzazione dei centri storici come individuati dagli strumenti urbanistici comunali, nonché delle aree pedonali o delle zone a traffico limitato individuate dai Comuni ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. A tal fine concede contributi in conto capitale per:

a) la qualificazione e/o specializzazione dei piccoli esercizi commerciali al dettaglio;

b) la redazione di progetti esecutivi finalizzati alla rivitalizzazione della rete commerciale.

Art. 2
(Tipologia degli interventi)

1. I contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera a) sono concessi per interventi che hanno ad oggetto, congiuntamente o alternativamente:

a) la ristrutturazione e/o l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire alla vendita al dettaglio;

b) l'acquisto delle attrezzature, fisse e mobili, e degli arredi da adibire alla vendita al dettaglio.

2. I contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) sono concessi per progetti esecutivi, approvati dai Comuni, che hanno ad oggetto:

a) l'abbattimento delle barriere architettoniche;

b) il rifacimento della segnaletica;

c) la sistemazione dell'arredo urbano.

Art. 3
(Destinatari del contributo)

1. Sono ammessi ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera a) gli esercizi commerciali al dettaglio che occupano un numero massimo di cinque addetti.

2. Sono ammessi ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b):

a) i Comuni;

b) le organizzazioni di categoria riconosciute a livello nazionale.

Art. 4
(Priorità)

1. I contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera a) sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:

a) esercizi commerciali con più tabelle merceologiche nello stesso punto vendita che ne riducano il numero mediante rinuncia;

b) esercizi commerciali che siano attivi da più di cinque anni dalla data di presentazione della domanda di contributo;

c) esercizi commerciali che siano attivi da una data non anteriore al primo gennaio dell'anno precedente quello di riferimento della domanda, e che siano organizzati in forma di impresa familiare, ditta individuale, società di persone con un numero di soci non superiore a tre.

Art. 5
(Esclusioni)

1. Sono esclusi dai contributi gli investimenti per acquisizione di aziende.

Art. 6

(Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo sono presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

2. La Giunta regionale determina le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo.

Art. 7

(Entità del contributo)

1. L'entità del contributo erogato non può essere superiore:

a) al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi previsti all'articolo 2, comma 1;

b) al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i progetti esecutivi previsti all'articolo 2, comma 2.

Art. 8

(Stanziamento)

1. Lo stanziamento annuale è destinato:

a) per il 75 per cento agli interventi previsti all'articolo 2, comma 1;

b) per il 25 per cento agli interventi previsti all'articolo 2, comma 2.

2. In caso di incompleto utilizzo, per carenza di domande, di una delle due quote percentuali dello stanziamento annuale previste al comma 1, le somme residue sono destinate all'incremento dell'altra quota.

Art. 9

(Obbligo dei destinatari)

1. I destinatari dei contributi previsti all'articolo 1, comma 2, lettera a) sono tenuti ad esercitare l'attività di vendita al dettaglio per un periodo di almeno cinque anni dalla data di concessione del contributo.

2. La Giunta regionale può autorizzare la rimozione del vincolo previsto al comma 1 se è dimostrata l'impossibilità o la non economicità dell'attività.

Art. 10

(Termini di realizzazione)

1. I progetti esecutivi presentati dai soggetti previsti all'articolo 3, comma 2, lettera b) sono realizzati entro tre anni dalla data di concessione del contributo.

Art. 11

(Divieto di cumulo)

1. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali.

Art. 12

(Revoca del contributo)

1. La Giunta regionale delibera la revoca del contributo in caso di mancato rispetto, da parte dei destinatari, delle norme della presente legge.

2. La revoca comporta la restituzione del contributo erogato.

Art. 13
(Prima applicazione)

1. In fase di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale provvede all'adempimento previsto dall'articolo 6, comma 2 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14
(Finanziamento)

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 1 è autorizzata, per ciascuno degli anni 1997 e 1998, la spesa di lire 3.000 milioni. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede:

a) per gli anni 1997 e 1998 mediante utilizzo delle somme iscritte nel capitolo 5100203 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1996/1998;

b) per gli anni successivi mediante utilizzo di quota parte dei tributi regionali.

3. Le somme occorrenti per il pagamento della spesa di cui al comma 1 sono iscritte, per l'anno 1997, nell'apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, con la seguente denominazione e il controindicato stanziamento di competenza e di cassa: "Contributi per la valorizzazione dei centri storici, delle aree pedonali o delle zone a traffico limitato" lire 3.000 milioni; per gli anni successivi nei capitoli corrispondenti.

PROPOSTA DI LEGGE N. 114

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 28 marzo 1996

Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio

divenuta: Legge regionale 23 luglio 1996 n. 28
Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio
BUR n. 55 del 1 agosto 1996

- *Assegnata, in sede referente, alla V Commissione consiliare permanente in data 9 aprile 1996*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 4 maggio 1996*
- *Relazione della V Commissione consiliare permanente in data 6 giugno 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 giugno 1996, n. 54 (vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 419/GAB.96 del 20 luglio 1996)*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio servizi sociali***

Art. 1

1. La Regione garantisce agli invalidi di guerra e per servizio il mantenimento delle prestazioni integrative a quelle sanitarie già previste alla data dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ivi comprese le provvidenze economiche connesse alla fruizione delle cure termali e quelle per la manutenzione delle protesi.

Art. 2

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono così determinati:

a) lire 60.000 pro-capite giornaliera in caso di fruizione di cure termali, da aggiornarsi a scadenza biennale secondo gli indici ISTAT di incremento del costo della vita;

b) 1/5 del prezzo corrente della protesi al fine della manutenzione della stessa, nel caso in cui non venga presentata domanda di sostituzione alle scadenze stabilite dal nomenclatore-tariffario vigente.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), è corrisposto anche ad un accompagnatore ove l'invalido sia nell'impossibilità di attendere alle esigenze della vita quotidiana.

Art. 3

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 2, i soggetti interessati presentano annualmente domanda all'Azienda sanitaria USL competente per territorio.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, le Aziende sanitarie trasmettono alla Giunta regionale l'elenco delle richieste pervenute con il totale delle somme da rimborsare agli interessati, somme che la Regione eroga alle Aziende stesse nei trenta giorni successivi.

3. Entro il 31 dicembre dello stesso anno le Aziende sanitarie provvedono, ognuna per la propria competenza, al rimborso delle somme ai richiedenti.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 1 e di concessione dei contributi.

Art. 4

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1996 la spesa di lire 250 milioni.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Alla copertura delle spese autorizzate dai precedenti commi si provvede:

a) per l'anno 1996 mediante riduzione per pari importo dal capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del medesimo anno, partita n. 19 dell'elenco n. 1;

b) per gli anni 1997 e 1998 mediante l'utilizzo della proiezione pluriennale della medesima partita n. 19 dell'elenco n. 1;

c) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito dei tributi regionali.

4. Le somme occorrenti per le spese di cui al comma 1 sono iscritte:

a) per l'anno 1996, a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo anno, con la denominazione: "Spese per la concessione di provvidenze economiche connesse alla fruizione delle cure termali e per la manutenzione delle

protesi in favore degli invalidi di guerra e per servizio" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 250 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli di spesa.

5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti di lire 250 milioni.

PROPOSTA DI LEGGE N. 115

a iniziativa dei consiglieri Amati, Cleri, Ciccioli,
Procaccini e Grandinetti
presentata in data 28 marzo 1996

*Celebrazione del XXV anniversario dello Statuto
della Regione Marche*

*divenuta: Legge regionale 9 gennaio 1997 n. 1
Celebrazione del XXV anniversario dello statuto
della Regione Marche
BUR n. 5 del 16 gennaio 1997*

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 29 marzo 1996*
- *La I Commissione consiliare permanente ha disposto l'abbinamento alla proposta di legge n. 76 del 13 dicembre 1995 ad iniziativa dei consiglieri Giannotti, Rocchi, Agostini, Spacca, Melappioni e Cesaroni*
- *Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 24 ottobre 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 dicembre 1996, n. 78 (vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 746/GAB.96 del 3 gennaio 1997)*
- *Servizi regionali responsabili dell'attuazione: **Servizio sistema informativo del Consiglio regionale per la parte di competenza dell'ufficio del Presidente del Consiglio regionale e il Servizio gabinetto del Presidente della Giunta regionale la parte di competenza della Giunta regionale***

Art. 1

1. La Regione Marche, in occasione del XXV anniversario dello Statuto, attua, promuove e sostiene iniziative dirette a valorizzare e diffondere i contenuti di autonomia, libertà e pluralismo in esso affermati.

Art. 2

1. Le attività di cui all'articolo 1 sono svolte mediante:

a) pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolte di materiale e di testimonianze sulla formazione ed elaborazione dello Statuto regionale;

b) promozione di manifestazioni celebrative anche d'intesa o in collaborazione con altre istituzioni e altre iniziative consone agli scopi e allo spirito di cui all'articolo 1.

Art. 3

1. L'elaborazione e l'attuazione dei programmi di attività relativi alle celebrazioni previste all'articolo 2 della presente legge sono affidate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che vi provvede anche avvalendosi di un apposito Comitato per le celebrazioni del XXV anniversario dello Statuto, che sarà costituito nelle forme stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentita la prima Commissione consiliare permanente.

2. Le spese previste per le attività dette sono deliberate dalla Giunta regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 4

1. Per l'attuazione degli interventi previsti è autorizzata per l'anno 1996 la spesa complessiva di lire 200 milioni.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di cui al comma 1 si provvede mediante impegno delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101 del bilancio di previsione 1996 all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita n. 10 dell'elenco 1.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Spese per la celebrazione del XXV anniversario dello Statuto" lire 200 milioni.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio 1996 sono ridotti di lire 200 milioni.

Art. 5

1. La Presidenza del Consiglio a valere sul fondo di rappresentanza di cui al capitolo 1110102 del bilancio del Consiglio regionale può istituire ed assegnare fino a quattro premi di riconoscimento ad altrettante personalità che abbiano particolarmente onorato con la loro attività la Regione, ciascuno di valore non superiore ad 1/20 dello stanziamento.

PROPOSTA DI LEGGE N. 116

a iniziativa dei consiglieri Villa e Cesaroni
presentata in data 4 aprile 1996

Loreto: città protagonista del Giubileo del 2000

*divenuta: Legge regionale 30 luglio 1997 n. 46
Interventi della Regione per il grande Giubileo del 2000
BUR n. 52 dell'8 agosto 1997*

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 17 aprile 1996*
- *La I Commissione consiliare permanente ha disposto l'abbinamento alla proposta di legge n. 171 del 14 ottobre 1996 ad iniziativa della Giunta regionale*
- *Parere espresso della II Commissione consiliare permanente in data 28 maggio 1997*
- *Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 5 giugno 1997*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'1 luglio 1997, n. 117 (vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 493/GAB.97 del 28 luglio 1997)*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio gabinetto del Presidente della Giunta***

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, considerato il rilevante interesse nazionale ed internazionale che ricopre la città-santuario di Loreto, la funzione turistica-religiosa e il fondamentale ruolo da essa svolto per la promozione dell'immagine delle Marche nel mondo, in occasione delle celebrazioni dell'Anno Santo del 2000, concede ad enti ed associazioni sia pubbliche che private, nonché a privati del circondario lauretano e altri soggetti della città di Loreto per il quinquennio 1996/2000, un contributo annuo di lire 5.000 milioni, allo scopo di sostenere finanziariamente ogni iniziativa resa idonea a rendere la città di Loreto protagonista di tale evento storico.

Art. 2
(Contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono finalizzati:

- a) alla realizzazione e riqualificazione delle strutture per l'accoglienza turistica;
- b) al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale;
- c) alla realizzazione e riqualificazione dei servizi e delle infrastrutture esistenti;
- d) all'incremento dell'afflusso turistico-religioso;
- e) alla valorizzazione dell'artigianato tipico locale e dei prodotti religiosi;
- f) alla realizzazione delle iniziative ritenute idonee per il conseguimento

delle finalità di cui alla presente legge.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima del 70 per cento della spesa dell'opera, da conseguire, a condizioni che il progetto di realizzazione sia esecutivo e con obbligo a termine i lavori.

Art. 3
(Domande per contributi)

1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per gli anni successivi entro il 30 aprile di ciascun anno.

2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) progetto approvato e computo metrico stima-tivo dei lavori con relazione illustrativa;
- b) copia/e della deliberazione dell'intervento.

3. La Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo.

Art. 4
(Orario degli esercizi commerciali)

1. Al Comune di Loreto nell'arco di tempo 1996/2000 non si applicano le limitazioni temporali stabilite dall'articolo 8, comma 2, della l.r. 5 aprile 1994, n. 12.

Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 la spesa di lire 5.000 milioni.

2. Per il finanziamento degli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni.

3. Per il finanziamento degli interventi previsti dalle lettere e) ed f) dell'articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

4. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla lettera d) dell'articolo 2 si provvede mediante la l.r. 28 ottobre 1991, n. 33.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 si provvede per l'anno 1996 mediante impiego delle somme iscritte rispettivamente a carico dei capitoli 5100101 partita 15 dell'elenco 1 per lire 2.000 milioni e 5100202 partita 6 elenco 3 per lire 2.000 milioni del bilancio 1996. Per gli anni 1997 e 1998 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte a carico del capitolo 5100203 del bilancio pluriennale 1996/1998. Per gli anni successivi mediante impiego di quota parte dei tributi propri della Regione.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si provvede per l'anno 1996 mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101 del bilancio 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla partita 9 dell'elenco 1. Per gli anni 1997 e 1998 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte a carico del capitolo 5100203 del bilancio pluriennale 1996/1998. Per gli anni successivi mediante impiego di quota parte dei tributi propri della Regione.

7. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui ai commi 2 e 3 sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

a) capitolo "Contributi per investimenti nella città-santuario di Loreto", lire 4.000 milioni;

b) capitolo "Contributi per la valorizzazione dell'artigianato tipico locale e dei prodotti religiosi", lire 1.000.

Per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli di spesa.

8. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 5100101 e 5100202 del bilancio 1996 sono ridotti rispettivamente di lire 4.000 milioni e lire 1.000 milioni.

PROPOSTA DI LEGGE N. 117

a iniziativa del consigliere Cleri
presentata in data 17 aprile 1996

***Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 31 ottobre 1984,
n. 31 concernente : "Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato
giuridico e sul trattamento economico
dei dipendenti regionali"***

- *Assegnata, in sede referente, alla II Commissione consiliare permanente in data 19 aprile 1996*

Art. 1
(Modifiche all'articolo 48)

1. Il secondo comma dell'articolo 48 della l.r. 31 ottobre 1984, n. 31 è sostituito dal seguente:

"La Giunta regionale, può autorizzare, con limitazione di tempo, l'esercizio di incarichi occasionali, anche re-

tribuiti, conferiti da soggetti pubblici e privati. L'autorizzazione è concessa sulla base di criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione".

PROPOSTA DI LEGGE N. 118

a iniziativa del consigliere Rocchi
presentata in data 18 aprile 1996

***Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 5 gennaio 1995,
n. 7 concernente "Norme per la protezione della fauna selvatica
a tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina
dell'attività venatoria"***

- *Assegnata, in sede referente, alla III Commissione consiliare permanente in data 19 aprile 1996*

Art. 1
(Modifiche all'articolo 16)

1. Il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 è sostituito dal seguente:

"5. L'iscrizione ad ogni ambito territoriale di caccia, per quanto riguarda la caccia alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 15, comma 5, è subordinata al versamento annuale di lire 30.000; in luogo di detta somma, il

cacciatore può corrispondere, sotto il controllo degli enti preposti o del comitato di gestione dell'ambito, una giornata di lavoro per i miglioramenti dell'habitat, la cura dell'ambiente, la partecipazione a catture, i ripopolamenti, i censimenti e il controllo dei predatori. Per chi esercita la caccia da appostamento fisso la quota è di lire 15.000, con l'obbligo di curare l'ambiente in maniera idonea nel raggio di 100 metri dall'appostamento o dall'impianto".

PROPOSTA DI LEGGE N. 119

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 22 aprile 1996

Seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno 1996

divenuta: Legge regionale 27 giugno 1996 n. 25
Seconda variazione al Bilancio di previsione per l'anno 1996
BUR n. 45 del 4 luglio 1996

- *Assegnata, in sede referente, alla II Commissione consiliare permanente in data 29 aprile 1996*
- *Relazione della II Commissione consiliare permanente in data 21 maggio 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 maggio 1996, n. 47 (vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 345/GAB del 26 giugno 1996)*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio bilancio, demanio e patrimonio***

Art. 1
(Modificazione degli stati
di previsione)

1. Lo stato di previsione dell'entrata (tabella 1) del bilancio di previsione per l'anno 1996 è modificato, negli stanziamenti di competenza e di cassa, in relazione al contenuto della tabella A, allegata alla presente legge.

2. Lo stato di previsione della spesa (tabella 2) del bilancio di previsione per l'anno 1996, è modificato, negli stanziamenti di competenza e di cassa, in relazione al contenuto della tabella B, allegata alla presente legge.

3. L'avanzo di amministrazione presunto al 1° gennaio 1996 è integrato per l'importo differenziale di lire 510.173.337.903.

Art. 2
(Istituzione, soppressione
e modificazione di capitoli di spesa)

1. Sono istituiti, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996, i capitoli elencati nella allegata tabella C con la numerazione e la denominazione ivi stabilite.

2. I capitoli elencati nella allegata tabella D assumono la denominazione modificata ivi stabilita.

3. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1996 è soppresso il capitolo 2005057.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono soppressi i capitoli 3123216, 4221163 e 6300255.

Art. 3
(Fondi globali)

1. L'articolo 4 della l.r. 9 marzo 1996, n. 8 è modificato nel seguente modo:

a) nel comma 1, lettera a) le parole "lire 21.400 milioni" sono sostituite dalle parole "lire 22.700 milioni";

b) nel comma 1, lettera c) le parole "lire 14.150 milioni" sono sostituite dalle parole "lire 11.150 milioni".

2. L'elenco 1, riferito al fondo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 9 marzo 1996, n. 8 è modificato con l'incremento della partita 11 dell'importo di lire 1.200 milioni e con l'aggiunta della partita 2 bis per l'importo di lire 100 milioni.

3. L'elenco 3, riferito al fondo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 8/1996, è modificato con la soppressione della partita 3 dell'importo di lire 3.000 milioni.

Art. 4
(Finanziamento dei programmi
di investimento)

1. In deroga all'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 140 milioni per le finalità di cui al capitolo 2111216 che si istituisce nello stato di previsione della spesa con stanziamento di competenza e di cassa di pari importo.

2. Per le finalità di cui alla l.r. 31 ottobre 1994, n. 43 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni a carico del capitolo 2224203 dello stato di previsione della spesa con dotazione di competenza e di cassa di pari importo.

Art. 5

(Differimento autorizzazioni di spesa)

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 20 febbraio 1995, n. 19 è differita con decorrenza dall'anno 1997 e termine nell'anno 2006.

Art. 6

(Realizzazione di strumenti di programmazione)

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 51 della l.r. 8/1996 è aumentata di lire 1.600 milioni.

Art. 7

(Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali)

1. L'articolo 11, comma 1, della l.r. 9 marzo 1996, n. 8 è sostituito dal seguente:

"1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della l.r. 28 marzo 1996, n. 26 è rinnovata per l'anno 1996 ed incrementata di lire 500 milioni. I termini previsti per l'ammissibilità al contributo sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1996."

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 8/1996, dopo le paro-

le "barriere architettoniche" sono aggiunte le parole "e di consolidamento degli abitati".

Art. 8

(Disposizioni diverse)

1. Per l'utilizzo degli stanziamenti presenti nel bilancio 1996 è sospesa l'applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 20 e 21 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 per la parte relativa alle procedure di cui alla l.r. 5 settembre 1992, n. 46.

Art. 9

(Programmazione della legislazione di spesa)

1. Al bilancio pluriennale 1996/1998, di cui all'articolo 53 della l.r. 8/1996, è annessa la tabella E allegata alla presente legge.

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 120

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 22 aprile 1996

***Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo
delle aziende sanitarie***

divenuta: Legge regionale 19 novembre 1996 n. 47

***Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo
delle Aziende sanitarie***

BUR n. 91 del 28 novembre 1996

- *Assegnata, in sede referente, alla V Commissione consiliare permanente in data 29 aprile 1996*
- *Relazione della V Commissione consiliare permanente in data 10 luglio 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 ottobre 1996, n. 69 (vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 634/GAB.96 del 16 novembre 1996)*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio sanità***

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge in applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 di seguito denominato decreto legislativo di riordino, detta norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere di seguito denominate Aziende sanitarie.

2. La presente legge si applica, per quanto compatibile, all'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani (INRCA).

TITOLO I
Il sistema di programmazione

Art. 2
(Strumenti della programmazione)

1. Sono strumenti della programmazione delle Aziende sanitarie:

- a) il piano strategico aziendale;
- b) il bilancio pluriennale di previsione;
- c) il bilancio preventivo economico annuale;
- d) eventuali piani di intervento e piani settoriali in esecuzione di disposizioni regionali.

2. Gli strumenti di cui al comma 1 sono adottati dal Direttore generale e trasmessi entro il 15 novembre di ogni anno alla Giunta regionale per l'approvazione.

3. La Giunta regionale adotta gli sche-

mi dei bilanci di cui al comma 1, lettere b) e c), cui devono uniformarsi le Aziende sanitarie. Gli schemi sono riclassificati in conformità alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo di riordino.

Art. 3
(Piano strategico aziendale)

1. Il piano strategico aziendale definisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione, articolati in programmi e progetti in conformità al piano sanitario regionale, sentita la Conferenza dei sindaci.

2. Il piano individua:

- a) il complesso delle attività da assicurare;
- b) le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza da assicurare;
- c) l'organizzazione e la ristrutturazione dei servizi;
- d) gli investimenti e le risorse finanziarie necessarie per assicurare la realizzazione degli obiettivi.

3. Il piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente, in correlazione con la verifica dello stato di conseguimento degli obiettivi, ricostituendone il periodo di riferimento.

Art. 4
(Bilancio pluriennale di previsione)

1. Il bilancio pluriennale di previsione contiene le previsioni finanziarie relati-

ve agli obiettivi e alle scelte di cui al piano strategico aziendale, con riferimento allo stesso arco temporale.

2. Il bilancio pluriennale di previsione è articolato per esercizio ed è aggiornato annualmente in relazione al piano strategico aziendale.

Art. 5

(Bilancio economico preventivo)

1. Il bilancio preventivo economico annuale esprime analiticamente il risultato economico aziendale previsto per il successivo esercizio, coincidente con il primo anno del bilancio pluriennale di previsione.

2. Il bilancio preventivo economico annuale evidenzia i risultati previsti per le strutture, le attività e i servizi per cui la normativa vigente stabilisce separata indicazione, ivi inclusa la eventuale gestione socio-assistenziale.

3. Il bilancio preventivo economico è corredato di una relazione illustrativa del Direttore generale.

TITOLO II

Controllo di gestione

Art. 6

(Contabilità analitica)

1. Le Aziende sanitarie assicurano la tenuta di una contabilità analitica per la determinazione di costi e ricavi, oneri e proventi riferiti a centri di responsabilità, nonché a prestazioni, processi ed altri oggetti di riferimento sulla base delle

disposizioni della Giunta regionale.

2. La contabilità analitica evidenzia inoltre i risultati previsti per le strutture, le attività e i servizi per cui la normativa vigente stabilisce separata contabilità, prevista dagli articoli 7 e 8.

3. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta gli schemi atti a consentire le rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo di riordino, sulla base dei quali le Aziende sanitarie forniscono alla Regione le informazioni richieste.

Art. 7

(Il budget generale dell'Azienda)

1. Le Aziende sanitarie locali adottano la metodica del budgeting come strumento per la programmazione ed il controllo delle attività aziendali.

2. Il budget generale annuale individua le attività che il Direttore generale intende svolgere nell'anno successivo con le risorse disponibili, tenuto conto degli indirizzi contenuti nel piano sanitario regionale.

3. Il budget generale annuale è legato al bilancio preventivo economico annuale e trasmesso unitamente ad esso alla Giunta regionale per l'approvazione: esso è sottoposto a verifica semestrale da parte della Giunta medesima per gli eventuali provvedimenti.

4. La Giunta regionale detta disposizioni sulla formazione e sulla articolazione del budget generale delle Aziende sanitarie.

5. Il Direttore generale è responsabile del budget generale dell'Azienda.

*Art. 8
(Budget di centro
di responsabilità)*

1. La Giunta regionale con l'atto di riparto del fondo sanitario, fornisce indicazioni sulla configurazione del budget generale dell'Azienda, sulla sua formazione e sulla sua articolazione anche in relazione ai livelli di assistenza da garantire.

2. Il budget generale si articola nei budget di presidio ospedaliero, di strutture, attività e servizi per cui la vigente normativa stabilisce separata contabilità; la redazione dei budget assolve l'obbligo di contabilità separata di cui all'articolo 6.

3. Il Direttore generale individua, inoltre, sulla base delle disposizioni stabilite dalla Giunta regionale l'articolazione dei centri di responsabilità in relazione a cui il budget d'azienda viene articolato.

4. I dirigenti delle strutture delle Aziende sanitarie e degli altri centri di responsabilità sono responsabili del budget del centro cui sono preposti ed hanno autonomia gestionale nell'ambito delle risorse assegnate e degli indirizzi generali approvati.

5. I budget di cui ai commi 2 e 3 vengono redatti sulla base degli indirizzi contenuti negli strumenti di programmazione dell'Azienda sanitaria ed approvati dal Direttore generale.

*Art. 9
(Unità di controllo di gestione)*

1. L'unità operativa di controllo di gestione di cui all'articolo 20 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ha il compito di verificare, anche attraverso le risultanze del sistema di budgeting e di contabilità analitica, la corretta ed economica gestione delle risorse e la qualità dei servizi erogati.

*TITOLO III
Contabilità di esercizio*

*Art. 10
(Contabilità economica
e patrimoniale)*

1. La gestione economica, patrimoniale e finanziaria delle Aziende sanitarie è informata ai principi previsti dal codice civile in materia di contabilità e bilancio.

2. Le rilevazioni corrispondenti al sistema dei rischi, degli impegni, dei beni dei terzi o presso terzi ed altri oggetti tipici dei conti d'ordine sono integrative della contabilità economica.

*Art. 11
(Piano dei conti)*

1. Il piano dei conti per la contabilità generale è adottato dal Direttore generale in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale. Lo schema contiene elementi rivolti ad assicurare

l'omogeneità nella rilevazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili ed a consentire una valutazione integrata, omogenea e comparata della struttura di conto economico e dello stato patrimoniale.

2. I conti d'ordine costituiscono parte integrante del piano dei conti.

Art. 12
(Libri obbligatori)

1. I libri obbligatori delle Aziende sanitarie sono:

- a) il libro giornale;
- b) il libro degli inventari;
- c) il libro dei provvedimenti del Direttore generale;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori;
- e) gli altri libri previsti dalla normativa vigente.

2. Relativamente ai criteri, alle modalità di tenuta e conservazione dei libri di cui al comma 1 e delle scritture contabili di cui all'articolo 13, si applicano gli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

Art. 13
(Scritture contabili)

1. Le scritture contabili sono preordinate alla corretta rilevazione dei costi e degli oneri, dei ricavi e dei proventi dell'esercizio e delle variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, raggruppati secondo i modelli di conto economico e di stato patrimoniale previsti dalla normativa vigente e dalle relative disposizioni attuative.

2. Le Aziende sanitarie sono tenute altresì agli adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'attuazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in ordine alla messa in evidenza delle spese di personale ai fini delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici e della relativa informatizzazione.

TITOLO IV
Il bilancio
di esercizio

Art. 14
(Bilancio
di esercizio)

1. Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del periodo di riferimento. Si applica il disposto di cui all'articolo 2423, terzo e quarto comma, codice civile, fatta salva l'ultima proposizione.

2. Il bilancio individua inoltre i risultati conseguiti dalle strutture, dalle attività e dai servizi per cui la normativa vigente prevede separata indicazione.

3. Nella redazione del bilancio di esercizio trovano applicazione i principi di cui all'articolo 2423 bis del codice civile.

Art. 15

(Struttura del bilancio di esercizio)

1. Il bilancio di esercizio è articolato in:

- a) stato patrimoniale;
- b) conto economico;
- c) nota integrativa.

2. La Giunta regionale adotta gli schemi contabili di stato patrimoniale e conto economico cui devono uniformarsi le Aziende sanitarie. Tali schemi sono riclassificati in conformità alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo di riordino.

3. Il contenuto obbligatorio della nota integrativa è stabilito con delibera della Giunta regionale tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2427 del codice civile ed in relazione ad esigenze informative specifiche per l'analisi della gestione. In ogni caso la nota integrativa deve prevedere la rappresentazione della dinamica finanziaria, tramite apposito schema di rendiconto delle fonti e degli impieghi di liquidità.

Art. 16

(Criteri di valutazione)

1. Per la valutazione delle poste di bilancio si applicano i criteri di cui all'articolo 2426 del codice civile salvo quanto indicato al comma 2.

2. I beni conservati in scorta sono valutati al costo d'acquisto medio ponderato dell'esercizio. Se il valore così ottenuto differisce, in misura rilevante, dal costo corrente a fine esercizio, la

differenza deve essere indicata, per categorie di beni, nella nota integrativa.

3. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'omogeneità, il consolidamento e la confrontabilità dei bilanci, adotta specifiche disposizioni in tema di criteri di valutazione. In ogni caso devono essere individuati criteri omogenei per l'ammortamento delle immobilizzazioni disponendo che eventuali deroghe devono essere giustificate analiticamente nella nota integrativa e formare oggetto di trattazione della relazione del Collegio dei revisori.

Art. 17

(Relazione del Direttore generale)

1. Il bilancio di esercizio è corredato di una relazione del Direttore generale sulla situazione dell'Azienda sanitaria e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e distintamente per le strutture, attività e servizi di cui al comma 2 dell'articolo 14, con particolare riguardo agli investimenti, ai ricavi ed ai costi dell'esercizio. La relazione sulla gestione deve riportare in particolare:

- a) lo scostamento dei risultati rispetto al bilancio preventivo economico annuale;
- b) il grado di attuazione degli obiettivi in termini di servizi e prestazioni;
- c) la valutazione analitica dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di responsabilità;
- d) i dati analitici riferiti a consulenze e gestione di servizi affidati all'esterno dell'Azienda;
- e) le risultanze finali e la valutazione

sulla gestione budgetaria per l'esercizio di riferimento.

2. Nell'ipotesi che dal bilancio risulti una perdita di esercizio, nella relazione è data separata evidenza alla analisi delle specifiche cause che l'hanno determinata.

Art. 18
(Risultato dell'esercizio)

1. Il risultato economico positivo dell'esercizio è destinato alla copertura di eventuali perdite di esercizio portate a nuovo, agli investimenti e all'incentivazione del personale, quanto non utilizzato dal risultato di esercizio deve essere accantonato in apposito fondo di riserva. La destinazione del risultato positivo della gestione socio-assistenziale sarà concordata con gli enti deleganti o finalizzata agli interventi socio-assistenziali per l'esercizio successivo.

2. Nel caso di perdita d'esercizio, nella relazione sulla gestione sono indicate le modalità di copertura della stessa, sulle quali esprime parere il Collegio dei revisori.

3. In presenza di fatti nuovi sopravvenuti, con diretta incidenza sul bilancio preventivo economico per l'esercizio in corso, la relazione del Direttore generale ne fa esplicita menzione.

4. Qualora il risultato positivo dell'esercizio sia influenzato da alienazioni patrimoniali, le stesse sono messe in evidenza nella relazione, che deve altresì prevedere l'esclusivo utilizzo dei

corrispettivi valori per reinvestimenti patrimoniali maggiormente produttivi o per ristrutturazioni o potenziamenti di strutture sanitarie, realizzate in conformità a quanto previsto dal piano sanitario regionale.

5. In nessun caso le perdite di gestione risultanti al termine dell'esercizio potranno essere contabilmente pareggiate attraverso la corrispondente riduzione di poste ricomprese nel patrimonio netto dell'Azienda, dovendosi provvedere al pareggio contabile unicamente attraverso le entrate dell'esercizio di competenza e degli esercizi successivi corrispondenti a quelle di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo di riordino.

Art. 19
(Deliberazione e pubblicità del bilancio di esercizio)

1. Il bilancio di esercizio, corredato della relazione del Collegio dei revisori, è adottato dal Direttore generale entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio e trasmesso, entro dieci giorni, congiuntamente alla relazione di cui all'articolo 17, alla Giunta regionale, al Sindaco o alla Conferenza dei sindaci.

2. Una volta approvato, il bilancio di esercizio viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Copia dello stesso, corredata della relazione del Direttore generale, è affissa all'albo pretorio dei comuni compresi nell'ambito territoriale di riferimento.

TITOLO V
Patrimonio

Art. 20
(Classificazione dei beni)

1. I beni appartenenti alle Aziende sanitarie sono distinti in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.

2. Sono beni patrimoniali indisponibili i beni sottoposti a tale regime giuridico e i beni strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali delle Aziende sanitarie.

3. I beni patrimoniali diversi da quelli indicati nel comma 2 rientrano nel patrimonio disponibile.

4. Il Direttore generale provvede alla classificazione dei beni in relazione all'effettiva utilizzazione dei beni stessi.

5. I Direttori generali delle Aziende sanitarie trasmettono alla Giunta regionale gli atti relativi alla alienazione di beni aventi un valore superiore a quello stabilito periodicamente dalla Giunta medesima con propria deliberazione. La Giunta regionale, entro quindici giorni dalla comunicazione, può sospendere o proporre modifiche agli atti relativi alle decisioni di alienazione di beni.

Art. 21
(Inventario generale del patrimonio)

1. L'inventario generale del patrimonio deve redigersi con riferimento all'avvio dell'attività dell'Azienda sanitaria e successivamente ogni anno. L'inventario deve contenere l'indicazione

analitica e la valutazione delle attività e delle passività che compongono il patrimonio dell'Azienda sanitaria.

2. L'inventario generale del patrimonio è predisposto secondo le prescrizioni del codice civile e le disposizioni della Giunta regionale.

TITOLO VI
Norme transitorie e finali

Art. 22
(Termini di applicazione degli strumenti di programmazione)

1. Gli strumenti della programmazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 trovano applicazione con l'esercizio 1997.

2. La Giunta regionale può differire l'applicazione del piano strategico e del bilancio pluriennale di previsione.

3. Il piano strategico aziendale fa riferimento al piano sanitario regionale ovvero alle disposizioni approvate dalla Giunta regionale.

4. Le Aziende sanitarie adeguano i loro strumenti di programmazione entro sei mesi dall'approvazione del piano sanitario regionale ovvero delle disposizioni della Giunta regionale.

Art. 23
(Termini di applicazione del nuovo sistema contabile)

1. Per gli esercizi 1996/1997 viene mantenuta in via provvisoria la vigente contabilità finanziaria. Per l'esercizio 1997 ad essa si affianca la contabilità

economica. Il sistema di contabilità finanziaria cessa di avere vigore comunque con l'esercizio 1998.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Direttore generale approva il progetto per la realizzazione del nuovo sistema programmatico, contabile e di controllo di gestione. Il progetto individua gli operatori coinvolti, le azioni da compiere, le risorse da destinare e i tempi previsti. Il progetto è trasmesso alla Giunta regionale ed al Collegio dei revisori entro i successivi dieci giorni.

3. Con riferimento alle date del 30 aprile 1997 e del 31 ottobre 1997, il Direttore generale redige una relazione sulla progressiva realizzazione del progetto. Le relazioni, corredate delle osservazioni del Collegio dei revisori, sono trasmesse alla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi alla data di riferimento.

4. La Giunta regionale approva le disposizioni e gli schemi, cui la presente legge fa rinvio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i diversi termini ivi previsti.

Art. 24

(Redazione dell'inventario iniziale)

1. Entro il 30 settembre 1996 il Direttore generale dell'Azienda sanitaria redige l'inventario iniziale del patrimonio aziendale e lo trasmette alla Giunta regionale. L'inventario è riferito alla consistenza patrimoniale alla data del 30 giugno 1996.

2. Agli elementi che compongono il

patrimonio iniziale si applicano i seguenti criteri di valutazione:

a) i beni immobili ricompresi nel patrimonio indisponibile sono valutati secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia catastale;

b) i beni mobili ed immobili compresi nel patrimonio disponibile sono valutati al valore di mercato; per i beni immobili il valore è determinato dall'Ufficio tecnico erariale e dai servizi decentrati delle opere pubbliche e difesa del suolo della Regione;

c) i beni mobili compresi nel patrimonio indisponibile sono valutati al costo d'acquisto inclusi gli oneri accessori o al costo di produzione ridotto dalle quote d'ammortamento per il periodo di utilizzo. Per i beni mobili ad uso durevole sono evidenziati il valore originario, l'anno di acquisizione, le quote di ammortamento calcolate in base ai coefficienti previsti dalla normativa fiscale vigente. Sono comunque considerati

beni mobili di uso corrente i beni di costo unitario inferiore ad un milione;

d) i beni conservati in scorta sono valutati al costo medio ponderato dell'esercizio;

e) i beni, i quali applicando i coefficienti fiscali risultino completamente ammortizzati, sono valutati al prezzo corrente di mercato con riferimento a beni della stessa natura e in analogo stato di conservazione.

3. La Giunta regionale adotta disposizioni per l'applicazione del presente articolo e per la classificazione dei beni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25
(Abrogazioni)

1. E' abrogata la l.r. 24 ottobre 1981,

n. 31, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE N. 121

ad iniziativa dei consiglieri Pacetti, Melappioni,
Modesti, Amati, Avenali e Donini
presentata in data 18 aprile 1996

Contributo a favore del parco archeologico di Suasa

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 19 luglio 1996*
- *Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 2 ottobre 1996*

Art. 1
(Contributo regionale)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto, concorre alle spese per la salvaguardia, il recupero, la valorizzazione e la fruizione del Parco archeologico di Suasa.

2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Città romana di Suasa, costituito tra le Province di Pesaro-Urbino e Ancona e i Comuni di Castelleone di Suasa, San Lorenzo in Campo, Corinaldo, Arcevia e Pergola un contributo annuale, della durata di dieci anni, per il pagamento degli interessi sui mutui contratti per le finalità di cui al comma 1, nella misura massima di lire 250 milioni.

Art. 2
(Concessione del contributo)

1. La Giunta regionale delibera la concessione del contributo al Consorzio Città romana di Suasa sulla base di apposita richiesta dello stesso, corredata da una relazione illustrativa e da idonea documentazione, relative:

- a) agli interventi da realizzare;
- b) ai tempi di realizzazione;
- c) al mutuo o ai mutui contratti e relativi piani di ammortamento.

Art. 3
(Liquidazione del contributo)

1. La Giunta regionale provvede alla liquidazione del contributo annuale entro il 31 marzo di ogni anno, in misu-

ra pari alla quota annuale degli interessi risultanti dal piano di ammortamento o dalla documentazione di cui al comma 2 e comunque in misura non superiore a lire 250 milioni.

2. Il Consorzio Città romana di Suasa trasmette alla Giunta regionale, entro trenta giorni dal pagamento di ogni rata di mutuo, la documentazione relativa agli interessi effettivamente corrisposti.

3. La Giunta regionale provvede ad effettuare i conguagli per eventuali variazioni dei tassi di interesse al momento della liquidazione del contributo relativo all'anno successivo a quello di variazione dei tassi stessi.

Art. 4
(Revoca del contributo)

1. In caso di mancata realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, la Giunta regionale dispone la revoca dei contributi e provvede al recupero delle somme erogate.

Art. 5
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale delibera la concessione del contributo al Consorzio entro trenta giorni dalla presentazione dei documenti di cui all'articolo 2.

Art. 6
(Finanziamento)

1. Per le finalità previste dalla presen-

te legge è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005 per un onere complessivo di lire 2.500 milioni.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede:

a) per l'anno 1996 mediante impiego delle disponibilità iscritte a carico del capitolo 5100101 del bilancio del detto anno all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 10 dell'elenco n. 1;

b) per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante impiego di quota parte delle disponibilità ascritte ai fini del bilancio pluriennale 1997/1998 a carico del capitolo 5100203;

c) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte dei tributi propri della Regione.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte per l'anno 1996 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa del detto anno con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Contributi a favore del Consorzio Città romana di Suasa per la valorizzazione del Parco archeologico di Suasa" lire 250 milioni. Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

PROPOSTA DI LEGGE N. 122

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 6 maggio 1996

Disciplina delle risorse idriche

- *Assegnata, in sede referente, alla IV Commissione consiliare permanente in data 7 maggio 1996*
- *Proposta di legge abbinata: n. 50 del 20 ottobre 1995 ad iniziativa dei consiglieri Cecchini, Brachetta e Modesti*
- *Parere della II Commissione consiliare permanente in data 6 febbraio 1997*
- *Relazione della IV Commissione consiliare permanente in data 16 gennaio 1997*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 febbraio 1997, n. 93*
- *Rinviata con nota del Commissario del governo del 28 marzo 1997*
- *Riassegnata alla IV Commissione consiliare permanente in data 2 aprile 1997*

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni, promuove la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche mediante:

a) la loro utilizzazione secondo criteri di razionalità e solidarietà, per favorire il risparmio, il rinnovo e l'uso plurimo, con priorità per quello potabile, e per preservare l'equilibrio dei bacini idrogeologici;

b) l'organizzazione nel territorio regionale del servizio idrico integrato, articolato in Ambiti territoriali ottimali, al fine di garantire la sua gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

2. Per raggiungere gli obiettivi indicati nel comma 1, la presente legge detta norme per:

a) delimitare gli Ambiti territoriali ottimali per la organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato;

b) disciplinare le forme ed i modi di cooperazione fra gli enti locali ricompresi in ciascun Ambito territoriale ottimale;

c) disciplinare le procedure per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

d) l'adozione della convenzione tipo e del relativo disciplinare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 36/1994, al fine di regolamentare i rapporti fra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato;

e) stabilire le modalità di aggiornamento del piano generale degli acquedotti, di predisposizione del piano regionale di risanamento delle acque e dei programmi di risparmio idrico.

Art. 2
(Ambiti territoriali ottimali)

1. Il territorio regionale è suddiviso nei seguenti Ambiti territoriali ottimali:

a) Ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Marche Nord - Pesaro Urbino;

b) Ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Marche Centro - Ancona;

c) Ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Marche Centro - Macerata;

d) Ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Marche Sud - Ascoli Piceno.

2. I territori dei comuni ricadenti in ciascun Ambito territoriale ottimale sono indicati nell'allegato alla presente legge.

Art. 3
(Modificazioni degli Ambiti territoriali ottimali)

1. Le delimitazioni degli Ambiti territoriali ottimali possono essere modificate, anche su istanza degli enti locali interessati e sentite le Autorità di Ambito di cui all'articolo 4, comma 2, per:

a) rendere più economica ed efficiente la gestione del servizio idrico integrato;

b) adeguare gli Ambiti alle scelte della pianificazione regionale per una più

razionale utilizzazione delle risorse idriche;

c) facilitare e migliorare la cooperazione fra i Comuni e le Province.

2. Le modifiche territoriali sono deliberate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali interessati, le Autorità di Ambito e le Autorità di Bacino di cui alla legge 183/1989, mediante convocazione di apposita conferenza dei servizi.

3. Per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, o qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 36/1994, gli Ambiti territoriali ottimali possono essere estesi ai territori di comuni appartenenti alle Regioni limitrofe, previa intesa con le stesse e sentita l'Autorità di Ambito interessata. Per i medesimi motivi e con le stesse modalità, i comuni marchigiani possono entrare a far parte di Ambiti territoriali ottimali delle Regioni limitrofe.

Art. 4

(Costituzione e sede delle Autorità di Ambito)

1. I comuni e le province ricompresi nel territorio di ciascun Ambito territoriale ottimale organizzano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

2. Per i fini di cui al comma 1, i comuni e le province ricadenti nel medesimo

Ambito territoriale ottimale costituiscono un consorzio obbligatorio denominato Autorità di Ambito, con le modalità previste dall'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'Autorità di Ambito ha sede presso la Provincia in cui ricade la maggior parte dei Comuni ricompresi nell'Ambito.

Art. 5

(Competenze dell'Autorità di Ambito)

1. L'Autorità di Ambito svolge funzioni di programmazione, esecuzione e controllo delle attività e degli interventi necessari per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato nel rispetto dei piani di bacino di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 183/1989.

2. Le funzioni di cui al comma 1 riguardano in particolare:

a) l'approvazione del programma su base ventennale, con stralcio iniziale decennale e con verifiche intermedie triennali o quinquennali, degli interventi per il perseguimento degli obiettivi della presente legge e, in particolare, del programma degli interventi e del piano finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 36/1994.

b) la definizione e l'approvazione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato e del relativo disciplinare sulla base della convenzione tipo regionale;

c) la scelta delle forme di gestione del servizio idrico integrato nei modi pre-

visti dall'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 142/1990, nonché della lettera e) dello stesso comma, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

d) l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, in relazione alla scelta di cui alla lettera c);

e) l'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui alla lettera a), sulla base di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità;

f) la determinazione, la modulazione e l'aggiornamento delle tariffe in relazione a quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 36/1994 ed a quanto previsto dal programma di cui alla lettera a).

3. Per ciascun Ambito territoriale ottimale, il servizio idrico integrato è affidato, di regola, ad un unico soggetto gestore, salvo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 4, della legge 36/1994.

4. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato può gestire, previo consenso dell'Autorità di Ambito, altri servizi pubblici secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 36/1994.

Art. 6 (Ordinamento dell'Autorità di Ambito)

1. L'ordinamento dell'Autorità di Ambito è stabilito dallo statuto di ciascun consorzio e in conformità alle disposizioni del presente articolo.

2. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi sono di-

sciplinati dallo statuto, che prevede le maggioranze necessarie per l'approvazione delle decisioni degli organi stessi. In ogni caso occorre la maggioranza dei due terzi dell'assemblea per l'approvazione dello statuto medesimo e delle sue modificazioni, del bilancio e del rendiconto, del piano degli interventi dell'ente gestore, nonché per la scelta del direttore e dell'ente gestore. Qualora nelle prime due sedute non venga raggiunta la suddetta maggioranza, nella terza seduta è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di mancato raggiungimento anche della suddetta maggioranza, è sufficiente la maggioranza dei presenti.

3. Lo statuto determina, inoltre, la partecipazione degli enti consorziati alla deliberazione del programma di interventi e del piano finanziario per la gestione del servizio idrico integrato, all'affidamento della gestione e alla tariffa da applicare, nonché l'obbligo per l'Autorità di Ambito di assicurare agli utenti l'informazione e la loro consultazione in merito alla propria attività.

4. L'assemblea è composta dai rappresentanti dei Comuni e della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ambito nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dal comma 4.

5. Il rappresentante di ogni ente locale esercita in assemblea le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione, così determinate:

a) il sessanta per cento pari alla popolazione residente;

b) il trentacinque per cento pari alla superficie territoriale.

L'ulteriore cinque per cento è assegnato alla Provincia in cui ricade la maggior parte dell'ambito.

6. Ciascuna Autorità di Ambito è dotata di un ufficio di direzione che è responsabile del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati stabiliti dal consorzio, il cui direttore è assunto mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 51, comma 5, della legge 142/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

7. L'ufficio di direzione opera il controllo della gestione e delle tariffe praticate all'utenza, acquisendo i dati gestionali, tecnici, economici e finanziari relativi all'esercizio e verificando il raggiungimento degli obiettivi alle relative scadenze e propone all'Autorità di Ambito le eventuali conseguenti variazioni delle tariffe. L'ufficio di direzione si avvale, ove disponibili, delle strutture di supporto messe in atto dalla Regione.

8. Per il suo funzionamento l'Autorità di Ambito si avvale di personale proprio, scelto anche tra quello che abbia richiesto di essere trasferito dagli enti, consorzi pubblici e aziende speciali esercenti i servizi idrici.

9. La dotazione del personale è determinata con la pianta organica. Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato dalle norme relative al personale degli enti locali.

10. L'Autorità di Ambito, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può

avvalersi delle strutture della Provincia nel cui territorio ha sede sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

11. La contabilità dell'Autorità di Ambito è disciplinata da apposito regolamento deliberato dall'Autorità stessa nel rispetto dei principi contenuti nel d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77. Il bilancio determina l'entrata da finanziare con una quota parte dei contributi o canoni di concessione da parte dei Comuni consorziati.

12. La convenzione di gestione regola le modalità di versamento della quota parte della tariffa all'Autorità di Ambito.

13. All'Autorità di Ambito possono essere assegnati, dai soggetti consorziati o da altri soggetti pubblici o privati, beni in uso, in locazione o in comodato.

Art. 7 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Autorità di Ambito è costituito:

a) dai beni immobili, mobili e dalle quote associative conferite dagli enti consorziati;

b) da acquisti, permute, donazioni e lasciti;

c) da contribuzioni straordinarie conferite dai consorziati o da terzi;

d) da ogni diritto che venga devoluto all'Autorità o acquisito dalla stessa;

e) dalle proprietà e capitali dell'Autorità di Ambito.

Art. 8
(Rapporti fra Ambiti)

1. Il Presidente dell'Autorità di Ambito, avente competenza prevalente, previo parere dell'Autorità di Bacino, promuove la conclusione di un accordo di programma, ogni qualvolta sia richiesta la partecipazione diretta di più Autorità nella definizione e nella realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato.

2. L'accordo di programma prevede tempi, modalità, finanziamenti e ogni altro adempimento connessi alla definizione ed alla concreta realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 142/1990, in quanto compatibili.

4. I rapporti fra soggetti gestori di Ambiti diversi, in modo particolare, quelli connessi al trasferimento di risorse ed all'uso comune di infrastrutture sono disciplinati da apposite convenzioni, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 9
*(Trasferimento di opere,
beni e personale)*

1. Gli enti locali consorziati, con l'approvazione degli atti costitutivi dell'Autorità di Ambito, attribuiscono alla stessa la competenza per procedere all'affida-

mento del servizio idrico integrato, alla stipula della convenzione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), e al trasferimento o all'affidamento in concessione delle opere e dei beni, secondo quanto stabilito dall'articolo 12 della legge 36/1994.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in particolare ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di cui all'articolo 11 della legge 36/1994, le Autorità di Ambito operano la ricognizione delle opere di adduzione, di captazione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti ed effettuano la stima economica delle opere e dei beni relativi ai servizi idrici.

3. L'Autorità di Ambito trasferisce al soggetto gestore del servizio idrico integrato, insieme alla gestione del servizio, le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio stesso, ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui.

4. Il passaggio del personale dipendente da enti pubblici e da aziende municipalizzate o consortili a soggetti privati che gestiscono il servizio idrico integrato è regolato, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, dall'articolo 2112 del codice civile sul trasferimento di azienda sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 10
*(Programmazione,
indirizzo e controllo)*

1. La Regione esercita funzioni di

pianificazione, di programmazione e di indirizzo alle quali le Autorità di Ambito devono attenersi nello svolgimento delle attività di loro competenza.

2. La Regione esercita le funzioni di controllo con riguardo alla verifica:

a) dello stato di attuazione dei piani, dei programmi e dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi assicurati agli utenti dai soggetti gestori anche sulla base di standard comuni a tutti i gestori, fissati dalla Giunta regionale;

b) della compatibilità dei programmi di intervento predisposti dalle Autorità di Ambito.

3. Per permettere lo svolgimento delle attività di programmazione, di indirizzo e di controllo, le Autorità di Ambito forniscono alla Giunta regionale i dati necessari o comunque da questa richiesti, in raccordo con il sistema informativo ambientale della Regione. La Regione svolge l'attività di controllo sui soggetti gestori, anche sulla scorta dei dati trasmessi dall'Autorità di Ambito e dai gestori medesimi.

4. La Regione stabilisce gli standard comuni a tutte le Autorità di Ambito per l'esercizio del controllo istituzionale sull'attività del soggetto gestore dei servizi idrici integrati.

Art. 11 *(Controllo sugli atti)*

1. Per il controllo sugli atti dei consorzi costituiti ai sensi della presente legge si applicano le norme contenute nell'articolo 8 della l.r. 11 agosto 1994, n. 27.

Art. 12 *(Conferenza di servizi)*

1. Il Presidente della Giunta regionale indice periodicamente apposita conferenza di servizi con la partecipazione dei Presidenti delle Autorità di Ambito e delle Autorità di Bacino, al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi della presente legge, e, in particolare, al fine di rendere omogenee le scelte di programmazione e l'azione amministrativa, nonché ai fini dell'espletamento della cooperazione con il comitato di vigilanza di cui all'articolo 21 della legge 36/1994.

Art. 13 *(Convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato e programma di interventi)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la convenzione e lo statuto tipo per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 36/1994 e dalla presente legge. Entro lo stesso termine la Giunta regionale approva i criteri e gli indirizzi per la ricognizione delle opere e per la predisposizione del programma di interventi di cui all'articolo 11, comma 3.

2. Entro novanta giorni dalla sua costituzione, ogni Autorità di Ambito procede, sulla base della convenzione tipo e del relativo disciplinare, alla definizione ed alla approvazione della con-

venzione per la gestione del servizio idrico integrato.

3. Per le finalità del comma 2, l'Autorità di Ambito provvede a:

a) operare la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;

b) predisporre ed approvare il programma di interventi, articolato su base ventennale, con stralcio iniziale decennale e con verifiche intermedie triennali o quinquennali, accompagnato dal piano economico e finanziario e dal connesso modello organizzativo e gestionale. Il piano finanziario indica, per ognuno dei periodi considerati, le risorse disponibili, quelle da reperire e i proventi da tariffa;

c) definire le procedure e modalità necessarie per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge.

4. Per l'assolvimento dei punti sopracitati la Regione provvede, in fase di prima attuazione a finanziare le ricerche e gli studi necessari.

Art. 14

(Piani, programmi e vincoli in materia di risorse idriche)

1. La Giunta regionale, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a sottoporre al Consiglio regionale, anche per stralci funzionali:

a) l'approvazione del piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino e degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure previste dalla legge 183/1989, nonché

di programmi specifici per attuare il risparmio idrico;

b) l'approvazione del piano di risanamento delle acque ivi compresi la disciplina integrativa e di attuazione di tutti gli scarichi idrici e il programma di attuazione di cui alla direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991.

2. Per la predisposizione dei piani e programmi di cui al comma 1, la Giunta regionale può avvalersi di competenze qualificate esterne all'Amministrazione regionale, previo affidamento del relativo incarico.

3. I vincoli totali o parziali delle riserve idriche di cui all'articolo 1 del d.p.r. 11 marzo 1968, n. 1090, disposti in attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti sono prorogati sino all'aggiornamento dello stesso e comunque per un periodo di cinque anni dalla loro scadenza.

Art. 15

(Addizionale sui canoni di acqua pubblica)

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, l'addizionale regionale sull'ammontare dei canoni per le utenze di acqua pubblica.

2. La misura dell'addizionale di cui al comma 1 è stabilita nel 3 per cento dell'ammontare del canone statale annuo di concessione, stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 46/1994.

3. L'addizionale è dovuta al concessionario della derivazione di acqua pub-

blica ed è versata dallo stesso alla Regione.

4. La Regione, tramite intese o convenzioni, può provvedere alla riscossione dell'addizionale avvalendosi degli uffici competenti a riscuotere il canone statale di concessione; l'addizionale è riscossa contestualmente e con le stesse modalità del canone statale ed è riservata alla Regione.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno 1996 un capitolo avente denominazione "Provvedimenti derivanti dall'addizionale regionale all'ammontare dei canoni statali di concessione per le utenze di acqua pubblica".

6. Per l'accertamento e la liquidazione dell'addizionale regionale e per quanto non previsto nel presente articolo si osservano, in quanto compatibili, le norme dello Stato che regolano i canoni relativi alle utenze di acqua pubblica.

7. Per la riscossione coattiva dell'addizionale regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43 e della l.r. 20 febbraio 1995, n. 15.

Art. 16

(Fondo integrativo per la gestione di sistemi di monitoraggio e per il cofinanziamento di infrastrutture idriche)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio regionale per l'anno 1996 un capitolo di spesa avente denominazione "Fondo per la gestione

di sistemi di monitoraggio e per il cofinanziamento di infrastrutture idriche" finalizzato:

a) all'esercizio di sistemi di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risorse idriche;

b) alla partecipazione finanziaria per studi ed interventi diretti alla tutela e risanamento delle falde acquifere.

2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante:

a) utilizzo di una quota parte dei proventi dell'addizionale regionale sui canoni per le utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 15;

b) eventuali risorse finanziarie regionali, statali e dell'Unione europea.

Art. 17

(Disposizioni transitorie)

1. La costituzione dell'Autorità di Ambito di cui all'articolo 4 avviene entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino all'insediamento degli organi dell'Autorità di Ambito, la stessa è presieduta dal Presidente della Provincia nel cui territorio ha sede l'Autorità stessa. Egli, avvalendosi delle strutture organizzative della Provincia, provvede alla predisposizione dello statuto dell'Autorità di Ambito, alla convocazione dell'assemblea di insediamento per l'elezione dei relativi organi e ad assicurare il primo funzionamento. Gli oneri conseguenti sono posti a carico dell'Autorità di Ambito.

2. Qualora i Comuni e le Province non provvedano a costituire il consorzio

entro il termine stabilito dal comma 1, alla costituzione provvede in via sostitutiva, previa diffida, la Giunta regionale tramite un Commissario straordinario. Il commissario straordinario approva lo statuto ed adotta tutti gli atti necessari per l'insediamento degli organi del consorzio e cessa le sue funzioni con la nomina del Presidente dell'Autorità di Ambito. Gli oneri conseguenti alla sua attività sono posti a carico dell'Autorità di Ambito.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio l'eventuale proposta di modifica della stessa.

4. In sede di prima applicazione della presente legge e per un periodo di tre anni decorrenti dall'anno successivo a

quello della sua entrata in vigore, l'ammontare dell'addizionale di cui all'articolo 14 è determinata nella misura del 3 per cento del canone per le utenze di acqua pubblica.

5. Le norme di coordinamento delle funzioni amministrative spettanti alle Province, alle Autorità di Bacino ed alle Autorità di Ambito nei settori della difesa del suolo, delle risorse idriche e della bonifica sono contenute nella legge regionale di attuazione della legge 183/1989 e successive modificazioni.

6. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 3, le funzioni amministrative nel settore delle risorse idriche sono esercitate in base a quanto disposto dalla presente legge.

Ambito Territoriale Ottimale 1

N.ro	Codice	Prov.	Denominazione	Abitanti	Superficie	Densità
1	PS01	PS	Acqualagna	3.982	50,74	78,48
2	PS02	PS	Apecchio	2.222	103,25	21,52
3	PS03	PS	Auditere	1.358	20,31	66,86
4	PS04	PS	Barchi	995	17,24	57,71
5	PS05	PS	Belforte all'Isauro	695	11,99	57,96
6	PS06	PS	Borgo Pace	704	55,96	12,58
7	PS07	PS	Cagli	9.356	226,16	41,37
8	PS08	PS	Cantiano	2.644	83,1	31,82
9	PS09	PS	Carpegna	1.580	28,31	55,81
10	PS10	PS	Cartoceto	5.947	23,17	256,67
11	PS11	PS	Castel delci	578	49,21	11,75
12	PS12	PS	Colbordolo	4.324	27,43	157,64
13	PS13	PS	Fano	54.962	121,29	453,15
14	PS14	PS	Fermignano	6.976	43,3	161,11
15	PS15	PS	Fossombrone	9.507	106,68	89,12
16	PS16	PS	Fratte Rosa	1.070	15,6	68,59
17	PS17	PS	Frontino	373	10,74	34,73
18	PS18	PS	Frontone	1.287	36,01	35,74
19	PS19	PS	Gabicce Mare	5.466	4,85	1127,01
20	PS20	PS	Gradara	2.850	17,52	162,67
21	PS21	PS	Isola del Piano	632	23,04	27,43
22	PS22	PS	Lunano	1.137	14,62	77,77
23	PS23	PS	Macerata Feltria	2.002	40,23	49,76
24	PS24	PS	Maiolo	813	24,4	33,32
25	PS25	PS	Mercatello sul Metauro	1.496	68,59	21,81
26	PS26	PS	Mercatino Conca	1.058	14,48	73,07
27	PS27	PS	Mombaroccio	1.733	28,22	61,41
28	PS28	PS	Mondavio	3.834	29,48	130,05
29	PS29	PS	Mondolfo	10.698	22,72	470,86
30	PS30	PS	Montecalvo in Foglia	2.270	18,24	124,45
31	PS31	PS	Monte Cerignone	675	18,04	37,42
32	PS32	PS	Monteciccardo	1.050	25,87	40,59
33	PS33	PS	Montecopiolo	1.226	35,78	34,26
34	PS34	PS	Montefelcino	2.503	38,69	64,69
35	PS35	PS	Montegrimano	1.121	24,01	46,69
36	PS36	PS	Montelabbate	4.222	19,57	215,74
37	PS37	PS	Montemaggiore al Metauro	2.136	13,07	163,43
38	PS38	PS	Monte Porzio	2.222	18,36	121,02
39	PS39	PS	Novafeltria	6.577	41,78	157,42
40	PS40	PS	Orciano di Pesaro	2.313	23,78	97,27
41	PS41	PS	Peglio	674	20,2	33,37
42	PS42	PS	Pennabilli	3.098	69,66	44,47
43	PS43	PS	Pergola	7.115	113,47	62,70
44	PS44	PS	Pesaro	87.703	126,56	692,98

Ambito Territoriale Ottimale 1

45	PS45	PS	Petriano	2.344	11,32	207,07
46	PS46	PS	Piagge	973	8,63	112,75
47	PS47	PS	Piandimeleto	1.849	39,96	46,27
48	PS48	PS	Pietrarubbia	687	13,05	52,64
49	PS49	PS	Piobbico	2.008	48,15	41,70
50	PS50	PS	Saltara	4.806	9,97	482,05
51	PS51	PS	San Costanzo	4.046	40,7	99,41
52	PS52	PS	San Giorgio di Pesaro	1.369	20,88	65,57
53	PS53	PS	San Leo	2.594	53,39	48,59
54	PS54	PS	San Lorenzo in Campo	3.360	28,69	117,11
55	PS55	PS	Sant'Agata Feltria	2.364	79,3	29,81
56	PS56	PS	Sant'Angelo in Lizzola	5.854	11,79	496,52
57	PS57	PS	Sant'Angelo in Vado	3.787	67,43	56,16
58	PS58	PS	Sant'Ippolito	1.469	19,72	74,49
59	PS59	PS	Sassocorvaro	3.493	66,5	52,53
60	PS60	PS	Sassofeltrio	1.193	20,87	57,16
61	PS61	PS	Serra Sant'Abbondio	1.273	32,78	38,83
62	PS62	PS	Serrungarina	2.105	22,97	91,64
63	PS63	PS	Talamello	950	10,52	90,30
64	PS64	PS	Tavoleto	815	11,99	67,97
65	PS65	PS	Tavullia	4.111	42,33	97,12
66	PS66	PS	Urbania	6.459	77,79	83,03
67	PS67	PS	Urbino	15.171	227,99	66,54
68	AN28	AN	Monterado	1.488	10,31	144,33
			TOTALE	339.752	2.902,75	117,04

Ambito Territoriale Ottimale 2

N.ro	Codice	Prov.	Denominazione	Abitanti	Superficie	Densità
1	AN01	AN	Agugliano	3.556	21,52	165,24
2	AN02	AN	Ancona	100.058	123,71	808,81
3	AN03	AN	Arcevia	5.704	126,4	45,13
4	AN04	AN	Barbara	1.458	10,83	134,63
5	AN05	AN	Belvedere Ostrense	2.178	28,91	75,34
6	AN06	AN	Camerano	6.659	19,81	336,14
7	AN07	AN	Camerata Picena	1.472	11,8	124,75
8	AN08	AN	Castellino	3.304	5,92	558,11
9	AN09	AN	Castel Colonna	694	13,31	52,14
10	AN11	AN	Castelleone di Suasa	1.669	15,83	105,43
11	AN12	AN	Castelplanio	3.129	15,07	207,63
12	AN13	AN	Cerreto d'Esi	2.955	16,6	178,01
13	AN14	AN	Chiaravalle	13.729	17,39	789,48
14	AN15	AN	Corinaldo	5.234	48,32	108,32
15	AN16	AN	Cupramontana	4.794	26,89	178,28
16	AN17	AN	Fabiano	29.058	269,61	107,78
17	AN18	AN	Falconara Marittima	29.820	25,46	1171,25
18	AN20	AN	Genga	2.006	72,35	27,73
19	AN21	AN	Jesi	39.502	107,72	366,71
20	AN23	AN	Maiolati Spontini	5.449	21,42	254,39
21	AN24	AN	Mergo	887	7,26	122,18
22	AN25	AN	Monsano	2.523	14,29	176,56
23	AN26	AN	Montecarotto	2.166	24,08	89,95
24	AN27	AN	Montemarciano	8.221	22,09	372,16
25	AN29	AN	Monte Roberto	2.229	13,51	164,99
26	AN30	AN	Monte San Vito	4.565	21,63	211,05
27	AN31	AN	Morro d'Alba	1.689	19,12	88,34
28	AN33	AN	Offagna	1.615	10,53	153,37
29	AN35	AN	Ostra	5.901	46,59	126,66
30	AN36	AN	Ostra Vetere	3.530	29,87	118,18
31	AN37	AN	Poggio San Marcello	773	13,53	57,13
32	AN38	AN	Polverigi	2.563	24,63	104,06
33	AN39	AN	Ripe	3.192	15,04	212,23
34	AN40	AN	Rosora	1.655	9,42	175,69
35	AN41	AN	San Marcello	1.870	25,52	73,28
36	AN42	AN	San Paolo di Jesi	849	10,07	84,31
37	AN43	AN	Santa Maria Nuova	3.771	18,04	209,04
38	AN44	AN	Sassoferrato	7.020	135,21	51,92
39	AN45	AN	Senigallia	41.511	115,77	358,56
40	AN46	AN	Serra de' Conti	3.367	24,52	137,32
41	AN47	AN	Serra San Quirico	2.997	49,12	61,01
42	AN49	AN	Staffolo	2.115	27,66	76,46
43	MC16	MC	Esanatoglia	1.911	47,82	39,96
44	MC24	MC	Matelica	10.042	81,04	123,91
			TOTALE	379.390	1.805,23	210,16

Ambito Territoriale Ottimale 3

N.ro	Codice	Prov.	Denominazione	Abitanti	Superficie	Densità
1	MC01	MC	Acquacarina	133	26,71	4,98
2	MC02	MC	Apiro	2.476	53,65	46,15
3	MC03	MC	Appignano	3.826	22,7	168,55
4	MC04	MC	Belforte del Chienti	1.539	15,93	96,61
5	MC05	MC	Bolognola	168	25,86	6,50
6	MC06	MC	Caldarola	1.608	29,08	55,30
7	MC07	MC	Camerino	7.361	129,69	56,76
8	MC08	MC	Camporotondo di Fiastrone	537	8,83	60,82
9	MC09	MC	Castelraimondo	4.343	44,92	96,68
10	MC10	MC	Castelsantangelo sul Nera	386	70,71	5,46
11	MC11	MC	Cessapalombo	629	27,78	22,64
12	MC12	MC	Cingoli	10.051	147,98	67,92
13	MC13	MC	Civitanova Marche	37.906	45,64	830,54
14	MC14	MC	Colmurano	1.245	11,17	111,46
15	MC15	MC	Corridonia	12.703	62,02	204,82
16	MC17	MC	Fiastra	641	57,57	11,13
17	MC18	MC	Fiordimonte	265	21,22	12,49
18	MC19	MC	Fiuminata	1.548	76,67	20,19
19	MC20	MC	Gagliole	584	24,06	24,27
20	MC21	MC	Gualdo	947	22,11	42,83
21	MC22	MC	Loro Piceno	2.486	32,49	76,52
22	MC23	MC	Macerata	42.824	92,73	461,81
23	MC25	MC	Mogliano	4.761	29,26	162,71
24	MC26	MC	Montecassiano	6.153	32,99	186,51
25	MC27	MC	Monte Cavallo	188	38,62	4,87
26	MC28	MC	Montecosaro	4.884	21,68	225,28
27	MC29	MC	Montefano	3.024	34,12	88,63
28	MC30	MC	Montelupone	3.107	32,74	94,90
29	MC31	MC	Monte San Giusto	7.155	19,99	357,93
30	MC33	MC	Morrovalle	8.674	42,6	203,62
31	MC34	MC	Muccia	899	25,65	35,05
32	MC35	MC	Penna San Giovanni	1.354	27,17	49,83
33	MC36	MC	Petriolo	1.991	15,63	127,38
34	MC37	MC	Pievebovigliana	890	27,33	32,56
35	MC38	MC	Pieve Torina	1.392	74,85	18,60
36	MC39	MC	Pioraco	1.320	19,48	67,76
37	MC40	MC	Poggio San Vicino	293	12,91	22,70
38	MC41	MC	Pollenza	5.630	39,47	142,64
39	MC42	MC	Porto Recanati	8.514	17,5	486,51
40	MC43	MC	Potenza Picena	13.851	48,21	287,31
41	MC44	MC	Recanati	19.489	102,77	189,64
42	MC45	MC	Ripe San Ginesio	740	10,11	73,19
43	MC46	MC	San Ginesio	3.912	77,72	50,33
44	MC47	MC	San Severino Marche	13.018	193,77	67,18

Ambito Territoriale Ottimale 3

45	MC48	MC	Sant'Angelo in Pontano	1.515	27,43	55,23
46	MC49	MC	Sarnano	3.414	62,94	54,24
47	MC50	MC	Sefro	483	42,31	11,42
48	MC51	MC	Serrapetrona	848	37,56	22,58
49	MC52	MC	Serravalle di Chienti	1.214	95,81	12,67
50	MC53	MC	Tolentino	18.386	94,86	193,82
51	MC54	MC	Treia	9.321	93,07	100,15
52	MC55	MC	Urbisaglia	2.665	22,8	116,89
53	MC56	MC	Ussita	468	55,22	8,48
54	MC57	MC	Visso	1.290	99,89	12,91
55	AN10	AN	Castelfidardo	15.640	32,7	478,29
56	AN19	AN	Filottrano	9.066	70,25	129,05
57	AN22	AN	Loreto	11.053	17,69	624,82
58	AN32	AN	Numana	3.038	10,74	282,87
59	AN34	AN	Osimo	28.631	105,42	271,59
60	AN48	AN	Sirolo	3.137	16,68	188,07
61	AP18	AP	Falerone	3.266	24,53	133,14
62	AP22	AP	FrancaVilla d'Ete	941	10,24	91,89
63	AP26	AP	Magliano di Tenna	1.111	7,82	142,07
64	AP28	AP	Massa Fermana	955	7,75	123,23
65	AP33	AP	Montappone	1.802	10,37	173,77
66	AP40	AP	Montegiorgio	6.702	47,4	141,39
67	AP41	AP	Montegranaro	12.793	31,26	409,25
68	AP48	AP	Monte San Pietrangeli	2.505	18,29	136,96
69	AP49	AP	Monte Urano	7.818	16,72	467,58
70	AP51	AP	Monte Vidon Corrado	822	5,99	137,23
71	AP61	AP	Porto Sant'Elpidio	21.332	18,41	1158,72
72	AP62	AP	Rapagnano	1.761	12,49	140,99
73	AP68	AP	Sant'Elpidio a Mare	15.027	50,38	298,27
74	AP72	AP	Torre San Patrizio	2.104	11,92	176,51
			TOTALE	434.553	3.153	137,82

Ambito Territoriale Ottimale 4

N.ro	Codice	Prov.	Denominazione	Abitanti	Superficie	Densità
1	AP01	AP	Acquasanta Terme	3.647	138,05	26,42
2	AP02	AP	Acquaviva Picena	3.197	20,89	153,04
3	AP03	AP	Altidona	1.859	12,99	143,11
4	AP04	AP	Amandola	4.051	69,42	58,35
5	AP05	AP	Appignano del Tronto	1.955	22,99	85,04
6	AP06	AP	Arquata del Tronto	1.600	92,32	17,33
7	AP07	AP	Ascoli Piceno	52.852	158,09	334,32
8	AP08	AP	Belmonte Piceno	690	10,58	65,22
9	AP09	AP	Campofilone	1.676	12,15	137,94
10	AP10	AP	Carassai	1.338	22,33	59,92
11	AP11	AP	Castel di Lama	6.792	10,97	619,14
12	AP12	AP	Castignano	3.041	38,88	78,22
13	AP13	AP	Castorano	2.073	14,09	147,13
14	AP14	AP	Colli del Tronto	2.839	5,94	477,95
15	AP15	AP	Comunanza	3.037	54,06	56,18
16	AP16	AP	Cossignano	1.061	15,05	70,50
17	AP17	AP	Cupramarittima	4.757	17,33	274,50
18	AP19	AP	Fermo	35.277	124,38	283,62
19	AP20	AP	Folignano	8.633	14,77	584,50
20	AP21	AP	Force	1.707	34,19	49,93
21	AP23	AP	Grottammare	13.455	17,76	757,60
22	AP24	AP	Grottazzolina	3.028	9,26	327,00
23	AP25	AP	Lapedona	1.139	14,81	76,91
24	AP27	AP	Maltignano	2.336	8,16	286,27
25	AP29	AP	Massignano	1.535	16,3	94,17
26	AP30	AP	Monsampietro Morico	764	9,62	79,42
27	AP31	AP	Monsampolo del Tronto	3.771	15,49	243,45
28	AP32	AP	Montalto delle Marche	2.485	34,11	72,85
29	AP34	AP	Montedinove	596	11,9	50,08
30	AP35	AP	Montefalcone Appennino	534	15,98	33,42
31	AP36	AP	Montefiore dell'Aso	2.275	28,09	80,99
32	AP37	AP	Montefortino	2.365	78,31	30,20
33	AP38	AP	Montegallo	748	48,59	15,39
34	AP39	AP	Monte Giberto	811	12,67	64,01
35	AP42	AP	Monteleone di Fermo	498	8,13	61,25
36	AP43	AP	Montelparo	964	21,6	44,63
37	AP44	AP	Montemonaco	740	67,61	10,95
38	AP45	AP	Monteprandone	9.618	26,36	364,87
39	AP46	AP	Monte Rinaldo	431	7,78	55,40
40	AP47	AP	Monterubbiano	2.427	32,14	75,51
41	AP50	AP	Monte Vidon Combatte	516	10,91	47,30
42	AP52	AP	Montottone	1.071	16,44	65,15
43	AP53	AP	Moresco	618	6,33	97,63
44	AP54	AP	Offida	5.319	49,22	108,07

Ambito Territoriale Ottimale 4

45	AP55	AP	Ortezzano	847	6,99	121,17
46	AP56	AP	Palmiano	210	12,57	16,71
47	AP57	AP	Pedaso	1.977	3,82	517,54
48	AP58	AP	Petritoli	2.596	23,77	109,21
49	AP59	AP	Ponzano di Fermo	1.457	14,38	101,32
50	AP60	AP	Porto San Giorgio	16.009	8,57	1868,03
51	AP63	AP	Ripatransone	4.329	74,17	58,37
52	AP64	AP	Roccafluvione	2.261	60,81	37,18
53	AP65	AP	Rotella	1.042	27,2	38,31
54	AP66	AP	San Benedetto del Tronto	44.621	25,49	1750,53
55	AP67	AP	Santa Vittoria in Matenano	1.455	25,98	56,00
56	AP69	AP	Servigliano	2.306	18,46	124,92
57	AP70	AP	Smerillo	423	11,29	37,47
58	AP71	AP	Spinetoli	5.319	12,42	428,26
59	AP73	AP	Venarotta	2.269	30,01	75,61
60	MC32	MC	Monte San Martino	818	18,5	44,22
			TOTALE	288.065	1.831,47	157,29

PROPOSTA DI LEGGE N. 123

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 6 maggio 1996

***Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale
delle Marche (ARPAM)***

divenuta: Legge regionale 2 settembre 1997 n. 60

***Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale
delle Marche (ARPAM)***

BUR n. 63 del 12 settembre 1997

- *Assegnata, in sede referente, alla IV Commissione consiliare permanente in data 9 maggio 1996*
- *Proposta di legge abbinata: n. 23 del 30 agosto 1995 ad iniziativa dei consiglieri Cesaroni, Rocchi, Meschini*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 22 maggio 1997*
- *Relazione della IV Commissione consiliare permanente in data 28 maggio 1997*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 giugno 1997, n. 115*
- *Rinviata con nota del Commissario del governo prot. n. 451/GAB.97 del 21 luglio 1997*
- *Relazione della IV Commissione consiliare permanente in data 23 luglio 1997*
- *Riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 1997, n. 127 (vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 607/GAB.97 dell'1 settembre 1997)*
- *Servizi regionali responsabili dell'attuazione: **Servizio sanità e servizio tutela e risanamento ambientale***

ITER

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
(Finalità)

1. In attuazione delle disposizioni del d.lgs. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, di seguito denominata "legge di riorganizzazione dei controlli ambientali" la presente legge disciplina:

a) l'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delle Marche (ARPAM);

b) l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di coordinamento dell'ARPAM con il sistema delle autonomie locali e con il servizio sanitario regionale, perseguendo l'obiettivo della massima integrazione programmatica e tecnico-operativa.

Art. 2
(Competenze del Consiglio e della Giunta)

1. Spetta al Consiglio regionale:

a) la definizione degli obiettivi generali delle attività di prevenzione, controllo e vigilanza ambientale;

b) l'approvazione degli atti generali di programmazione, di indirizzo e di coordinamento in materia ambientale;.

2. Spetta alla Giunta regionale:

a) la promozione della collaborazione con i soggetti operanti nel settore della

prevenzione e dei controlli ambientali;

b) la determinazione delle forme organizzative più idonee ad assicurare il coordinamento e l'integrazione delle funzioni regionali;

c) la vigilanza e il controllo di cui agli articoli 16 e 17;

d) l'approvazione del regolamento di cui all'articolo 9, comma 1;

e) la pubblicazione di una relazione annuale sulle attività di controllo eseguite e sui livelli di funzionamento raggiunti dall'ARPAM.

Art. 3
(Comitato regionale di indirizzo)

1. Al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo dell'azione di prevenzione e di tutela ambientale è istituito il Comitato regionale di indirizzo con compiti di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPAM. In particolare il Comitato regionale di indirizzo:

a) formula le linee di indirizzo programmatico dell'attività dell'ARPAM, nell'ambito degli obiettivi definiti dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, acquisendo allo scopo il regolamento, i documenti contabili, gli atti relativi agli impegni di spesa pluriennali e il programma annuale e triennale di attività dell'ARPAM;

b) verifica l'andamento generale dell'attività dell'ARPAM ed esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.

2. Il Comitato regionale di indirizzo è composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente o suo delegato, che lo presiede;

b) l'Assessore regionale competente in materia di sanità o suo delegato;

c) due rappresentanti della Conferenza regionale delle autonomie;

d) un esperto designato congiuntamente dalle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale.

3. I membri del Comitato regionale di indirizzo sono nominati dalla Giunta regionale e restano in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale.

4. Il Comitato regionale si dota di un proprio regolamento, assicurando anche la partecipazione alle sedute, a titolo consultivo, dei rappresentanti delle strutture degli enti pubblici competenti in materia, dell'ARPAM e dei Dipartimenti di prevenzione delle USL, riservandosi, comunque, la possibilità di invitare chiunque ritenga opportuno in relazione alle materie oggetto di discussione.

Art. 4

(Funzione degli Enti locali)

1. Con legge regionale sono individuate le funzioni che, in attuazione degli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 02, comma 1, della "legge di riorganizzazione dei controlli ambientali", vengono attribuite o delegate alle Province e ai Comuni.

TITOLO II

Costituzione e organi dell'ARPAM

Art. 5

(Natura giuridica e attività dell'ARPAM)

1. L'ARPAM è ente di diritto pubblico, dotato di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile con sede in Ancona. Ha un patrimonio e un bilancio proprio ed è tenuta al pareggio di bilancio.

2. L'ARPAM svolge le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni di interesse regionale di cui all'articolo 01 della "legge di riorganizzazione dei controlli ambientali" individuate nell'allegato 1, ed in particolare:

a) fornisce il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione, agli Enti locali e alle Aziende USL secondo le rispettive competenze, nei casi di:

1) elaborazione dei programmi di intervento per la prevenzione, il controllo e la vigilanza tecnica in materia di igiene e salvaguardia dell'ambiente, nonché la verifica della salubrità degli ambienti di vita, per quanto attiene le competenze impiantistiche svolte finora dall'area impiantistica ed antinfortunistica delle Aziende sanitarie USL ai sensi della l.r. 20 marzo 1985, n. 9. Restano di competenza delle Aziende sanitarie USL le attribuzioni tecniche, di controllo ed amministrative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro esercitate dalla sezione antinfortunistica appartenente all'area predetta;

2) interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente;

3) valutazione di impatto ambientale;

4) esercizio delle funzioni inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative e la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale, di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

5) attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale, fornendo i relativi pareri tecnici;

6) valutazione e prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

b) effettua la vigilanza tecnica e i controlli:

1) sui fattori fisici, geologici, chimici e biologici, di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo;

2) sul rispetto delle norme comunitarie e statali vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti;

3) sulle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dalle radiazioni;

c) garantisce, attraverso le proprie strutture, l'analisi ambientale e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione, di controllo e vigilanza ambientale richiesta dai Comuni, dalle Province, dalle Aziende USL e dalle altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di studio;

d) collabora con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e

ambientale nei casi di emergenza.

3. L'ARPAM svolge inoltre le seguenti attività:

a) realizza iniziative di ricerca sui fenomeni dell'inquinamento e della meteorologia-climatologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente dei cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi, anche in collaborazione con gli altri organismi ed istituti operanti nel settore;

b) raccoglie sistematicamente e pubblica integralmente tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in coordinamento e collaborazione con i servizi tecnici nazionali, la Regione, i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL e degli Enti locali;

c) elabora dati ed informazioni relativi alla conoscenza sullo stato dell'ambiente, nonché elabora, verifica e promuove programmi di divulgazione, educazione, formazione tecnico-scientifica, aggiornamento professionale in materia ambientale;

d) realizza campagne di controllo ambientale ed elabora proposte di risanamento e recupero ambientale;

e) svolge attività di studio, ricerca e controllo dell'ambiente marino e costiero.

4. L'ARPAM fornisce prestazioni a favore di altri enti pubblici e privati, purché tale attività non risulti incompatibile con l'espletamento dei compiti di istituto.

5. L'ARPAM per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali nel settore

dello smaltimento dei rifiuti si avvale delle sezioni regionali dello specifico albo, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, ai sensi dell'articolo 03, comma 6, della "legge di riorganizzazione dei controlli ambientali".

Art. 6
((Gli organi))

1. Sono organi dell'ARPAM:

- a) il Direttore generale;
- b) il Collegio dei revisori.

Art. 7
(Direttore generale)

1. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale nell'ambito del personale dirigenziale dell'ARPAM o tra persone in possesso di laurea e di comprovate competenze nella direzione di organizzazioni complesse. Il Direttore generale dura in carica per la durata della legislatura e può essere rinominato per una sola volta.

2. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'ARPAM ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali della stessa in coerenza con gli obiettivi fissati dal Comitato regionale di indirizzo, nonché della corretta gestione delle risorse.

3. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione, tranne quelli riservati ad altri organi dalla presente legge, e in particolare:

- a) la direzione, l'indirizzo ed il coordi-

namento della struttura centrale e delle articolazioni periferiche;

- b) l'adozione del programma annuale e triennale di attività;

- c) l'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto;

- d) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alla struttura centrale e a quelle periferiche mediante "budget" prefissati in rapporto ai programmi da realizzare, nonché la verifica sul loro utilizzo;

- e) la gestione del personale e del patrimonio dell'ARPAM;

- f) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi;

- g) la redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;

- h) la stipula di contratti e convenzioni;

- i) la predisposizione del regolamento, di cui all'articolo 9, comma 1;

- l) l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.

4. Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico-scientifico e da un Direttore amministrativo che esprimono parere, per quanto di competenza, sui provvedimenti da adottare. Il Direttore tecnico-scientifico e il Direttore amministrativo sono scelti nell'ambito del personale dirigenziale dell'ARPAM dal Direttore generale con provvedimento motivato, durano in carica per un periodo di tempo pari a quello del Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso.

5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato ed è retribuito secondo i valo-

ri medi di mercato per figure equivalenti. L'incarico di Direttore generale, di Direttore tecnico-scientifico e di Direttore amministrativo è incompatibile con ogni altra attività professionale e con le cariche pubbliche elettive. Per i pubblici dipendenti l'incarico è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza.

6. Nei casi in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di gravi violazioni di legge, nonché per il mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di indirizzo, previa diffida, può revocare anticipatamente il Direttore generale, provvedendo alla sua sostituzione.

*Art. 8
(Collegio dei revisori)*

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti al registro dei revisori ufficiali previsto dall'articolo 1 del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 88. Il Collegio è nominato dalla Giunta regionale e dura per il periodo della legislatura; un membro è designato dall'Unione regionale delle province marchigiane in rappresentanza delle Province.

2. Il Presidente del Collegio è eletto dai Revisori nella prima seduta del Collegio stesso.

3. Il Collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per i Revisori dei conti delle Aziende USL.

4. Ai componenti del Collegio spettano il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato ed un'indennità annua lorda pari all'8 per cento degli emolumenti spettanti al Direttore generale. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri membri.

TITOLO III

Organizzazione interna e funzionamento

*Art. 9
(Regolamenti)*

1. Il regolamento dell'ARPAM è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale, sentiti il Comitato regionale di indirizzo, le organizzazioni sindacali regionali di settore, nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori e le organizzazioni ambientaliste presenti sul territorio.

2. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPAM e in particolare definisce:

a) la dotazione organica, garantendo le indispensabili professionalità per tutte le attività dell'ARPAM ivi comprese quelle previste dall'articolo 3 del regolamento CEE 1210/90 del 7 maggio 1990 del Consiglio dell'Unione Europea;

b) l'articolazione organizzativa, le disposizioni concernenti il personale e gli organismi di partecipazione e di consultazione del personale dipendente;

c) le forme di consultazione di cui all'articolo 12.

3. Con apposito regolamento dovranno essere dettate anche le norme per l'istruttoria sulla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti di cui all'articolo 2 ter, commi 1 e 2, della "legge di riorganizzazione dei controlli ambientali".

4. L'ARPAM rivede la dotazione organica e l'articolazione organizzativa di cui al comma 2, lettere a) e b) a seguito della ricognizione di cui all'articolo 03, comma 2, della "legge di riorganizzazione dei controlli ambientali".

Art. 10
(Articolazione organica
dell'ARPAM)

1. L'ARPAM si articola in una struttura centrale e in Dipartimenti provinciali.

2. La struttura centrale dell'ARPAM svolge ogni attività che non possa essere articolata territorialmente, nonché le attività connesse:

a) alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio;

b) alla progettazione e produzione dei servizi, nonché coordinamento tecnico delle attività;

c) allo studio e ricerca;

d) alla gestione del sistema informativo sull'ambiente di cui all'articolo 18;

e) alla formazione ed aggiornamento del personale, educazione ed informazione.

3. I Dipartimenti provinciali sono co-

stituiti, secondo le esigenze organizzative, da servizi tecnici, territoriali, settori e unità operative. Ad ogni Dipartimento provinciale è preposto un Direttore scelto dal Direttore generale nell'ambito del personale dirigente. Il Direttore di Dipartimento è responsabile nei confronti del Direttore generale, dura in carica per un periodo di tempo pari a quello del Direttore generale, e può essere dichiarato decaduto dallo stesso con provvedimento motivato, previa diffida, in caso di gravi violazioni di legge e mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi.

4. I Dipartimenti provinciali per la realizzazione dei programmi di competenza godono di autonomia gestionale nei limiti delle direttive e delle risorse loro assegnate dal Direttore generale.

5. Singoli Dipartimenti provinciali possono essere incaricati a svolgere determinati compiti a livello interprovinciale e regionale.

6. Per l'espletamento delle attività rientranti nei fini istituzionali l'ARPAM può bandire concorsi pubblici per borse di studio o di specializzazione riservate a laureati e diplomati; tali borse di studio non sono cumulabili con analoghe provvidenze disposte dallo Stato o da strutture pubbliche, né con qualsiasi altra forma di retribuzione.

Art. 11
(Comitati provinciali
di coordinamento)

1. Per garantire il coordinamento tecnico delle attività delle strutture perfe-

riche dell'ARPAM, con i servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali e con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL, è costituito presso ciascuna Provincia un Comitato tecnico provinciale di coordinamento che provvede a:

a) definire proposte relative ai bisogni dei rispettivi ambiti territoriali, da valutarsi dal Comitato d'indirizzo e dal Direttore generale dell'ARPAM nell'elaborazione dei programmi annuali e triennali di attività delle strutture periferiche;

b) formulare proposte in ordine ai contenuti degli accordi di cui all'articolo 3, ed al loro aggiornamento;

c) effettuare periodiche verifiche sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti.

2. Sono componenti del Comitato provinciale di coordinamento:

a) il Presidente della Provincia, o suo delegato, che lo presiede;

b) il Direttore del Dipartimento provinciale dell'ARPAM;

c) uno dei Responsabili dei Dipartimenti di prevenzione scelto dalle Aziende USL della provincia fra i rispettivi Responsabili;

d) un rappresentante designato dall'ANCI;

e) un funzionario della Regione designato dalla Giunta regionale;

f) un esperto designato congiuntamente dalle associazioni dei produttori dei settori industria, artigianato, agricoltura e commercio;

g) un esperto designato congiuntamente dalle associazioni ambientali-

stiche riconosciute a livello nazionale;

h) un rappresentante delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali;

i) un esperto designato dalle università eventualmente presenti nel territorio provinciale;

l) un esperto designato dalle istituzioni e dagli organismi scientifici eventualmente presenti nel territorio provinciale.

3. Il Comitato provinciale di coordinamento resta in carica per la stessa durata del Consiglio provinciale. Esso è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno. E' convocato inoltre su motivata richiesta del Direttore generale dell'ARPAM o quando un terzo dei suoi componenti lo richieda.

Art. 12

(Consultazione, diritto di accesso e semplificazione dei procedimenti amministrativi)

1. Il regolamento dell'ARPAM prevede le forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi sul programma annuale e triennale di attività.

2. Per il diritto di accesso si applicano le disposizioni di cui alle l.r. 21 aprile 1987, n. 19 e 14 gennaio 1992, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 31 ottobre 1994, n. 44.

Art. 13
(Vigilanza)

1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 03, comma 1, della "legge di riorganizzazione del controllo ambientale" il Direttore generale dell'ARPAM fornisce alla Giunta regionale tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste.

2. La Giunta regionale svolge altresì attività di ispezione e verifica nei confronti dell'ARPAM.

3. In caso di ritardo o di inadempimento da parte dell'ARPAM nell'attuazione degli atti di indirizzo, di direttive regionali, nonché in tutti i casi di inadempienza agli obblighi di legge, la Giunta regionale, previa diffida, provvede in via sostitutiva mediante la nomina di un Commissario ad acta.

Art. 14
(Controllo sugli atti)

1. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Giunta regionale e ad essa inviati entro dieci giorni dalla loro adozione i seguenti atti:

- a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo;
- b) gli impegni di spesa pluriennali;
- c) il programma annuale e triennale di attività.

2. La Giunta regionale può annullare gli atti di cui al comma 1 entro quaranta giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine gli atti diventano esecutivi.

3. Il termine di cui al comma 2 è sospeso se, prima della sua scadenza,

sono richiesti i chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine per l'annullamento riprende a decorrere dalla data di ricezione degli atti richiesti.

TITOLO IV
Personale e dotazioni
per il funzionamento

Art. 15
(Personale)

1. Sono assegnate all'ARPAM le dotazioni organiche in essere alla data del 28 giugno 1994 dei servizi multizonali di sanità pubblica delle Aziende USL. Il personale relativo è assegnato e trasferito all'ARPAM fin dalla sua costituzione.

2. Sono assegnati, altresì, all'ARPAM i posti delle dotazioni organiche dei servizi di igiene e sanità pubblica delle Aziende USL riconducibili allo svolgimento delle attività dell'ARPAM ai sensi della presente legge. Tale assegnazione ricomprende i posti, con arrotondamento della somma all'unità, delle frazioni di personale comunque utilizzato per le attività trasferite.

3. I posti individuati ed assegnati all'ARPAM secondo i commi 1 e 2 sono soppressi dalle dotazioni organiche delle Aziende USL.

4. Il personale delle Aziende USL di cui al comma 2, adibito alla data del 28 giugno 1994 in modo esclusivo o prevalente alle attività trasferite, è assegnato e trasferito all'ARPAM sin dalla sua costituzione.

5. Il personale medico dei servizi multizonali di sanità pubblica delle Aziende USL e il personale dei servizi di igiene e sanità pubblica delle Aziende USL addetto in modo non esclusivo alle attività trasferite all'ARPAM possono esercitare opzione per l'assegnazione definitiva nei posti delle dotazioni organiche di pari profilo professionale, posizione funzionale e settore di attività o, ove prevista, disciplina, ricopribili presso l'ARPAM e le Aziende USL di appartenenza.

6. La Regione e gli Enti locali individuano il personale adibito in data 28 giugno 1994 in modo esclusivo o prevalente all'espletamento delle funzioni assegnate all'ARPAM dalla presente legge.

7. All'assegnazione del personale provvede con decreto il Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima. Successivamente a tali atti, gli enti di provenienza provvedono alla soppressione nei propri organici di un eguale numero di posti nelle qualifiche e profili corrispondenti.

8. Per la copertura dei posti vacanti e disponibili delle dotazioni organiche dell'ARPAM può essere utilizzato l'istituto della mobilità tra le pubbliche amministrazioni secondo le norme vigenti. Esperite le procedure di mobilità, alla copertura dei posti vacanti nell'organico dell'ARPAM, si procede mediante concorsi pubblici.

9. Il Direttore generale, previa autorizzazione della Giunta regionale, per soddisfare individuate esigenze della

struttura operativa dell'ARPAM, può assumere personale a tempo determinato con contratto di diritto privato.

10. Il Direttore generale può, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia, acquisire consulenze professionali con le modalità e i vincoli previsti dalla legislazione regionale in materia.

11. Il personale dipendente che svolge attività di fisica sanitaria e che alla data del 1° gennaio 1995 prestava servizio in modo permanente e continuativo presso il servizio di radioterapia dell'Ospedale di Torrette di Ancona, continua a prestare la medesima attività ed è assegnato in via definitiva alla direzione sanitaria dello stesso Ospedale.

Art. 16

(Trattamento giuridico ed economico)

1. Ai sensi dell'articolo 03, comma 5, della "legge di riorganizzazione dei controlli ambientali", in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, al personale assegnato all'ARPAM è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.

2. Ai sensi dell'articolo 2 bis della "legge di riorganizzazione dei controlli ambientali", nell'espletamento delle attività di prevenzione, controllo e vigilanza di cui alla presente legge il personale dell'ARPAM accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti per gli accertamenti necessari all'espletamento dei suoi compiti. Tale personale è munito di documento di riconoscimento

rilasciato dall'ARPAM. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare le attività di verifica e di controllo. Il Direttore generale dell'ARPAM, in relazione alle necessità, individua i soggetti per i quali richiedere l'attribuzione ufficiale di polizia giudiziaria tra gli operatori che svolgono le funzioni di cui al presente comma.

3. Il personale dell'ARPAM non può assumere incarichi esterni inerenti a consulenze, progettazione e direzione lavori su attività in campo ambientale nel territorio regionale in cui presta servizio; altri incarichi, diversi dai precedenti e purché compatibili con le esigenze di ufficio, possono essere autorizzati dal Direttore generale.

*Art. 17
(Assegnazione dei beni
e trasferimento dei rapporti
giuridici preesistenti)*

1. La Giunta regionale provvede all'assegnazione ed al successivo trasferimento all'ARPAM dei beni, del patrimonio e delle attrezzature dei servizi multizonali di sanità pubblica (SMSP), degli altri servizi delle Aziende USL e della Regione adibiti alla data del 28 giugno 1994 all'esercizio delle funzioni assegnate all'ARPAM dalla presente legge. Tale trasferimento riguarda in primo luogo le attività relative alle funzioni istituzionali con particolare riferimento a quelle svolte in forma esclusiva dagli SMSP ovvero nel suo insieme all'analisi, al rilevamento e al monitoraggio dei dati ambientali e meteo-

climatici, alla prevenzione, controllo e vigilanza dei grandi rischi industriali nonché alla gestione dei sistemi informativi ambientali ed ai controlli impiantistici preventivi e periodici.

2. Gli Enti locali individuano i beni, il patrimonio e le attrezzature adibiti alla data del 28 giugno 1994 all'espletamento delle funzioni assegnate all'ARPAM dalla presente legge da trasferire e ne dispongono l'assegnazione all'ARPAM.

3. L'ARPAM succede in tutti rapporti attivi e passivi afferenti alle dotazioni di cui ai commi 1 e 2.

*TITOLO V
Rapporti e coordinamento
con gli altri Enti pubblici*

*Art. 18
(Rapporti fra la Regione, Enti locali,
Aziende unità sanitarie locali
e ARPAM)*

1. Gli Enti locali e le Aziende USL, per l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ambientale e di prevenzione ambientale collettiva di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPAM.

2. Le prestazioni erogate dall'ARPAM ai sensi del comma 1 sono disciplinate dall'accordo di programma di cui al comma 3 e dalle convenzioni di cui al comma 4, senza oneri aggiuntivi rispetto ai livelli delle prestazioni erogate dei servizi multizonali di prevenzione e dalle competenti strutture dei Comuni e delle Province nell'anno 1994. Il presente comma si applica, per ciò che

riguarda la mancata applicazione di oneri aggiuntivi, alle sole prestazioni di competenza dell'ARPAM.

3. Tramite accordo di programma di norma triennale promosso dalla Giunta regionale con gli Enti locali, le Aziende USL e l'ARPAM sono definite:

a) le attività di supporto tecnico agli Enti locali e ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL per l'espletamento delle attività di istituto degli stessi;

b) l'individuazione dei livelli qualitativi, nonché i tempi per lo svolgimento delle attività;

c) le norme finanziarie di cui all'articolo 02, comma 4, della "legge di riorganizzazione dei controlli ambientali".

4. Nel rispetto dell'accordo di programma di cui al comma 3 la Giunta regionale stipula apposite convenzioni con le Province, nelle quali sono individuati i criteri di utilizzo dei Dipartimenti provinciali dell'ARPAM da parte delle Province medesime. Tali convenzioni regolano la dipendenza funzionale delle strutture tecniche periferiche dell'ARPAM dalle Province per l'assolvimento delle funzioni in materia ambientale di cui all'articolo 14 della legge 142/1990.

5. L'ARPAM può stipulare apposite convenzioni e accordi con altri soggetti pubblici interessati per la definizione di attività ulteriori rispetto a quelle di cui ai commi 3 e 4, purché non in contrasto con le stesse, anche per ambiti territoriali o per funzioni o periodi di tempo determinati.

Art. 19

(Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra l'ARPAM e il Dipartimento di prevenzione delle Aziende USL)

1. L'ARPAM ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni, le attività di controllo e vigilanza ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale che sanitaria nel rispetto delle autonomie tecniche e professionali dei servizi interessati.

2. Il riparto di competenza di cui all'allegato I individua la responsabilità primaria ed il soggetto referente per l'esercizio delle stesse. Al soggetto cui è assegnata la competenza primaria spetta la responsabilità del procedimento, che, di norma, è svolto con il concorso dell'altro soggetto per quanto di propria competenza.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), punto 1), per quanto concerne l'esercizio delle funzioni in materia di controlli impiantistici preventivi e periodici l'ARPAM presta la propria attività tecnico-scientifica senza oneri a carico delle Aziende sanitarie USL, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale, in modo da assicurare l'integrazione, il coordinamento e la collaborazione con le Aziende medesime che continuano a svolgere le competenze antinfortunistiche.

4. La Giunta regionale, con apposito

atto di indirizzo e coordinamento, può specificare, integrare ed aggiornare il riparto di competenze di cui all'allegato 1 e la correlata individuazione della responsabilità primaria e del soggetto referente di cui al comma 2.

5. Per l'esercizio delle funzioni loro assegnate dalla legge di riordino del servizio sanitario regionale i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL possono avvalersi delle strutture laboratoristiche dell'ARPAM, con le modalità previste all'articolo 18.

6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18, comma 4, per un esercizio coordinato ed integrato finalizzato all'interscambio delle informazioni, ad ottimizzare le prestazioni erogate e ad evitare sovrapposizioni e disfunzioni, i Dipartimenti provinciali dell'ARPAM e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL, istituiscono forme, sedi, strumenti e gruppi di lavoro permanenti sulle principali attività di comune interesse.

7. I dati di rilievo anche sanitario sono comunicati dall'ARPAM al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio. In caso di pericolo immediato per la salute pubblica, ovvero quanto è previsto da norme tecniche specifiche, tale comunicazione deve avvenire senza ritardo.

Art. 20

(Coordinamento con l'ANPA e gli altri istituti operanti nel settore)

1. La Giunta regionale stipula con l'Agenzia nazionale per la protezione

dell'ambiente (ANPA) di cui alla "legge di riorganizzazione dei controlli ambientali", e può stipulare con altri enti ed istituti di ricerca internazionali, comunitari, nazionali e regionali pubblici e privati, apposite convenzioni per stabilire rapporti di collaborazione tra l'ARPAM e questi.

Art. 21

(Sistema informativo)

1. L'ARPAM concorre, con la Regione e le Province alla progettazione, realizzazione e funzionamento del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA). In particolare l'ARPAM:

a) realizza e gestisce le reti di monitoraggio territoriale (qualità dell'aria e dell'acqua);

b) organizza e gestisce le banche dati riferite alle misure ambientali ed è responsabile della loro convalida;

c) sviluppa il Sistema informativo territoriale regionale nella parte riguardante i temi ambientali (mappatura del territorio in base ai rischi ambientali);

d) fornisce informazioni per la redazione della relazione annuale sullo stato dell'ambiente nella regione;

e) fornisce informazioni per le attività di protezione civile.

2. Il SIRA è articolato a livello regionale e provinciale e costituisce il riferimento regionale del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA). A livello regionale il SIRA si integra con le rilevazioni, le basi di dati, gli archivi territoriali e le reti degli uffici regionali; a livello locale si raccorda e coopera

con i sistemi informativi delle Province, dei Comuni e delle Aziende USL.

3. Per il raggiungimento degli scopi di cui ai commi 1 e 2 l'ARPAM stipula convenzioni con aziende ed enti pubblici.

TITOLO VI

Disposizioni finanziarie

Art. 22

(Dotazione finanziaria dell'ARPAM)

1. Le entrate dell'ARPAM sono costituite da:

a) una quota del fondo sanitario regionale determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione al numero dei posti delle dotazioni organiche dei SMSP e dei servizi di igiene e sanità pubblica trasferiti all'ARPAM, alle relative spese per beni e servizi, nonché ai livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche erogate. In relazione alla competenza ambientale dell'Ente e del relativo finanziamento, tale contributo non ha carattere permanente;

b) un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività ordinarie;

c) proventi dalle Province e dagli altri Enti locali per l'espletamento delle attività assegnate all'ARPAM dagli Enti stessi;

d) una quota degli introiti derivanti dalle tariffe indicate all'articolo 02, comma 4 della "legge di riorganizzazione dei controlli ambientali". Le tariffe nonché la ripartizione degli introiti dovranno essere determinati sulla

base degli accordi di programma di cui all'articolo 18, comma 3;

e) finanziamenti regionali per specifici progetti;

f) finanziamenti statali e comunitari per specifici progetti;

g) proventi per prestazioni rese nell'esclusivo interesse di privati sulla base dei tariffari nazionali o regionali.

Art. 23

(Gestione economico-finanziaria)

1. L'ARPAM ha un patrimonio ed un bilancio proprio ed è tenuta al pareggio del bilancio. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio e contabilità in vigore per le Aziende USL.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli schemi contabili per l'attuazione della normativa prevista dal precedente comma.

3. Il bilancio di previsione annuale, predisposto dal Direttore generale, è inviato al Comitato regionale di indirizzo e trasmesso alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno per la relativa approvazione.

TITOLO VII

Norme transitorie e finali

Art. 24

(Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 3 è nominato entro centottanta gior-

ni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto a costituire l'ARPAM entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro centoventi giorni dalla costituzione di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato convoca un'apposita conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate per la valutazione degli elementi e delle condizioni dell'accordo di cui all'articolo 18, comma 3.

4. Per un periodo di centottanta giorni dalla costituzione dell'ARPAM e comunque fino all'organizzazione delle sue strutture amministrative, il trattamento economico del personale trasferito e assegnato all'ARPAM è assicurato in anticipazione dagli enti di provenienza.

5. E' abrogata la l.r. 9/1985; i Servizi multizonali di sanità pubblica (SMSP), ai sensi dell'articolo 02, comma 3, della "legge di riorganizzazione dei controlli ambientali", continuano ad esercitare le loro funzioni sulla base degli indiriz-

zi amministrativi delle Province fino alla data di costituzione dell'ARPAM: dalla stessa data tali funzioni sono trasferite all'ARPAM e ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL secondo il riparto di competenze di cui all'allegato 1.

6. E' abrogata la l.r. 14 marzo 1985, n. 8; il Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico (CRIAM) continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla deliberazione della Giunta regionale che ne dispone la definitiva soppressione.

7. E' abrogato l'articolo 7 della l.r. 26 aprile 1990, n. 31; il Comitato tecnico regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla deliberazione di cui al comma 6.

Art. 25

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**RIPARTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI PREVENZIONE
E CONTROLLI AMBIENTALI TRA AZIENDE SANITARIE USL E ARPAM**

<i>Dipartimento di prevenzione delle Aziende USL</i>	<i>ARPAM</i>
1) Igiene e sanità pubblica: - malattie infettive e diffuse, igiene edilizia, medicina legale, igiene delle strutture ad uso collettivo, coordinamento di programmi di prevenzione secondaria 2) Igiene degli alimenti, della nutrizione e delle acque per il consumo umano 3) Sanità animale 4) Igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati 5) Igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche 6) Inquinamento acustico negli ambienti di lavoro 7) Ricerca epidemiologica 8) Educazione sanitaria	1) Prevenzione, controllo e vigilanza ambientale con riferimento a: - acqua - aria - suolo - rifiuti 2) Radioattività ambientale e radiazioni non ionizzanti 3) Rete laboratoristica per la tutela dell'ambiente e per l'esercizio delle funzioni di sanità pubblica 4) Grandi rischi industriali 5) Inquinamento acustico negli ambienti di vita 6) Educazione alla salvaguardia ambientale 7) Epidemiologia ambientale 8) Controlli impiantistici preventivi e periodici

PROPOSTA DI LEGGE N. 124

a iniziativa dei consiglieri Grandinetti , Pistarelli e Villa
presentata in data 8 maggio 1996

***Modifica all'articolo 12 della legge regionale 16 gennaio 1995
n. 12 concernente "Ordinamento delle Comunità montane"***

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 9 maggio 1996*
- *Ritirata in data 3 giugno 1997*

Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 è sostituito dal

seguinte: "2. Per l'elezione dei membri della Giunta ogni consigliere vota un numero di candidati pari al numero dei componenti la stessa.".

PROPOSTA DI LEGGE N. 125

a iniziativa dei consiglieri Carassai, Procaccini
e A. Ricci

presentata in data 20 maggio 1996

***Modificazioni all'articolo 9 della legge regionale 28 marzo 1977,
n. 9 e successive modificazioni concernente "Disciplina dell'ora-
rio dei turni e delle ferie delle farmacie delle marche"***

divenuta: Legge regionale 23 luglio 1996 , n. 29

*Modificazioni all'articolo 9 della Legge regionale 28 marzo
1977, n. 9 e successive modificazioni concernente "Disciplina
dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie delle Marche"*

BUR n. 55 del 1 agosto 1996

- *Assegnata, in sede referente, alla V Commissione consiliare permanente in data 21 maggio 1996*
- *Relazione della V Commissione consiliare permanente in data 29 maggio 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 giugno 1996, n. 54 (vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 418/GAB.96 del 20 luglio 1996)*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio sanità***

Art. 1

1. Dopo il primo comma dell'articolo 9 della l.r. 28 marzo 1977, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

"Il Sindaco può altresì autorizzare deroghe alla chiusura feriale delle far-

macie rurali o uniche o di frazione per assicurare un adeguato servizio farmaceutico in ambito territoriale comprendente più comuni limitrofi appartenenti ad un bacino di utenza omogeneo, a condizione che sia garantito il diritto alle ferie del personale dipendente.".

PROPOSTA DI LEGGE N. 126
a iniziativa dei consiglieri Giannotti e Gasperi
presentata in data 22 maggio 1996

Modifiche alla l.r. 13 aprile 1995, n. 52
“Disciplina delle manifestazioni fieristiche”

- *Assegnata, in sede referente, alla III Commissione consiliare permanente in data 24 maggio 1996*

Art. 1
(Modifiche all'articolo 8)

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 13 aprile 1995, n. 52 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche" è sostituita dalla seguente:

"c) il segretario generale dell'Ente fiera Ancona-Civitanova;"

2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 52/1995 è aggiunta la seguente:

"e) il Direttore dell'Azienda speciale Pesaro promozione".

Art. 2
(Inserimento dell'articolo 9bis)

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 52/1995 è aggiunto il seguente:

"Art. 9bis - (Polo fieristico Marche)

1. E' istituito il Polo fieristico Marche, costituito dall'Ente fiera Ancona-Civitanova e dall'Azienda speciale Pesaro promozione.

2. Il Polo fieristico Marche opera attraverso un coordinamento di cui fanno parte l'Assessore regionale competente e Presidenti dell'Ente fiera Ancona-Civitanova e dell'Azienda speciale Pesaro promozione.

3. Il Polo fieristico Marche coordina lo svolgimento dell'attività fieristica nella Regione e provvede alla programmazione di nuove iniziative fieristiche e di manifestazioni promozionali, anche mediante congressi, convegni e conferenze al fine di agevolare la diffusione e lo sviluppo delle attività nel settore dell'industria, artigianato, agri-

coltura, pesca, turismo e termale nell'ambito della programmazione regionale.

4. L'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni demandate, secondo le decisioni del coordinamento del Polo fieristico Marche, al soggetto aderente sono disciplinate dalla legislazione nazionale e regionale."

Art. 3
(Sostituzione dell'articolo 10)

1. L'articolo 10 della l.r. 52/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 - (Ente fiera Ancona-Civitanova)

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 13 del d.p.r.1977, n. 616, l'Ente fiera Ancona-Civitanova avente personalità giuridica di diritto pubblico con sede legale in Ancona, risultante dalla fusione dell'Ente autonomo fiera di Ancona e dell'Ente autonomo della calzatura marchigiana di Civitanova Marche.

2. Gli organi dei due enti, oggetto di fusione, nei termini di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avviano le procedure necessarie alla confluenza nell'Ente fiera Ancona-Civitanova di cui al comma 1.

3. Lo statuto dell'Ente fiera Ancona-Civitanova indica:

a) le finalità che l'ente si propone, assicurando sul piano organizzativo e finanziario il perseguimento di interessi pubblici e il rispetto del criterio di economicità;

b) la sede legale dell'ente e le eventuali sedi distaccate all'interno e all'esterno

del territorio regionale;

c) le modalità di designazione dei componenti degli organi;

d) il patrimonio dell'ente, le forme di finanziamento e le modalità della sua eventuale liquidazione;

e) la devoluzione, in caso di liquidazione dell'ente, del patrimonio residuo ad enti che perseguano fini analoghi o ad enti locali;

f) i diritti dei soci fondatori e dei soci aderenti, ove esistano, in caso di liquidazione.

4. Sono organi dell'Ente fiera Ancona-Civitanova:

a) il Presidente;

b) il Consiglio generale;

c) la Giunta esecutiva;

d) il Collegio dei revisori dei conti, composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti.

5. La nomina del Presidente dell'Ente fiera Ancona-Civitanova compete al Consiglio regionale. Il Presidente è coadiuvato da un vicepresidente eletto dal Consiglio regionale nel proprio interno tra i rappresentanti dei soci fondatori.

6. Lo statuto prevede che:

a) nel Consiglio generale siano presenti tre rappresentanti della Regione designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, e tre rappresentanti designati dalle associazioni imprenditoriali operanti nella regione e rappresentati nel CNEL;

b) il Presidente del Collegio dei revisori sia designato dalla Giunta regionale, tra gli iscritti nel registro di revisori contabili.

7. Lo statuto è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale che apporta le modifiche indispensabili per adeguarlo agli indirizzi della legislazione e della programmazione regionale, generale e settoriale.

8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il nuovo statuto dell'ente medesimo.

9. Le eventuali modificazioni dello statuto sono approvate con lo stesso procedimento di cui al comma 7.

10. L'Ente fiera Ancona-Civitanova opera secondo criteri di economicità, coprendo i costi di gestione con i redditi del proprio patrimonio, con i proventi delle manifestazioni fieristiche e con il corrispettivo degli altri servizi prestati, con i contributi regionali, con gli altri contributi di enti, istituti e associazioni di categoria, nonché con le quote annuali previste dallo statuto a carico dei soci fondatori e aderenti.

11. Il personale di ruolo degli enti fiera di cui al comma 1, costituisce ruolo unico dell'organico del nuovo Ente fiera Ancona-Civitanova; tale personale è utilizzato, a seconda delle esigenze, presso la sede legale o presso le sedi fieristiche in via permanente o temporanea.

12. In caso di scioglimento dell'Ente fiera Ancona-Civitanova, il personale di ruolo di cui al comma 11, assunto prima della data del 13 aprile 1995, è trasferito ed inquadrato nel ruolo unico regionale sulla base di tabelle di corrispondenza determinate da apposito regolamento regionale."

Art. 4

(Modifica all'articolo 11)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 52/1995 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'Ente fiera Ancona-Civitanova secondo le modalità ispirate ai criteri di cui all'articolo 5, comma 1, del d.p.r. 390/1994."

Art. 5

(Modifiche all'articolo 13)

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 52/1995 è sostituito dal seguente:

"2. A questo fine la Giunta regionale si avvale del coordinamento del Polo fieristico Marche, coadiuvato da un gruppo di lavoro del quale fanno parte i dirigenti responsabili dei servizi interessati nonché il segretario dell'Ente fiera Ancona-Civitanova e il direttore dell'Azienda speciale Pesaro promozione."

2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 52/1995 è sostituita dalla seguente:

"b) prevede la concessione di contributi all'Ente fiera Ancona-Civitanova e all'Azienda speciale Pesaro promozione per l'allestimento degli impianti; dei padiglioni fieristici e delle attrezzature necessarie e per la manutenzione straordinaria anche se posseduti ovvero detenuti dagli enti medesimi sulla base di apposita convenzione stipulata con il proprietario;"

3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 52/1995 è sostituita dalla seguente:

"c) prevede la concessione di contributi ai soggetti di cui alla lettera b) per iniziative di promozione fieristica ed economica, anche all'estero, per ricerche di mercato o campagne promozionali e pubblicitarie, per missioni di operatori esteri in Italia o di operatori italiani all'estero, nonché la partecipazione della Regione a tali iniziative con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 4, secondo comma, del d.p.r. 616/1977;"

Art. 6

(Modifica all'articolo 14)

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 52/1995 è sostituito dal seguente:

"3. Per la copertura delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate sono attribuiti ai comuni sede di manifestazioni iscritte nel calendario regionale finanziamenti pari al dieci per cento dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera a), ai soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche di cui all'articolo 13, comma 3, lettera c)."

Art. 7

(Modifica all'articolo 16)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 52/1995 è sostituito dal seguente:

"2. All'erogazione dei contributi si provvede su richiesta dei legali rappresentanti dell'Ente fiera Ancona-Civitanova e dell'Azienda speciale Pesaro promozione a cui è allegata la documentazione attestante le spese sostenute"

te, previa verifica della conformità delle opere realizzate alla relazione tecnica di cui al comma 1."

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 18)

1. L'articolo 18 della l.r. 52/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 18 - (Contributo ordinario alle spese di funzionamento)

1. La Regione partecipa alle spese di funzionamento dei soggetti organizzatori di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), con un contributo annuo, il cui importo è determinato in sede di legge di bilancio. La ripartizione è deliberata dalla Giunta regionale facendo riferimento al criterio della superficie espositiva dei singoli enti."

Art. 9

(Modifiche all'articolo 21)

1. La denominazione del capitolo 3212104 previsto all'articolo 21, comma

4, della l.r. 52/1995 è sostituita dalla seguente: "Contributi all'Ente fiera Ancona-Civitanova e all'Azienda speciale Pesaro promozione per allestimento degli impianti, dei padiglioni fieristici e delle attrezzature necessarie per la manutenzione straordinaria".

2. La denominazione del capitolo 3212105 previsto all'articolo 21, comma 4, della l.r. 52/1995 è sostituita dalla seguente: "Contributi all'Ente fiera Ancona-Civitanova e all'Azienda speciale Pesaro promozione per iniziative di promozione fieristica ed economica anche all'estero, nonché per ricerche di mercato e campagne promozionali e pubblicitarie, missioni di operatori esteri in Italia o di operatori italiani all'estero".

Art. 10

(Rappresentante della Regione)

1. La Giunta regionale designa un rappresentante della Regione nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale Pesaro promozione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 127

a iniziativa del consigliere Villa
presentata in data 23 maggio 1996

Modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”

- *Assegnata, in sede referente, alla III Commissione consiliare permanente in data 24 maggio 1996*

Art. 1

(Modifiche all'articolo 8)

1. Il comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 è sostituito dal seguente:

"7. La selvaggina catturata ai sensi del comma 6 viene lasciata in stato di libertà nei territori del comune ove insiste l'oasi di protezione in percentuale del 70 per cento; il restante 30 per cento sarà impiegato al ripopolamento dei territori depauperati e liberi alla caccia."

Art. 2

(Modifiche all'articolo 9)

1. All'ultimo capoverso del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 7/1995, togliere il punto e aggiungere: "e non può essere rinnovata alla scadenza per uguali periodi se non siano trascorsi almeno quattro anni dalla riapertura."

2. Al comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 7/1995, viene sostituito il numero "40 per cento" con il seguente "70 per cento".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 15)

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"3. Il territorio agro-silvo-pastorale è ripartito in ambiti territoriali di caccia; in ciascuna provincia è costituito un ambito territoriale di caccia."

2. Il comma 8 dell'articolo 15 della l.r.

7/1995 è sostituito dal seguente:

"8. Ogni cacciatore residente nella regione Marche ha diritto di accesso gratuito, su tutto il territorio regionale, per la caccia a tutte le specie consentite, escluse lepree, fagiano, starna, pernice rossa e coturnice."

Art. 4

(Modifiche all'articolo 16)

1. Il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"5. L'iscrizione ad ogni ambito di caccia alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 15, comma 5, è subordinata al versamento annuale di lire 10.000; in luogo di detta somma, il cacciatore può corrispondere, sotto il controllo degli enti preposti o del comitato di gestione dell'ambito, un'ora di lavoro per i miglioramenti dell'habitat, la cura dell'ambiente, la partecipazione a catture, i ripopolamenti, i censimenti e il controllo dei predatori. Chi esercita la caccia da appostamento fisso ha l'obbligo di curare il sito tale da renderlo nel raggio di 100 metri dall'appostamento o dall'impianto."

Art. 5

(Modifiche all'articolo 25)

1. Il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"3. I piani di cui al comma 2 sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province, le quali si avvalgono dei proprietari o conduttori di fondi ricadenti nei piani stessi o da

squadre di cacciatori che ne facciano richiesta e delegati da quest'ultimi, purché in regola con la licenza per l'esercizio venatorio; nonché dalle guardie forestali e dalle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio."

*Art. 6
(Modifiche
all'articolo 30)*

1. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

"e) dal 1° ottobre al 31 dicembre: cinghiale."

*Art. 7
(Modifiche all'articolo 41)*

1. Il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"2. Le somme di cui al comma 1 sono così ripartite:

a) quindici per cento alla Regione per i compiti di cui alla presente legge;

b) ottanta per cento alle province per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, compreso il rimborso spese ai comuni per il rilascio dei tesserini di cui all'articolo 29;

c) cinque per cento alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, operanti nella Regione, in proporzione ai loro iscritti."

PROPOSTA DI LEGGE N. 128

a iniziativa dei consiglieri G. Ricci, Giannotti, Ciccanti,
Gasparrini, Grandinetti, Nuciari, Agostini e Villa
presentata in data 10 maggio 1996

Interventi per la ristrutturazione e per la valorizzazione dei teatri storici

- *Assegnata, in sede referente, alla IV Commissione consiliare permanente in data 28 maggio 1996*

Art. 1
(Finalità della legge)

1. In attuazione delle finalità indicate dall'articolo 5 dello Statuto, la Regione dispone interventi per il completamento di progetti finalizzati alla ristrutturazione ed alla valorizzazione dei teatri storici indicati nella tabella allegata alla presente legge, con priorità per le opere di restauro degli stabili e di adeguamento dei servizi.

Art. 2
(Presentazione dei progetti)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, i soggetti interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare progetti esecutivi articolati per lotti funzionali e corredati:

a) da nulla-osta delle competenti Soprintendenze e della Regione, a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico e 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali, nonché da eventuali altre autorizzazioni per vincoli esistenti;

b) da un piano economico-finanziario che comprovi la possibilità dell'ente beneficiario di procedere alla realizzazione del progetto, indicando eventuali diverse fonti di finanziamento e garantendo l'inizio dei lavori entro centottanta giorni dalla delibera di concessione dell'intervento finanziario e l'ultimazione degli stessi entro trentasei mesi dalla consegna dei lavori;

c) da concessione o autorizzazione comunale per le opere da realizzare.

Art. 3
(Istruttoria e approvazione dei progetti)

1. La Giunta regionale delibera, sentita la Commissione consiliare competente, i progetti da finanziare, determinando l'intervento regionale per ciascun lotto funzionale. La deliberazione ha valore di concessione dei finanziamenti in essa previsti.

Art. 4
(Realizzazione dei progetti)

1. Trascorsi centottanta giorni dalla deliberazione di concessione del finanziamento senza che sia stato presentato alla Giunta regionale il certificato di inizio dei lavori, il finanziamento stesso è revocato di diritto.

Art. 5
(Finanziamento)

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 1 è autorizzata, per ciascuno degli anni 1997 e 1998, la spesa di lire 7.000 milioni, per un importo complessivo di 14.000 milioni. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede:

a) per gli anni 1997 e 1998 mediante utilizzo delle somme iscritte nel capitolo 5100203 dello stato di previsione

della spesa del bilancio pluriennale 1996/1998;

b) per gli anni successivi mediante utilizzo di quota parte dei tributi regionali.

3. Le somme occorrenti per il pagamento della spesa di cui al comma 1 sono iscritte, per l'anno 1997, nell'apposito capitolo, che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di

previsione della spesa del bilancio di detto anno, con la seguente denominazione e il controindicato stanziamento di competenza e di cassa: "Contributi ai Comuni per il completamento di progetti finalizzati alla ristrutturazione ed alla valorizzazione dei teatri storici", lire 7.000 milioni; per gli anni successivi nei capitoli corrispondenti.

Tabella

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1) Teatro comunale di Cagli | 8) Teatro la Fenice di Osimo |
| 2) Teatro della Fortuna di Fano | 9) Teatro comunale di Pollenza |
| 3) Teatro Angelo del Fuoco di Pergola | 10) Teatro comunale di Sarnano |
| 4) Teatro Mariano di S. Agata Feltria | 11) Teatro condominiale di Treia |
| 5) Teatro Bramante di Urbania | 12) Teatro dell'Aquila di Fermo |
| 6) Teatro Misa di Arcevia | 13) Teatro Alaleona di Montegiorgio |
| 7) Teatro comunale di Montecarotto | 14) Teatro L. Mercantini di Ripatransone |

PROPOSTA DI LEGGE N. 129

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 10 maggio 1996

***Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione
di viaggi e turismo***

*divenuta: Legge regionale 14 luglio 1997 n. 41
Disciplina dell'attività di organizzazione e intermediazione
di viaggi e turismo*

BUR n. 44 del 24 luglio 1997

- *Assegnata, in sede referente, alla III Commissione consiliare permanente in data 25 maggio 1996*
- *Parere espresso dalla I Commissione consiliare permanente in data 17 ottobre 1996*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 24 ottobre 1996*
- *Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 4 dicembre 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 1996, n. 84*
- *Rinviata con nota del Commissario del governo prot. n.792/GAB.96 del 18 gennaio 1997*
- *Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 17 febbraio 1997*
- *Riapprovata con modificazioni dal Consiglio regionale nella seduta del 16 aprile 1997, n. 103*
- *Rinviata con nota del Commissario del governo prot n. 266/GAB.97 del 19 maggio 1997*

- *Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 29 maggio 1997*
- *Riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 giugno 1997, n. 114 (vistata con nota del Commissario del governo prot n. 450/GAB.97 del 12 luglio 1997)*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio turismo***

TITOLO I
Norme generali

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina le attività di organizzazione, produzione, intermediazione e vendita di viaggi e turismo in attuazione dei principi adottati dall'Unione europea per tutelare il consumatore, incrementare lo sviluppo dell'economia e dei servizi, ampliare l'offerta, favorire la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi da parte di cittadini ed imprese.

2. La presente legge, in particolare, disciplina le attività delle Agenzie e turismo, di cui all'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nonché delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 10 della medesima legge.

Art. 2
(Delega delle funzioni amministrative)

1. Fatte salve le attività esercitate direttamente dalla Regione, stabilite negli articoli successivi, sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti le Agenzie di viaggio e turismo e le attività di organizzazione di viaggio delle associazioni senza scopo di lucro, previste dalla presente legge.

2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 59 dello Statuto, emana le direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia, esercitando i poteri di vigilanza sull'esercizio della delega.

Art. 3
(Definizione delle Agenzie di viaggi e turismo)

1. Sono Agenzie di viaggi e turismo le imprese che esercitano in maniera congiunta o disgiunta le attività di produzione, organizzazione, intermediazione e vendita di viaggi e turismo.

2. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate da:

a) Agenzie che esercitano l'attività di organizzazione e vendita diretta al pubblico di pacchetti turistici così come definiti nel d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111;

b) Agenzie che esercitano l'attività di produzione e organizzazione di viaggi e turismo senza vendita diretta al pubblico.

Art. 4
(Attività delle Agenzie e turismo)

1. L'attività di cui all'articolo 3, comma 1 è svolta nel rispetto dei principi sanciti nella convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché delle norme contenute nel d.lgs. 111/1995.

2. Le Agenzie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) possono svolgere le seguenti attività complementari:

a) emissione e vendita di biglietti di trasporto;

b) organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;

c) accoglienza di clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo

dei mezzi collettivi di trasporto;

d) prenotazione di servizi alberghieri ed extralberghieri o di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri per la fruizione di detti servizi;

e) attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche;

f) inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto dei clienti;

g) noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;

h) stipula di polizze turistiche, in nome e per conto delle imprese di assicurazione, a garanzia di infortuni, assistenza malattia, furto e danni al bagaglio;

i) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

l) assistenza per il rilascio dei passaporti e visti consolari;

m) rilascio e pagamento di assegni turistici, di assegni circolari ed altri titoli di credito per viaggiatori, di lettere di credito e di cambio valuta;

n) distribuzione e vendita di pubblicazioni turistiche.

3. Le Agenzie di viaggi e turismo possono dislocare terminali remoti supportati da mezzi informatizzati ed automatizzati, con o senza l'ausilio di personale dipendente, in strutture diverse da quelle autorizzate. Il servizio è espletato esclusivamente nei confronti dei soggetti convenzionati.

4. Le Agenzie di viaggi e turismo possono prestare i propri servizi nell'ambito di mostre e manifestazioni fieristiche.

5. Le attività di cui ai commi 3 e 4 sono soggette a comunicazione preventiva

alla Provincia competente per territorio e possono essere svolte esclusivamente nell'ambito del territorio della regione in cui ha sede l'agenzia o sua filiale e succursale.

6. La vendita dei servizi di Agenzia per corrispondenza o mediante strumenti telematici o promotori commerciali porta a porta è subordinata alle norme sul diritto di recesso da parte dell'acquirente.

7. La attività di vendita mediante promotori commerciali porta a porta può essere svolta esclusivamente nell'ambito del territorio della provincia in cui ha sede l'Agenzia o sua filiale e succursale. I promotori commerciali devono essere muniti di documento di identificazione rilasciato dall'Agenzia. L'Agenzia deve tenere l'elenco dei suddetti promotori presso la propria sede a disposizione delle autorità di vigilanza.

TITOLO II

Autorizzazione all'esercizio delle Agenzie di viaggi e turismo

Art. 5

(Autorizzazione)

1. L'esercizio delle attività delle imprese di viaggi e turismo di cui all'articolo 3, comma 1, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 12 del testo unico delle leggi di pubbli-

ca sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed alle disposizioni contenute nella normativa antimafia.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 14.

4. La Provincia accerta la non esistenza di Agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale. Non potrà adottarsi la denominazione di comuni, province o regioni italiane.

5. Il rilascio dell'autorizzazione a persone fisiche o giuridiche non appartenenti agli stati dell'Unione europea è subordinato al nulla osta previsto dall'articolo 58 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, ovvero al possesso dei requisiti certificati ai sensi del d.lgs. 23 novembre 1991, n. 392, se trattasi di cittadini appartenenti agli stati della Unione europea.

6. E' soggetta a specifica autorizzazione l'apertura di succursali o filiali e punti informativi. E' altresì soggetta a nuova autorizzazione la modifica delle condizioni e dei requisiti specificati all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 6
(Domanda per il rilascio
dell'autorizzazione)

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 5 deve essere presentata alla Provincia competente per territorio e deve contenere:

a) le complete generalità del titolare ovvero, per le società, la denominazio-

ne, la ragione sociale, le complete generalità del legale rappresentante della stessa;

b) l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA;

c) le complete generalità della persona che, eventualmente, assume la direzione tecnica dell'Agenzia;

d) la denominazione prescelta per la istituenda Agenzia con indicati, in subordine, altri due nominativi;

e) la ubicazione della sede di esercizio;

f) la qualità di Agenzia principale ovvero di succursale o filiale, nonché l'esatta indicazione delle attività che si intendono esercitare con riferimento agli articoli 3 e 4;

g) la descrizione dell'organizzazione predisposta per lo svolgimento delle attività con particolare riferimento alle attrezzature per la gestione dei servizi, ai requisiti strutturali e alla consistenza del personale impiegato.

2. Nella domanda il richiedente deve altresì dichiarare il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 12 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché indicare le generalità del direttore tecnico responsabile della attività dell'Agenzia di viaggi e turismo, specificando gli estremi della sua iscrizione all'elenco di cui all'articolo 20.

3. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato di cittadinanza e residenza del titolare, ovvero del legale rappresentante della società;

b) copia autenticata dell'atto costitutivo se trattasi di società;

c) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, nonché certificazione di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, tutti in data non anteriore a tre mesi;

d) certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare, ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società, non sono in corso procedure concorsuali;

e) relazione tecnico-economica di fattibilità dell'iniziativa e bilancio previsionale riferito ad almeno un anno di gestione;

f) planimetria dei locali corredata da una relazione tecnico-illustrativa.

4. I cittadini degli Stati appartenenti all'Unione europea sono tenuti alla presentazione di documenti equivalenti a quelli indicati nel comma 3, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

Art. 7

(Contenuto dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 5, deve indicare:

a) la denominazione dell'Agenzia di viaggio;

b) l'ubicazione dei locali di esercizio;

c) la generalità del titolare e, se trattasi di società, l'esatta denominazione e ragione sociale e la generalità del legale rappresentante della stessa;

d) l'elenco delle attività autorizzate, nonché la qualità di Agenzia principale, filiale o succursale;

e) la generalità del direttore tecnico

nel caso assuma, per conto del titolare, la responsabilità tecnica dell'Agenzia di viaggio;

f) il termine entro il quale il titolare è tenuto ad aprire l'Agenzia di viaggio che non potrà, comunque, superare i novanta giorni dalla data di rilascio della autorizzazione, pena la sua decadenza.

2. La Provincia notifica all'interessato il rilascio del provvedimento di autorizzazione fissando il termine di trenta giorni dalla data di notifica entro il quale dovrà essere ritirato dopo aver effettuato il versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 10 e della quota del fondo di garanzia di cui all'articolo 21 del d.lgs. 111/1995, nonché dovrà essere stipulata la polizza assicurativa di cui all'articolo 12 della presente legge.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che l'interessato abbia ottemperato anche ad uno solo degli adempimenti previsti, l'autorizzazione si intende decaduta. Per esigenze di carattere eccezionale, adeguatamente giustificate e comprovate, la Provincia può concedere una proroga.

Art. 8

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 24 la Provincia dispone la sospensione della autorizzazione per un periodo da uno a sei mesi nei seguenti casi:

a) qualora non venga data comunica-

zione della chiusura temporanea dell'agenzia ovvero della riapertura della stessa, trascorsi i termini consentiti;

b) qualora vengano meno uno o più requisiti professionali o strutturali previsti dell'autorizzazione;

c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero riscontrati inadempimenti verso i clienti;

d) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate.

2. Nel provvedimento di sospensione dell'autorizzazione la Provincia fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere reintegrati e le irregolarità o gli inadempimenti sanati.

3. Nel caso di trasgressioni di lieve entità, prima di procedere alla sospensione della autorizzazione, il titolare viene diffidato a sanare le irregolarità in un termine definito.

4. La Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione qualora entro il termine fissato non siano reintegrati i requisiti o sanate le irregolarità e gli inadempimenti.

5. La Provincia dispone l'immediata revoca dell'autorizzazione per il mancato rinnovo dell'assicurazione prevista all'articolo 12.

Art. 9

(Subentro nell'autorizzazione)

1. Chiunque intenda subentrare in qualità di titolare di Agenzia di viaggi e turismo al soggetto già autorizzato deve presentare apposita domanda alla Provincia competente per territorio secon-

do le modalità indicate all'articolo 6, commi 1, 2 e 3.

2. La Provincia provvede ad accertare il possesso dei requisiti soggettivi e professionali, nonché dei requisiti strutturali dell'agenzia previsti per il rilascio della autorizzazione al subingresso.

3. Il subingresso può verificarsi per atto tra vivi o a causa di morte e comporta il trasferimento della titolarità dell'agenzia di viaggi e turismo a favore del subentrante.

4. Il subentrante dovrà dimostrare, tramite apposita documentazione, il titolo in base al quale chiede di essere autorizzato al subingresso.

Art. 10

(Comitato tecnico consultivo)

1. E' istituito un Comitato consultivo regionale con compiti di consultazione e proposta in materia di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo.

2. Il Comitato di cui al comma 1:

a) osserva la consistenza e l'incremento del numero delle Agenzie di viaggi operanti sul territorio della regione Marche, in rapporto alla loro dislocazione ed in funzione del movimento turistico regionale;

b) studia e propone interventi per lo sviluppo, la razionalizzazione e la qualificazione delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo.

2. Il Comitato è composto da:

a) il Dirigente del servizio turismo e attività ricettiva della Regione Marche o suo delegato, che lo presiede;

b) un funzionario del servizio turismo e attività ricettiva della Regione Marche con funzioni di segretario;

c) un rappresentante degli enti turistici periferici regionali;

d) due rappresentanti designati dalle associazioni delle Agenzie di viaggi o più rappresentative a livello regionale;

e) un rappresentante per ciascuna Provincia della regione Marche;

f) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica quattro anni. I componenti del comitato operano a titolo gratuito.

Art. 11

(Disposizioni tributarie)

1. L'apertura di Agenzie di viaggi e turismo è soggetta al pagamento della tassa di concessione regionale con le modalità e nella misura previste dalla legislazione vigente.

2. La tassa di concessione regionale è altresì dovuta nei casi previsti all'articolo 5, comma 6 e all'articolo 9.

Art. 12

(Elenco delle Agenzie di viaggi e turismo)

1. L'elenco delle Agenzie di viaggi e turismo è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. L'elenco delle nuove Agenzie di viaggi e turismo autorizzate viene annualmente comunicato dalla Giunta regionale all'organo di governo competente.

3. A tale fine, la Provincia invia alla Giunta regionale copia delle autorizzazioni rilasciate, nonché dei relativi provvedimenti di modificazione, sospensione e revoca adottati.

TITOLO III

Tutela dell'utente

Art. 13

(Assicurazione)

1. Le Agenzie di viaggi e turismo sono tenute a stipulare, entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, una assicurazione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 111/1995.

2. La Giunta regionale, sentito il comitato di cui all'articolo 10, determina i massimali minimi di copertura assicurativa per gli adempimenti di cui al comma 1.

3. Le Agenzie di viaggi e turismo inviano annualmente alla Provincia competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa della attività autorizzata.

Art. 14
(Programmi di viaggio)

1. I programmi di viaggio venduti od offerti in vendita nel territorio regionale da parte delle Agenzie di viaggi e turismo sono assoggettati alla disciplina di cui al d.lgs. 111/1995.

Art. 15
(Requisiti strutturali delle Agenzie di viaggi e turismo)

1. Le Agenzie di viaggi e turismo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), devono possedere i seguenti requisiti strutturali:

- a) locali indipendenti e destinati esclusivamente alla specifica attività;
- b) attrezzature tecnologiche adeguate all'attività autorizzata;
- c) esatta denominazione e segno distintivo dell'agenzia ben visibili.

2. Le imprese di viaggi e turismo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), non possono operare in locali aperti al pubblico. Eventuali insegne devono, comunque, contenere l'indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di viaggi e turismo.

3. Le Province, nell'ambito delle funzioni delegate, possono subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla sussistenza di ulteriori requisiti strutturali per locali destinati all'esercizio della attività di Agenzia di viaggi e turismo.

Art. 16
(Orario di apertura)

1. Ciascuna Agenzia di viaggi e turi-

simo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), deve comunicare alla Provincia competente per territorio ed esporre ben visibile al pubblico il proprio orario di apertura quotidiano, con l'individuazione dei giorni di chiusura. Ogni variazione dell'orario deve essere tempestivamente comunicata.

2. L'Agenzia di viaggio e turismo è tenuta ad osservare l'orario di apertura determinato ai sensi del comma 1.

Art. 17
(Chiusura temporanea)

1. Il titolare dell'autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea dell'Agenzia, per un periodo non superiore a sei mesi, deve informare la Provincia indicando i motivi e la durata della chiusura.

2. L'Agenzia di viaggio e turismo non può, comunque, procedere alla chiusura se sono in corso di svolgimento i contratti di viaggio da essa stipulati.

TITOLO IV
Direttore tecnico

Art. 18
(Requisiti professionali)

1. La responsabilità tecnica delle Agenzie di viaggi e turismo è affidata ad un direttore tecnico iscritto nell'elenco di cui all'articolo 20. La stessa può essere assunta dal medesimo titolare o gestore dell'Agenzia purché risulti iscritto nel suddetto elenco.

2. Il direttore tecnico preposto alla conduzione dell'Agenzia deve comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità nonché la situazione di non sottoposizione a procedimenti concorsuali ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 23 novembre 1991, n. 392.

3. Il direttore tecnico deve documentare il possesso di adeguate capacità professionali e la conoscenza delle seguenti materie:

a) amministrazione e organizzazione delle Agenzie di viaggi e turismo;

b) tecnica, legislazione e geografia turistica;

c) due lingue straniere parlate e scritte di cui una compresa tra inglese, francese, tedesco e spagnolo;

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 viene accertato mediante il superamento dell'esame di idoneità indicato all'articolo 19.

5. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività con carattere di continuità ed esclusività in una sola Agenzia o filiale o succursale.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, l'attività lavorativa del direttore tecnico sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno, il titolare o gestore dell'Agenzia di viaggi e turismo è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia competente per territorio provvedendo contestualmente alla designazione temporanea di un altro direttore tecnico regolarmente iscritto all'elenco di cui all'articolo 21.

7. Il titolare o gestore dell'Agenzia di viaggi e turismo deve comunicare, en-

tro trenta giorni, alla Provincia competente per territorio la eventuale cessazione di attività da parte del direttore tecnico, indicando contestualmente il nominativo del nuovo direttore. Nel caso di motivate e documentate ragioni la Provincia può concedere una proroga del suddetto termine, limitatamente all'indicazione del nuovo direttore, per un periodo non superiore a sessanta giorni.

Art. 19

(Esame di idoneità)

1. L'esame di idoneità all'esercizio della professione di direttore tecnico di Agenzia di viaggi e turismo indetto dalle Province ed è effettuato dalle commissioni istituite ai sensi dell'articolo 20 almeno una volta all'anno, qualora vi siano richieste.

2. La Giunta regionale, determina criteri e modalità per l'effettuazione delle prove di esame, definendo in dettaglio le relative materie.

3. Costituiscono, comunque, requisiti obbligatori per l'accesso alle prove di esame:

a) la maggiore età;

b) la cittadinanza nell'ambito di uno dei paesi membri della Unione europea;

c) la residenza in uno dei comuni della regione Marche;

d) il godimento dei diritti civili e politici;

e) l'aver prestato servizio presso un'Agenzia di viaggi e turismo per un periodo non inferiore a due anni nelle

qualifiche di concetto o direttive corrispondenti ai livelli del contratto nazionale di categoria; oppure, in alternativa, aver partecipato con profitto ad un corso specifico di formazione tecnico professionale organizzato dalla Regione Marche, da enti delegati o da enti ed associazioni autorizzati, attinente l' idoneità a direttore tecnico di Agenzia di viaggi e turismo;

f) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato o di diploma equipollente conseguito all'estero e riconosciuto in Italia. L'equipollenza del diploma conseguito all'estero al corrispondente diploma di scuola media superiore deve risultare da apposita certificazione rilasciata a norma di legge.

Art. 20

(Commissioni giudicatrici di esame)

1. Presso ciascuna Provincia è istituita una Commissione giudicatrice di esame per l'accertamento della idoneità all'esercizio della professione di direttore tecnico di Agenzia di viaggi e turismo composta da:

a) un dirigente della Provincia designato dalla Giunta provinciale che la presiede;

b) un titolare di Agenzia di viaggi e turismo operante nella provincia, designato dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale;

c) un direttore tecnico di Agenzia di viaggi e turismo sorteggiato tra quelli

iscritti nell'elenco di cui all'articolo 21 con almeno cinque anni di servizio prestato in un'Agenzia di viaggi e turismo;

d) tre docenti, o comunque esperti, nelle diverse materie di esame;

e) un docente per ciascuna lingua estera oggetto di esame.

2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della Provincia con qualifica non inferiore a quella direttiva, designato dalla Giunta provinciale.

3. La Commissione giudicatrice, nominata con deliberazione della Giunta provinciale, resta in carica per quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati per una sola volta.

4. Per ogni membro effettivo e per il segretario della Commissione viene nominato un membro supplente. Le sedute della Commissione sono valide qualora siano presenti i componenti di cui al comma 1, lettere a) e d), nonché, in sede di esame e di valutazione di ciascun candidato, quelli di cui alla lettera e).

5. Ai componenti della Commissione estranei all'Amministrazione provinciale spettano per ogni seduta e in caso di missione i compensi fissati dalla Provincia nei limiti previsti dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni.

6. La Provincia rilascia all'interessato che abbia superato positivamente l'esame l'attestato di idoneità e abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di Agenzia di viaggi e turismo, copia del quale viene trasmessa alla Regione.

Art. 21

(Elenco regionale dei direttori tecnici di Agenzia di viaggi e turismo)

1. Presso la Giunta regionale viene tenuto e aggiornato l'elenco dei direttori tecnici di Agenzia di viaggi e turismo.

2. All'elenco regionale sono iscritti d'ufficio tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già inseriti nell'elenco regionale istituito con deliberazione della giunta regionale del 5 ottobre 1987, n. 5462.

3. Sono altresì iscritti nell'elenco di cui al comma 1, su domanda opportunamente documentata:

a) coloro che abbiano superato con esito positivo le prove d'esame di cui all'articolo 19, conseguendo l'attestato di idoneità e abilitazione di cui all'articolo 20, comma 6;

b) coloro che sono in possesso dell'attestato di idoneità e abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di Agenzia di viaggi e turismo rilasciato presso altra Regione o Provincia autonoma o che comprovino l'iscrizione all'elenco della Regione di provenienza;

c) i cittadini di tutti gli Stati membri della Unione europea che documentino il possesso dei titoli previsti dall'articolo 4 del d.lgs. 392/1991;

d) i cittadini di Stati non appartenenti alla Unione europea, in possesso del titolo abilitante equiparato a direttore tecnico di Agenzia di viaggi e turismo, in base al principio di reciprocità.

4. L'iscrizione all'elenco per i cittadi-

ni residenti in Italia è subordinata al possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Alla domanda di iscrizione devono essere altresì allegati il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti in data non anteriore a tre mesi. Si applica il disposto di cui all'articolo 6, comma 4.

5. Entro il 21 dicembre di ogni anno i direttori tecnici già iscritti nell'elenco di cui al comma 1 devono presentare alla Giunta regionale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La mancata presentazione della dichiarazione comporta la sospensione automatica dall'elenco regionale. La sospensione è revocata allorquando l'interessato produca la necessaria documentazione.

6. L'elenco dei direttori tecnici di Agenzia di viaggi e turismo è pubblicato ogni anno nel Bollettino ufficiale della Regione.

TITOLO V

Associazioni senza scopo di lucro

Art. 22

(Associazioni senza scopo di lucro)

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle associazioni nazionali con rappresentanza sul territorio regionale senza scopo di lucro, costitu-

ite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, che svolgono sul territorio regionale le attività di organizzazione e vendita di viaggi e turismo a favore dei propri associati o appartenenti.

2. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 1 sono autorizzate a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme contenute nel d.lgs 111/1995 e nella convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio approvata con legge 1084/1977.

3. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 le associazioni che posseggono i seguenti requisiti:

a) numero dei soci non inferiore a diecimila;

b) presenza organizzata in almeno due regioni ed in almeno due province della regione Marche;

c) costituzione e continuità operativa dell'associazione da almeno tre anni;

d) assenza di qualsiasi fine di lucro negli scopi sociali e statutari, nonché di ogni forma di dipendenza da soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriale;

e) organizzazione e funzionamento dell'associazione secondo criteri di democraticità;

f) fruizione dei servizi esclusivamente da parte degli associati;

g) personalità giuridica riconosciuta ai sensi delle vigenti norme in materia.

4. Le associazioni che intendono essere iscritte all'elenco di cui al comma 1 devono presentare domanda alla Giunta regionale, indicando la sede legale dell'associazione e le generalità del le-

gale rappresentante della stessa.

5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato di cittadinanza e residenza, certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del rappresentante legale dell'associazione;

b) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) atto sostitutivo di notorietà a firma del legale rappresentante della associazione nel quale sia espressamente indicato il possesso dei requisiti di cui al comma 3 che costituiscono titolo per la iscrizione all'elenco;

d) polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia. Annualmente va inviata la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio.

6. Il legale rappresentante delle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 1 è tenuto a trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta regionale e alla Provincia competente per territorio una relazione contenente:

a) il programma di attività realizzato nell'anno trascorso e quello che si intende svolgere nell'anno successivo;

b) ogni variazione intervenuta rispetto ai requisiti di cui al comma 3.

7. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 1 devono indicare, con apposita insegna posta all'ingresso degli uffici, che le attività organizzate sono riservate ai soli soci della associazione.

8. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di qualsiasi natura predisposti dalle associazioni di cui al comma 1 devono essere redatti in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del d.lgs. 111/1995 e diffusi esclusivamente in ambito associativo.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle associazioni nazionali che svolgono la loro attività sul territorio attraverso succursali con dipendenza diretta ed organica e con responsabilità giuridico e patrimoniale in capo all'associazione nazionale. Sono escluse le associazioni che operano in regime di affiliazione.

10. Con decreto del Dirigente del servizio competente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 25, si provvede a cancellare l'associazione dall'elenco di cui al comma 1 in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La reinscrizione all'elenco non può avvenire prima di un anno.

Art. 23

(Organizzazione di viaggi in forma non professionale)

1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali e ambientali che promuovono, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti, l'effettuazione di viaggi non sono soggetti alle norme della presente legge. L'attività, comunque, deve essere svolta in forma occa-

sionale e la durata del viaggio non deve superare le quarantotto ore.

2. I viaggi organizzati dai soggetti di cui al comma 1 devono essere preventivamente comunicati alla Provincia competente per territorio e sono subordinati alla stipula da parte del soggetto organizzatore di polizze assicurative.

3. Gli enti locali devono avvalersi, per l'organizzazione di viaggi che rientrano nei pacchetti turistici di cui all'articolo 2 del d.lgs 111/1995, di Agenzie autorizzate ai sensi dell'articolo 5, fatte salve le attività istituzionali svolte ai sensi della normativa vigente in favore di anziani, minori e portatori di handicap. Parimenti sono fatte salve le attività di viaggio organizzate dagli istituti scolastici nell'ambito della programmazione annuale della rispettiva attività didattica, purché la durata del viaggio non superi le quarantotto ore.

TITOLO VI

Vigilanza e sanzioni

Art. 24

(Funzioni di vigilanza)

1. Le funzioni di vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente legge sono esercitate dalle Province.

2. La Regione può esercitare controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.

Art. 25

(Sanzioni)

1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, è soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da lire 4.000.000 a lire 15.000.000:

a) chiunque intraprenda le attività di cui all'articolo 3 senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione;

b) chiunque svolga attività diverse da quelle autorizzate;

c) il titolare dell'Agenzia che si avvale di un direttore non iscritto all'elenco regionale, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico senza possedere il requisito della iscrizione in detto elenco;

d) le associazioni previste dall'articolo 22 che effettuano l'attività a favore di non associati o contravvengono all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa;

e) i soggetti organizzatori di cui all'articolo 23 che contravvengono agli obblighi ivi previsti;

f) chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con le norme della presente legge, ovvero non rispetta il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio.

2. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 10 milioni:

a) chiunque non osservi le disposizioni contenute nell'articolo 18, comma 5;

b) chiunque fa uso della denominazione di Agenzia di viaggi senza aver ottenuto l'autorizzazione, ovvero usa una denominazione diversa da quella autorizzata:

c) il titolare che non osserva l'orario di apertura;

d) il titolare di Agenzia di viaggi non

autorizzato alla vendita diretta al pubblico, che contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 15, comma 2.

3. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni chiunque viola le altre norme della presente legge per le quali non sono previste specifiche sanzioni amministrative.

4. In caso di recidiva, le sanzioni sono applicate nel doppio della misura inizialmente irrogata, anche se si tratta di violazioni di diversa specie.

5. Le Province applicano le sanzioni amministrative secondo le modalità previste dalla l.r. 5 luglio 1983, n. 16.

TITOLO VII

Norme speciali e finali

Art. 26

(Produttori di servizi turistici e ricettivi)

1. I soggetti che, in forma singola o associata producono servizi turistici e ricettivi sono autorizzati a promuovere e vendere direttamente al pubblico i loro servizi anche nella forma del pacchetto turistico formato dalla combinazione degli elementi dell'alloggio e dei servizi turistici accessori, ivi compresi i "transfert" locali e le visite ed escursioni nell'ambito del territorio della regione Marche, con esclusione del trasporto.

2. All'attività di cui al comma 1 si applicano le norme che regolano la responsabilità contrattuale e le garanzie

in favore del consumatore previste nel d.lgs. 111/1995.

Art. 27
(Uffici biglietteria)

1. Non è soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio delle Marche, purché l'attività delle stesse si limiti all'emissione ed alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese devono essere munite dell'autorizzazione di cui all'articolo 5.

2. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato, ovvero di autoservizi di linea e di trasporto filofuniviario operanti all'interno del territorio regionale.

Art. 28
(Norme transitorie)

1. Fino all'adozione della delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 2, la polizza assicurativa stipulata ai fini del medesimo articolo deve prevedere massimali minimi di risarcimento per ogni sinistro relativo al contratto di viaggio, per importo non inferiore a lire un miliardo.

2. In sede di prima applicazione, le Province indicano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una sessione dell'esame di cui all'articolo 19, alla quale possono partecipare anche coloro che hanno già inoltrato domanda per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di Agenzia di viaggi e turismo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 23 maggio 1995, n. 1346 purché la stessa sia integrata con la scelta della Provincia presso la quale si intende sostenere l'esame. A tal fine il servizio competente della Giunta regionale comunica agli interessati, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il termine entro cui effettuare l'integrazione.

3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'integrazione, il servizio competente della Giunta regionale invia alle Province le domande integrate ai sensi del comma 2.

Art. 29
(Finanziamento della spesa per le funzioni delegate)

1. I finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate alle Province in base alla presente legge sono costituiti:

a) dai proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 25;

b) dai finanziamenti regionali determinati dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della l.r. 30 aprile 1980, n. 25.

Art. 30
(Abrogazioni)

1. La l.r. 4 gennaio 1987, n. 2 è abro-

gata.

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 7 aprile 1988, n. 10 è abrogata.

PROPOSTA DI LEGGE N. 130

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 27 maggio 1996

Modificazioni alla legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 aprile 1996, n. 42 avente ad oggetto: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate"

divenuta: Legge regionale 4 giugno 1996 n. 19
Modificazioni alla Legge Regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 aprile 1996 n. 42 avente ad oggetto: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate"
BUR n. 39 del 13 giugno 1996

- *Assegnata, in sede referente, alla V Commissione consiliare permanente in data 27 maggio 1996*
- *Relazione della V Commissione consiliare permanente in data 27 maggio 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 maggio 1996, n. 47 (vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 341/GAB.96 del 3 giugno 1996)*
- ***Servizio regionale responsabile dell'attuazione: Servizio servizi sociali con la collaborazione del servizio sanità***

Art. 1

1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 aprile 1996, n. 42 avente ad oggetto "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle per-

sone handicappate" è sostituita dalla seguente:

"b) personale educativo in possesso del diploma di scuola media superiore che abbia effettuato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti handicappati o in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo dell'handicap;"

PROPOSTA DI LEGGE N. 131

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 28 maggio 1996

***Approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione
per l'anno 1995***

*divenuta: Legge regionale 5 novembre 1996 n. 44
Approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione
per l'anno 1995*

BUR n. 85 del 14 novembre 1996 - supplemento n. 18

- *Assegnata, in sede referente, alla II Commissione consiliare permanente in data 30 maggio 1996*
- *Relazione della II Commissione consiliare permanente in data 18 settembre 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1 ottobre 1996, n. 68 (vistata con nota del Commissario del governo prot n. 586/GAB.96 del 4 novembre 1996)*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio ragioneria generale***

Art. 1
(Approvazione del rendiconto)

1. Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio 1995 è approvato secondo le risultanze degli articoli seguenti.

Art. 2
(Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 1995)

1. Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di essi devolute alla Regione, da contributi o assegnazioni dello Stato, nonché le entrate derivanti da rendite patrimoniali o da utili, da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e dal rimborso di crediti e accensioni di prestiti e le entrate per contabilità speciali, accertate nell'esercizio 1995, per la competenza propria dell'esercizio stesso, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, sono stabilite:

in lire
5.774.831.766.236
delle quali furono rimosse lire
5.098.092.913.251
e rimasero da riscuotere lire
676.738.852.985

Art. 3
(Spese di competenza dell'esercizio finanziario 1995)

1. Le spese correnti, le spese in conto capitale, le spese per l'estinzione di passività e le spese per contabilità spe-

ciali, impegnate nell'esercizio 1995, per la competenza propria dell'esercizio stesso, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, sono stabilite:

in lire
5.519.361.745.931
delle quali furono pagate lire
4.595.082.711.851
e rimasero da pagare lire
924.279.034.080

Art. 4
(Riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza)

1. Il riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza accertate nell'esercizio 1995 è stabilito come segue:

Entrate

TITOLO I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di essi devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281

lire	1.579.395.899.856
------	-------------------

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato e in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione

lire	1.564.474.952.491
------	-------------------

TITOLO III - Entrate derivanti da

rendite patrimoniali, da utili netti di enti o aziende regionali

lire 23.324.063.141

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti
lire 5.550.000

TITOLO V - Entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie, lire
2.573.207.599.433

TITOLO VI - Contabilità speciali, lire
34.423.701.315

TOTALE DELLE ENTRATE

5.774.831.766.236

Spese

TITOLO I - Spese correnti,
lire 2.825.715.099.201

TITOLO II - Spese d'investimento,
lire 403.280.074.963

TITOLO III - Estinzione di passività,
lire 2.255.942.870.452

TITOLO VI - Contabilità speciali, lire
34.423.701.315

TOTALE DELLE SPESE

5.519.361.745.931

Entrate

TITOLO I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di essi devolute alla Regione stessa a titolo di riparti-

zione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281

lire 1.579.395.899.856

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato e in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione

lire 1.564.474.952.491

TITOLO III - Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili netti di enti o aziende regionali

lire 23.324.063.141

TOTALE DEI TITOLI I, II, III LIRE
3.167.194.915.488

Spese

TITOLO I - Spese correnti, lire
2.825.715.099.201

DIFFERENZA LIRE
341.479.816.287

Art. 5

(Residui attivi provenienti dal bilancio di competenza degli anni 1994 e precedenti)

1. I residui attivi provenienti dal bilancio di competenza degli anni 1994 e precedenti, che risultano stabiliti nel rendiconto dell'esercizio 1994 in complessive lire 1.166.681.557.236 sono stati riaccertati, come risulta dal conto

consuntivo del bilancio:
in lire 1.101.692.790.776
dei quali sono stati riscossi nell'esercizio 1995, lire 306.445.096.474
e rimangono da riscuotere al 31 dicembre 1995, lire 795.247.694.302

Art. 6

(Residui passivi provenienti dal bilancio di competenza degli anni 1994 e precedenti)

1. I residui passivi provenienti dal bilancio di competenza degli anni 1994 e precedenti, che risultavano stabiliti nel rendiconto dell'esercizio 1994 in complessive lire 2.185.785.503.446, sono stati riaccertati, come risulta dal conto consuntivo del bilancio:

in lire 1.521.671.279.651
dei quali sono stati pagati,
lire 1.049.078.078.436
e rimangono da pagare al 31 dicembre 1995
lire 472.593.201.215

Art. 7

(Residui attivi provenienti dal bilancio di competenza alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995)

1. I residui attivi provenienti dal bilancio di competenza alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nei seguenti importi:

a) somme da riscuotere sui residui provenienti dal bilancio di competenza

dell'esercizio 1995, come stabilito all'articolo 2 della presente legge,
lire 676.738.852.985

b) somme da riscuotere sui residui provenienti dal bilancio di competenza dell'esercizio 1994 e degli anni precedenti, come stabilito all'articolo 5 della presente legge,

lire 795.247.694.302

Residui attivi provenienti dal bilancio di competenza al 31 dicembre 1995,
lire 1.471.986.547.287

Art. 8

(Residui passivi provenienti dal bilancio di competenza alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995)

1. I residui passivi provenienti dal bilancio di competenza alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nei seguenti importi:

a) somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1995, come stabilito all'articolo 3 della presente legge,

lire 924.279.034.080

b) somme rimaste da pagare sui residui provenienti dal bilancio di competenza dell'esercizio 1994 e degli anni precedenti, come stabilito all'articolo 6 della presente legge,

lire 472.593.201.215

Residui passivi provenienti dal bilancio di competenza al 31 dicembre 1995,
lire 1.396.872.235.295

Art. 9
(Riassunto generale dei risultati
del bilancio di cassa)

1. Il riassunto generale delle somme riscosse e delle somme pagate è stabilito come segue:

a) Riscossioni

TITOLO I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di essi devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281

lire 1.532.292.285.289

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato e in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione

lire 1.461.174.377.895

TITOLO III - Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili netti di enti o aziende regionali

lire 25.835.428.846

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti

lire 5.550.000

TITOLO V - Entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie,

lire 2.350.892.258.940

TITOLO VI - Contabilità speciali,
lire 5.454.892.103.872

TOTALE DELLE RISCOSSIONI
LIRE 10.825.092.004.842

b) Pagamenti

RUBRICA I - Amministrazione generale,

lire 172.520.710.374

RUBRICA II - Territorio - Ambiente,
lire 304.092.759.474

RUBRICA III - Produzione,
lire 221.565.247.049

RUBRICA IV - Servizi sociali,
lire 2.447.724.557.907

RUBRICA V - Oneri non ripartiti,
lire 25.209.293.526

RUBRICA VI - Estinzione di passività,
lire 2.462.107.615.536

RUBRICA VII - Contabilità speciali,
lire 5.199.012.497.560

TOTALE DEI PAGAMENTI LIRE
10.832.232.681.426

Art. 10

(Stanziamenti di cassa da riportare)

1. Lo stanziamento di cassa da riportare all'esercizio successivo ai sensi dell'articolo 49, secondo comma, della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, si stabilisce in lire 763.628.702.058, pari al residuo attivo del bilancio di cassa dei capitoli 6100001, 6100002 e 6100003 delle entrate, e costituisce il fondo di cassa dell'amministrazione presso la tesoreria centrale dello Stato alla chiusura dell'esercizio 1995.

Art. 11
(Determinazione
delle disponibilità di cassa)

1. Sono accertate in lire 776.103.911.152 le disponibilità di cassa alla chiusura dell'esercizio 1995, in base alle risultanze del bilancio di cassa:

a) fondo di cassa all'inizio dell'esercizio,

lire 19.615.885.678

b) riscossioni (articolo 9),

lire 10.825.092.004.842

c) pagamenti (articolo 9),

lire 10.832.232.681.426

Disponibilità di cassa presso il tesoriere,

lire 12.475.209.094

Disponibilità di cassa giacenti sui conti correnti presso la tesoreria centrale dello Stato,

lire 763.628.702.058

Disponibilità di cassa al termine dell'esercizio,

lire 776.103.911.152

Art. 12
(Determinazione
del saldo finanziario)

1. E' accertato nell'importo di lire 851.218.223.144 il saldo finanziario positivo (avanzo di amministrazione) alla chiusura dell'esercizio 1995, in base alle risultanze del conto consuntivo del bilancio:

a) fondo di cassa all'inizio dell'esercizio,

lire 19.615.885.678

b) riscossioni,

lire 10.825.092.004.842

di cui:

b1) in conto dei residui,

lire 306.445.096.474

b2) in conto competenza,

lire 5.098.092.913.251

b3) per prelevamenti dai conti correnti presso la tesoreria centrale dello Stato,

lire 5.420.553.995.117

c) pagamenti,

lire 10.832.232.681.426

di cui:

c1) in conto dei residui,

lire 1.049.078.436

c2) in conto competenza,

lire 4.595.082.711.851

c3) per prelevamenti dai conti correnti presso la tesoreria centrale dello Stato,

lire 5.188.071.891.139

d) fondo di cassa presso il tesoriere al termine dell'esercizio,

lire 12.475.209.094

e) residui attivi per somme da riscuotere in conto della competenza,

lire 1.471.986.547.287

di cui:

e1) in conto dei residui dei bilanci 1994 e precedenti,

lire 795.247.694.302

e2) in conto del bilancio 1995,

lire 676.738.852.985

f) residui passivi per somme da pagare in conto della competenza,

lire 1.396.872.235.295

di cui:

f1) in conto dei residui dei bilanci
1994 e precedenti,

lire 472.593.201.215

f2) in conto del bilancio 1995,

lire 924.279.034.080

g) stanziamenti di cassa da riportare
all'esercizio successivo ai sensi del-
l'articolo 49, secondo comma, della l.r.
30 aprile 1980, n. 25, per somme giac-
centi sui conti correnti presso la tesore-
ria centrale dello Stato (articolo 10),

lire 763.628.702.058

**Saldo finanziario positivo al termi-
ne dell'esercizio 1995,**

lire 851.218.223.144

Art. 13

(Disposizioni speciali)

1. E' approvata l'eccedenza di impe-
gno sul capitolo 7400003 di lire
3.216.641.278 in corrispondenza del
maggiore accertamento sul capitolo
6400003 dell'entrata.

2. Sono approvate le eccedenze d'im-
pegno dei capitoli 6200205, 6200210 e
6200216 rispettivamente per gli impor-
ti di lire 200.000, lire 22.500.000 e lire
856.665.

3. Sono approvate le eccedenze di
pagamento sui capitoli 7100002 e
7100003 rispettivamente di lire
71.405.461.047 e di lire
204.780.130.814.

PROPOSTA DI LEGGE N. 132

a iniziativa dei consiglieri Amati e D'Ambrosio
presentata in data 22 maggio 1996

*Iniziativa per il 50° anniversario della Repubblica
e della Costituzione*

*divenuta: Legge regionale 2 settembre 1996 n. 40
Iniziativa per la celebrazione delle ricorrenze della istituzione
della Repubblica e della promulgazione della Costituzione
BUR n. 63 del 12 settembre 1996*

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 5 giugno 1996*

- *Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 9 luglio 1996*

Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 18 luglio 1996

- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 1996, n. 60 (vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 494/GAB.96 del 29 agosto 1996)*

- *Servizio responsabile dell'attuazione: **Servizio beni e attività culturali***

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Marche in occasione del 50° anniversario della istituzione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione, d'intesa con le Province, i Comuni ed altre istituzioni, promuove iniziative culturali e di ricerca storica al fine di riaffermare i principi di libertà, democrazia e giustizia sociale contenuti nella Carta Costituzionale.

2. La presente legge, in continuità con la l.r. 14 dicembre 1993, n. 30 per la celebrazione del 50° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, contribuisce a promuovere ed approfondire la conoscenza dei momenti salienti della storia della Repubblica ed i riflessi che questi hanno avuto sul territorio regionale, al fine di diffondere tra i cittadini, ed in particolare tra le nuove generazioni la conoscenza delle radici storiche della democrazia italiana.

Art. 2
(Iniziative)

1. Per gli anni 1996/1998 è predisposto un programma di iniziative comprendenti:

a) promozione ed organizzazione di convegni di studio e concorsi, pubblicazioni di ricerche e saggi;

b) iniziative volte a rafforzare nella coscienza dei cittadini i contenuti di libertà, pluralismo e autonomia affermati nella Carta Costituzionale;

c) promozione di iniziative nell'ambito della scuola dell'obbligo e media

superiore al fine della realizzazione di elaborati e ricerche che approfondiscano lo studio del periodo storico dal primo dopoguerra all'entrata in vigore della Costituzione;

d) promozione, d'intesa con le università, di iniziative volte a realizzare studi e ricerche sulla Costituzione;

e) individuazione di istituti culturali per la raccolta, catalogazione, conservazione e diffusione delle ricerche realizzate dalle scuole e dalle università.

Art. 3
(Comitato regionale)

1. Per l'attuazione del programma di iniziative di cui alla presente legge è istituito il "Comitato regionale per le attività celebrative del 50° anniversario della istituzione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione".

2. Il Comitato ha sede presso il Consiglio regionale ed è composto dai seguenti soggetti o loro delegati:

a) il Presidente del Consiglio con funzioni di Presidente del Comitato;

b) il Presidente della Giunta regionale;

c) i Presidenti dell'UPI e dell'ANCI delle Marche;

d) i Presidenti dei Comitati regionali delle associazioni e federazioni partigiane e combattentistiche;

e) il Presidente dell'Istituto regionale per il movimento di liberazione nelle Marche;

f) il Presidente della Commissione pari opportunità tra uomo e donna;

g) i Rettori delle università marchigiane;

h) il Sovrintendente scolastico regionale per le Marche;

i) i Provveditorati agli studi delle province marchigiane.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto alla costituzione del Comitato.

4. Il Comitato può eleggere, nel proprio interno, un esecutivo presieduto dal Presidente del Consiglio.

5. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal Dirigente del servizio beni e attività culturali.

6. Il Comitato, nella predisposizione del programma, si avvarrà della consulenza tecnico-scientifica di istituti di storia locale e di personalità altamente qualificate sotto il profilo storico-culturale.

Art. 4

(Modalità di approvazione)

1. Il programma delle iniziative è approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

2. Le spese sono impegnate e liquidate dal Dirigente beni e attività culturali in attuazione della deliberazione di cui al comma 1.

Art. 5

(Finanziamenti)

1. Per gli interventi previsti dall'articolo

2 sono autorizzate le seguenti spese:

a) lire 100 milioni per l'anno 1996;

b) lire 100 milioni per l'anno 1997;

c) lire 100 milioni per l'anno 1998.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede:

a) per ciascuno degli anni 1996 e 1997 mediante utilizzazione di quota parte delle disponibilità ascritte ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997 adottato ai sensi dell'articolo 54 della l.r. 28 marzo 1995, n. 16 a carico del capitolo 4112105;

b) per l'anno 1998 mediante utilizzo di quota parte delle somme assegnate alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità di cui all'articolo 8 della legge 281/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 avente la seguente denominazione e controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Spese per la celebrazione del 50° anniversario della istituzione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione", lire 100 milioni, per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.

PROPOSTA DI LEGGE N. 133

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 5 giugno 1996

Tributo regionale per il diritto allo studio universitario

divenuta: Legge regionale 24 luglio 1996 n. 32
Tributo regionale per il diritto allo studio universitario
BUR n. 55 del 1 agosto 1996

- *Assegnata, in sede referente, alla II Commissione consiliare permanente in data 5 giugno 1996*
- *Relazione della II Commissione consiliare permanente in data 2 giugno 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 giugno 1996, n. 54 (vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 416/GAB.96 del 23 luglio 1996)*
- *Servizi regionali responsabili dell'attuazione: **Servizio servizi sociali e Servizio bilancio, demanio e patrimonio***

Art. 1
(Importo della tassa)

1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario prevista dall'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è determinato a decorrere dall'anno accademico 1996/1997 in lire 150.000.

Art. 2
(Oggetto della tassa)

1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.

2. I corsi di studio delle Università comprendono i corsi di diploma universitario, di diploma di laurea, di diploma di specializzazione e i corsi di diploma dell'ISEF.

3. La tassa è dovuta alla Regione Marche per l'immatricolazione o l'iscrizione ai corsi di studio delle Università aventi sede legale nella Regione.

Art. 3
(Soggetti passivi)

1. La tassa è dovuta da tutti gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ai corsi di studio delle Università.

2. Gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione Marche in unica soluzione all'atto di iscrizione.

Art. 4
(Riscossione della tassa)

1. La Regione si avvale degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario per le funzioni relative alla riscossione della tassa di cui all'articolo 1.

2. Con delibera della Giunta regionale saranno regolamentate le funzioni di cui al comma 1.

Art. 5
(Accertamenti e rimborsi)

1. All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali. Le stesse norme si applicano per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi concernenti i tributi di cui al presente articolo.

Art. 6
(Devoluzione dei proventi)

1. I proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono attribuiti agli ERSU per le finalità di cui all'articolo 3, comma 20, della legge 549/1995.

Art. 7
(Esoneri)

1. I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa, di cui alla presente legge, agli studenti capaci e meritevoli e privi

di mezzi sono fissati dalla Regione in conformità a quanto stabilito dai d.p.c.m. previsti dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. Sono esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 390/1991, nonché gli studenti risultanti idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

3. Gli ERSU rimborsano d'ufficio la

tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi dei commi 1 e 2.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 134

a iniziativa dei consiglieri Cecchini, A. Ricci, D'Angelo
e Cesaroni

presentata in data 5 giugno 1996

Norme per la disciplina delle attività estrattive

- *Assegnata, in sede referente, alla IV Commissione consiliare permanente in data 7 giugno 1996*
- *Relazione della IV Commissione consiliare permanente in data 17 luglio 1997*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 ottobre 1997, n. 137*

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
(Finalità, oggetto
della legge e deleghe)

1. La Regione provvede con la presente legge alla regolamentazione dell'attività di coltivazione delle cave del proprio territorio, allo scopo di conseguire un corretto uso delle risorse, nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente e del territorio, delle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali.

2. La Regione promuove altresì la qualificazione produttiva e l'innovazione tecnologica del settore, la tutela del lavoro, delle imprese, dei fabbisogni del mercato, favorisce la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi, il corretto utilizzo delle tecniche e dei metodi di utilizzo atti a conseguire il massimo risparmio complessivo soprattutto per i materiali di maggiore impatto territoriale o disponibili in risorse più limitate.

3. Nel perseguire le predette finalità la Regione ispira la propria azione ai principi del decentramento e della collaborazione con gli enti locali territoriali secondo i modi e le forme stabilite dalla presente legge.

Art. 2
(Attività di cava, ambiti
di applicazione della legge)

1. Ai fini dell'applicazione delle nor-

me contenute nella presente legge costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione e commercializzazione dei giacimenti formati da materiali classificati di seconda categoria ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, industrialmente utilizzabili.

2. L'attività di estrazione dal proprio fondo di materiali da destinarsi esclusivamente alla propria abitazione o ad opere di sistemazione inerenti al fondo stesso, nonché l'utilizzazione dei materiali ricavati nella esecuzione di infrastrutture pubbliche o private non sono soggette ad autorizzazione, fermo restando le disposizioni in materia urbanistica, di tutela del suolo e dell'ambiente; ed è solo consentita la riutilizzazione in loco per l'opera che viene eseguita, senza commercializzazione dei materiali.

3. Qualora le attività di cui al comma 2 divergano dagli scopi ivi individuati, anche se secondari, acquistano il carattere di attività di cava e vengono assoggettati alle norme della presente legge.

4. E' vietata l'escavazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua, dalle spiagge e fondali lacustri la cui regolamentazione spetta all'autorità di bacino ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 che provvede attraverso i piani di bacino agli interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua nel rispetto del mantenimento dell'apporto solido dei fiumi al mare.

5. Non possono considerarsi attività

di cava i lavori connessi alla sola gestione delle discariche controllate; autorizzate in base alle normative regionali.

Art. 3

(Classificazione dei materiali)

1. I materiali di cava ai quali si riferisce la presente legge sono classificati in due gruppi formati in base al differente grado di utilizzazione del territorio, conseguente all'esercizio dell'attività di escavazione:

a) gruppo A: costituito dai materiali la cui estrazione comporta un elevato grado di utilizzazione del territorio: sabbia e ghiaia, marne, argille, arenarie, calcari massicci, calcari stratificati e materiale detritico;

b) gruppo B: costituito dai materiali destinati ad uso edile-ornamentale con conseguente minor grado di utilizzazione del territorio: pietra da taglio e/o lucidabile quali calcari, travertino, gesso, arenaria ed eventuali altri materiali pregiati.

Art. 4

(Deleghe)

1. All'Amministrazione regionale compete la predisposizione e l'approvazione con la procedura stabilita dalla presente legge del piano regionale per le attività estrattive.

2. Fino al recepimento organico in ambito regionale della legge 8 giugno 1990, n. 142 rimangono affidate alla Regione anche le funzioni relative al

procedimento autorizzatorio e di controllo. A tal fine il comitato per il territorio, assume anche le funzioni autorizzatorie per la fase dell'emergenza ai sensi dell'articolo 22.

3. Recepita la legge 142/1990 le Amministrazioni provinciali svolgeranno le funzioni relative al procedimento autorizzatorio e al concorso della verifica dell'esecutività dei progetti. A tali compiti l'Amministrazione provinciale provvede attraverso il Comitato provinciale per il territorio e il Servizio provinciale cave, strumenti che vengono istituiti ai sensi della presente legge.

4. All'Amministrazione comunale compete il rilascio dell'autorizzazione e il concorso nella vigilanza.

TITOLO II

Gli strumenti della normazione

Art. 5

(Pianificazione regionale)

1. L'estrazione dei materiali di cava di cui all'articolo 3 è disciplinata dai seguenti strumenti:

a) piano regionale dell'attività estrattiva;

b) progetto di coltivazione;

c) autorizzazione o concessione o permesso di ricerca;

d) la convenzione.

Art. 6

(Finalità e contenuto del piano regionale dell'attività estrattiva)

1. Il PRAE è lo strumento generale

della pianificazione del settore, ed è recepito con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46. Esso ha come obiettivo la razionalizzazione delle risorse naturali in coerenza con gli scopi della programmazione economica, della pianificazione territoriale, con le esigenze di salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

2. Il PRAE contiene:

a) la relazione corredata da cartografia illustrante i bacini estrattivi interessati dalla presenza di giacimenti per quantità e qualità suscettibili di economica coltivazione per i materiali di gruppo A e di gruppo B dell'articolo 3, individuati sulla base di ricerche geologiche;

b) una relazione contenente le determinazioni dei prevedibili fabbisogni, articolati a livello regionale e provinciale per un decennio per i materiali di gruppo A formulata essenzialmente in relazione al documento di indirizzi e agli elementi statistici, o ove redatto nel PRS;

c) un compendio di norme generali e di indirizzi per i materiali di gruppo A e per quelli del gruppo B, comprensive di norme generali per il recupero ambientale perseguendo ove possibile la rinaturalizzazione, gli usi pubblici, sociali pubblici e gli usi sociali;

d) uno studio e una serie di direttive rivolte al riutilizzo dei rifiuti speciali inerti, particolarmente quelli derivanti dall'edilizia;

e) i criteri del piano che dovranno anche essere uniformati al rispetto delle condizioni vegetazionali, floristiche,

faunistiche, pedologiche, idrogeologiche e agli aspetti paesaggistici;

f) soluzione per le cave di prestito, disposizioni riguardo ad approvvigionamenti di materiali per grandi opere pubbliche, qualora sia comprovata l'effettiva irreperibilità del materiale inerte occorrente;

g) soluzioni per i casi in cui dalle realizzazioni di grandi opere pubbliche vengano ottenuti materiali di risulta;

h) individuazione di cave abbandonate che necessitano di interventi di recupero.

3. Il PRAE deve tenere conto delle zone soggette a tutela ai sensi del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, uniformarsi alle leggi 29 novembre 1971, n. 1097 e 183/1989 per i fiumi, torrenti, laghi e corsi d'acqua iscritti negli elenchi del t.u. approvati con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché i litorali marini. Il PRAE deve tener conto delle disposizioni delle leggi 8 agosto 1985, n. 431; 8 luglio 1986, n. 349; 6 dicembre 1991, n. 394 e uniformarsi al Piano paesistico ambientale regionale, delle l.r. 13 marzo 1985, n. 7; 10 gennaio 1987, n. 8; 30 dicembre 1974, n. 52 e d.p.r. 24 maggio 1988, n. 236.

4. E' comunque vietato l'esercizio di cava:

a) nelle aree archeologiche o di interesse archeologico;

b) nelle aree di pertinenza di sorgenti significative;

c) nelle aree floristiche ed in aree da considerare di rilevante interesse ai fini della biodiversità vegetazionale;

d) nei parchi, nelle riserve naturali e nelle oasi di protezione faunistica;

e) nei boschi a prevalente presenza di leccio (*Q.ilex*), faggio (*F.sylvatica*) e castagno (*C.sativa*).

L'esercizio di cava è altresì vietato in tutti gli altri boschi fatte salve le condizioni di compensazione ambientale. Per compensazione ambientale si intende l'impianto sul terreno agrario e forestale dello stesso comune o nei comuni limitrofi o nella stessa provincia del bosco da sopprimere, di un rimboschimento di ampiezza tale da garantire complessivamente entro dieci anni, una fissazione del carbonio atmosferico già organicata dal bosco originario, ai sensi delle note esplicative alla presente legge. L'istruttoria per l'idoneità dei terreni da rimboschire e/o da migliorare così come l'accertamento in corso d'opera, compreso il collaudo finale, sono affidati al Corpo forestale dello Stato competente per Provincia.

Art. 7

(Procedura del PRAE)

1. Ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 46/1992 entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il PRAE.

2. La delibera contenente la proposta del piano viene pubblicata nel B.U.R. e inviata alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane, presso le cui sedi chiunque può prenderne visione e ne viene data adeguata pubblicità anche su quotidiani a diffusione locale.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel B.U.R., Province, Comuni e Comunità montane possono presentare alla Giunta regionale osservazioni; possono altresì presentare osservazioni anche i privati entro il venticinquesimo giorno presso il Comune di appartenenza. Il documento contenente le osservazioni è approvato dai rispettivi Consigli provinciali, comunali o di comunità montana. Le osservazioni dei privati saranno inviate, anche se con il parere negativo, alla Giunta regionale.

4. Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di piano con le modifiche eventualmente introdotte a seguito delle osservazioni pervenute.

5. Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R.

6. Il piano formulato sulla base decennale ha efficacia a tempo indeterminato ed è soggetto a revisione almeno ogni dieci anni.

7. Il PRAE è un piano regionale di settore. I Comuni recepiscono le sue previsioni negli strumenti urbanistici. Sono applicabili altresì le disposizioni dell'articolo 32, titolo V, della legge 1443/1927.

Art. 8

(Finalità e contenuti del progetto di coltivazione)

1. Chiunque intende procedere nelle aree definite dal PRAE a lavori di coltivazione di materiale di cava su terreni

in disponibilità deve predisporre un progetto di coltivazione comprensivo sia della fase di estrazione che di ricomposizione ambientale.

2. Il progetto di coltivazione deve essere redatto e sottoscritto da un tecnico professionista, secondo le competenze attribuite dalle disposizioni vigenti in materia, tenendo conto delle finalità di salvaguardia ambientale, e deve prevedere almeno i seguenti elaborati:

a) corografia delle zone interessate in scala 1:10.000 con gli estremi di identificazione delle tavole IGM interessate ed eventualmente quelle circostanti;

b) la relazione sulle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, morfologiche, geomorfologiche, idrografiche, agronomiche, vegetazionali, faunistiche e paesaggistiche del luogo soggetto dell'intervento;

c) il programma di estrazione, con annesso rappresentazioni topografiche e congruo numero di sezioni, mediante punti fissi di misurazione quali punti trigonometrici e punti fiduciali, comprendente la valutazione documentata della consistenza del giacimento, la suddivisione per fasi qualora l'attività abbia una durata superiore a tre anni, la localizzazione delle aree di deposito dei materiali estratti, gli impianti di prima lavorazione e la loro descrizione, le infrastrutture, i manufatti, i servizi e quanto altro necessario allo svolgimento dell'attività;

d) la relazione del progetto di coltivazione contenente la descrizione del metodo e la motivazione della scelta

anche in relazione al recupero e alla risistemazione delle aree, il programma annuale di coltivazione e dei quantitativi estratti con la suddivisione per fasi, calcoli giustificativi delle tecniche di abbattimento, descrizione delle macchine operatrici e degli impianti ed apparecchiature utilizzati, previsione del programma di prevenzione dei rischi di infortunio e di malattie professionali nonché di igiene ambientale, descrizione dell'organizzazione del lavoro;

e) la relazione di meccanica delle rocce e meccanica delle terre contenente calcoli sulla stabilità dei terreni degli ammassi rocciosi in relazione agli scavi progettati;

f) il progetto di recupero delle aree con l'indicazione degli interventi per la sistemazione geomorfologica ed idrogeologica dei suoli, gli interventi agronomici e forestali per la sistemazione ambientale, il risanamento paesaggistico o il ripristino colturale dell'area nonché gli interventi di manutenzione necessari nel periodo successivo a sistemazione avvenuta, finalità del recupero e destinazione finale dell'area; modalità e sequenza dei lavori di recupero, opere di rimodellamento delle scarpate e del fondo di cava, superfici interessate dai lavori totali o per fasi, opere in verde, durata dei lavori, costi di recupero totali e per fasi;

g) la relazione sulla valutazione della rete viaria e dei trasporti esistenti e la sua idoneità con riguardo alle esigenze di lavoro a quelle degli addetti e del territorio circostante;

h) la relazione economica finanziaria,

caratteristiche merceologiche del prodotto mercantile ed analisi di mercato, livelli produttivi del grezzo e del mercantile, immobilizzazioni finanziarie, studio di redditività;

i) uno studio di compatibilità ambientale sulle componenti ambientali dell'intervento proposto e le reazioni previste dall'ambiente circostante ad attività esaurita secondo i criteri definiti dal PRAE;

l) la data di scadenza di tutte le operazioni di estrazione, di utilizzazione e di eventuale sgombero degli impianti e cose nonché la data di ultimazione della sistemazione dei luoghi. Lo sgombero degli impianti e cose è sempre dovuto, salvo i casi in cui si continui l'attività di lavorazione del frantoio;

m) una relazione attestante l'idoneità tecnica ed economica del richiedente ad eseguire lavori di esecuzione e recupero, con particolare riferimento all'organizzazione aziendale;

n) il recupero ambientale deve essere per fasi vincolanti.

Art. 9

(Direzione dei lavori)

1. Il direttore dei lavori, ai sensi della direttiva CEE 104/92, dovrà essere un tecnico professionista secondo le competenze attribuite dalle disposizioni vigenti in materia, la quale spetta l'alta sorveglianza per la fedele esecuzione del progetto di coltivazione, e ne risponde civilmente e penalmente. Il direttore dei lavori deve produrre ogni anno una relazione al Servizio provinciale cave, al Comune e alla Giunta

regionale servizio ambientale sullo stato attuale dei lavori in relazione al progetto approvato e del programma annuale futuro.

2. Il direttore dei lavori è responsabile dell'apposizione e del mantenimento dei termini lapidei permanenti che devono essere posti lungo il perimetro dell'area di cava.

3. Il direttore dei lavori non può essere componente delle commissioni autorizzatorie, di verifica e di controllo sulle attività di cava né può essere associato con professionisti o studi tecnici o società i cui membri ne facciano parte.

Art. 10

(Ricomposizione ambientale)

1. Ai fini della presente legge per ricomposizione ambientale si intende l'insieme delle azioni da esplicitarsi sia durante che alla conclusione dei lavori di coltivazione di cava, aventi il fine di ricostruire sull'area ove si è svolta l'attività di cava un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale che salvaguardi l'ambiente naturale e tuteli le possibilità di riuso del suolo.

2. La ricomposizione ambientale deve prevedere:

a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione dei terreni atta ad evitare frane o ruscellamenti, la riduzione dell'erosione del suolo e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;

b) il risanamento paesaggistico, cioè la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in

rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuata sia mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di coltura o vegetale preesistente, eventualmente integrandolo con altro terreno con le stesse caratteristiche, seguito da semina o da piantumazione di specie vegetali definitive e/ o pioniere, atte a promuovere l'interrazione nel tempo dell'ambiente naturale originario;

c) la restituzione del terreno ad usi agricoli anche con colture diverse.

3. Il progetto di ricomposizione ambientale può prevedere un assetto finale dei luoghi che comporta usi produttivi agricoli diversi da quelli precedenti o anche una destinazione d'uso non agricola, purché ciò sia previsto dai piani aziendali o zonal agricoli oppure dagli strumenti urbanistici o dai piani di sistemazione idrogeologica ambientale o ecologica regolarmente approvati dalle competenti autorità.

4. Le opere e gli interventi previsti dal progetto di ricomposizione ambientale devono essere per fasi funzionali da eseguirsi durante il periodo di coltivazione della cava.

5. E' fatto divieto usare il terreno di coltivo o vegetale ricavato durante i lavori per finalità diverse da quelle previste dal punto b) del comma 2.

Art. 11

(Autorizzazione e concessione)

1. I lavori di coltivazione possono riguardare sia giacimenti in disponibi-

lità dei privati, sia appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, sia appartenenti ad altri enti.

2. La coltivazione di giacimenti in disponibilità dei privati è subordinata ad autorizzazione.

3. La coltivazione dei giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile del demanio forestale della regione, è subordinata a concessione.

4. La coltivazione dei giacimenti appartenenti ad altri enti quali Comuni, aziende speciali, proprietà collettive, fatta salva l'approvazione preliminare del piano economico ai sensi degli articoli 107, 130 e 143 della legge 3267/1923, è subordinata alla autorizzazione normativa come all'articolo 13.

5. L'autorizzazione non è cedibile senza il nulla osta del Sindaco sentito il Comitato provinciale per il territorio.

6. La concessione non è cedibile senza il nulla osta del Presidente della Giunta regionale sentito il Comitato regionale per il territorio e il Sindaco.

7. L'autorizzazione e la concessione costituiscono gli unici titoli per la coltivazione del giacimento e tengono conto di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza regionale, attinenti agli aspetti connessi all'attività di cava e previsti da specifiche normative.

8. L'autorità competente ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure, e le varianti ai progetti in corso di approvazione.

9. Le domande per ottenere l'autorizzazione devono essere presentate all'Amministrazione comunale competente per territorio e devono contenere:

a) le generalità ed il domicilio del richiedente, se questo è persona fisica; l'indicazione della ragione sociale, della sede e del legale rappresentante, se si tratta di società o impresa cooperativa, il numero di codice fiscale;

b) il progetto di coltivazione con annessa la compatibilità ambientale redatta in conformità del punto i) dell'articolo 8 della presente legge;

c) il certificato del tribunale attestante la non sottoposizione a procedure fallimentari e l'autocertificazione attestante la non sottoposizione a procedure esecutive;

d) la ricevuta di pagamento al Comune relativa alle spese occorrenti per l'istruttoria: lire 2.000.000 per le cave del gruppo A e lire 1.000.000 per le cave del gruppo B;

e) il titolo giuridico su cui si fonda la disponibilità del giacimento.

Art. 12
(Procedimento di rilascio
dell'autorizzazione)

1. Fino al recepimento organico della legge 142/1990, l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio sentito il comitato regionale per il territorio (CRT) previsto dall'articolo 19;

2. Il Sindaco, entro otto giorni dal deposito delle domande ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio per quindici giorni, contestualmente provvede ad inviare copia del progetto agli uffici competenti per i

necessari sopralluoghi e pareri.

3. Chiunque può prendere visione della domanda e degli allegati e presentare osservazioni od opposizioni, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione, al Comune o alla Provincia.

4. Il Sindaco fa pervenire all'Amministrazione provinciale il referto di avvenuta pubblicazione della domanda sull'albo pretorio. Il Comitato provinciale per il territorio (CPT), previsto dall'articolo 20, dà il parere sul progetto entro trenta giorni dal ricevimento del referto. Conformemente al parere del Comitato tecnico per il territorio il Comune rilascia la relativa autorizzazione. Nel caso di prescrizioni o varianti al progetto previste dal CPT esse verranno immediatamente notificate tramite il Sindaco all'imprenditore titolare della domanda per l'adeguamento del progetto. Quando il progetto verrà ripresentato ripartono i tempi dell'approvazione. Il CPT deciderà nei successivi trenta giorni dall'inoltro del nuovo progetto.

5. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dal Sindaco entro i successivi trenta giorni e contiene:

a) il progetto e i tempi di estrazione;

b) le eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse;

c) il recepimento della convenzione di cui all'articolo 15, comma 4.

6. Copia dell'autorizzazione è trasmessa dal Sindaco all'imprenditore, alla Regione e alla Provincia. La durata dell'autorizzazione non può superare i dieci anni.

7. Le opere infrastrutturali e di servi-

zio previste dal progetto di coltivazione approvato sono un atto dovuto e rientrano nell'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 13
(Procedimento di rilascio
della concessione)

1. La concessione di cave appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione e quella relativa all'articolo 11, comma 4, della presente legge è rilasciata all'imprenditore al quale, sulla base del progetto di coltivazione e del canone annuale proposto, la Giunta regionale aggiudichi la concessione tra quanti abbiano presentato domanda, nei territori previsti da apposito bando e nei termini previsti da apposito invito formulato a non meno di cinque imprenditori.

2. La trattativa privata è ammessa solo quando nessun imprenditore abbia presentato domanda nei termini previsti dal bando o si tratti di ampliare una cava in attività.

3. Il concessionario è tenuto a prestare idonea garanzia nelle forme e per l'ammontare determinati nel provvedimento di concessione. La durata della concessione non può superare i dieci anni.

Art. 14
(Permessi di ricerca)

1. Qualora si tratti di accertare l'esistenza, la quantità, la consistenza e l'economicità di giacimenti su fondi

non in disponibilità, occorre l'apposito permesso rilasciato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per il territorio e l'Amministrazione comunale competente per territorio.

2. La domanda deve essere corredata da un programma di ricerca costituito da idonea cartografia e da una relazione tecnico-finanziaria in ordine a materiali da ricercare, ai lavori da compiere, ai mezzi da impiegare e alla durata della ricerca.

3. Il permesso, valutata l'idoneità tecnica ed economica del richiedente, è rilasciato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

4. Nel permesso di ricerca sono fissate l'oggetto, le modalità, l'ammontare della cauzione o fidejussione da presentarsi, nella forma ammessa dalla legge a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal permesso, nonché i termini iniziali e finali della ricerca.

5. Il termine finale non può essere superiore a un anno, salvo proroga motivata.

6. Il permesso di ricerca non è cedibile.

7. E' fatto obbligo al ricercatore risarcire i danni causati dai lavori di ricerca sia per danno emergente che per lucro cessante e il rilascio della conseguente autorizzazione o concessione è subordinato, altresì, alla dimostrazione dell'avvenuto risarcimento.

8. Nel caso di ricerca in fondi di disponibilità l'accensione di una garanzia fidejussoria per eventuali danni ambientali e per la ricomposizione ambientale è comunque dovuta. Essa è stabilita dal CRT.

Art. 15
(Convenzione tra imprenditore
e Comune)

1. Fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati viene stipulata una convenzione con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno al Comune e ai Comuni interessati, a titolo di contributo sulle spese necessarie una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiali estratto nell'anno precedente, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale con apposita direttiva sentito il CRT.

2. Il Comune verserà il 20 per cento del contributo all'Amministrazione provinciale e il 20 per cento del contributo all'Amministrazione regionale. Il contributo verrà utilizzato dal Comune e dalla Provincia per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero recupero dell'area. Il contributo verrà utilizzato dalla Regione:

a) per la realizzazione di interventi e opere connesse alla ricomposizione ambientale nelle aree interessate da attività estrattive dismesse, qualora se ne ravvisano oggettive necessità;

b) per studi e iniziative pilota e sperimentazioni per il riutilizzo dei rifiuti speciali inerti o alternativi o sostitutivi, o per realizzare impianti per recupero inerti;

c) corsi di formazione per gli addetti alle cave.

3. In caso di dissenso sulla valutazione dei quantitativi dei materiali scavati

fra il Comune o i Comuni interessati e il titolare dell'autorizzazione o della concessione la Giunta provinciale provvede, sentite le parti, d'ufficio, tramite il Servizio provinciale cave previo rimborso delle spese.

4. La convenzione prevede anche l'accensione di una cauzione o garanzia fidejussoria che deve essere "a prima richiesta" in favore del Comune da aggiornare ogni quattro anni sulla base degli indici Istat dei prezzi, essa deve essere di entità tale da garantire la perfetta esecuzione della ricomposizione ambientale così come prevista dal progetto approvato, di cui all'articolo 10, e di durata superiore a quella del progetto, fino a 18 mesi.

Art. 16
(Adempimenti connessi
con l'ultimazione dei lavori
di coltivazione)

1. Ultimati i lavori di coltivazione, il titolare dell'autorizzazione o della concessione deve chiedere al Comune e alla Giunta provinciale di accertare la rispondenza dei lavori a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione o concessione con particolare riferimento ai lavori di ricomposizione ambientale.

2. Il sopralluogo accertativo viene effettuato di concerto dal responsabile del Servizio provinciale cave, dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, da un funzionario della Regione e da un funzionario del Corpo forestale dello Stato almeno due volte, a fine lavori e dopo un anno.

3. Le risultanze sono sottoscritte, in un unico verbale, da ciascuno dei partecipanti.

4. Sulla base delle risultanze il Sindaco provvede all'eventuale svincolo della cauzione o fidejussione prestata ai sensi dell'articolo 15 dichiarando estinta la cava, ovvero ad intimare all'imprenditore la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione o concessione entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale, il Sindaco provvede d'ufficio con rivalsa sulle spese a carico dell'inadempiante mediante l'incameramento della cauzione o fidejussione.

5. Le spese delle operazioni di accertamento sono a carico del richiedente e vengono quantificate dal CRT.

TITOLO III

Apparato sanzionatorio

Art. 17

(Vigilanza, sorveglianza, sospensione, revoca e decadenza)

1. Per funzioni di vigilanza si intendono:

a) la verifica dei dispositivi previsti dai provvedimenti di autorizzazione, concessione, permesso di ricerca;

b) l'applicazione delle norme di polizia delle cave di cui al d.p.r. 9 aprile 1958, n. 128 e successive modificazioni, nonché alle norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547, 19 marzo 1956, n. 302 e 24 luglio 1977, n. 616 e al d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

2. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e coltivazione dei materiali di cava circa la loro abusività o difformità all'autorizzazione o concessione o permesso di ricerca spettano alla Regione ai sensi della legge 616/1977 che si avvale del servizio provinciale cave di cui all'articolo 20.

3. Alla sorveglianza nonché all'accertamento delle trasgressioni provvedono altresì il Corpo forestale dello Stato e gli altri organi competenti. Tali corpi od organi provvedono ad informare il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Regione e gli altri organi competenti in merito alle eventuali violazioni accertate.

4. Sono dichiarate sospese le autorizzazioni, le concessioni e i permessi di ricerca:

a) quando c'è l'inosservanza del progetto approvato;

b) quando non vengono adottati provvedimenti imposti in sede di sopralluogo.

5. Sono dichiarate decadute le autorizzazioni, le concessioni e i permessi di ricerca:

a) quando il titolare non si attenga ad un precedente provvedimento di sospensione dei lavori;

b) quando l'autorizzazione o la concessione sia stata trasferita senza il preventivo nulla osta;

c) quando il titolare dell'autorizzazione o concessione non abbia valorizzato il giacimento e non ne abbia dato adeguato sviluppo;

d) quando non sono state ottemperate le prescrizioni dei provvedimenti per

l'osservanza delle quali la decadenza sia stata espressamente prevista nel medesimo provvedimento;

e) sia venuta meno la capacità tecnica o economica dell'imprenditore;

f) il ripristino ambientale non è conforme al progetto.

6. La dichiarazione di decadenza è adottata dalla Giunta regionale sentito il CRT, o previa diffida, nei casi a), c), d), e), f) del presente articolo, essa è immediatamente notificata all'imprenditore, al proprietario, al Sindaco del Comune interessato, nonché all'Amministrazione provinciale.

7. Qualora sia intervenuta una alterazione della situazione geologica e idrogeologica della zona interessata dal giacimento tale da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività di cava o siano intervenuti altri fattori tali da rendere non tollerabile la prosecuzione dell'attività di cava, è disposta la revoca dell'autorizzazione o della concessione, fermo restando l'obbligo per il titolare alla ricomposizione ambientale prevista dal provvedimento di cui viene disposta la revoca.

8. Il provvedimento di revoca è adottato dalla Giunta regionale sentito il CRT. Esso è immediatamente notificato al titolare dell'autorizzazione o concessione, al proprietario, al Sindaco del Comune interessato nonché alla Provincia.

9. In via cautelativa, nel caso di pericolosità grave, il Presidente della Giunta regionale invita il Sindaco a disporre la sospensione dell'attività di estrazione, il fermo dei materiali estratti pre-

sentì nell'area di cava e, all'uopo ordina la recinzione dei luoghi, l'apposizione dei sigilli anche ai macchinari esistenti nel luogo.

10. L'ordinanza è notificata al proprietario del fondo e al titolare del permesso di ricerca o dell'autorizzazione o della concessione o all'imprenditore abusivo e il verbale della operazione conseguente è trasmesso immediatamente ai medesimi soggetti, al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta regionale e al Pretore competente per territorio.

11. La responsabilità della vigilanza sui sigilli e sull'osservazione delle disposizioni dell'ordinanza spetta al Sindaco, che provvede a periodiche verifiche effettuabili anche a cura di un custode scelto tra persone estranee all'attività di ricerca o coltivazione.

12. Le spese sono assunte dal Comune che si rivale sul titolare del permesso di ricerca o autorizzazione o della concessione o sull'imprenditore abusivo accertato.

Art. 18 (Sanzioni)

1. Chiunque eserciti attività di escavazione senza autorizzazione o concessione oppure la prosegua dopo la notifica di un provvedimento di sospensione, revoca o decadenza è soggetto a sanzione amministrativa pari al doppio del valore commerciale del materiale abusivamente estratto, rilevato dai listini prezzi della camera di commercio competente. Qualora vi sia danno am-

bientale, vi è l'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e quando ciò non sia possibile vi è comunque l'obbligo di provvedere alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dagli organi competenti. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale competente provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente. La sanzione amministrativa non potrà comunque essere mai inferiore a lire 20.000.000.

2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di ricerca o nel provvedimento di autorizzazione o di concessione è comminata una sanzione amministrativa pari al valore commerciale, rilevato dai listini prezzi della camera di commercio competente, del materiale scavato in difformità con l'obbligo a carico dell'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto dagli organi competenti.

3. Qualora l'inosservanza del progetto abbia determinato danni ambientali si procede con le stesse modalità stabilite dal comma 1.

4. I titolari di permesso di ricerca o autorizzazione o concessione che si sottraggono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezione o controllo o che non forniscono i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti sono soggetti alla sanzione amministrativa non inferiore a lire 10.000.000 per ciascuna volta.

5. Per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori è competente il Sindaco fatta salva la ripartizione attualmente in vigore dei proven-

ti sanzionatori in favore del personale del Corpo forestale dello Stato.

TITOLO IV

Strumenti

Art. 19

(Comitato regionale per il territorio - CRT)

1. Il CRT ai sensi della presente legge è l'organo consultivo della Regione ed esprime parere:

a) nei casi determinati dalla presente legge o dai regolamenti in attuazione della stessa;

b) ogni qualvolta sia richiesto dagli organi statuari della Regione l'adeguamento del PRAE;

c) sino all'attribuzione di funzioni alle Province in base alla legge 142/1990 svolge anche i compiti che la presente legge prevede di competenza del CPT e del Servizio provinciale cave.

2. Il CRT per svolgere le funzioni in materia estrattiva è allargato a:

a) i responsabili del Servizio provinciale cave di ogni Provincia;

b) il coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato;

c) un ingegnere dell'ambiente e del territorio con indirizzo in georisorse e geotecnologie;

d) un biologo o ecologo e un geologo;

e) un rappresentante del distretto minerario.

3. I membri del Comitato si impegnano a non prendere incarichi nel settore a livello professionale anche come studio associato o come società.

4. Dopo le attribuzioni delle funzioni alle Province in base alla legge 142/1990 il processo autorizzatorio è svolto dal Comitato provinciale per il territorio, nonché quanto altro previsto dalla presente legge.

Art. 20
(Comitato provinciale
per il territorio - CPT
e Servizio provinciale cave)

1. Il CPT è, dopo le attribuzioni di cui alla legge 142/1990, l'organo che esprime parere obbligatorio:

a) nei casi determinati dalla presente legge o dai regolamenti in attuazione della stessa;

b) sul rilascio dell'autorizzazione o concessione, o su eventuali modifiche, o sulla decadenza o revoca della stessa;

c) sulla compatibilità ambientale, sulla valutazione di progetti nelle aree individuate dal PRAE ed ha la delega del rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 7 della legge 1497/1939 e da quanto previsto dagli articoli 3, 50, 52, 63bis e ter delle NTA del PPAR. In ogni altro caso il parere è facoltativo.

2. Il CPT per svolgere tali funzioni è allargato a:

a) l'ingegnere capo della Provincia;

b) al responsabile del Servizio provinciale cave se diverso dall'ingegnere capo;

c) un rappresentante dei beni ambientali designato dalla Soprintendenza;

d) un responsabile provinciale del servizio multizonale;

e) un ingegnere minerario e un geologo.

3. Il Servizio provinciale cave è istituito presso ogni Amministrazione provinciale. Tale servizio cura:

a) l'iter amministrativo;

b) la vigilanza tecnica e di polizia mineraria sulle autorizzazioni, concessioni e permessi di ricerca;

c) ogni questione da sottoporre al CPT;

d) ogni altra esigenza stabilita anche dalla presente legge.

4. Il Servizio provinciale cave dovrà avvalersi almeno di cinque figure professionali:

a) un ingegnere dell'ambiente e del territorio con indirizzo in georisorse o geotecnologie;

b) un geologo;

c) un dottore forestale;

d) due geometri o periti minerari.

Finché il Servizio provinciale cave non sarà regolarmente operativo, la vigilanza rimarrà attribuita al competente distretto minerario.

Art. 21
(Catasto delle cave)

1. E' istituito il catasto delle attività di produzione estrattiva, dei consumi e dei fabbisogni presso la Giunta regionale servizio ambiente. Esso è definito sulla base dell'indagine eseguita dalla Commissione di ricognizione di cui alla deliberazione del

e delle notizie inviate dai Sindaci alla Regione Marche sulle autorizzazioni rilasciate, sui provvedimenti di proroga, decadenza e revoca e quanto altro in possesso degli uffici regionali. A fine di ogni anno ogni cava autorizzata dovrà

comunicare tutti i dati statistici necessari all'aggiornamento del catasto. Gli inadempienti saranno puniti con una sanzione amministrativa minima di lire 5.000.000 da iscrivere nell'apposito capitolo d'entrata del bilancio regionale.

2. Il catasto ha lo scopo di accertare:

a) il numero e le localizzazioni di tutte le cave attive e inattive;

b) le categorie di appartenenza delle cave, distinte per tipologie di materiale estratto;

c) i titolari di autorizzazione e concessione all'estrazione e i relativi Direttori dei lavori;

d) i proprietari dei suoli interessati dalla cave;

e) ogni altra informazione utile alla completezza del catasto, con particolare riferimento alla durata di validità delle autorizzazioni o concessioni, alla entità dei quantitativi autorizzati e allo stato dei lavori.

TITOLO V

Norme transitorie

Art. 22

(Criteri transitori per le assunzioni delle determinazioni sulle domande di autorizzazione o concessione)

1. E' consentito alla Giunta regionale autorizzare per periodi non superiori ad un anno l'esercizio dell'attività di cava esclusivamente sulla base della seguente procedura e dei seguenti criteri. Sono autorizzate:

3937 mc di travertino

1.605.000 mc di calcare

7.967 mc di gesso

270.571 mc di argilla

2.312.000 mc di sabbia e ghiaia

1.125 mc di arenaria.

Tali determinazioni sono assunte dalla media degli ultimi sette anni (1987-1993) rilevati dai dati ufficiali del distretto minerario competente.

2. Gli imprenditori presentano la domanda al Sindaco e alla Giunta regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il Comitato regionale per il territorio, sulla base delle domande pervenute e dai risultati della Commissione di ricognizione attestante la congruità tra autorizzazioni e volumi scavati e del parere del servizio di compatibilità ambientale regionale provvederà a fare una graduatoria degli imprenditori da autorizzare. Coloro che abbiano già prodotto il recupero ambientale dell'area soggetta a scavo delle precedenti autorizzazioni e propongono nuove cave in aree non soggette a vincoli avranno la priorità nella graduatoria.

4. Il Comitato regionale per il territorio proporrà alla Giunta regionale una graduatoria delle domande pervenute. I piani di recupero e le autorizzazioni in regola operanti verranno sottratti dai quantitativi da autorizzare. Le quantità autorizzate verranno divise per Provincia sempre sulla media dei quantitativi scavati negli ultimi sette anni rilevati. La Giunta regionale delibera i pareri favorevoli all'autorizzazioni entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge. Sulla base dei pareri della Giunta regionale il Sindaco può autorizzare.

TITOLO VI
Norme finanziarie

Art. 23
(Contributo regionale)

1. La Regione utilizza il capitolo iscritto nello stato di previsione delle entrate "Fondo cave" al 50 per cento per la realizzazione di recuperi in aree dismesse, e al 50 per cento per studi per il riutilizzo dei rifiuti speciali inerti o alternativi o sostitutivi e per l'organizzazione di corsi per la formazione professionale. Il ricavato della vendita del materiale eventualmente scavato nel caso di recupero di area dismessa integra il "Fondo cave".

2. Per la realizzazione degli interventi di ricomposizione ambientale delle aree di cava abbandonata o dismesse, la Regione concede contributi fino alle seguenti misure. Percentuali delle spese ritenute ammissibili:

a) 10 per cento a favore dell'intervento dei privati;

b) 50 per cento a favore dei Comuni non montani;

c) 75 per cento a favore dei Comuni montani e delle Comunità montane.

2. Ai fini della concessione del contributo viene data preferenza agli interventi dei soggetti pubblici. Ai fini della concessione del contributo la Giunta regionale sulla base delle risultanze dei censimenti comunali e dei pareri della Provincia, dei dati in suo possesso, nonché dei progetti trasmessi, approva, sentita la Commissione consiliare competente, un programma annuale degli interventi con la determinazione dell'en-

tità dei contributi, dandone comunicazione alla Provincia e al Comune interessato. I contributi sono accreditati su appositi conti vincolati ai Comuni in cui gli interventi vengono realizzati totalmente o prevalentemente. Il Comune provvede all'erogazione del contributo in misura del 30 per cento all'atto di inizio dei lavori e per la parte restante al termine dei lavori medesimi, previo accertamento della loro conformità al progetto sovvenzionato. Il Comune deve informare la Giunta regionale sull'andamento dei lavori e su eventuali ritardi o difficoltà che venissero a determinarsi. La Giunta regionale può revocare, previa diffida e sentito il Sindaco, il contributo concesso in caso di mancata attuazione o modificazione dell'intervento finanziato e ordinare la restituzione della parte di contributo già erogato. Il Sindaco, qualora si presentino motivi contingenti e urgenti di sicurezza e igiene pubblica può fare eseguire direttamente gli interventi strettamente necessari a eliminare i pericoli con addebiti delle spese ai proprietari o agli aventi diritto sul fondo.

3. Per gli studi per il riutilizzo dei rifiuti speciali inerti o alternativi o sostitutivi, la Regione concede contributi sino al 50 per cento della dotazione del "Fondo regionale cave" a imprese, cooperative e studi professionali o università che ne facciano richiesta.

Art. 24
(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito a partire dal 1997 il

"Fondo regionale per le cave".

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dai contributi degli enti locali interessati di cui all'articolo 15, comma 2, e dal ricavato dalla vendita del materiale scavato di cui all'articolo 23, comma 1.

3. Le somme di cui al comma 2 affluiscono al capitolo da istituire nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale per l'anno 1997.

4. L'entità del fondo è determinata annualmente con la legge di bilancio e non potrà superare l'importo dei proventi di cui al comma 2.

5. Le somme necessarie per far fronte agli oneri di cui alla presente legge sono iscritte a carico di appositi capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997 aventi le seguenti denominazioni:

a) "Contributi per la realizzazione di interventi e opere connesse alla ricomposizione ambientale nelle aree interessate da attività estrattive dismesse";

b) "Contributi per studi e iniziative pilota e sperimentazioni per il riutilizzo dei rifiuti speciali inerti o alternativi o sostitutivi o per realizzare impianti per recupero inerti";

c) "Contributi per l'organizzazione di corsi di formazione per gli addetti alle cave".

6. Alle spese derivanti per il pagamento delle indennità e dei compensi per i membri del Comitato del territorio regionale si fa fronte con le somme stanziare dal capitolo 1340128 "Indennità e rimborsi spese spettanti ai componenti Commissioni, Comitati o Collegi istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito amministrativo regionale" del bilancio di previsione per l'anno 1997 e pluriennale.

Art. 25
(Norme finali)

1. La l.r. 22 maggio 1980, n. 37 è abrogata.

*Compensazione ambientale:
meccanismo di calcolo proposto*

L'esercizio dell'attività di cava è vietato in tutti gli altri boschi, fatte salve le condizioni di compensazioni ambientali.

Per compensazione ambientale si intende l'impianto su terreno agrario dello stesso comune del bosco da sopprimere o nei comuni limitrofi di un rimboschimento di ampiezza tale da garantire complessivamente entro dieci anni una fissazione di carbonio atmosferico già organicata dal bosco originario.

Con la presente legge si intende istituire uno strumento tecnico amministrativo di corredo vincolante alla concessione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava in zone boscate, ciò al fine di una compensazione in termini ecologici e non meramente estetici o planimetrici.

Il metodo di applicazione è il seguente:

a) analisi dendrologico-forestale del popolamento da sacrificare;

b) individuazione della provvigione dendrometrica ad ettaro a maturità convenzionale di cento anni se alto fusto, o di venticinque anni se ceduo;

c) calcolo della superficie da compensare, rapportando la provvigione ad ettaro all'area da sacrificare e dividendo per 10.

Bosco ceduo di carpino nero e roverella a fertilità medio/scarsa, di anni 12 all'attualità; incremento medio annuo mc 2; provvigione a 25 anni = mc 50

a) cava di un ettaro superficie compensata $mc\ 50:10 = ha\ 5$;

b) cava di 0,5 ettari superficie compensata $mc\ 50:2 = ha\ 2,5$.

Esempio n. 2

Pineta di pino nero a fertilità medio/buona; anni 30 all'attualità; incremento medio annuo mc 3,5 provvigione a 100 anni = circa 300 mc; cava di un ettaro superficie compensata $mc\ 300:10 = ha\ 30$.

La compensazione in termini di C02 si fonda sul rendimento fotosintetico di un giovane impianto a circa 1280p/ha per cui si può ipotizzare un incremento minimo iniziale di 1 mc/medio/annuo.

Nell'esempio n. 1 a) occorrono 10 anni per 5 ettari di nuovo impianto per realizzare 50 mc di massa dendrometrica; nell'esempio n. 1 b) occorrono 10 anni a ha 2'5 per produrre 25 mc di massa legnosa.

Nell'esempio n. 2 occorrono 10 anni perché 30 ettari di rimboschimento realizzino 300 mc di massa legnosa.

Questo meccanismo compensatorio è apparentemente oneroso nei confronti del cavatore. In realtà non sono i costi relativi ai nuovi impianti a costituire un problema, bensì il reperimento delle aree da sottoporre a compensazione ambientale nello stesso comune o nei comuni limitrofi: la vera tasso ecologica da parere è proprio questa.

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 17 maggio 1996

Finanziamento dell'attività dei centri scientifici e di ricerca operanti nelle materie di competenza regionale

divenuta: Legge regionale 15 ottobre 1996 n. 42
Finanziamento dell'attività dei centri scientifici e di ricerca operanti nelle materie di competenza regionale

- BUR n. 78 del 24 ottobre 1996
- Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 7 giugno 1996
 - Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 12 settembre 1996
 - Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 16 settembre 1996
 - Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 settembre 1996, n. 63 (vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 564/GAB.96 del 12 ottobre 1996)
- Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio gabinetto del Presidente della Giunta regionale**

Art. 1

1. Al fine di promuovere lo svolgimento di ricerche e studi attinenti all'esercizio delle funzioni regionali nelle materie di competenza, la Regione concede finanziamenti per l'attività e il funzionamento di centri scientifici e di ricerca.

2. Per gli scopi di cui al comma 1 il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con università, enti pubblici di ricerca ed istituzioni scientifiche, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 2.

Art. 2

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 100 milioni; per gli anni successivi l'entità dello stanziamento sarà determinata con la legge di approvazione dei singoli bilanci.

2. Alla copertura degli oneri si provvede:

a) per l'anno 1996 mediante riduzione, per pari importo, di quota parte dello stanziamento di competenza e di cassa iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio, partita 2bis dell'elenco 1;

b) per gli anni successivi mediante utilizzo di quota parte dell'impiego dei tributi propri.

3. Le somme occorrenti per la realizzazione delle attività previste sono iscritte:

a) per l'anno 1996 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 con la denominazione "Finanziamenti per promuovere lo svolgimento di ricerche attinenti l'esercizio delle funzioni regionali" con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 100 milioni;

b) per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 sono ridotti per lire 100 milioni.

PROPOSTA DI LEGGE N. 136

a iniziativa dei consiglieri Marucci, Agostini, Ciccioli,
Gasperi, Pistarelli e Villa
presentata in data 29 maggio 1996

***Contributo straordinario a favore del recupero del centro storico
di “Marano” del Comune di Cupra Marittima***

- *Assegnata, in sede referente, alla IV Commissione consiliare permanente, in data 7 giugno 1996*

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione riconosce e promuove tutti gli interventi diretti al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale ed alla riqualificazione del centro storico di Marano di Cupra Marittima.

2. La Regione concede alla città di Cupra Marittima un contributo straordinario in conto capitale per il recupero e ripristino del centro storico di Marano.

Art. 2
(Modalità)

1. All'erogazione del contributo in conto capitale, provvede la Giunta regionale, sulla base di apposita richiesta del Comune di Cupra Marittima, corredata da relazione illustrativa e documentazione relativa a interventi e tempi di realizzazione.

2. In caso di mancata realizzazione

degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale dispone la revoca dei contributi e provvede al recupero delle somme erogate.

Art. 3
(Entità del contributo)

1. Il contributo quantificato per lire 800 milioni, di cui 400 milioni per l'anno 1996 e 400 milioni per l'anno 1997, si attinge dai fondi globali del bilancio regionale, iscrivendolo a carico del capitolo 5100101, accantonamento partita 15 dell'elenco 1.

Art. 4
(Coordinamento degli interventi)

1. Qualora gli interventi previsti dalla presente legge richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici o privati, il Presidente della Giunta regionale promuove la conclusione di un apposito accordo di programma.

PROPOSTA DI LEGGE N. 137

a iniziativa del consigliere Rocchi
Presentata in data 30 maggio 1996

Turismo e attività ricettive

- *Assegnata, in sede referente, alla III Commissione consiliare permanente in data 7 giugno 1996*

TITOLO I
Obiettivi e funzioni

Art. 1
(Obiettivi)

1. La Regione assicura lo sviluppo del turismo quale fondamentale risorsa della comunità regionale.

2. La Regione, in particolare, promuove:

a) la valorizzazione delle risorse turistiche;

b) la razionalizzazione dell'organizzazione turistica;

c) la qualificazione degli operatori, dei servizi e delle strutture turistiche;

d) lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione nel settore turistico.

Art. 2
(Funzioni delegate a Comuni e Province)

1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti:

a) la classificazione delle strutture ricettive e i prezzi dei relativi servizi;

b) l'abilitazione tecnica, la tenuta degli elenchi degli idonei e la determinazione delle tariffe delle professioni turistiche di cui all'articolo 78;

c) l'apertura delle Agenzie di viaggio e turismo, l'accertamento dei requisiti professionali e la tenuta dell'elenco degli idonei;

d) la tenuta dell'albo delle Associazioni pro loco;

2. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:

a) il vincolo di destinazione delle strutture ricettive;

b) la gestione del demanio a fini turistici sulla base delle direttive regionali.

TITOLO II
Consulta regionale per il turismo e Conferenza dei servizi turistici

CAPO I
Consulta regionale

Art. 3
(Istituzione e composizione)

1. Il Presidente della Giunta regionale costituisce con decreto la Consulta regionale per il turismo.

2. La Consulta regionale per il turismo è sede di orientamento e di dibattito sulla politica turistica regionale.

3. Fanno parte della Consulta:

a) l'Assessore regionale al turismo;

b) i Presidenti delle Aziende di promozione turistica;

c) il Presidente dell'Agenzia regionale di promozione turistica;

d) un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni Italiani (ANCI);

e) un rappresentante dell'Unione Province d'Italia (UPI);

f) un rappresentante dell'Unione Nazionale Comunità ed enti montani (UNCEM);

g) un rappresentante delle Associazioni pro loco;

h) un rappresentante delle associazioni del tempo libero;

i) un rappresentante delle organizzazioni cooperative;

l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali;

m) un rappresentante delle organizzazioni degli imprenditori turistici.

4. La Consulta resta in carica fino al rinnovo del Consiglio regionale.

Art. 4
(Funzionamento)

1. La Consulta è convocata e presieduta dall'Assessore regionale al turismo.

2. La Consulta si riunisce almeno una volta all'anno.

3. Il servizio regionale turismo ed attività ricettiva svolge le funzioni di segreteria e assistenza tecnica della Consulta.

CAPO II
Conferenza dei servizi turistici

Art. 5
(Istituzione e composizione)

1. La Conferenza dei servizi turistici è sede di coordinamento e di verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli interventi regionali di interesse turistico.

2. Alla Conferenza dei servizi turistici partecipano, in particolare:

a) il Dirigente del servizio turismo e attività ricettiva;

b) il Dirigente del servizio attività e beni culturali;

c) il Dirigente del servizio sport, caccia, pesca e tempo libero;

d) il Dirigente del servizio tutela e risanamento ambientale;

e) il Dirigente del servizio agricoltura;

f) il Dirigente del servizio politiche comunitarie e cooperazione allo sviluppo;

g) il Dirigente del servizio trasporti;

h) il Direttore dell'Agenzia regionale di promozione turistica;

i) il Direttore del Centro beni e attività culturali.

Art. 6
(Funzionamento)

1. La Conferenza dei servizi turistici è convocata e presieduta dal Dirigente del servizio turismo ed attività ricettiva.

2. La Conferenza si riunisce almeno ogni sei mesi.

TITOLO III
Organizzazione turistica

CAPO I
Agenzia regionale di promozione turistica

Art. 7
(Istituzione)

1. L'Agenzia regionale di promozione turistica, di seguito denominata "Agenzia", è strumento operativo della Regione per l'esercizio delle funzioni in materia di promozione turistica.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa e di gestione.

3. L'Agenzia ha sede in Ancona.

Art. 8
(Funzioni)

1. L'Agenzia, in conformità con la programmazione regionale e nel rispetto delle direttive della Regione:

a) promuove, in Italia e all'estero, l'immagine unitaria dell'offerta turistica regionale;

b) organizza la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica;

c) svolge attività di supporto e di coordinamento delle Aziende di promozione turistica.

2. Nell'esercizio delle funzioni di promozione turistica l'Agenzia provvede, in particolare:

a) alla pubblicizzazione dell'offerta turistica anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa;

b) alla partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e ad altre iniziative di commercializzazione;

c) all'organizzazione di visite nel territorio regionale e di incontri con operatori del settore ed altri soggetti;

d) alla realizzazione ed acquisizione di materiale pubblicitario ed editoriale.

3. L'Agenzia realizza le proprie iniziative direttamente o in collaborazione con le Aziende di promozione turistica e gli operatori turistici.

Art. 9
(Programmi annuali e pluriennali)

1. L'Agenzia svolge la propria attività sulla base di programmi annuali e

pluriennali, predisposti tenendo conto delle proposte delle Aziende di promozione turistica.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare trasmette all'Agenzia, entro il 28 febbraio di ogni anno, direttive per la predisposizione dei programmi.

3. L'Agenzia trasmette alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare, entro il 31 maggio di ogni anno, il programma delle iniziative che intende attuare nell'esercizio successivo, nonché il programma pluriennale.

Art. 10
(Attività promozionali all'estero)

1. La Regione provvede all'acquisizione dell'intesa del Governo e alla comunicazione all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) delle iniziative promozionali all'estero dell'Agenzia.

Art. 11
(Organi)

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Collegio dei revisori.

2. Gli organi dell'Agenzia restano in carica fino al rinnovo del Consiglio regionale.

Art. 12
(Presidente)

1. Il Presidente dell'Agenzia è eletto dal Consiglio regionale.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed esercita le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;

b) adotta gli atti che gli sono attribuiti dai regolamenti dell'Agenzia;

c) esercita ogni altra attività che non sia di competenza del Consiglio di amministrazione.

Art. 13

(Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente dell'Agenzia è eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 14

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale che ne stabilisce la data di insediamento.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, dai seguenti membri:

a) un rappresentante per ciascuna delle Aziende di promozione turistica della Regione designato dal rispettivo Consiglio di amministrazione;

b) tre rappresentanti degli operatori turistici designati dalle organizzazioni di categoria;

c) due esperti in materia turistica designati dalla Giunta regionale.

3. Il Consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti.

4. Il Consiglio di amministrazione adotta le deliberazioni concernenti:

a) il bilancio preventivo, le relative variazioni e il rendiconto;

b) i programmi di attività;

c) i regolamenti di organizzazione e contabilità;

d) la dotazione organica.

5. Il Consiglio di amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.

6. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore regionale al turismo.

Art. 15

(Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri eletti dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

3. Il Presidente è eletto dal Collegio dei revisori nel proprio seno.

4. Il Collegio dei revisori si riunisce su convocazione del Presidente.

5. Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile sugli atti dell'Agenzia che comportano spese e redige una relazione da allegare al bilancio preventivo e al rendiconto.

6. I componenti del Collegio dei revisori dei conti sono invitati alle sedute del Consiglio di amministrazione.

7. I componenti del Collegio dei revisori possono procedere a ispezioni e controlli e richiedere documenti in possesso dell'Agenzia.

Art. 16

(Indennità e rimborso spese)

1. Al Presidente e al Vice Presidente dell'Agenzia spetta una indennità pari rispettivamente al venti e al quindici per cento dell'indennità di carica dei Consiglieri regionali.

2. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta una indennità di lire settantamila per ogni giornata di seduta.

3. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità pari al quaranta per cento dell'indennità dei revisori delle Aziende sanitarie.

4. Ai componenti degli organi dell'Agenzia spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nella misura prevista per i Dirigenti regionali.

Art. 17

(Controllo sugli atti)

1. Sono soggetti a controllo della Giunta regionale gli atti del Consiglio di amministrazione concernenti:

- a) il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto;
- b) i programmi di attività;
- c) i regolamenti di organizzazione e di contabilità;
- d) la dotazione organica.

2. Gli atti soggetti a controllo diventano esecutivi se nel termine di sessanta giorni dalla data del loro ricevimento, la Giunta regionale non ne rifiuta l'approvazione.

3. La Giunta regionale, nel termine previsto al comma 2, può chiedere chiarimenti. In tal caso l'atto diviene esecutivo se la Giunta non ne rifiuta l'approvazione entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti.

4. Gli atti non soggetti al controllo previsto al comma 1 sono immediatamente esecutivi.

Art. 18

(Vigilanza)

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Agenzia.

2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, sentita la medesima, può:

- a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'Agenzia;
- b) provvedere, previa diffida agli organi dell'Agenzia, al compimento di atti obbligatori per disposizione di legge o di regolamento, anche con la nomina di Commissari;
- c) sciogliere gli organi dell'Agenzia per gravi violazioni di legge o di regolamento, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

3. Il Presidente della Giunta regionale può nominare un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per una sola volta,

entro il quale si procede al rinnovo degli organi dell’Agenzia.

Art. 19

(Bilancio, rendiconto ed entrate)

1. Il bilancio dell’Agenzia è trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 ottobre dell’anno precedente a quello dell’esercizio cui si riferisce ed è presentato al Consiglio regionale in allegato al bilancio regionale per l’esame e la ratifica.

2. Il rendiconto dell’Agenzia è trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello dell’esercizio a cui si riferisce ed è presentato al Consiglio regionale in allegato al rendiconto della Regione per l’esame e la ratifica.

3. Le entrate dell’Agenzia sono costituite:

a) dal contributo ordinario della Regione;

b) dai contributi straordinari della Regione per iniziative finalizzate;

c) da eventuali corrispettivi, finanziamenti, rimborsi o contributi di enti pubblici e privati;

d) da altre entrate.

Art. 20

(Personale)

1. La dotazione organica dell’Agenzia e i profili professionali utilizzabili per l’esercizio delle funzioni sono definiti dalla Giunta regionale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia.

2. La struttura organizzativa dell’Agenzia è costituita da un servizio cui è preposto il Direttore.

3. L’Agenzia provvede alla gestione amministrativa del personale, che dipende dalla stessa sotto il profilo funzionale.

4. Le procedure per l’assunzione di personale dell’Agenzia sono espletate dalla Giunta regionale, su richiesta della stessa Agenzia e nei limiti dei posti vacanti.

5. Al personale dell’Agenzia è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale.

Art. 21

(Direttore)

1. Il Direttore dell’Agenzia è nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Consiglio di amministrazione, tra i Dirigenti regionali in possesso di specifici requisiti tecnico professionali.

2. Il Direttore può essere assunto anche con contratto a tempo determinato della durata di cinque anni.

3. Il Direttore è responsabile della gestione dell’Agenzia, dirige il personale, formula proposte in ordine alle iniziative dell’Agenzia, svolge le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione.

Art. 22

(Incarichi)

1. L’Agenzia può conferire incarichi a istituti, enti, professionisti ed esperti per l’esecuzione di particolari indagini

o studi e per raccogliere gli elementi necessari all'espletamento delle funzioni.

CAPO II

Aziende di promozione turistica

Art. 23 (Istituzione e sede)

1. In ciascuno degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti indicati nell'allegato A alla presente legge è istituita un'Azienda di promozione turistica di seguito denominata "Azienda", quale organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione.

2. L'Azienda ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa e di gestione.

3. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza provinciale delle autonomie, individua il Comune sede dell'Azienda.

4. La Conferenza provinciale delle autonomie elabora la proposta sulla base dei seguenti criteri:

- a) rilevanza della capacità ricettiva;
- b) consistenza del movimento turistico;
- c) quantità e qualità delle infrastrutture di interesse turistico e dei servizi pubblici .

Art. 24 (Funzioni)

1. Le Aziende concorrono allo sviluppo turistico degli ambiti territoriali in cui operano.

2. Le Aziende, in particolare:

- a) realizzano iniziative di promozione

e propaganda delle risorse turistiche;

b) svolgono attività di informazione e accoglienza turistica;

c) raccolgono i dati e le informazioni concernenti i movimenti e l'offerta turistica e li trasmettono all'Agenzia.

Art. 25 (Uffici di informazione e accoglienza turistica)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 2, lettera b), le Aziende, previo nulla osta della Giunta regionale, istituiscono uffici di informazione e accoglienza turistica denominati IAT.

2. I provvedimenti che istituiscono gli uffici di informazione e accoglienza turistica indicano:

- a) la sede;
- b) l'ambito territoriale di competenza;
- c) il carattere permanente o stagionale.

3. Gli uffici di informazione e accoglienza turistica dipendono dalle Aziende che provvedono ai costi di gestione.

4. Gli uffici di informazione e accoglienza turistica adottano il segno distintivo indicato nell'allegato B alla presente legge.

5. Le Aziende possono affidare la gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica ai Comuni, singoli o associati, o alle Associazioni pro loco.

Art. 26 (Programma di attività)

1. Le Aziende, sulla base delle direttive regionali, predispongono programmi annuali di attività.

2. Le Aziende trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, il programma delle attività per l'anno successivo.

Art. 27
(Organi)

1. Sono organi delle Aziende:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) il Collegio dei revisori.

2. Gli organi dell'Azienda restano in carica fino al rinnovo del Consiglio regionale.

Art. 28
(Presidente)

1. Il Presidente dell'Azienda è eletto dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei voti, dopo l'elezione del Comitato esecutivo, tra i componenti del comitato stesso. In caso di parità di voti è eletto il consigliere più anziano di età.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda ed esercita le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo;
- b) emana gli atti necessari al regolare funzionamento dell'Azienda;
- c) vigila sull'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo.

Art. 29
(Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente dell'Azienda è eletto dal Consiglio di amministrazione

con le stesse modalità di elezione del Presidente.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 30
(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale che ne stabilisce la data di insediamento.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto dai seguenti membri:

- a) un rappresentante dei Comuni e un rappresentante delle Province designati dalla Conferenza provinciale delle autonomie;
- b) un rappresentante del Comune sede dell'Azienda;
- c) tre esperti in materia turistica designati dal Consiglio regionale;
- d) due rappresentanti delle associazioni degli operatori turistici;
- e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali;
- f) un rappresentante delle organizzazioni cooperative turistiche;
- g) un rappresentante delle associazioni del tempo libero;
- h) un rappresentante delle Associazioni pro loco.

3. I componenti il Consiglio di amministrazione possono essere confermati nella carica una sola volta.

4. Il Consiglio di amministrazione adotta le deliberazioni concernenti:

- a) il bilancio preventivo, le relative variazioni e il rendiconto;
- b) il programma di attività;

- c) i regolamenti di organizzazione e contabilità;
- d) la dotazione organica.

Art. 31
(Comitato esecutivo)

1. Il Comitato esecutivo dell'Azienda è composto da cinque membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

2. Il Comitato esecutivo è eletto dal Consiglio di amministrazione nel suo seno.

3. Spetta al Comitato esecutivo:

a) predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione e fissare l'ordine del giorno delle relative sedute;

b) adottare gli atti necessari all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

c) delibera su ogni argomento che non rientri nella competenza del Consiglio di amministrazione.

4. In caso di urgenza il Comitato esecutivo può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione che sono ratificati dal Consiglio stesso nella prima seduta successiva.

Art. 32
(Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri eletti dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

3. Il Presidente è eletto dal Collegio dei revisori nel proprio seno.

4. Il Collegio dei revisori si riunisce su convocazione del Presidente.

5. Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile sugli atti dell'Azienda che comportano spese e redige una relazione da allegare ai bilanci di previsione e ai rendiconti.

6. I componenti del Collegio dei revisori dei conti sono invitati alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

7. I componenti del Collegio dei revisori possono procedere a ispezioni e controlli e richiedere documenti in possesso dell'Azienda.

Art. 33
(Indennità
e rimborso spese)

1. Al Presidente dell'Azienda spetta una indennità pari al quindici per cento dell'indennità di carica dei Consiglieri regionali.

2. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo spetta una indennità di lire settantamila per ogni giornata di seduta.

3. Ai componenti il Collegio dei revisori spetta una indennità pari al trenta per cento dell'indennità dei Revisori dei conti delle Province in cui ricade l'Azienda .

4. Ai componenti degli organi dell'Azienda spetta il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno nella misura prevista per i Dirigenti regionali.

Art. 34
(Controllo sugli atti)

1. Sono soggetti a controllo della Giunta regionale gli atti del Consiglio di amministrazione concernenti:

- a) il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto;
- b) i programmi di attività;
- c) i regolamenti di organizzazione e contabilità;
- d) la dotazione organica.

2. Gli atti soggetti a controllo diventano esecutivi se nel termine di sessanta giorni dalla data del loro ricevimento, la Giunta regionale non ne rifiuta l'approvazione.

3. La Giunta regionale, nel termine previsto al comma 2, può chiedere chiarimenti. In tal caso l'atto diviene esecutivo se la Giunta non ne rifiuta l'approvazione entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti.

4. Gli atti non soggetti a controllo di cui al comma 1 sono immediatamente esecutivi.

Art. 35
(Vigilanza)

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione delle Aziende.

2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza il Presidente della Giunta regionale sentita la medesima, può:

- a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento delle Aziende;
- b) provvedere, previa diffida agli organi dell'Azienda, al compimento di

atti obbligatori per disposizione di legge o di regolamento, anche con la nomina di Commissari;

c) sciogliere gli organi dell'Azienda per gravi violazioni di legge o di regolamento, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

3. Il Presidente della Giunta regionale può nominare un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per una sola volta, entro il quale si procede al rinnovo degli organi dell'Azienda.

Art. 36
(Bilancio, rendiconto ed entrate)

1. Il bilancio dell'Azienda è trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio a cui si riferisce ed è presentato al Consiglio regionale in allegato al bilancio regionale per l'esame e la ratifica.

2. Il rendiconto dell'Azienda è trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio cui si riferisce ed è presentato al Consiglio regionale in allegato al rendiconto della Regione per l'esame e la ratifica.

3. Le entrate dell'Azienda sono costituite:

- a) da redditi e proventi patrimoniali e di gestione;
- b) da eventuali corrispettivi, finanziamenti, rimborsi o contributi di enti pubblici e privati;
- c) dal fondo annuale di dotazione messo a disposizione dalla Regione.

4. Il fondo annuale di dotazione messo a disposizione dalla Regione è ripartito come segue:

- a) per il cinquanta per cento in parti uguali per ogni Azienda;
- b) per il venticinque per cento in relazione alla capacità ricettiva;
- c) per il venticinque per cento in relazione alle presenze registrate nell'anno precedente, risultanti dai dati ufficiali pubblicati dalla Regione.

*Art. 37
(Personale)*

1. La dotazione organica del personale delle Aziende e i profili professionali utilizzabili per l'esercizio delle funzioni sono definiti dalla Giunta regionale, su proposta del Consiglio di amministrazione delle Aziende.

2. La struttura organizzativa delle Aziende è costituita da un servizio cui è preposto il Direttore.

3. Il personale delle Aziende confluisce nel ruolo unico nominativo regionale del personale delle Aziende di promozione turistica.

4. L'Azienda provvede alla gestione amministrativa del personale che dipende dalla stessa sotto il profilo funzionale.

5. Le procedure per l'assunzione di personale delle Aziende sono espletate dalla Giunta regionale, su richiesta delle stesse Aziende e nei limiti dei posti vacanti.

6. Al personale delle Aziende è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale.

*Art. 38
(Direttore)*

1. Il Direttore dell'Azienda è nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Consiglio di amministrazione, tra i dirigenti regionali in possesso di specifici requisiti tecnico professionali.

2. Il Direttore può essere assunto anche con contratto a tempo determinato della durata di cinque anni.

3. Il Direttore è responsabile della gestione dell'Azienda, dirige il personale, formula proposte in ordine alle iniziative dell'Azienda, svolge le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

*TITOLO IV
Strutture ricettive*

*CAPO I
Strutture ricettive alberghiere
e all'aria aperta*

*Art. 39
(Strutture ricettive alberghiere)*

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi organizzati per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio, con o senza servizio autonomo di cucina ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e di ristorazione.

2. Le strutture ricettive alberghiere, oltre ai requisiti qualitativi previsti per la classificazione, sono dotate di alme-

no sette camere o unità abitative e di acqua corrente calda e fredda in tutte le camere o unità abitative.

3. Le strutture ricettive alberghiere sono adeguate ai requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle leggi in materia.

Art. 40
(Alberghi e residenze
turistico alberghiere)

1. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in alberghi e residenze turistico-alberghiere.

2. Sono alberghi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile.

3. Possono assumere la denominazione di "villaggi-albergo" gli alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.

4. Possono assumere la denominazione di "motel" gli alberghi, particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza alle autovetture o alle imbarcazioni, che assicurano servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

5. Possono assumere la denominazione di "meubl " o "garni" gli alberghi che forniscono solo alloggio, normalmente con prima colazione, senza servizio di ristorante.

6. Possono assumere la denominazione di "dimora storica" gli alberghi la cui attivit  si svolge in immobile di pregio

storico o monumentale, con struttura e servizi minimi riconducibili almeno a livello di classificazione delle quattro stelle.

7. Possono assumere la denominazione di "centro benessere" gli alberghi dotati di impianti e attrezzature per fornire agli utenti servizi specializzati per il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi riconducibili almeno a livello di classifica delle tre stelle.

8. In alternativa all'indicazione "albergo" pu  essere usata quella di "hotel" o, limitatamente agli alberghi contrassegnati con quattro o cinque stelle, "grand hotel" o "grande albergo".

9. Sono residenze turistico-alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unit  abitative arredate costituite da uno o pi  locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Nelle residenze turistico-alberghiere non pu  essere fornita ospitalit  per periodi inferiori a cinque giorni.

10. Le strutture alberghiere, ad esclusione dei villaggi-albergo, possono essere articolate, oltretutt  nella sede principale, ove sono allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali, anche in dipendenze. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove   posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad essa si accede da un diverso ingresso. Le dipendenze sono ubicate a non pi  di cinquanta metri di distanza dalla sede principale.

Art. 41
(Strutture ricettive all'aria aperta)

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che offrono ospitalità in aree recintate ed attrezzate per fornire alloggio, sia in propri allestimenti minimi, sia in spazi atti ad ospitare utenti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

2. La gestione unitaria dell'esercizio può comprendere servizi di ristorante, spaccio, bar, svago e vendita di articoli per campeggio.

3. Le strutture ricettive all'aria aperta sono ubicate in luoghi salubri a conveniente distanza da stabilimenti industriali, ospedali, case di cura e di riposo, chiese, caserme e cimiteri; le recinzioni sono completate con idonee schermature in corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere.

Art. 42
(Villaggi turistici e campeggi)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in villaggi turistici e campeggi.

2. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

3. Sono campeggi gli esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di

norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

Art. 43
(Casi di promiscuità)

1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto-cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al quindici per cento di quella complessiva dell'esercizio.

2. Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative non dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al quindici per cento di quella complessiva dell'esercizio.

3. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell'esercizio.

4. Nei campeggi è consentita la presenza di tende, caravan o allestimenti stabili minimi, installati a cura del gestore, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell'esercizio.

Art. 44
(Classificazione)

1. Le strutture ricettive sono classificate in diversi livelli, contrassegnati con un numero di stelle da uno a cinque,

in relazione al tipo di appartenenza e ai requisiti posseduti.

2. I requisiti di classificazione sono fissati con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della stessa.

3. Le strutture ricettive alberghiere sono classificate in base a requisiti qualitativi minimi predeterminati e necessari per ciascun livello di classifica.

4. Le strutture ricettive all'aria aperta sono classificate in base a requisiti obbligati, predeterminati e necessari per ciascun livello di classificazione, e in requisiti fungibili che concorrono alla formazione del punteggio complessivo in base al quale viene determinata la classificazione.

5. I livelli di classificazione attribuibili sono:

a) da uno a cinque stelle per gli alberghi;

b) da due a quattro stelle per le residenze turistico-alberghiere;

c) da due a quattro stelle per i villaggi turistici;

d) da uno a quattro stelle per i campeggi.

6. Gli alberghi classificati a cinque stelle assumono la denominazione "lusso", se in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale indicati nel decreto di cui al comma 2.

7. I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "A" (annuale) quando sono aperti per le stagioni estiva e invernale o per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea di tali strutture può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno, a scelta dell'operatore, ed è indicata nelle guide specializzate, nonché se-

gnalata nelle insegne della struttura.

8. Per le strutture alberghiere con dipendenze la classificazione della sede principale e delle singole dipendenze è effettuata separatamente tenendo conto dei reciproci rapporti funzionali. Alle dipendenze non può essere attribuita una classificazione superiore a quella della sede principale.

9. L'attribuzione di un livello di classificazione è obbligatoria.

Art. 45

(Validità e revisione della classificazione)

1. La classificazione delle strutture ricettive ha validità per un quinquennio ed è rinnovata per periodi della stessa durata.

2. Le operazioni relative sono espletate nel semestre precedente ciascun quinquennio.

3. Qualora nel corso del quinquennio si verificano variazioni nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione, o qualora venga accertato che la struttura non possiede tutti i requisiti corrispondenti al livello di classificazione attribuito, si procede, a domanda o d'ufficio, ad una nuova classificazione.

4. Le classificazioni attribuite nel corso del quinquennio, sia in sede di revisione che per le nuove strutture, hanno effetto fino al compimento del quinquennio stesso.

5. Non si procede a revisioni di classifica a domanda nell'ultimo anno del quinquennio.

*Art. 46
(Denominazione)*

1. La denominazione delle strutture ricettive e le variazioni alla denominazione delle strutture esistenti sono preventivamente approvate dal Comune competente al rilascio della licenza di pubblico esercizio, al fine di evitare omonimie e inserimenti nella denominazione di indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sul livello di classificazione della struttura.

*Art. 47
(Attrezzature,
impianti ed arredi)*

1. Le strutture ricettive sono dotate di attrezzature e impianti in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione; la qualità degli arredi è adeguata al livello di classificazione della struttura.

2. Qualora vengano rilevate situazioni non corrispondenti a quanto previsto al comma 1 la Provincia, sentito il titolare dell'esercizio ricettivo e su parere dell'Azienda di promozione turistica, dispone, previa diffida ad effettuare i necessari adeguamenti entro un congruo termine, la declassificazione della struttura al livello spettante o, in caso di deficienze gravi o di strutture già classificate al livello più basso, dà comunicazione al Comune degli accertamenti compiuti al fine della sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore a sei mesi.

*Art. 48
(Dichiarazione dei requisiti)*

1. Gli operatori delle strutture ricettive trasmettono alla Provincia, entro il 30 giugno dell'anno nel quale scade il quinquennio di classificazione, una dichiarazione dei requisiti, nella quale sono indicati gli elementi necessari per la classificazione.

2. Analoga dichiarazione è inoltrata, nel termine di trenta giorni, ogni qualvolta siano sopravvenute modifiche alle strutture, alle attrezzature o ad ogni altro requisito precedentemente dichiarato.

3. La Provincia, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione dei requisiti, può richiedere ulteriori elementi di valutazione, nonché accertare, mediante sopralluoghi da effettuarsi in contraddittorio con gli interessati, i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica.

4. Per le nuove strutture la classificazione è provvisoriamente determinata sulla base del progetto tecnico e degli elaborati presentati ai fini dell'ottenimento della concessione ad edificare, integrati da una dichiarazione dell'imprenditore sulla qualità e quantità delle prestazioni per il funzionamento della struttura.

5. L'imprenditore presenta la dichiarazione dei requisiti nel termine di trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, corredandola di piante e sezioni dell'unità immobiliare in scala 1:100, quotate e con indicazione della specifica

utilizzazione e della superficie netta delle camere o delle piazzole e dei locali di servizio.

6. Per le singole dipendenze delle strutture alberghiere sono presentate dichiarazioni separate.

7. Le dichiarazioni sono compilate su appositi moduli predisposti dal servizio regionale competente.

Art. 49

(Determinazione e pubblicità della classifica)

1. Le Province notificano agli operatori e inoltrano al servizio regionale competente i provvedimenti concernenti la classificazione, la revisione e la declassificazione delle strutture ricettive.

2. Il Dirigente del servizio regionale di cui al comma 1, nel bimestre successivo al termine previsto per la classificazione quinquennale, formula l'elenco regionale delle strutture ricettive distinte per tipo e livello di classificazione e ne trasmette copia all'ENIT e all'ISTAT.

3. Analoga procedura viene eseguita annualmente, fatta eccezione per l'ultimo anno del quinquennio, per nuove classificazioni, revisioni di classifica e declassificazioni.

4. I provvedimenti previsti al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 50

(Insegna ed altre indicazioni per il pubblico)

1. Nelle strutture ricettive sono espo-

sti, in modo ben visibile al pubblico:

a) il segno distintivo comprendente l'indicazione del tipo e della classificazione;

b) la denominazione dell'esercizio;

c) la licenza di esercizio;

d) la copia del provvedimento di classificazione;

e) il prospetto della capacità ricettiva della struttura, corredato da planimetria in caso di villaggi-albergo, villaggi turistici e campeggi, con specificazione della capacità ricettiva delle singole unità abitative numerate progressivamente, ad eccezione dei campeggi, per i quali è sufficiente l'indicazione nella planimetria della numerazione delle singole piazzole;

f) la cartina geografica della zona col recapito di un medico, di una farmacia, di un ufficio postale; altre indicazioni dei servizi ottenibili nella zona limitatamente alle strutture ubicate in frazioni o in località isolate.

Art. 51

(Cambio di tipologia)

1. Le strutture ricettive gravate da vincoli di destinazione previsti da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, qualora il Comune ne riconosca l'opportunità ai fini turistici e nel rispetto delle specifiche destinazioni urbanistiche delle aree interessate, possono essere riconvertite da una tipologia all'altra fra quelle previste dagli articoli 40 e 42, fermi restando i vincoli suddetti.

CAPO II

Strutture ricettive extra alberghiere

Art. 52

(Country-houses)

1. Sono country-houses i fabbricati, siti in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, trasformati, a seguito di lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici originari, in strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, nonché con servizi di ristorazione, attrezzature sportive e ricreative.

2. Le country-houses possono ricadere in aree di valore paesistico e ambientale previste dal Piano paesistico ambientale regionale (PPAR), purché compatibili con gli strumenti urbanistici comunali, ove adeguati allo stesso, e, in mancanza di tale adeguamento, con le previsioni della normativa tecnica di attuazione del PPAR.

Art. 53

(Case per ferie e ostelli per la gioventù)

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il

soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

2. Nelle case per ferie possono essere ospitati i dipendenti di altri enti pubblici o aziende ed i loro familiari, mediante apposita convenzione.

3. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani, gestite senza scopo di lucro dai soggetti previsti al comma 1.

4. Nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù è garantita la prestazione dei servizi ricettivi di base, e la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità previste al comma 1. Nelle medesime strutture può essere consentita la somministrazione di cibi e bevande, con esclusione dei superalcolici, limitatamente alle sole persone alloggiate o ad altre persone che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata.

5. La disciplina delle case per ferie si applica alle strutture ricettive gestite senza scopo di lucro per le finalità previste al comma 1 e che, in relazione alla particolare funzione che svolgono, vengono denominate pensionati universitari, casa della giovane, foresterie e simili.

Art. 54

(Case religiose di ospitalità)

1. Nell'ambito della categoria delle case per ferie, sono denominate case religiose di ospitalità le strutture ricettive

caratterizzate dalle finalità religiose dell'ente gestore che offrano, a pagamento, ospitalità per un periodo non superiore a cinque giorni, a chi la richieda nel rispetto del carattere religioso della casa ed accettando le regole di comportamento e le limitazioni di servizio. A tal fine l'orario di chiusura dell'esercizio al pubblico è fissato alle ore ventuno nella stagione autunno-inverno e alle ore ventidue nella stagione primavera-estate.

2. A questo fine sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).

Art. 55
(Centri di vacanza
per minori)

1. Nell'ambito della categoria delle case per ferie, sono denominate centri di vacanza per minori le strutture ricettive caratterizzate dal tipo della clientela, individuata in bambini di età inferiore a quattordici anni, aperte solitamente nei periodi di vacanze estive o invernali, finalizzate oltre che al soggiorno del bambino, al suo sviluppo sociale e pedagogico.

2. Nei centri di vacanza per minori è garantita la presenza di personale specializzato nel settore pedagogico e di personale medico ovvero è assicurata, tramite specifica convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso.

Art. 56
(Centri di vacanza per anziani)

1. Nell'ambito della categoria delle case per ferie sono denominate centri di vacanza per anziani le strutture ricettive caratterizzate dal tipo della clientela, individuata in persone anziane, aperte solitamente nei periodi di vacanze estive o invernali, finalizzate al soggiorno dell'anziano in località ed ambienti salubri particolarmente adatti al riposo e alla vita sociale.

2. Nei centri di vacanza per anziani è garantita la presenza di personale medico ovvero è assicurata, tramite specifica convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso.

3. Non rientrano nelle strutture ricettive previste al comma 1 quelle destinate all'assistenza alle persone anziane.

Art. 57
(Rifugi alpini e rifugi
escursionistici)

1. Sono rifugi alpini le strutture idonee a offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna raggiungibili esclusivamente attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai, morene e ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni.

2. Sono rifugi escursionistici o rifugi-albergo le strutture idonee ad offrire ospitalità ad alpinisti ed escursionisti in zone montane di altitudine non inferiore a settecento metri servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati.

3. I rifugi alpini ed escursionistici di enti pubblici sono gestiti direttamente mediante apposito incarico o tramite appalto a gestore, previa stipula di apposita convenzione, che garantisca la finalità d'uso.

4. Sono assoggettate alla normativa dei rifugi escursionistici le strutture ricettive riservate a coloro che a piedi percorrono itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale, anche se poste ad altitudine inferiore a settecento metri.

*Art. 58
(Bivacchi fissi)*

1. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzatura per il riparo degli alpinisti.

*Art. 59
(Esercizi di affittacamere)*

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, per almeno sei mesi all'anno.

2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.

3. Gli affittacamere assicurano, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:

a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;

b) sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;

c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.

4. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione, qualora sia svolta da uno stesso operatore in una struttura immobiliare unitaria.

5. Gli affittacamere sono classificati in una unica categoria.

*Art. 60
(Case e appartamenti per vacanze)*

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma e gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.

2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono assicurati i seguenti servizi:

a) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;

b) fornitura di biancheria pulita a ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;

c) fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;

d) assistenza per la manutenzione delle unità abitative e per la riparazione e

sostituzione di arredi, corredi e dotazioni;

e) recapito e ricevimento ospiti.

3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati propri delle strutture alberghiere.

4. Sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in modo unitario in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi in appartamenti autonomi, composti da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.

5. Si considera attività ricettiva svolta mediante gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico, ivi compreso il turismo connesso a motivi di lavoro, affari, studio e simili.

6. L'utilizzo di case e appartamenti secondo le modalità previste dal presente articolo non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.

Art. 61

(Alloggi agrituristici)

1. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

Art. 62

(Requisiti tecnici e igienico-sanitari)

1. Le strutture ricettive di cui al pre-

sente capo sono dotate dei requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene nonché dei requisiti tecnici e strutturali minimi fissati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della stessa.

Art. 63

(Autorizzazione)

1. L'esercizio delle attività ricettive di cui al presente capo è subordinato ad autorizzazione che viene rilasciata, previa comunicazione al Prefetto per le esigenze di pubblica sicurezza, dal Comune competente per territorio, sentita l'Azienda di promozione turistica.

2. La domanda di autorizzazione contiene:

a) le generalità del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale nella gestione;

b) la denominazione della struttura;

c) la sua ubicazione;

d) il numero di camere o appartamenti da destinare agli ospiti;

e) la ricettività complessiva;

f) i servizi igienici offerti agli ospiti;

g) i periodi di esercizio dell'attività;

h) le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi, nonché di determinazione dei prezzi.

3. L'autorizzazione all'esercizio contiene gli elementi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 2.

4. Il titolare dell'autorizzazione comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione, al fine del ri-

scontro della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 62. Di tali variazioni è fatta annotazione nell'atto di autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

5. I titolari e i gestori delle country-houses e delle case e appartamenti per vacanze si iscrivono alla sezione speciale del registro di cui all'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica). I titolari delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù che intendano ospitare gruppi autogestiti diversi dai soggetti di cui all'articolo 53 provvedono alla suddetta iscrizione.

Art. 64

(Autorizzazioni per i rifugi alpini o escursionistici e per i bivacchi)

1. La domanda di autorizzazione per l'esercizio di rifugio alpino o escursionistico indica, oltre agli elementi di cui all'articolo 63:

- a) l'altitudine della località;
- b) le vie d'accesso;
- c) il tipo di costruzione, con allegato un progetto contenente prospetto esterno, planimetrie e sezioni ed una relazione tecnico-descrittiva del fabbricato.

2. Qualora si tratti di rifugi custoditi, il proprietario del rifugio indica nella domanda di autorizzazione il nominativo dell'incaricato o del gestore, che sottoscrive la domanda.

3. Il Comune, mediante certificazione dell'Unità sanitaria locale competente

per territorio, accerta che le persone di cui al comma 2 siano di sana e robusta costituzione fisica, nonché mediante attestazione del corpo nazionale del soccorso alpino, che tali persone abbiano conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini e delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso.

4. Si prescinde dall'accertamento di cui al comma 3 qualora il custode preposto sia titolare di licenza per l'esercizio della professione di guida alpina.

5. Chiunque intenda realizzare un bivacco fisso inoltra apposita domanda al Comune specificando le caratteristiche della struttura. Il Comune rilascia il nullaosta previo accertamento della compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali in vigore, ove adeguati al PPAR e, in mancanza di tale adeguamento, con le previsioni indicate nella normativa tecnica di attuazione del PPAR, con altri eventuali vincoli previsti dalle norme statali e regionali vigenti.

Art. 65

(Accertamento dei requisiti e termini per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Il Comune provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, al rilascio dell'autorizzazione dopo aver accertato che sussistono i requisiti strutturali, nonché i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali gestori.

2. L'accertamento dei requisiti strutturali è effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella domanda, an-

che previa richiesta di ulteriori documenti o tramite l'effettuazione di sopralluoghi. In tali casi, il termine si intende sospeso una sola volta per non più di trenta giorni.

3. Il parere dell'Azienda di promozione turistica sulla domanda di autorizzazione è richiesto dal Comune entro venti giorni dal ricevimento della domanda ed è trasmesso al Comune stesso nei venti giorni successivi.

4. L'autorizzazione prevista al comma 1 si intende rilasciata qualora nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda il Comune non abbia provveduto ad inviare al richiedente alcuna comunicazione.

Art. 66

(Rinnovo delle autorizzazioni)

1. L'autorizzazione, anche per le strutture ricettive che svolgono attività stagionale, viene rinnovata annualmente, su domanda, mediante vidimazione dell'atto originale e previo pagamento della tassa di concessione e delle tasse dovute a altro titolo.

Art. 67

(Diffida, sospensione, revoca e cessazione delle autorizzazioni)

1. L'autorizzazione è revocata dal Comune qualora venga meno uno dei requisiti previsti per il rilascio.

2. Nel caso di violazione delle condizioni previste nell'autorizzazione il Comune sospende temporaneamente, previa diffida, l'autorizzazione per un

periodo da cinque a trenta giorni.

3. Il titolare di una delle strutture ricettive previste dal presente capo che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività, ne dà preventivo avviso al Comune.

4. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabili con atto del Comune, per gravi motivi, per altri tre mesi; decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.

Art. 68

(Comunicazione dei provvedimenti)

1. Il Comune dà immediata comunicazione alla Regione del rilascio delle autorizzazioni nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni.

2. Il Comune trasmette annualmente alla Regione gli elenchi delle strutture ricettive in attività.

Art. 69

(Appartamenti ammobiliati per uso turistico)

1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attività di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione a turisti case e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, senza la fornitura dei servizi complementari previsti all'articolo 59 e sempre che non ricorrano le condizioni previste all'articolo 60.

2. Coloro che intendono dare alloggio a turisti secondo le modalità previste al

comma 1 ne danno comunicazione all'Azienda di promozione turistica ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale. La comunicazione è inviata entro due giorni dall'inizio della locazione.

Art. 70

(Uso occasionale di immobili a fini ricettivi)

1. In deroga alle disposizioni della presente legge, l'uso di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva è consentito in via eccezionale, per periodi non superiori ai sessanta giorni, da parte dei soggetti e per le finalità di cui all'articolo 53, comma 1, previo nulla-osta del Comune competente per territorio, comunicato al Prefetto.

2. Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e la presenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti ed al tipo di attività.

CAPO III

Obblighi degli operatori

delle strutture ricettive e sanzioni

Art. 71

(Denuncia e pubblicità dei prezzi)

1. Gli operatori delle strutture ricettive previste dal presente titolo comunicano alle Province, entro il 1° marzo e il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi che inten-

dono praticare rispettivamente dal 1° giugno dello stesso anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La comunicazione è effettuata mediante gli appositi modelli predisposti dal servizio regionale competente.

3. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro i termini previsti al comma 1 comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati.

4. Le tabelle e i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati, vidimati dalle Province, sono esposti in modo ben visibile nei locali di prestazione dei servizi.

Art. 72

(Rilevazioni statistiche)

1. Gli operatori delle strutture ricettive denunciano, mediante trasmissione di apposito modello predisposto dal servizio regionale competente, l'arrivo e la presenza di ciascun cliente, oltre che all'autorità di pubblica sicurezza, all'Azienda di promozione turistica.

Art. 73

(Tassa regionale)

1. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle strutture ricettive previste dal presente titolo è soggetta al pagamento della tassa di concessione regionale con le modalità e nella misura prevista dalla l.r. 20 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).

2. Le strutture ricettive non espressa-

mente indicate nella tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) sono equiparate agli altri allestimenti in genere previsti nello stesso decreto.

Art. 74

(Sanzioni relative all'esercizio delle strutture ricettive extralberghiere)

1. Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive extra alberghiere senza la prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da uno a tre milioni di lire.

2. Chiunque dà in locazione gli appartamenti di cui all'articolo 69 senza darne comunicazione all'Azienda di promozione turistica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centocinquantomila a trecentomila.

3. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 70 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a un milione.

4. Chiunque omette di esporre le tabelle e i cartellini prezzi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire centocinquantomila a trecentomila.

5. Chiunque applica prezzi superiori a quelli denunciati è soggetto, fatto salvo

quanto disposto dalla normativa statale in materia di prezzi, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire cinquecentomila a un milione.

6. Chiunque supera la capacità ricettiva consentita è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire cinquecentomila a un milione.

7. La violazione delle altre norme del capo II per le quali non siano previste specifiche sanzioni amministrative comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire trecentomila a seicentomila.

8. In caso di recidiva, le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate e nei casi più gravi si può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

9. Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi statali e regionali per la violazione, nell'esercizio di attività ricettive extra alberghiere, di norme riguardanti la pubblica sicurezza, la tutela igienico-sanitaria, la prevenzione incendi ed infortuni, l'uso e la tutela del suolo, la salvaguardia dell'ambiente, l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

Art. 75

(Sanzioni relative all'esercizio delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta)

1. E' soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da uno a tre milioni di lire, il titolare di un esercizio ricettivo alberghiero o all'aria aperta che:

a) non espone il segno distintivo o una o più delle altre indicazioni prescritte dall'articolo 50;

b) nel segno distintivo esposto fa risultare indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute;

c) al di fuori delle ipotesi previste alle lettere a) e b), attribuisce al proprio esercizio, con scritti o stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, un tipo, una classificazione o requisiti diversi da quelli propri dell'esercizio;

d) non fa pervenire nei termini prescritti la denuncia di cui all'articolo 48 o vi espone elementi non veritieri;

e) non fornisce alla Provincia le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;

f) dota le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posto letto superiore a quello autorizzato, come indicato nel prospetto della capacità ricettiva di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e), o comunque eccede i limiti della capacità ricettiva complessiva, quale risulta dal prospetto medesimo;

g) adotta la denominazione del proprio esercizio senza l'approvazione di cui all'articolo 46;

h) omette di indicare nel materiale pubblicitario eventualmente realizzato per suo conto il tipo e la classificazione riconosciuti all'esercizio;

i) omette di esporre le tabelle e i cartellini prezzi di cui all'articolo 71, comma 4;

l) applica prezzi superiori a quelli denunciati ai sensi dell'articolo 71;

m) omette di denunciare l'arrivo e la presenza dei clienti ai sensi dell'articolo 72.

2. E' soggetto all'applicazione di una

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a due milioni il titolare di un esercizio ricettivo che commetta violazioni di altre norme del capo I per le quali non siano previste specifiche sanzioni amministrative.

3. Nel caso delle violazioni di cui alle lettere a), b), e), i) ed l) del comma 1 può essere disposta dal Comune, previa diffida, la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore ai tre mesi.

4. Chiunque attribuisce ad un proprio complesso immobiliare la natura di struttura ricettiva e la pubblicizza in qualsiasi forma in violazione delle norme del capo I, è soggetto, fatti salvi i provvedimenti di altre autorità competenti e quelli di carattere penale, all'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinque milioni.

TITOLO V

Professioni turistiche

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 76

(Abilitazione tecnica)

1. L'esercizio delle professioni di cui al presente titolo è consentito a coloro che hanno conseguito l'abilitazione tecnica per la corrispondente figura professionale, previo accertamento della necessaria capacità tecnica e secondo le altre condizioni e modalità stabilite agli articoli successivi.

Art. 77

(Esercizio delle professioni turistiche nell'ambito dell'Unione Europea)

1. L'esercizio professionale dell'attività di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro della Unione Europea nel corso di un viaggio con durata limitata ed a circuito chiuso, è subordinato al possesso:

a) di un documento rilasciato dallo Stato di provenienza attestante lo svolgimento dell'attività di guida turistica;

b) di un documento sottoscritto dal titolare dell'impresa turistica, organizzatrice del viaggio, contenente:

1) denominazione e titolarità dell'impresa di viaggio con indicazione dello Stato di appartenenza;

2) dati anagrafici della guida e descrizione del rapporto di lavoro intercorrente con l'impresa di viaggio;

3) programma dettagliato del viaggio con l'indicazione delle date di inizio e fine dello stesso, del percorso da effettuare sul territorio italiano, delle località e le date interessate alle singole visite turistiche, del numero dei partecipanti.

2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono accompagnati da una fedele traduzione in lingua italiana.

3. La Regione individua, d'intesa con le competenti sovrintendenze, per una migliore fruizione del valore culturale del patrimonio storico ed artistico nazionale, i siti che possono essere illustrati ai visitatori dalle sole guide turistiche abilitate ai sensi dell'articolo 84, comma 2, e che siano in possesso della

licenza di cui all'articolo 79.

4. I siti di cui al comma 3 sono individuati tra i beni e le aree di interesse archeologico, artistico e storico, istituti di antichità ed arte, musei, monumenti e chiese aventi un eccezionale rilievo culturale nell'ambito del patrimonio storico, artistico e archeologico nazionale. In tali siti rientrano quelli riconosciuti dall'UNESCO quale patrimonio culturale dell'umanità.

5. I siti di cui al comma 3 sono determinati con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

6. Per quanto non previsto dal presente titolo si applica il d.lgs. 23 novembre 1991, n. 391 (Attuazione delle direttive 75/368/CEE e 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attività economiche varie, a norma dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 - legge comunitaria 1990) ed il d.lgs. 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE).

CAPO II

Esercizio delle professioni turistiche

Art. 78

(Definizione)

1. E' guida turistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, illustrandone le caratteristiche storiche,

artistiche, monumentali, paesaggistiche e socio-economiche.

2. E' accompagnatore turistico o corriere chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, fornisce assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche di cui al comma 1.

3. E' interprete turistico chi per professione presta la propria opera per la traduzione scritta od orale di lingue straniere nell'assistenza ai turisti, al di fuori delle attività riconosciute alle guide ed agli accompagnatori turistici.

4. E' organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.

5. E' istruttore nautico chi per professione insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche.

6. E' animatore turistico chi per professione organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.

7. E' guida equestre chi per professione accompagna persone singole o gruppi in itinerari, gite o passeggiate a cavallo, assicurando la necessaria assistenza tecnica e fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.

8. E' programmatore di soggiorno chi per professione sviluppa le conoscen-

ze, abilità, esperienze necessarie a programmare, coordinare e controllare, promuovere ed informare sui servizi rivolti all'intero e specifico soggiorno del turista. Egli opera sul lavoro di informazione e dell'immagine turistica, attivando e convogliando nella programmazione della struttura ricettiva informazioni, proposte, servizi informativi rivolti al soggiorno.

9. E' tecnico di comunicazione e marketing turistico chi per professione collabora alla definizione degli obiettivi dell'attività turistica, analizzandone il mercato. In particolare, determina gli interventi per le strategie e le azioni promozionali; cura i rapporti con Agenzie pubblicitarie, Agenzie di viaggi, tour operators, esperti di turismo e gruppi sociali interessati, determinando o concorrendo a determinare gli obiettivi di comunicazione e di marketing. Organizza manifestazioni turistiche nell'area di propria competenza, curandone le pubbliche relazioni e la diffusione attraverso i mezzi di comunicazione.

10. E' accompagnatore naturalistico o guida ambientale escursionistica chi per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone in zone di pregio naturalistico, illustrandone le caratteristiche territoriali e tutti gli aspetti ambientali nella loro articolazione, complessità, interazione e dinamicità, permettendo una fruizione stimolante e partecipativa dell'utenza, con i modi, i mezzi e nelle sedi di volta in volta ritenute più opportune.

11. Fino alla organica disciplina della

professione di cui al comma 10 si applicano alla stessa le disposizioni previste dal capo I del presente titolo.

*Art. 79
(Licenza)*

1. L'esercizio delle professioni turistiche è subordinato al possesso di licenza rilasciata dal Comune di residenza dell'interessato ovvero, nel caso di non residenti nelle Marche che intendano esercitare la professione nella Regione in modo continuativo, dal Comune nel quale essi intendono stabilire il proprio domicilio.

2. Fermo restando quanto previsto negli articoli 11 e 123, secondo comma, del r.d.l. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), il rilascio della licenza di cui al presente articolo è subordinato al conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della relativa professione.

3. La licenza è rilasciata dal Comune entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato.

4. La domanda indica nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché Comune di residenza dell'interessato.

5. Alla domanda sono allegati:

a) un certificato di idoneità fisica all'esercizio della professione rilasciato dall'Unità sanitaria locale del Comune di residenza in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda;

b) copia autentica dell'attestato con il quale è stata riconosciuta l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione.

6. La licenza ha validità annuale e si intende rinnovata di anno in anno previo versamento al Comune dei diritti previsti dall'articolo 87, comma 3, entro il termine di scadenza annuale, a pena di decadenza della licenza.

7. L'interessato presenta ogni quattro anni, entro trenta giorni dal termine di scadenza annuale della licenza, domanda di rinnovo corredata dal certificato di cui alla lettera a) del comma 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 93, la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza della licenza comporta la decadenza della stessa.

8. I Comuni trasmettono alla Provincia copia della licenza e dei provvedimenti di rinnovo, revoca e sospensione della stessa.

9. La licenza per l'esercizio della professione di guida turistica ha efficacia per il territorio provinciale e quella per l'esercizio delle altre professioni ha efficacia per il territorio regionale.

10. La Giunta regionale, con apposito atto, stabilisce criteri uniformi per il rilascio delle licenze da parte dei Comuni, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

*Art. 80
(Esenzione
dall'obbligo della licenza)*

1. Non è soggetto all'obbligo di munirsi della licenza di cui all'articolo 79:

a) chi presta la sua opera alle dipendenze di amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato, allorché la sua attività sia direttamente resa in favore dell'amministrazione da cui dipende;

b) chi svolge a titolo gratuito e senza carattere di professionalità ed abilitazione, previa comunicazione alla Provincia ed al Comune interessati e nell'osservanza delle norme regionali in materia di Agenzie di viaggio e turismo, le attività di cui al presente capo esclusivamente in favore degli associati, ai sensi dell'articolo 10 della legge 217/1983;

c) chi svolge, in qualità di dipendente di Agenzie di viaggio e turismo, l'attività di accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

d) chi, in possesso di specifica specializzazione nella traduzione simultanea o consecutiva, presta la propria opera in qualità di interprete e traduttore in occasione di congressi o convegni;

e) chi svolge a titolo gratuito attività di accompagnamento e assistenza o in pellegrinaggi nei luoghi di culto promossi da organizzazioni senza scopo di lucro a carattere regionale o pluriregionale aventi finalità religiose o per conto di Associazioni pro loco limitatamente al territorio comunale di riferimento;

f) chi svolge l'attività solo a fini educativi a titolo gratuito, senza continuità professionale, su progetto di associazioni scolastiche o di enti locali.

Art. 81

(Esame di abilitazione tecnica e Commissione esaminatrice)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni turistiche si consegue mediante il superamento del relativo esame di idoneità.

2. A tal fine le Province emanano di norma ogni tre anni il bando di esame di abilitazione tecnica che contiene i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per lo svolgimento e la valutazione delle prove scritte e orali.

3. Per i soggetti in possesso dei titoli di studio rilasciati da Istituti professionali di Stato ad indirizzo turistico relativi a corsi di durata quinquennale e per quelli che essendo in possesso del diploma di cui all'articolo 82, comma 1, lettera e), hanno frequentato un corso di formazione professionale della durata minima di seicento ore, l'accertamento dell'idoneità avviene attraverso il superamento della sola prova orale. I titoli di studio ed i corsi di formazione professionale predetti devono essere attinenti alle professioni indicate all'articolo 78.

4. Le Province costituiscono una Commissione esaminatrice per l'accertamento della capacità tecnica all'esercizio delle professioni turistiche, composta da:

a) un dirigente della Provincia competente in materia con funzioni di Presidente;

b) un esperto di legislazione turistica;

c) due esperti dei quali sia notoriamente riconosciuta la specifica compe-

tenza nelle materie d'esame proprie della figura professione di cui trattasi;

d) un rappresentante della categoria professionale interessata;

e) un docente per ciascuna delle lingue estere oggetto d'esame.

5. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un dipendente provinciale di qualifica non inferiore all'ottava.

6. Ai componenti della Commissione estranei all'Amministrazione provinciale spettano per ogni seduta e in caso di missione i compensi fissati dalla Provincia nei limiti previsti dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale) e successive modificazioni.

Art. 82

(Requisiti di ammissione all'esame)

1. Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio delle professioni turistiche devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro stato membro della Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi di legge;

b) residenza in uno dei Comuni della regione Marche;

c) età non inferiore ad anni diciotto;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di equivalente diploma conseguito in Stato estero, oppure del diploma specifico di qualificazione alla professione che il candidato aspira ad esercitare, rilasciato da istituto professionale statale o legalmente riconosciuto dallo Stato o parificato.

2. L'equivalenza del diploma conseguito in Paesi stranieri al corrispondente diploma di istituti di istruzione secondaria di secondo grado italiano risulta da apposita certificazione rilasciata dall'autorità competente, apposta in calce o acclusa alla traduzione in lingua italiana debitamente legalizzata del titolo di studio prodotto.

Art. 83

(Domanda d'esame)

1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni oggetto del presente capo è presentata alla Provincia di residenza del candidato ovvero a quella competente in relazione al Comune scelto per il domicilio.

2. Nella domanda l'interessato, oltre alle dichiarazioni da rilasciare, sotto la propria responsabilità, sul possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 82, indica:

a) la professione per la quale intende abilitarsi;

b) le lingue estere per le quali intende sostenere gli esami.

Art. 84

(Programmi dei corsi e degli esami)

1. La Giunta regionale approva i programmi dei corsi di formazione e degli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale di ciascuna delle professioni disciplinate dal presente titolo.

2. Appositi programmi di esame sono formulati per l'esercizio della professione di guida turistica anche nei siti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 77.

3. I programmi indicano le materie e le modalità della formazione e degli esami, prevedendo che venga accertato tra l'altro il possesso delle conoscenze e capacità professionali prescritte dall'articolo 11, dodicesimo comma, della legge 217/1983.

4. Per le guide turistiche è accertata la conoscenza di una o più lingue straniere, la conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeo-logici, delle bellezze paesaggistiche della Regione, la conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche dei siti oggetto di visita turistica.

Art. 85

(Estensione dell'abilitazione tecnica)

1. Coloro i quali siano già abilitati all'esercizio di una delle professioni turistiche ovvero per la professione di Direttore tecnico di Agenzie di viaggio e turismo, possono conseguire l'abilitazione tecnica nelle altre professioni di cui al presente capo senza sostenere l'esame nelle lingue per le quali abbia-

no già ottenuto l'abilitazione.

2. Coloro che siano già abilitati all'esercizio della professione, i quali intendano conseguire l'idoneità per lingue estere per le quali non siano già abilitati, sono sottoposti ad esame limitatamente alle altre lingue straniere secondo le disposizioni del presente capo.

Art. 86

(Attestato di abilitazione tecnica)

1. Sono abilitati all'esercizio delle professioni di cui al presente capo, i candidati che abbiano conseguito la specifica idoneità.

2. Le Province rilasciano all'interessato, entro trenta giorni dal conseguimento, l'attestato di abilitazione tecnica, ai fini del rilascio della licenza di esercizio della professione da parte del Comune competente, con l'indicazione della figura professionale e delle lingue estere per cui è stato effettuato l'accertamento di capacità.

3. I candidati che hanno superato la prova d'esame e sono giudicati idonei producono entro trenta giorni la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 82.

4. La mancata produzione della documentazione impedisce il rilascio dell'attestato.

Art. 87

(Corrispettivi per i servizi amministrativi resi)

1. Il rilascio dell'attestato di abilita-

zione tecnica è soggetto al versamento della somma di lire centocinquantamila, quale corrispettivo per il servizio reso.

2. Il rilascio della licenza di esercizio e del provvedimento di rinnovo quadriennale della stessa, ai sensi dell'articolo 79, commi 1, 2, 3 e 7, è subordinato al versamento di una somma di lire centocinquantamila.

3. Il rinnovo annuale della licenza ai sensi dell'articolo 79, comma 6, è subordinato al versamento di una somma di lire centomila.

4. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato su apposito conto corrente postale a favore della Provincia; quelli di cui ai commi 2 e 3 a favore del Comune.

Art. 88 (Elenchi provinciali)

1. La Provincia cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli idonei all'esercizio delle professioni turistiche, in cui viene specificata la professione, la località e il territorio di riferimento dell'attività, la specializzazione, le lingue straniere conosciute; negli elenchi viene altresì annotato il possesso della licenza di cui all'articolo 79, nonché i relativi rinnovi, revoche e sospensioni.

2. Gli elenchi sono aggiornati dalla Provincia annualmente.

3. La cancellazione dagli elenchi è disposta per decesso o per la perdita definitiva di uno dei requisiti previsti per ottenere l'idoneità tecnico-professionale o per sanzione amministrativa

pronunciata contestualmente alla sanzione per causa di particolare gravità.

4. Chi intende essere iscritto negli elenchi di cui al comma 1, presenta domanda alla Provincia indicando la professione che intende esercitare, la località e il territorio di riferimento dell'attività, la specializzazione, le lingue straniere conosciute, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, nonché la ricevuta di versamento alla Provincia del contributo per il concorso alle spese di accertamento previsto dall'articolo 239 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) nella misura di lire trentamila.

5. Per l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 la Provincia accerta che gli interessati possiedano i requisiti di cui all'articolo 82.

6. All'atto dell'iscrizione prevista dal comma 1, è rilasciata all'interessato dalla Provincia apposita tessera personale di riconoscimento, che è mantenuta in vista dallo stesso durante l'espletamento dell'attività professionale.

Art. 89 (Corsi di formazione e aggiornamento)

1. La Regione provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale per le figure previste dal presente capo secondo gli obiettivi, i principi e le procedure che disciplinano le attività di

formazione professionale nelle Marche.

2. I diplomati degli istituti tecnici e professionali ad indirizzo turistico hanno titolo preferenziale per l'ammissione ai corsi di formazione di cui al comma 1.

3. Le figure professionali di cui al comma 1 frequentano almeno ogni triennio, un corso di aggiornamento.

Art. 90
(Tariffe professionali)

1. Le tariffe per le prestazioni professionali sono fissate dalle Province, sentite le associazioni di categoria.

Art. 91
(Divieti)

1. E' fatto divieto di esercitare, dietro compenso, attività estranee alle professioni di cui al presente capo nei confronti dei turisti. Il divieto comprende attività di carattere commerciale, di concorrenza alle Agenzie di viaggio e turismo, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto singole o associate, imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.

2. E' fatto divieto ai soggetti che esercitano le professioni di cui al presente capo e agli operatori, imprese o enti che si avvalgano delle prestazioni professionali degli stessi, di applicare tariffe difformi da quelle determinate ai sensi dell'articolo 90.

3. E' fatto divieto a chiunque di avva-

lersi delle prestazioni professionali di chi non è in possesso della prevista licenza, salvo le eccezioni indicate all'articolo 80.

Art. 92
(Sanzioni amministrative)

1. Salva l'applicazione delle norme penali, l'esercizio abusivo delle attività professionali, nonché l'uso abusivo di segni distintivi di professioni turistiche, danno luogo alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da due a dieci milioni di lire.

2. Chiunque violi i divieti di cui all'articolo 91, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da uno a tre milioni di lire.

3. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 91, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a due milioni.

4. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 91, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da due a dieci milioni di lire.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate in caso di recidiva.

Art. 93
(Sospensione
e revoca della licenza)

1. La presentazione della domanda di rinnovo della licenza oltre il termine di trenta giorni di cui all'articolo 79, comma

7, e comunque non oltre il termine di scadenza della stessa, comporta la sospensione della licenza fino al provvedimento di rinnovo del Comune che è compiuto entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

2. La licenza, salvo quanto disposto da norme penali e di pubblica sicurezza, può essere inoltre sospesa dal Comune che l'ha rilasciata per un periodo da sei a dodici mesi nei seguenti casi:

a) inadempimento degli obblighi professionali;

b) comportamento particolarmente scorretto nell'esercizio dell'attività professionale e comunque contrario agli scopi del turismo;

c) violazione dei divieti previsti dall'articolo 91.

3. La licenza è revocata in caso di reiterazione dei comportamenti di cui al comma 2 e per la perdita da parte del titolare dei requisiti per il suo rilascio.

Art. 94
(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di licenza, nell'esercizio dell'attività professionale, hanno diritto all'ingresso gratuito, durante le ore di apertura al pubblico, in tutti i musei, gallerie e monumenti di proprietà dello Stato, delle Regioni, di Enti locali e di privati esistenti nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 12 del r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 448 (Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri).

CAPO III
Esercizio della professione
di maestro di sci

Art. 95
(Definizione)

1. La professione di maestro di sci è regolata dalla legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) e dalle norme della presente legge.

Art. 96
(Albo professionale
regionale)

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale dei maestri di sci tenuto, sotto la vigilanza della Giunta regionale, dal Collegio regionale dei maestri di sci ed al possesso dell'abilitazione e dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge 81/1991.

2. L'esercizio della professione di maestro di sci non è soggetto a licenza comunale.

Art. 97
(Abilitazione tecnico-
didattico-culturale)

1. La Giunta regionale istituisce almeno ogni tre anni i corsi di formazione

previsti dall'articolo 6 della legge 81/1991, avvalendosi della collaborazione del Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, nonché della Federazione italiana sport invernali per le competenze di cui all'articolo 8 della legge 81/1991.

2. Ai corsi di formazione di cui al comma 1 sono ammessi i residenti in uno dei Comuni della Regione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge 81/1991.

3. Le prove d'esame da superare, a conclusione degli appositi corsi di formazione, per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci comprendono tre sezioni: tecnico-pratica, didattica e culturale. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni. La sezione culturale comprende le materie concernenti: pericoli della montagna; mete-reologia alpina; nivologia; prevenzione dei rischi da valanga; soccorso in valanga; orientamento topografico; ambiente montano e conoscenza del territorio regionale; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti professionali.

4. La Giunta regionale definisce il programma dei corsi e delle prove d'esame, sentito il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali per le competenze di cui all'articolo 8 della legge 81/1991.

Art. 98

(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice per l'abilitazione tecnica per l'esercizio della professione di maestro di sci è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, di intesa con il Collegio regionale dei maestri di sci. La Commissione è presieduta dal Dirigente del servizio regionale competente ed è composta da un esperto per ciascuna delle materie insegnate nei corsi.

2. La valutazione tecnica e didattica dei candidati spetta ad una sottocommissione nominata con le modalità di cui al comma 1 e composta da tre maestri di sci e da due istruttori nazionali individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 81/1991.

3. Ai componenti della Commissione e della sottocommissione estranei all'Amministrazione regionale, ivi compresi gli esperti di cui all'articolo 99, comma 3, spettano per ogni seduta e in caso di missione i compensi previsti dalla l.r. 20/1984 e successive modificazioni.

Art. 99

(Specializzazioni)

1. I maestri di sci possono conseguire, mediante la frequenza di appositi corsi e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:

- a) l'insegnamento ai bambini;
- b) l'insegnamento dello sci a portatori di handicap;

c) l'insegnamento di surf da neve, snowboard ed attrezzi tecnici similari.

2. I corsi per il conseguimento delle specializzazioni di cui al comma 1 sono istituiti dalla Giunta regionale, che si avvale per la loro organizzazione della collaborazione del Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e della Federazione italiana sport invernali per le competenze di cui all'articolo 8 della legge 81/1991. La Giunta regionale fissa l'ammontare delle spese a carico dei frequentanti.

3. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione consistono in prove tecnico-pratiche, didattiche e culturali. Le prove tecnico pratiche e didattiche sono sostenute avanti la sottocommissione di cui all'articolo 98, comma 2, integrata con uno o più esperti nelle materie oggetto della specializzazione nominati dal Presidente della Giunta regionale; le prove culturali sono sostenute avanti la Commissione di cui all'articolo 98, comma 1, integrata con gli stessi esperti.

Art. 100

(Maestro di sci di altre Regioni e di altri Stati)

1. I maestri di sci iscritti agli albi professionali di altre Regioni che intendano esercitare stabilmente la professione nelle Marche richiedono l'iscrizione all'albo professionale della Regione.

2. L'iscrizione avviene previo colloquio volto ad accertare la conoscenza dell'ambiente montano e del territorio

regionale, da sostenersi avanti alla sottocommissione di cui all'articolo 98, comma 2.

3. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione di coloro che abbiano espletato il colloquio di cui al comma 2 previa verifica che il richiedente risulti iscritto all'albo professionale della Regione di provenienza, che ne abbia chiesto la cancellazione e che permangano i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 della legge 81/1991, prescritti per l'iscrizione all'albo.

4. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'albo i nominativi di coloro che risultano iscritti all'albo di altre Regioni.

5. I maestri di sci iscritti agli albi di altre Regioni che intendano esercitare temporaneamente la professione nelle Marche ne danno preventiva comunicazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale, indicando le località sciistiche nelle quali intendono insegnare, il periodo di attività, il recapito nel territorio regionale e la posizione fiscale. Essi sono tenuti a praticare le tariffe determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci e comunque tariffe non inferiori a quelle praticate dalla locale scuola di sci.

6. Ai maestri di sci appartenenti alla Unione Europea che intendano esercitare la professione nelle Marche, si applicano le norme di cui ai commi precedenti, nonché le norme di cui al d.lgs. 319/1994.

7. I maestri di sci non appartenenti alla

Unione Europea non iscritti in albi professionali italiani che intendano esercitare temporaneamente la professione nelle Marche richiedono, almeno otto giorni prima, il nulla osta al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci. Qualora i maestri di sci stranieri intendano insegnare stabilmente nelle Marche richiedono l'iscrizione all'albo professionale della Regione. L'iscrizione è concessa subordinatamente al riconoscimento da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci di cui all'articolo 15 della legge 81/1991, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, nonché all'espletamento del colloquio di cui al comma 2. Per l'iscrizione va inoltre verificato il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 della legge 81/1991.

8. L'esercizio temporaneo della professione di cui ai commi 5 e 7 è consentito per periodi non superiori ai quindici giorni.

9. Non è soggetto agli obblighi di cui al comma 5 l'esercizio temporaneo dell'attività da parte di maestri di sci provenienti coi loro allievi da altre Regioni o da altri Stati.

Art. 101

(Collegio regionale dei maestri di sci)

1. E' istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci. Di esso fanno parte tutti

i maestri iscritti all'albo della Regione, nonché quelli ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

2. Sono organi del Collegio:

a) l'assemblea, formata da tutti i membri del Collegio;

b) il Consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del Collegio nel numero e secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3;

c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo nel proprio interno.

3. Un regolamento adottato dall'assemblea e approvato dalla Giunta regionale detta norme per il funzionamento del Collegio e la validità delle sedute dei suoi organi e definisce i rapporti tra essi. La vigilanza sul Collegio è demandata alla Giunta regionale.

Art. 102

(Scuole di sci)

1. Agli effetti della presente legge per scuola di sci si intende qualunque organizzazione a base associativa cui facciano capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attività. In linea di principio ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale.

2. La Giunta regionale, sentito il Consiglio direttivo del Collegio regionale, autorizza l'apertura di scuole di sci invernali o estive, valutando le richieste in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle località interessate e favorendo la concentrazione delle

scuole, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che la scuola sia costituita da un numero minimo di tre maestri di sci, compreso il direttore cui è affidata la rappresentanza legale della scuola stessa. Al fine di garantire la necessaria continuità nel funzionamento dei servizi turistici, i maestri di sci costituenti l'organico minimo si impegnano a prestare la propria opera presso la scuola per almeno sessanta giorni nel periodo di apertura delle strutture ricettive della località turistica;

b) che la scuola sia retta da statuti e regolamenti ispirati a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva di tutti gli associati, deliberati dall'assemblea dei maestri che ne fanno parte;

c) che la denominazione della scuola sia tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona;

d) che la scuola disponga di propria sede e che sia in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva;

e) che la scuola assuma l'impegno a prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole, nonché a collaborare con gli Enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie e operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni sciistiche della Regione;

f) che la scuola dimostri di aver contratto un'adeguata polizza di assicura-

zione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento dello sci.

3. Le scuole di sci invernali possono svolgere l'attività di insegnamento nel periodo compreso tra il 30 novembre e il 31 marzo; quelle di sci estive nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre.

4. L'autorizzazione è revocata qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dal presente articolo e nel caso di ripetute infrazioni alle norme del presente titolo.

5. L'autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività, ovvero nel caso di interruzione dell'attività della scuola che si protragga per oltre una stagione, oppure qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento autorizzativo.

6. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata al Presidente della Giunta regionale entro il 30 settembre per le scuole di sci invernali ovvero entro il 1 aprile per le scuole di sci estive, corredata da:

a) elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola;

b) verbale della riunione in cui è stato nominato il Direttore;

c) atto costitutivo e statuto della scuola, deliberato a norma del comma 2, lettera b);

d) indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonché di eventuali recapiti;

e) denominazione della scuola.

7. Copia delle autorizzazioni rilascia-

te dalla Giunta regionale è trasmessa al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci per l'esercizio della vigilanza sulle scuole.

8. Le scuole di sci autorizzate sono tenute a comunicare entro il termine di inizio della stagione, alla Giunta regionale e al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, gli statuti, la sede ed i recapiti.

*Art. 103
(Sanzioni amministrative)*

1. Chiunque, pur in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 97, eserciti, nel territorio della Regione, l'attività di maestro di sci senza essere iscritto all'albo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da due a dieci milioni di lire.

2. La violazione degli obblighi previsti all'articolo 100, commi 5 e 7, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da uno a tre milioni di lire.

3. L'esercizio abusivo di scuola di sci ed in ogni caso l'apertura e l'esercizio di scuole di sci, comunque denominate, in difetto della autorizzazione di cui all'articolo 102 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da due a dieci milioni di lire a carico di ciascuna persona che pratici l'attività di insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione abusiva; in aggiunta a quanto previsto nel presente comma, viene irrogata la sanzione da cinque a quindici milioni di lire a

carico del Direttore della scuola di sci abusiva.

*CAPO IV
Esercizio delle professioni
di guida alpina, aspirante guida
alpina
e guida speleologica*

*SEZIONE I
Esercizio della professione
di guida alpina - maestro di alpinismo e aspirante guida*

*Art. 104
(Definizione della professione
e abilitazione tecnica)*

1. L'esercizio delle professioni di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina è regolato dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina) e successive modificazioni e dalle disposizioni della presente legge; esso è subordinato all'iscrizione agli albi professionali regionali, previo conseguimento dell'abilitazione tecnica.

2. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi e il superamento dei relativi esami di idoneità e secondo le modalità di cui all'articolo 23 della legge 81/1991.

3. Sono ammessi ai corsi i residenti in Comuni della Regione che abbiano compiuto ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e diciotto anni per gli aspiranti guida. L'aspirante guida

può essere ammesso al corso per l'abilitazione all'esercizio della professione come guida alpina-maestro di alpinismo dopo due anni di esercizio della professione come aspirante guida e deve conseguire il grado di guida alpina entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida alpina.

4. La Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione di cui al presente articolo è nominata con decreto del Presidente dalla Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, d'intesa con il Collegio regionale delle guide. La Commissione è presieduta dal Dirigente del servizio regionale competente ed è composta da un esperto per ciascuna delle materie insegnate nei corsi e da due guide alpine-maestri di alpinismo.

5. La valutazione tecnica spetta a una sotto-commissione nominata con le modalità di cui al comma 4, composta da tre istruttori di guida alpina-maestro di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo.

6. Ai componenti della Commissione e della sottocommissione estranei all'amministrazione regionale spettano per ogni seduta e in caso di missione i compensi previsti dalla l.r. 20/1984 e successive modificazioni.

7. La Giunta regionale, sentito il Collegio nazionale delle guide e sulla base dei criteri didattici da questo elaborati, definisce i programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame.

Art. 105
(Collegio regionale
delle guide alpine)

1. E' istituito il Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

2. Le modalità di funzionamento e i compiti dell'assemblea del Collegio regionale e del suo direttivo sono disciplinati dagli articoli 13 e 14 della legge 6/1989.

Art. 106
(Tariffe professionali)

1. Le tariffe per le prestazioni relative alle professioni di cui alla presente sezione sono stabilite dalla Giunta regionale, sentito il direttivo del Collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal Collegio nazionale delle guide e approvata dall'autorità competente.

Art. 107
(Sanzioni)

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti agli albi professionali regionali sono soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 17 e 18, comma 1, della legge 6/1989.

2. Chiunque, pur in possesso, dell'abilitazione tecnica per l'esercizio delle professioni di cui al comma 1, esercita le professioni stesse senza essere iscritto al relativo albo professionale, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 103.

3. Per le violazioni previste all'articolo 18, comma 2, della legge 6/1989, è applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da uno a tre milioni di lire.

Art. 108
(Accompagnatore
di media montagna)

1. La professione di accompagnatore di media montagna viene esercitata ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 6/1989 ed è subordinata al conseguimento dell'abilitazione tecnica e all'iscrizione nell'elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna tenuto dal Collegio regionale delle guide sotto la vigilanza della Giunta regionale.

2. La Regione provvede alla formazione, all'abilitazione e all'aggiornamento degli accompagnatori di media montagna. L'accompagnatore di media montagna partecipa ogni tre anni all'apposito corso di aggiornamento.

3. La Giunta regionale provvede ad individuare e delimitare le zone montane ove è prevista l'attività degli accompagnatori di media montagna.

Art. 109
(Promozione e diffusione
dell'alpinismo)

1. Al fine di agevolare i compiti istituzionali del Collegio regionale delle guide alpine e specificatamente per l'opera prestata in operazioni di soccorso, per la promozione della diffusione dell'al-

pinismo e dell'escursionismo, la Regione può concedere contributi al Collegio stesso sulla base di domanda inoltrata al Presidente della Giunta, motivata e corredata da documentazione delle spese sostenute.

SEZIONE II
Esercizio della professione
di guida speleologica

Art. 110
(Definizione)

1. E' guida speleologica chi svolge professionalmente anche in modo non esclusivo e non continuativo le seguenti attività:

- a) accompagnamento di persone in escursioni ed esplorazioni in grotte, cavità naturali o forre ipogei artificiali;
- b) insegnamento delle tecniche e delle materie professionali speleologiche e complementari.

Art. 111
(Gradi della professione)

1. La professione si articola in due gradi: guida speleologica, aspirante guida.

2. La guida speleologica svolge le attività di cui all'articolo 110. L'aspirante guida può svolgere solo l'attività di accompagnamento di persone in facili grotte naturali limitatamente a quelle di sviluppo orizzontale, con esclusione di quelle in cui si richieda, anche solo occasionalmente, l'utilizzo di corde,

scalette flessibili e/o attrezzi per la progressione.

Art. 112

*(Licenza per l'esercizio
della professione di guida
speleologica)*

1. L'esercizio della professione di guida speleologica nel territorio della Regione è subordinato al possesso di apposita licenza rilasciata dal Comune in cui l'interessato risiede ovvero, nel caso di non residenti nelle Marche, che intendono esercitare la professione nella Regione in modo continuativo, dal Comune nel quale essi intendono stabilire il proprio domicilio.

2. Il rilascio della licenza di cui al presente articolo è subordinato al conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della relativa professione.

3. La licenza è rilasciata dal Comune entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato.

4. La domanda per il rilascio della licenza è redatta con le modalità di cui all'articolo 79.

5. Alla domanda sono allegati i documenti previsti dall'articolo 79, comma 5.

6. La licenza per l'esercizio della professione di guida speleologica ha efficacia per l'intero territorio regionale. Ad essa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, commi 6 e 7, e all'articolo 87, commi 2, 3 e 4.

7. La professione di guida speleologica può essere esercitata anche dalle guide alpine-maestri di alpinismo e dagli aspi-

ranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in speleologia ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 10 della legge 6/1989.

Art. 113

*(Abilitazione tecnica all'esercizio
della professione di guida
speleologica)*

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida speleologica si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi organizzati ogni due anni dalla Regione secondo le modalità previste dalla legislazione regionale sulla formazione professionale, in collaborazione con il Collegio regionale delle guide speleologiche ed aspiranti guida ed il superamento dei relativi esami di idoneità.

2. Sono ammessi ai corsi i residenti in Comuni della Regione che abbiano compiuto diciotto anni per gli aspiranti guida speleologica e ventuno anni per le guide speleologiche, che abbiano il godimento dei diritti civili e politici e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore e dell'idoneità fisica allo svolgimento della professione, attestata da apposito certificato di un medico sportivo.

3. La Commissione giudicatrice è nominata con le modalità di cui all'articolo 104, comma 4; essa è presieduta dal Dirigente del servizio regionale competente ed è composta da un esperto per ciascuna delle materie insegnate nei corsi e da una guida speleologica. La valutazione tecnica spetta ad una sottocommissione di tre guide speleolo-

giche facenti parte del Collegio regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida speleologica di cui all'articolo 115.

4. Ai componenti della Commissione estranei all'amministrazione regionale spettano per ogni seduta e in caso di missione, i compensi previsti dalla l.r. 20/1984 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida e sulla base di criteri didattici da questo elaborati, definisce i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame.

Art. 114
(Albo regionale)

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'albo delle guide speleologiche e degli aspiranti guida speleologica.

2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo regionale coloro che sono in possesso della licenza di cui all'articolo 112.

3. All'atto dell'iscrizione prevista dal comma 2, vengono rilasciati all'interessato apposito libretto personale ed un distintivo di riconoscimento che è mantenuto in vista dallo stesso durante l'espletamento dell'attività professionale.

Art. 115
(Collegio regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida)

1. E' istituito come organo di auto-disciplina e di autogoverno il Collegio regionale delle guide speleologiche e

degli aspiranti guida, il cui funzionamento è disciplinato da uno statuto proposto dall'assemblea degli iscritti e approvato dalla Giunta regionale, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge 6/1989 sulle guide alpine in quanto applicabili.

Art. 116
(Aggiornamento professionale)

1. Le guide speleologiche frequentano almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dalla Regione, secondo le procedure che disciplinano l'attività di formazione professionale nelle Marche con la collaborazione del Collegio regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida speleologica.

Art. 117
(Tariffe)

1. Le tariffe per le prestazioni professionali di cui alla presente sezione sono stabilite dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle guide speleologiche ed aspiranti guida.

Art. 118
(Divieti)

1. E' vietato l'esercizio dell'attività professionale di guida speleologica senza la licenza di cui all'articolo 112. E' altresì vietato servirsi di segni distintivi e/o del grado di professionalità superiore senza specifica licenza di cui all'articolo 112.

2. E' altresì vietato applicare tariffe difformi da quelle determinate ai sensi dell'articolo 117.

Art. 119
(Sanzioni e ricorsi)

1. L'esercizio abusivo della professione e la violazione delle norme di deontologia professionale sono sanzionate dal Collegio regionale delle guide speleologiche secondo le norme di cui agli articoli 17 e 18 della legge 6/1989 sulle guide alpine in quanto applicabili.

Art. 120
(Ammissione delle guide alpine)

1. Sono ammessi all'esercizio della professione di guida speleologica anche le guide alpine e gli aspiranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in speleologia e abbiano superato gli accertamenti di specifica idoneità professionale previsti dall'articolo 113, senza necessità di frequenza dei corsi abilitanti ivi previsti. Essi sono iscritti su domanda all'albo regionale delle guide speleologiche.

2. Le guide alpine e gli aspiranti guida alpina iscritti all'albo di guida speleologica si sensi del comma 1 sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 116.

Art. 121
(Attività professionale nelle aree naturali protette)

1. L'attività professionale di guida speleologica ed aspirante guida all'interno delle aree naturali protette di cui alla l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree

protette naturali) è libera salvo zone particolari a tutela integrale, per le quali l'espletamento dell'attività è concordato con l'ente gestore.

2. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche alle guide alpine e agli accompagnatori di media montagna.

SEZIONE III
Scuole per l'insegnamento delle tecniche professionali

Art. 122
(Scuole di alpinismo, di sci alpinismo e di speleologia)

1. Possono essere istituite scuole di alpinismo, di sci-alpinismo e di speleologia per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento delle relative tecniche.

2. Le scuole di cui al comma 1 sono autorizzate dalla Giunta regionale sentiti i rispettivi collegi professionali e sono dirette rispettivamente da una guida alpina, maestro di alpinismo e da una guida speleologica iscritta ai relativi albi regionali.

3. La partecipazione degli aspiranti guida alle attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo e di sci alpinismo è disciplinata dall'articolo 19, comma 3, della legge 6/1989.

4. La delegazione regionale del Club alpino italiano può organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale secondo le modalità di cui all'articolo 20 della legge 6/1989.

SEZIONE IV
Disposizioni comuni

Art. 123
(Norme finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alle leggi 6/1989 e 81/1991.

2. Per le guide alpine, accompagnatori di media montagna, maestri di sci, guide speleologiche, i certificati di idoneità fisica possono essere rilasciati anche dai centri di medicina dello sport di cui alla l.r. 12 agosto 1994, n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive).

TITOLO VI
Agenzie di viaggio e turismo

Art. 124
(Definizione)

1. Sono Agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione, presentazione e vendita, o forfait o a provvigione di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni, ovvero attività di intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi comprese l'assistenza e l'accoglienza di turisti.

Art. 125
(Attività)

1. Le Agenzie di viaggio e turismo svolgono congiuntamente o disgiun-

tamente le attività previste all'articolo 124 a favore di singole persone o gruppi.

2. Le Agenzie di viaggio e turismo possono svolgere le seguenti operazioni:

a) la prenotazione di posti, l'emissione e vendita di biglietti per conto di imprese esercenti attività di trasporto;

b) l'accoglienza nei luoghi di partenza e di arrivo dei mezzi di trasporto e l'accompagnamento dei clienti;

c) la prenotazione e l'emissione di propri ordinativi per servizi ricettivi;

d) l'organizzazione di escursioni e visite di città, nonché di servizi congressuali e turistici;

e) l'informazione e pubblicità di iniziative turistiche e la diffusione gratuita di materiale turistico;

f) la prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni.

3. Le Agenzie di viaggio e turismo possono svolgere le seguenti operazioni in quanto connesse all'esercizio delle attività previste all'articolo 124:

a) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

b) la spedizione, il ritiro e il deposito di bagagli;

c) la prenotazione del noleggio dei mezzi di trasporto;

d) l'emissione e il pagamento di assegni turistici, assegni circolari e altri titoli di credito per viaggiatori, nonché cambio di valuta;

e) l'emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia degli infortuni a viaggiatori e dei danni a cose trasportate;

f) la distribuzione e vendita di pubblicazioni di interesse turistico.

Art. 126
(Autorizzazione)

1. L'esercizio delle attività previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 125 è soggetto ad autorizzazione della Provincia nel cui territorio si intende porre la sede dell'Agenzia.

2. L'apertura di filiali o di succursali delle Agenzie di viaggio e turismo è soggetta ad autorizzazione con le stesse modalità previste per l'apertura di nuove agenzie.

3. L'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata con il pagamento annuale della tassa di concessione regionale.

4. La Provincia trasmette all'autorità di pubblica sicurezza copia della richiesta di autorizzazione ai fini del rilascio del nulla osta.

5. Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri della Comunità europea l'autorizzazione è subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato.

Art. 127
(Incremento
delle Agenzie)

1. La Giunta regionale determina ogni triennio, per ciascuna Provincia, gli incrementi massimi del numero delle Agenzie di viaggio e turismo.

2. Gli incrementi sono determinati sulla base della capacità ricettiva, del movimento turistico e della popolazione residente.

Art. 128
(Domanda di rilascio)

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è presentata alla Provincia.

2. Nella domanda sono indicate:

a) le generalità e la cittadinanza del richiedente o del legale rappresentante nel caso di società;

b) le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico se è persona diversa dal richiedente;

c) tre denominazioni prescelte per l'Agenzia in ordine prioritario;

d) l'ubicazione e descrizione dei locali in cui opera l'Agenzia;

e) l'attività che l'Agenzia intende esercitare;

f) l'organizzazione e le attrezzature per l'esercizio dell'attività;

g) la qualità di Agenzia principale ovvero di filiale o succursale.

3. Alla domanda sono allegati:

a) certificato di cittadinanza del richiedente e del direttore tecnico se è persona diversa dal richiedente;

b) certificato generale del casellario giudiziale del richiedente o del direttore tecnico, se è persona diversa dal richiedente;

c) copia autentica dell'atto costitutivo nel caso di società;

d) documento da cui risulti la disponibilità dei locali;

e) pianta della planimetria dei locali.

Art. 129
(Elenco regionale delle Agenzie)

1. La Provincia trasmette alla Regione

copia dei provvedimenti di autorizzazione, nonché di modifica, di sospensione o revoca degli stessi.

2. Le Agenzie autorizzate sono iscritte nell'elenco regionale delle Agenzie di viaggio e turismo.

3. L'elenco di cui al comma 2 è tenuto dal servizio regionale turismo e attività ricettive.

4. La decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la cancellazione dall'elenco.

5. L'elenco delle Agenzie di viaggio e turismo è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 31 gennaio di ogni anno.

6. La Regione comunica al Ministero competente le autorizzazioni rilasciate dalle Province.

Art. 130

(Requisiti professionali)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 126 è subordinata all'accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:

a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;

b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

c) conoscenza di almeno due lingue straniere.

2. Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'Agenzia, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal direttore tecnico.

Art. 131

(Esame di idoneità)

1. Il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 130 è dimostrato mediante il superamento di un esame di idoneità, indetto almeno una volta all'anno dalla Provincia.

2. La commissione d'esame è composta:

a) dal dirigente della Provincia, con funzioni di presidente;

b) da un esperto di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;

c) da tre esperti rispettivamente di tecnica, legislazione e geografia turistica;

d) da un docente in ciascuna lingua straniera oggetto di esame.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente della Provincia.

4. Coloro che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti d'ufficio in apposito elenco tenuto dalla Provincia.

Art. 132

(Denominazione)

1. La Provincia accerta che la denominazione prescelta dall'Agenzia di viaggio e turismo non è uguale o simile a quella di altre agenzie già operante sul territorio nazionale.

2. Le Agenzie di viaggio e turismo non possono adottare la denominazione di Comuni o Regioni italiane.

3. La denominazione di Agenzia di viaggio e di turismo, nonché la corrispondente in lingua straniera, sono riservate alle imprese che hanno otte-

nuto l'autorizzazione prevista all'articolo 126.

Art. 133

(Deposito cauzionale e garanzia assicurativa)

1. Entro trenta giorni dalla data di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione, il titolare versa alla Provincia un deposito cauzionale nelle forme previste dalle leggi vigenti, ivi comprese le forme fidejussorie, pari a quindici milioni.

2. L'importo del deposito cauzionale è soggetto a revisione quinquennale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

3. In caso di mancato versamento del deposito cauzionale nel termine, l'autorizzazione è sospesa fino all'avvenuto adempimento.

4. Il deposito cauzionale è vincolato per il periodo di esercizio dell'Agenzia. Lo svincolo è concesso dalla Provincia entro novanta giorni dalla data di cessazione dell'attività.

5. Le Agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative di responsabilità civile per mancato o inesatto adempimento delle prestazioni in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 134

(Programma di viaggio)

1. I programmi indirizzati al pubblico concernenti viaggi con o senza prestazioni relative al soggiorno, organizzati dalle Agenzie di viaggio e turismo ope-

ranti nel territorio della Regione contengono le seguenti indicazioni:

- a) soggetto produttore o organizzatore;
- b) data di svolgimento;
- c) durata complessiva e numero dei pernottamenti;
- d) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e importo dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione;
- e) qualità e quantità dei servizi con riferimento ai mezzi di trasporto, all'albergo o altro tipo di alloggio, ai posti e alle visite guidate;
- f) termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
- g) condizioni di rimborso delle quote pagate sia per rinuncia e per recesso del cliente, che per annullamento da parte dell'Agenzia;
- h) estremi delle garanzie assicurative e rischi coperti;
- i) itinerari e destinazioni.

2. Gli inserti pubblicitari contengono un espresso richiamo ai programmi di viaggio.

3. Le Agenzie di viaggio e turismo trasmettono per conoscenza alla Provincia competente per l'autorizzazione, prima della diffusione, copia dei programmi di viaggio.

Art. 135

(Chiusura temporanea)

1. Il titolare dell'autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea dell'Agenzia ne informa la Provincia, indicandone la durata.

2. La Provincia può autorizzare la

chiusura per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile di tre mesi per gravi comprovati motivi.

*Art. 136
(Reclami)*

1. I clienti delle Agenzie di viaggio e turismo che riscontrano irregolarità nelle prestazioni pattuite possono presentare documentato reclamo alla Provincia inviandone contemporaneamente copia all'Agenzia interessata.

2. L'Agenzia può far pervenire alla Provincia le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla data di ricezione del reclamo.

*Art. 137
(Tassa regionale)*

1. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle Agenzie di viaggio e turismo è soggetta al pagamento della tassa di concessione regionale con le modalità e nella misura prevista dalla l.r. 18/1995.

*Art. 138
(Esclusioni)*

1. Non sono soggette alla disciplina del presente titolo:

a) le imprese che esercitano l'attività di trasporto terrestre, marittimo e aereo o di altro tipo, salvo che assumano direttamente anche l'organizzazione di viaggi e soggiorni o escursioni comprendenti prestazioni e servizi aggiuntivi, rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto;

b) gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato;

c) le associazioni con finalità politiche, religiose, culturali e sportive che, senza scopo di lucro, organizzano ed effettuano esclusivamente per i propri associati gite occasionali giornaliere in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze.

*Art. 139
(Revoca)*

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 126 può essere revocata quando l'attività dell'Agenzia o dei suoi responsabili risulti dannosa o contraria allo sviluppo regionale o quando siano modificate le condizioni originarie del rilascio.

*Art. 140
(Sanzioni)*

1. Chi intraprende o svolge in forma continuativa o occasionale le attività di cui all'articolo 125 senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da due milioni a dieci milioni di lire.

2. Chi diffonde programmi di viaggio senza le indicazioni di cui all'articolo 134 o non ne trasmette copia alla Provincia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da uno a sei milioni di lire.

3. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 2 l'autorizzazione può essere sospesa e successivamente revocata.

4. Chi procede alla chiusura temporanea senza la comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 134 decade dall'autorizzazione.

5. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie comporta la rivalsa sul deposito cauzionale.

TITOLO VII *Associazioni pro loco*

Art. 141 *(Riconoscimento)*

1. La Regione riconosce le Associazioni pro loco quali strumenti di promozione dell'attività turistica di base.

2. Le Associazioni pro loco assumono iniziative per:

a) la valorizzazione e la conoscenza delle risorse turistiche locali;

b) l'incentivazione del movimento turistico e il miglioramento delle condizioni di soggiorno nella località;

c) l'assistenza e l'informazione ai turisti;

d) la sensibilizzazione della popolazione per l'affermazione turistica della località.

Art. 142 *(Albo provinciale)*

1. Le Province istituiscono l'albo delle Associazioni pro loco.

2. L'iscrizione all'albo provinciale delle Associazioni pro loco è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che l'Associazione pro loco sia stata

costituita con atto pubblico;

b) che lo statuto dell'Associazione pro loco sia ispirato ai principi di democraticità;

c) che sia stato espresso parere motivato del Comune;

d) che nel Comune non esista altra Associazione pro loco iscritta all'albo provinciale.

3. Il parere di cui alla lettera c) del comma 2 è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Associazione pro loco. Decorso infruttuosamente tale termine, si prescinde dal parere. 4. La Provincia effettua annualmente la revisione delle iscrizioni all'albo.

Art. 143 *(Procedura di iscrizione all'albo)*

1. L'Associazione pro loco presenta alla Provincia domanda di iscrizione all'albo.

2. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante ed è corredata da copia dei seguenti documenti:

a) atto costitutivo e statuto;

b) parere del Comune o, nel caso di infruttuoso decorso del termine, relativa richiesta.

Art. 144 *(Effetti dell'iscrizione)*

1. Le Associazioni pro loco iscritte all'albo provinciale possono:

a) concorrere alla designazione del rappresentante delle Associazioni pro loco nella Consulta regionale per il turismo;

b) concorrere alla designazione del rappresentante delle Associazioni pro loco nei Consigli di amministrazione delle Aziende di promozione turistica;

c) essere autorizzate a gestire gli uffici di informazione e accoglienza turistica e ad utilizzare la relativa denominazione;

d) ottenere contributi regionali per la realizzazione dei programmi annuali di attività.

2. La designazione prevista dalla lettera a) del comma 1 è effettuata dall'assemblea dei Presidenti delle Associazioni pro loco della Regione; quella prevista dalla lettera b), dall'assemblea dei Presidenti delle Associazioni pro loco della Provincia.

Art. 145
(Contributi regionali)

1. Per accedere ai contributi regionali le Associazioni pro loco presentano all'Azienda di promozione turistica, entro il 31 maggio di ogni anno, il programma delle attività relative all'anno successivo corredato del preventivo finanziario.

2. Le Aziende trasmettono alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, i programmi di attività allegando il proprio parere.

3. L'assegnazione dei contributi alle Associazioni pro loco è deliberata dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:

- a) rilevanza delle attività programmate;
- b) consistenza del movimento turistico della località;
- c) numero degli abitanti del Comune di riferimento.

4. Le Associazioni pro loco trasmettono alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto delle spese sostenute con il contributo regionale relativo all'anno precedente.

TITOLO VIII
Contributi regionali

Art. 146
(Finalità)

1. La Regione concede contributi per la realizzazione di interventi di qualificazione, diversificazione e specializzazione dei servizi e delle strutture di interesse turistico.

2. I contributi regionali sono concessi, in particolare, per i seguenti interventi:

- a) acquisto di arredi e attrezzature, adeguamento alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche e ammodernamento di strutture ricettive, con esclusione delle case e appartamenti per vacanze e case destinate all'affitto;
- b) realizzazione di aree di sosta riservate ad autocaravan e ad altri veicoli attrezzati per il pernottamento.

Art. 147
(Destinatari)

1. Possono accedere ai contributi regionali:

- a) le imprese turistiche singole o associate;
- b) gli enti locali, limitatamente agli interventi previsti alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 146;

c) chiunque eserciti o intenda esercitare attività di interesse turistico.

Art. 148
(Domanda di contributo)

1. Le domande di contributo sono presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno.

2. La Giunta regionale determina le modalità di presentazione delle domande.

3. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

a) progetto di massima dell'intervento con l'indicazione di tempi di realizzazione;

b) preventivo dettagliato delle spese.

4. Copia della domanda è trasmessa al sindaco del Comune in cui si realizza l'intervento e all'istituto di credito mutuante.

Art. 149
(Concessione e liquidazione del contenuto)

1. Il contributo regionale è pari al cinquanta per cento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 146.

2. Il contributo è ceduto agli istituti di credito che hanno stipulato apposita convenzione con la Regione.

3. La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi e ne dà comunicazione agli interessati e all'istituto di credito mutuante.

4. Il Presidente della Giunta regionale dispone la liquidazione del contributo

previa acquisizione della documentazione relativa alla realizzazione degli interventi.

Art. 150
(Trasmissione di informazioni e documenti)

1. I soggetti che presentano la domanda di contributo trasmettono alla Regione, su espressa richiesta della stessa e nei termini indicati, le informazioni e i documenti ritenuti necessari ai fini della concessione del contributo.

Art. 151
(Vincolo di destinazione)

1. Gli immobili, le attrezzature e gli arredi per i quali è stato concesso il contributo regionale sono vincolati alla destinazione di uso indicata nel provvedimento di concessione per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo.

2. Per i beni immobili il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione nei pubblici registri a cura dei beneficiari.

3. Il vincolo di destinazione può essere rimosso con deliberazione della Giunta regionale se è dimostrata l'impossibilità o la non economicità della destinazione.

Art. 152
(Verifiche e revoca dei contributi)

1. La Giunta regionale può disporre accertamenti e ispezioni per verificare il rispetto delle disposizioni contenute

nel presente titolo o nell'atto di concessione del contributo.

2. La Giunta regionale delibera la revoca del contributo in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente titolo o nell'atto di concessione del contributo.

3. Il provvedimento di revoca del contributo comporta la restituzione del contributo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto valutato al momento della restituzione e conteggiato a partire dalla data di concessione.

TITOLO IX

Disposizioni transitorie e finali

Art. 153

(Prima assegnazione di personale all'Agenzia)

1. La Giunta regionale provvede alla prima assegnazione all'Agenzia di personale del ruolo unico regionale o del ruolo unico nominativo regionale del personale delle Aziende di promozione turistica.

Art. 154

(Soppressione delle Aziende)

1. Le Aziende di promozione turistica istituite con l.r. 7 aprile 1988, n. 10 (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni sono soppresse con decorrenza dalla data di costituzione delle nuove Aziende.

2. Alla costituzione delle nuove Azien-

de provvede con decreto il Presidente della Giunta regionale.

3. Il decreto previsto al comma 2 è adottato previa deliberazione del Consiglio regionale che dispone in ordine:

- a) agli affari pendenti;
- b) alle attività e passività;
- c) ai beni mobili e immobili;
- d) al personale.

4. I Presidenti delle Aziende esercitano, fino alla data della soppressione, le funzioni di Commissari straordinari.

5. I Commissari straordinari approvano un documento attestante la situazione contabile e patrimoniale e redigono l'inventario dei beni mobili e immobili

Art. 155

(Personale delle Aziende)

1. Il personale iscritto nel ruolo unico nominativo regionale del personale delle Aziende di promozione turistica non assegnato all'Agenzia o alle nuove Aziende è trasferito ai Comuni, previa intesa con gli stessi.

2. Il personale trasferito ai Comuni conserva la posizione giuridica ed economica posseduta all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata.

Art. 156

(Sede delle Aziende)

1. La Conferenza provinciale delle autonomie presenta alla Giunta regionale la proposta di cui all'articolo 23, comma 4, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Trascorso il termine di cui al comma

1, la Giunta regionale provvede, sentita la Conferenza regionale delle autonomie.

Art. 157
(Domande di contributo)

1. In sede di prima applicazione della presente legge le domande di contributo previste all'articolo 148 sono presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale determina le modalità di presentazione delle domande entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 158
(Iscrizione d'ufficio delle Associazioni pro loco)

1. Le Associazioni pro loco già iscritte all'albo regionale di cui alla l.r. 21 maggio 1975, n. 43 (Istituzione albo regionale delle pro loco) sono iscritte d'ufficio all'albo regionale istituito ai sensi dell'articolo 142.

Art. 159
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica, in materia di sanzioni amministrative, la l.r. 5 luglio 1983, n. 16 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 160
(Finanziamento)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale appositi capitoli preordinati all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge aventi le seguenti denominazioni:

- a) "Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate alle Province";
- b) "Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate ai Comuni".

2. La quantificazione degli stanziamenti è determinata con legge di approvazione del bilancio regionale.

3. Alla copertura della spesa prevista al comma 2 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti che si rendono disponibili sui capitoli di bilancio a seguito dell'abrogazione delle leggi regionali di cui all'articolo 161.

4. Per la concessione dei contributi previsti all'articolo 145 è autorizzata per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 la spesa di lire 200 milioni. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

5. Per la concessione dei contributi previsti all'articolo 146 è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 3.500 milioni.

6. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 4 si provvede per l'anno 1996 mediante utilizzo delle dispo-

nibilità recate dal capitolo 5100101, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 9 dell'elenco 1; per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti a carico del capitolo 5100203 per i detti anni del bilancio pluriennale 1996/1998. Per gli anni successivi mediante impiego di quota parte dei tributi propri della Regione.

7. Alla copertura della spesa prevista al comma 5 si provvede mediante impiego delle disponibilità iscritte a carico del capitolo 5100202 del bilancio di previsione per l'anno 1996 utilizzando l'accantonamento di cui alla partita 6 elenco 3.

8. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 4 sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'anno 1996 con la seguente denominazione "Contributi per la realizzazione di interventi di qualificazione dei servizi e delle strutture di interesse turistico" e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa di lire 3.500 milioni. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 5100101 e 5100202 del bilancio 1996 sono ridotti rispettivamente di lire 200 milioni e di lire 3.500 milioni.

*Art. 161
(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 7 aprile 1988, n. 10 (Organizzazio-

ne turistica regionale); 19 novembre 1990, n. 53 (Abrogazione della l.r. 29 dicembre 1989, n. 31 e modificazioni della l.r. 7 aprile 1988, n. 10 "Organizzazione turistica regionale"); 16 gennaio 1995, n. 13 (Modifiche all'articolo 23 della l.r. 7 aprile 1988, n. 10 "Organizzazione turistica regionale"); 12 aprile 1995, n. 32 (Interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 3, della l.r. 7 aprile 1988, n. 10, concernente "Organizzazione turistica regionale");

b) 23 luglio 1977, n. 29 (Finanziamento della propaganda turistica per l'esercizio finanziario 1977); 4 settembre 1992, n. 43 (Promozione della immagine Marche e qualificazione dell'attività turistico - culturale); 15 febbraio 1993, n. 10 (Promozione del turismo regionale);

c) 31 ottobre 1974, n. 29 (Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale); 12 agosto 1994, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere); 22 ottobre 1994, n. 42 (Norme sulla classificazione delle strutture ricettive);

d) 23 gennaio 1996, n. 4 (Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero), fatte salve le norme transitorie;

e) 4 gennaio 1987, n. 2 (Disciplina delle Agenzie di viaggio e turismo);

f) 21 maggio 1975, n. 43 (Istituzione albo regionale delle pro loco);

g) 30 luglio 1973, n. 21 (Erogazione di provvidenze turistico alberghiere); 12 agosto 1974, n. 22 (Rifinanziamento per l'esercizio 1974 della l.r. n. 21 del 30 luglio 1973 relativa all'erogazione

di provvidenze turistico alberghiere); 19 maggio 1978, n. 13 (Incentivazione turistico-alberghiera); 6 marzo 1979, n. 9 (Modifica all'articolo 6 della l.r. 19 maggio 1978, n. 13 Incentivazione turistico-alberghiera); 17 maggio 1980, n. 29 (Incentivazione turistico alberghiera); 4 dicembre 1984, n. 39 (Interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione della ricettività turistico alberghiera); 8 gennaio 1987, n. 6 (Modificazioni alla l.r. 4 dicembre 1984,

n. 39); 31 dicembre 1987, n. 43 (Rifinanziamento della l.r. 4 dicembre 1984, n. 39 concernente "Interventi per lo sviluppo e la qualificazione della ricettività turistico-alberghiera"); 28 ottobre 1991, n. 33 (Interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale); 12 aprile 1995, n. 42 (Rifinanziamento e modificazioni della l.r. 28 ottobre 1991, n. 33 "Interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale").

PROPOSTA DI LEGGE N. 138

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 3 giugno 1996

Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale

divenuta: Legge regionale 6 agosto 1997 n. 51

Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale
BUR n. 56 del 14 agosto 1997

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 7 giugno 1996*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 22 maggio 1997*
- *Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 5 giugno 1997*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 1997, n. 122 (vistata con nota del Commissario del governo prot n. 545/GAB.97 del 6 agosto 1997)*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio stampa e pubbliche relazioni***

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 32 dello Statuto, al fine di promuovere la più ampia partecipazione alle scelte dell'Amministrazione regionale e la conoscenza degli atti e dei programmi di rilevanza regionale da parte dei cittadini, sostiene l'informazione locale.

2. La Regione promuove altresì la valorizzazione delle iniziative editoriali che si sviluppano a livello regionale.

Art. 2
(Sostegno all'informazione locale)

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 la Giunta regionale, entro il 30 novembre, predispone un progetto di iniziative a sostegno dell'informazione per l'anno successivo, rivolto:

a) alla promozione dell'immagine della Regione;

b) alla conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi pubblici e delle modalità di accesso ai medesimi;

c) alla sensibilizzazione dei cittadini sui temi di comportamento civico, sociale ed economico;

d) all'informazione di carattere istituzionale, quando non risultino sufficienti le forme ordinarie di pubblicazione.

2. Nel progetto sono indicati le quote dei fondi stanziati che si intendono destinare a ciascuna delle forme di intervento indicate al comma 1.

3. Se nel corso dell'anno sono deliberate iniziative non conformi al proget-

to, la Giunta regionale provvede alle necessarie modifiche.

Art. 3
(Forme di intervento)

1. Le iniziative di cui all'articolo 2, oltre che attraverso rubriche o inserti redazionali da pubblicare sulla stampa quotidiana e periodica, possono essere attuate anche nella forma di sostegno finanziario:

a) agli investimenti destinati all'innovazione dei mezzi di produzione per l'informazione locale, scritta o radiotelevisiva;

b) ai progetti di incremento dei servizi a diffusione locale, in particolare di rilievo culturale e scientifico;

c) ai servizi di informazione periodica sull'attività della Regione;

d) alle pubblicazioni di contenuto culturale e sociale.

Art. 4
(Contributi)

1. La Regione concede contributi per le finalità di cui all'articolo 3 nella misura massima del cinquanta per cento.

2. Il Consiglio regionale adotta, su proposta della Giunta, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi. La proposta della Giunta è preceduta dal parere del Comitato per il servizio radiotelevisivo di cui alla l.r. 3 ottobre 1991, n. 32 per la parte riguardante l'emittenza radiotelevisiva.

3. Viene data priorità alle iniziative per l'informazione dei non vedenti e

non udenti e a quelle dirette a facilitare l'accesso all'informazione da parte degli immigrati nella regione.

Art. 5

(Iniziativa nel settore librario)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della l.r. 10 dicembre 1987, n. 39, la Giunta regionale, su proposta del Centro regionale per i beni culturali, dispone l'acquisto di volumi e collane di particolare pregio culturale per le Marche da destinare a dotazione delle biblioteche del sistema bibliotecario marchigiano.

2. Il Centro regionale per i beni culturali va in ogni caso sentito qualora la proposta di cui al comma 1 venga avanzata da soggetti diversi dal centro medesimo.

Art. 6

(Contributi per l'editoria di pregio culturale ed artistico)

1. La Regione concede contributi per la realizzazione di programmi di pubblicazioni di pregio culturale ed artistico per le Marche da parte di enti locali, di imprese editrici con sede nelle Marche e di enti privati con fini culturali.

2. Il procedimento ed i criteri per la concessione sono disciplinati nelle forme di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 7

(Strumenti per l'informazione diretta della Regione)

1. I servizi stampa, documentazione e pubbliche relazioni del Consiglio e del-

la Giunta regionale coordinano l'attività di informazione, di documentazione e di promozione esterna per la Regione.

2. Il personale degli uffici stampa della Regione che svolge attività giornalistica deve essere iscritto all'ordine dei giornalisti.

3. Il personale regionale di ruolo iscritto all'ordine dei giornalisti e che svolge in modo prevalente mansioni giornalistiche negli uffici stampa della Regione, anche in collaborazione continuativa con altri uffici e servizi, può optare per il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro giornalistico. In tal caso il rapporto di lavoro è trasformato in rapporto a tempo indeterminato non di ruolo.

Art. 8

(Adesione all'associazione Mediateca delle Marche)

1. La Regione aderisce all'associazione Mediateca delle Marche con sede ad Ancona che ha lo scopo di contribuire allo sviluppo delle attività di produzione, raccolta, conservazione e diffusione di materiali audiovisivi riguardanti la storia, la cultura e le tradizioni delle Marche con un contributo di lire 20 milioni per l'anno 1996.

2. Per gli anni successivi si provvede con la legge di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 9

(Premio giornalistico "Luigi Albertini")

1. E' istituito il premio giornalistico

annuale "Luigi Albertini" su argomenti che interessano le Marche, articolato in quattro sezioni riservate, rispettivamente, all'emittenza televisiva regionale, all'emittenza radiofonica regionale, alla stampa quotidiana e periodica regionale e all'informazione, stampata e radio-teletrasmessa, prodotta a livello nazionale.

2. Il bando di concorso, la composizione della giuria e l'articolazione dei premi sono determinati dalla Giunta regionale.

Art. 10
(Registro delle imprese radiotelesive)

1. E' istituito presso la presidenza del Consiglio regionale il registro delle imprese radiotelesive operanti in ambito regionale, la cui tenuta è affidata al Comitato regionale per il servizio radiotelesivo.

2. Sull'iscrizione ai registri e loro aggiornamento esprime parere il Comitato per il servizio radiotelesivo.

3. L'istanza d'iscrizione va presentata alla presidenza del Consiglio regionale dai legali rappresentanti dell'impresa corredata di:

- a) atto costitutivo;
- b) attestato di iscrizione nel registro delle imprese;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale dell'impresa relativa all'applicazione al personale dipendente o comunque utilizzato del contratto nazionale di lavoro della categoria di appartenenza.

Art. 11
(Registro regionale delle testate giornalistiche)

1. E' istituito altresì presso la presidenza del Consiglio regionale un registro regionale delle testate di giornali, pubblicazioni, riviste e periodici registrate a norma di legge da almeno cinque anni dall'approvazione della presente legge e che abbiano avuto pubblicazione negli ultimi tre anni dalla data dell'approvazione della presente legge con regolare periodicità e diffusione, da accertarsi a seguito di deposito delle pubblicazioni o loro copie autentiche.

2. I dati di riferimento sono quelli delle registrazioni e delle autorizzazioni rilasciate dai tribunali delle Marche per il territorio marchigiano.

3. Per l'iscrizione al suddetto registro vale quanto previsto dall'articolo 10, comma 3.

Art. 12
(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità stabilite dalla presente legge è autorizzata:

- a) per l'anno 1996, la spesa di lire 710 milioni;
- b) per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di bilancio.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si provvede:

- a) per l'anno 1996 mediante utilizzazione degli stanziamenti iscritti a carico dei capitoli 4112116, 4112117,

4112118, 4112120, 4112202 del bilancio di previsione per il medesimo anno e per l'importo complessivo massimo di lire 710 milioni;

b) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito dei tributi regionali.

3. Le somme occorrenti per le spese di cui al comma 1 sono iscritte:

a) per l'anno 1996, a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo anno con la denominazione e gli stanziamenti di competenza e di cassa da stabilirsi in relazione alle iniziative da attuarsi in applicazione della presente legge;

b) per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli di spesa.

Art. 13

(Norme transitorie e finali)

1. La Regione, entro novanta giorni

dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a riorganizzare gli uffici stampa in funzione delle finalità di cui all'articolo 1.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, la proposta di deliberazione di cui all'articolo 4, comma 2, è adottata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

3. Il personale in servizio che abbia esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 11, commi 5 e 6, della l.r. 3 gennaio 1995, n. 3 può effettuare nuovamente l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge sugli effetti dell'applicazione della legge medesima.

5. La l.r. 3 gennaio 1995, n. 3 è abrogata.

PROPOSTA DI LEGGE N. 139

a iniziativa dei consiglieri G. Ricci, Agostini e Nuciari
presentata in data 4 giugno 1996

***Iniziative di sostegno alle manifestazioni culturali da realizzare
in concomitanza della riapertura del teatro dell'Aquila di Fermo***

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 7giugno 1996*

Art. 1

1. In attuazione dell'articolo 5 dello Statuto la Regione promuove lo sviluppo della cultura e tutela come beni culturali il patrimonio storico ed artistico garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 2

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in concomitanza con la riapertura del Teatro dell'Aquila di Fermo, la Regione partecipa, con un intervento finanziario straordinario di lire 200 milioni per l'anno 1996, alle manifestazioni ed alle iniziative culturali che saranno realizzate.

Art. 3

1. Per accedere ai benefici previsti dall'articolo 2, il Comune di Fermo dovrà presentare alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma dettagliato delle iniziative per l'inaugurazione del Teatro e delle manifestazioni culturali che saranno realizzate nei primi sei mesi di attività.

2. Il contributo sarà liquidato con decreto del Dirigente del servizio a seguito di presentazione del rendiconto di spesa da parte del Comune.

Art. 4

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1996 la spesa di lire 200 milioni.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego delle disponibilità recate dal capitolo 5100101 del bilancio 1996 all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 15 dell'elenco 1.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa "Contributi al Comune di Fermo per manifestazioni del Teatro dell'Aquila", lire 200 milioni.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio 1996 sono ridotti di lire 200 milioni.

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 140

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 14 giugno 1996

***Norme in materia di animali da affezione
e prevenzione del randagismo***

*divenuta: Legge regionale 20 gennaio 1997 n. 10
Norme in materia di animali da affezione e prevenzione
del randagismo*

BUR n. 8 del 24 gennaio 1997

- *Assegnata, in sede referente, alla V Commissione consiliare permanente in data 20 giugno 1996*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 14 novembre 1996*
- *Relazione della V Commissione consiliare permanente in data 20 novembre 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 1996, n. 83 (vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 788/GAB.97 del 18 gennaio 1997)*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio veterinario***

Art. 1
(Oggetto e competenze)

1. La presente legge disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi e il controllo al randagismo al fine di realizzare su tutto il territorio regionale un corretto rapporto uomo-animale.

2. Ai fini della presente legge si intendono per animali da affezione gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari.

3. All'attuazione della presente legge provvedono nei rispettivi ambiti di competenza la Regione, i Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le Unità sanitarie locali, con la collaborazione delle associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato interessate.

Art. 2
(Benessere degli animali)

1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali è vietato causare loro dolore o sofferenza e organizzare spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che possano comunque comportare maltrattamenti o sevizie.

Art. 3
(Compiti dei Comuni)

1. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono:

a) al ricovero, alla custodia e al man-

tenimento temporanei dei cani nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria approvato con d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320 e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie di profilassi;

b) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani catturati per il tempo necessario alla restituzione ai proprietari o ai possessori o all'affidamento ad eventuali richiedenti;

c) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani per i quali non è possibile la restituzione o l'affidamento;

d) all'applicazione delle sanzioni amministrative previsti dall'articolo 18.

2. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono al risanamento dei canili esistenti e costruiscono rifugi per cani nel rispetto dei criteri indicati agli articoli 4 e 5.

Art. 4
(Canili)

1. I canili dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane devono possedere i seguenti requisiti:

a) un reparto per la custodia dei cani catturati, dotato di un ingresso a doppio cancello;

b) un reparto costituito da più box da adibire all'osservazione dei cani morsi-cati o morsicatori;

c) un reparto adibito a cucina con annesso deposito per gli alimenti;

d) un reparto da adibire ad ambulatorio veterinario per tutti gli interventi di natura sanitaria compresa la soppressione eutanastica degli animali;

e) un'area da utilizzare per il lavaggio e la disinfezione degli automezzi e di tutte le attrezzature in dotazione al canile;

f) servizi igienici;

g) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente.

2. I canili privati e i canili polivalenti a valenza multizonale devono possedere i requisiti di cui al comma 1.

*Art. 5
(Rifugi)*

1. I rifugi adibiti alla custodia e al mantenimento degli animali da affezione devono possedere i seguenti requisiti:

a) una superficie per la collocazione dei box destinati ad ospitare gli animali;

b) un reparto di isolamento;

c) un locale adibito al deposito e alla preparazione dei cibi;

d) un locale riservato all'attività di sanità pubblica veterinaria;

e) un idoneo impianto di approvvigionamento idrico;

f) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente.

2. Nelle strutture di cui al comma 1 possono essere tenuti in custodia a pagamento gli animali da affezione di proprietà ed è inoltre garantito il servizio di pronto soccorso.

3. I rifugi privati devono possedere i requisiti di cui al comma 1.

*Art. 6
(Compiti delle Unità sanitarie locali)*

1. Il servizio veterinario dell'Unità

sanitaria locale territorialmente competente assicura:

a) il trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili;

b) le operazioni di tatuaggio dei cani vaganti catturati che risultano non tatuati, nonché dei cani ospitati presso le strutture di ricovero;

c) il controllo igienico-sanitario sulle strutture di ricovero ed i trattamenti sanitari necessari.

2. Ai fini di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i Comuni singoli o associati e le Comunità montane, mettono a disposizione del servizio veterinario locali adeguati.

3. Il servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale territorialmente competente assicura altresì:

a) in collaborazione con il Comune interessato l'accalappiamento dei cani vaganti e la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero previa effettuazione delle profilassi previste dal comma 1, lettera a);

b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso dei cani feriti segnalati da cittadini o da associazioni di protezione animale;

c) il ritiro delle spoglie animali per l'avvio alla sardigna.

*Art. 7
(Anagrafe canina)*

1. Presso il servizio veterinario di ogni unità sanitaria locale è istituita l'anagrafe canina.

2. I proprietari o possessori di cani

sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe di cui al comma 1 entro un periodo di tempo compreso fra il terzo ed il quarto mese di vita o comunque entro trenta giorni dall'acquisizione del possesso.

3. L'iscrizione di cui al comma 2 deve essere effettuata su modelli forniti dall'Unità sanitaria locale redatti in conformità allo schema di cui all'allegato A.

Art. 8
(Scheda segnaletica)

1. All'atto della iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica, secondo il modello di cui all'allegato B.

2. Di ogni scheda debbono essere redatte tre copie. Una copia viene consegnata al proprietario o possessore a qualsiasi titolo dell'animale, una rimane agli atti del servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale e la terza viene inviata al Comune di residenza del proprietario o possessore a qualsiasi titolo dell'animale, per l'aggiornamento del registro dei cani esistenti sul territorio. Eventuali modifiche alle schede devono altresì essere comunicate mensilmente al Comune competente.

3. I dati riportati nella scheda segnaletica devono essere utilizzati dal proprietario o possessore dell'animale in caso in cui questi debba procedere alla denuncia di morte, smarrimento o cessione a qualsiasi titolo, nonché dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale in occasione di qualsiasi intervento di natura sanitaria eseguito sugli animali e del rilascio delle relative certificazioni.

Art. 9
(Tatuaggio del cane)

1. Il servizio veterinario delle Unità sanitarie locali provvede, entro trenta giorni dall'iscrizione all'anagrafe, al tatuaggio degli animali mediante impressione di una sigla di riconoscimento composta da:

a) numero dell'Unità sanitaria locale;
b) sigla della provincia;
c) numero di iscrizione all'anagrafe canina.

2. La sede di elezione del tatuaggio è la parte interna della coscia destra o, a giudizio del medico veterinario, il padiglione auricolare destro.

3. Le tecniche impiegate per il tatuaggio debbono essere tali da evitare sofferenza all'animale.

4. Il tatuaggio è eseguito con la corresponsione della tariffa regionale a cura dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali o dei veterinari delle Società cinofile o delle associazioni di protezione degli animali o da veterinari all'uopo autorizzati dalle Unità sanitarie locali.

5. Il tatuaggio deve essere effettuato, con le stesse modalità previste per il cane, anche su tutti gli esemplari di lupo (*canis lupus*) tenuti in cattività per qualsiasi scopo.

Art. 10
(Segnalazione di morte, scomparsa e trasferimento)

1. I proprietari o possessori a qualsiasi titolo degli animali devono segnalare al

servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale competente per territorio:

a) la scomparsa dell'animale entro il terzo giorno successivo all'evento;

b) la morte dell'animale entro il secondo giorno successivo all'evento, per consentire al servizio veterinario l'accertamento delle cause di morte, qualora le medesime non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata;

c) il trasferimento a qualsiasi titolo dell'animale entro i quindici giorni successivi.

2. La segnalazione di cui alle lettere a) e b) deve essere fatta con il mezzo di comunicazione più rapido e confermata per iscritto entro cinque giorni dall'evento conformemente agli allegati C e D.

3. La segnalazione relativa al trasferimento dell'animale può essere fatta solo per iscritto, conformemente all'allegato E.

Art. 11

(Abbandono di animali da affezione)

1. E' vietato abbandonare animali da affezione di cui si abbia la proprietà e il possesso.

2. Nel caso in cui il proprietario o il possessore intenda rinunciare alla proprietà o al possesso dell'animale da affezione per sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, deve darne immediata comunicazione al servizio veterinario della Unità sanitaria locale, territorialmente competente, che, accertata la fondatezza della motivazione, dispone il trasferimento dell'ani-

male nelle strutture di ricovero di cui agli articoli 4 e 5.

3. Gli animali da affezione catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero e sottoposti a visita veterinaria.

4. Qualora si tratti di animali da affezione regolarmente tatuati, essi sono restituiti dalla struttura di ricovero al proprietario o al possessore il quale deve provvedere al ritiro.

5. Sono equiparati all'abbandono, trascorsi sessanta giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento dell'animale da affezione, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà. Gli animali da affezione non reclamati dopo tale termine possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni di protezione animale, previo trattamento profilattico.

6. I responsabili delle strutture di ricovero di cui agli articoli 4 e 5 danno comunicazione dell'avvenuto affidamento alla Unità sanitaria locale di residenza del nuovo proprietario ai fini dell'aggiornamento della scheda segnaletica di cui all'articolo 8.

7. Gli animali da affezione vaganti catturati che risultano non tatuati nonché gli animali di affezione ospitati presso le strutture di ricovero devono essere tatuati.

8. Le spese per il ricovero degli animali da affezione nonché per gli eventuali trattamenti sanitari sono a carico dei proprietari o possessori. Alla fissazione delle tariffe per il ricovero provvedono i Comuni singoli o associati e le Comunità montane sulla base delle

direttive stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per le prestazioni sanitarie, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, il proprietario o il possessore è tenuto al versamento all'Unità sanitaria locale delle somme previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale 15 giugno 1993, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12

(Soppressione eutanasica e divieto di sperimentazione degli animali da affezione)

1. La soppressione degli animali da affezione, ivi compresi quelli di proprietà e salvo quanto stabilito dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con d.p.r. 320/1954 e successive modificazioni, è consentita esclusivamente se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono in modo eutanasico medici veterinari.

2. Degli interventi di cui al comma 1 deve essere redatto apposito certificato, in triplice copia, una delle quali viene consegnata al proprietario o possessore dell'animale, una rimane agli atti del servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale, che provvede altresì alla cancellazione dell'animale dall'anagrafe, e la terza viene inviata al Comune di residenza del proprietario o possessore dell'animale.

3. Gli animali da affezione catturati, ritrovati e quelli ricoverati non possono essere usati a scopo di sperimentazione salvo quanto stabilito dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 116, né essere soppressi, fatto salvo quanto stabilito al comma 1.

4. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di animali da affezione al fine di sperimentazione.

Art. 13

(Eccezioni)

1. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed al tatuaggio non si applicano ai cani appartenenti alle forze armate e di polizia e a quelli che soggiornano per un periodo massimo di quattro mesi sul territorio regionale al seguito del proprietario o possessore a qualsiasi titolo, a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.

Art. 14

(Cani provenienti da altre regioni o dall'estero)

1. I cani provenienti da Regioni nelle quali è già stato attivato il servizio di anagrafe e tatuaggio sono soggetti alla sola iscrizione all'anagrafe, considerando validi i contrassegni già apposti, mentre per quelli provenienti dall'estero o da regioni nelle quali tale servizio non è stato istituito, sono soggetti sia all'iscrizione all'anagrafe, che al tatuaggio.

2. I proprietari o possessori a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma 1 provvedono a farne denuncia al servizio veterinario dell'Unità sanitaria lo-

cale competente per territorio, entro trenta giorni dall'introduzione degli animali nel territorio regionale.

Art. 15
(Trattamento della popolazione e del randagismo felino)

1. Si applicano, in quanto compatibili, alla popolazione felina e alle strutture per il ricovero della stessa le disposizioni di cui agli articoli 4; 5; 6, comma 1, lettera c) e comma 3; 11, commi 1, 2, 3, 5 e 8; 12.

2. La presenza di colonie di gatti randagi, presso le quali si registrano problemi igienico-sanitari o riguardanti il benessere animale, deve essere segnalata al Comune competente che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale.

3. Qualora si renda necessario, i Comuni singoli o associati o le Comunità montane, in accordo con il servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale, organizza interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere:

a) l'affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali;

b) il controllo delle nascite;

c) la cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra sede più idonea.

4. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico dei Comuni singoli o associati o delle Comunità montane.

Art. 16
(Controllo delle nascite)

1. Chiunque possiede un animale da affezione o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione.

2. Al fine di diminuire il fenomeno del randagismo, i servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, sentite le associazioni di protezione animale o su proposte delle stesse, individuano interventi preventivi e successivi, atti al controllo delle nascite dei cani e dei gatti randagi.

3. Gli interventi della limitazione delle nascite sono effettuati con la corresponsione della tariffa regionale presso il servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale competente per territorio. Il proprietario o possessore può altresì ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari delle società cinofile e delle associazioni di protezione animale, nonché i medici veterinari liberi professionisti a tale fine autorizzati dall'Unità sanitaria locale.

Art. 17
(Contributi e programmi)

1. La Regione concede contributi ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane per la realizzazione degli interventi di loro competenza previsti dalla presente legge.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi. La deliberazione è pubblicata nel

Bollettino ufficiale della Regione. La liquidazione del contributo è effettuata con provvedimento del Dirigente del servizio competente.

3. La Regione, in collaborazione con le associazioni di protezione degli animali e veterinarie, promuove ed attua:

a) programmi di informazione, da svolgere anche in ambito scolastico con la collaborazione delle competenti autorità, finalizzati al rispetto degli animali e alla difesa del loro habitat;

b) corsi di formazione e aggiornamento per il personale della Regione, degli Enti locali e delle Unità sanitarie locali, addetto ai compiti previsti dalla presente legge, nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con tali enti.

Art. 18 (Sanzioni)

1. Per la violazione delle norme di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 150.000 a lire 450.000 per le violazioni dell'articolo 7, comma 2, dell'articolo 10 e dell'articolo 14;

b) da lire 100.000 a lire 300.000 per le violazioni dell'articolo 9;

c) da lire 300.000 a lire 1.000.000 per le violazioni dell'articolo 11;

d) da lire 5.000.000 a lire 10.000.000 per le violazioni dell'articolo 12, commi 3 e 4. La stessa sanzione si applica altresì per le violazioni delle norme di cui al presente punto in quanto riferite alla popolazione felina ai sensi dell'articolo 15, comma 1.

2. Le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dai Comuni, anche sulla base delle segnalazioni cui sono tenuti i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali.

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative affluiscono nel bilancio regionale per essere erogate a titolo di contributi ai Comuni e alle Aziende sanitarie per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le procedure di cui alla l.r. 5 luglio 1983, n. 16.

Art. 19 (Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento delle spese per gli interventi previsti dalla presente legge si provvede:

a) mediante utilizzo delle somme assegnate alla Regione ai sensi del d.l. 1° dicembre 1995, n. 509 convertito in legge 31 gennaio 1996, n. 34;

b) mediante impiego di quota parte del fondo sanitario regionale per le spese di parte corrente.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 3, la Regione può utilizzare una somma non superiore al venticinque per cento dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 34/1996.

Art. 20 (Abrogazione)

1. La l.r. 25 gennaio 1988, n. 4 è abrogata.

PROPOSTA DI LEGGE N. 141

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 6 giugno 1996

***Rifinanziamento della legge regionale 28 ottobre 1991, n. 33
relativa ad interventi e riqualificazione
dell'offerta turistica regionale***

*divenuta: Legge regionale 19 agosto 1996 n. 36
Rifinanziamento e integrazione della Legge Regionale 28 ottobre 1991, n. 33, relativa ad interventi e riqualificazione
dell'offerta turistica regionale
BUR n. 58 del 22 agosto 1996*

- *Assegnata, in sede referente, alla III Commissione consiliare permanente in data 21 giugno 1996*
- *Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 11 luglio 1996*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 22 luglio 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 1996, n. 60 (vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 495/GAB.96 del 9 agosto 1996)*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio turismo e attività ricettive***

Art. 1

1. Per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 6 della l.r. 28 ottobre 1991, n. 33 concernente "Interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale" è autorizzata per l'anno 1996 una ulteriore spesa di lire 3.500 milioni.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità sul capitolo 5100202 dello stato di previsione

della spesa per l'anno 1996, partita 6 dell'elenco 3.

3. La somma occorrente per il pagamento della spesa di cui al comma 1 è iscritta per l'anno 1996, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3232210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 sono ridotti rispettivamente di lire 3.500 milioni.

PROPOSTA DI LEGGE N. 142

a iniziativa dei consiglieri Amati, Donini, Cecchini,
Brachetta e Cleri
presentata in data 11 giugno 1996

***Modificazioni alla legge regionale 2 giugno 1992, n. 23 “Diritti
della partoriente e del bambino ospedalizzato”***

- *Assegnata, in sede referente, alla V Commissione consiliare permanente in data 21 giugno 1996*

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2 giugno 1992, n. 23 è sostituito dal seguente:

"1. Le Aziende unità sanitarie locali sono tenute ad organizzare appositi corsi di preparazione al parto nell'ambito delle proprie strutture. Le Aziende unità sanitaria locale possono altresì utilizzare per l'espletamento dei corsi suddetti le associazioni di donne che operano secondo le finalità della presente legge."

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 23/1992 è sostituito dal seguente:

"2. Le strutture sanitarie pubbliche e quelle private convenzionate o accreditate nonché i centri o le associazioni che si occupano di nascita, alle quali la donna o la coppia si rivolgono durante la gravidanza, sono tenute a fornire informazioni su quanto attiene alla gravidanza, alle condizioni del feto, al parto, all'allattamento naturale e artificiale nonché all'esistenza di corsi di preparazione al parto."

3. Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 23/1992 è abrogato.

Art. 2

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 23/1992, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 2bis - Parto

1. Il parto, su richiesta della donna e nei limiti previsti dalla presente legge, può svolgersi:

- a) nei reparti ospedalieri;
- b) nelle Case di maternità;
- c) a domicilio."

Art. 3

1. La rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: "parto nei reparti ospedalieri".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 23/1992, è aggiunto il seguente:

"3bis. La remunerazione delle prestazioni di assistenza al parto spontaneo o operativo è equivalente a quella per il parto cesareo."

Art. 4

1. L'articolo 4 della l.r. 23/1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 - Case di maternità

1. Le Case di maternità sono strutture cui possono rivolgersi per il parto le donne qualora la situazione ostetrica si trovi nei limiti della fisiologia e il parto avvenga tra la trentottesima e la quarantaduesima settimana.

2. La Casa di maternità è costituita da spazi individuali ove possono essere ospitate la partoriente e una persona di sua scelta nonché da locali comuni, debitamente attrezzati per le esigenze di assistenza al parto e per attività sanitarie e culturali continuative.

3. Nella Casa di maternità operano esclusivamente ostetriche, di cui una con funzioni di coordinatore e personale ausiliario.

4. Alla realizzazione e gestione delle Case di maternità provvede l'Azienda unità sanitaria locale direttamente o attraverso soggetti pubblici o privati accreditati.

5. In sede di prima applicazione e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, le Case di maternità sono istituite in un numero limitato di Aziende unità sanitaria locale al fine di avviare una fase di sperimentazione delle stesse.

6. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge detta disposizioni in ordine all'assetto, al funzionamento e alla localizzazione delle prime Case di maternità.

7. Tra la Casa di maternità e le Aziende ospedaliere o i presidi ospedalieri sono stipulati appositi protocolli di intesa al fine di garantire un adeguato collegamento tra dette strutture."

Art. 5

1. La rubrica dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente: "Integrazione tra Distretti, servizi ospedalieri e Case di maternità".

2. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 23/1992 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza alla donna durante la gravidanza e in occasione del parto, le Aziende unità sanitaria locale assicurano un rapporto reciproco e permanente di promozione, informazione e collaborazione tra i Distretti, i servizi ospedalieri e le Case di maternità."

Art. 6

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 23/1992 è aggiunto il seguente:

"Art. 14bis - Scheda ostetrico pediatrica

1. Viene istituita una scheda ostetrico pediatrica contenente i dati essenziali sull'evoluzione della gravidanza, sulle eventuali patologie della madre e del nascituro, sulle modalità con cui si è svolto il parto, sullo sviluppo del neonato e sulle eventuali patologie o malformazioni del bambino.

2. La scheda viene compilata dal personale sanitario che segue il percorso materno neo natale e successivamente dal pediatra di base del bambino e dal medico di base.

3. La scheda può essere contenuta su supporto elettromagnetico o ottico.

4. In sede di prima applicazione e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge in luogo della scheda ostetrico pediatrica è redatta una cartella ostetrico neo natale che contiene le informazioni riguardanti la gestazione, le patologie precedenti il parto, le modalità con cui si è svolto il parto, le eventuali patologie neo natali."

Art. 7

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 23/1992 sono aggiunti i seguenti:

"1bis. Il personale addetto all'assistenza sanitaria della donna durante la gravidanza, il parto, il puerperio e l'allattamento deve essere aggiornato e riqualficato ai sensi delle disposizioni e ai fini dell'attuazione della presente legge.

1 ter. La Regione di intesa con le Aziende unità sanitaria locale, con le Aziende sanitarie ospedaliere e con i servizi sociali operanti nel territorio realizza corsi di aggiornamento per il personale di cui al comma 2 a cadenza annuale articolati in due livelli di cui il primo generale, uguale per tutti gli operatori, il secondo, specialistico, adeguato alle rispettive competenze.

1 quater. I corsi di cui ai commi 1 bis e 1 ter perseguono i seguenti obiettivi:

a) riutilizzazione e riqualificazione di tutto il personale impiegato nelle unità operative di ostetricia, nei Distretti, nelle Case di maternità nonché del personale convenzionato, in funzione dell'attuazione del parto nei reparti ospedalieri, a domicilio e nelle Case di maternità;

b) aggiornamento specifico sulle tecniche e metodologie usate in ostetricia e definite dall'organizzazione mondiale della sanità;

c) formazione pluridisciplinare degli operatori e delle operatrici con riferimento anche agli aspetti culturali e psicologici dell'evento nascita."

Art. 8

1. L'articolo 16 della l.r. 23/1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 - Comitato tecnico per i diritti della partoriente e del bambino ospedalizzato

1. E' istituito il Comitato tecnico per i diritti della partoriente e del bambino ospedalizzato composto da:

a) Dirigente del servizio sanità della Regione o funzionario suo delegato;

b) quattro esperti appartenenti alle organizzazioni femminili che operano nel settore dell'assistenza alla nascita presenti nel territorio marchigiano;

c) quattro membri appartenenti alle associazioni e organizzazioni di volontariato che si occupano di assistenza ai bambini ospedalizzati;

d) quattro membri aderenti alle organizzazioni femminili presenti nel territorio marchigiano.

2. Il Comitato elegge tra i suoi componenti il presidente; esso dura in carica fino al rinnovo del Consiglio regionale ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. I componenti del coordinamento di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono nominati sulla base delle designazioni delle organizzazioni e associazioni ivi previsti.

4. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) propone alla Giunta regionale i corsi di formazione di cui all'articolo 15 ed esprime parere su quelli organizzati direttamente dalla Regione;

b) esprime parere sugli atti deliberati di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 6, nonché sui restanti atti di finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge;

c) formula proposte sui criteri e sulle modalità di ripartizione dei fondi regionali per gli interventi previsti dalla presente legge;

d) promuove studi, ricerche, indagini sulle procedure da rispettare per l'espletamento del parto fisiologico;

e) promuove un'idonea informazione alla popolazione marchigiana sui contenuti della presente legge.

5. I pareri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 debbono essere espressi nel termine di novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il parere si intende reso in senso favorevole.

6. La Regione assicura una sede al Comitato e quanto necessario al suo funzionamento. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente del servizio sanità.

7. Ai componenti del Comitato spettano esclusivamente il rimborso spese e l'indennità di missione nella misura e secondo le modalità previste dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni."

Art. 9

1. Agli articoli 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17 le parole "Unità sanitaria locale" sono sostituite dalle parole "Azienda unità sanitaria locale e Azienda sanitaria ospedaliera".

2. Agli articoli 5, 14 le parole "Unità sanitaria locale" sono sostituite da "Azienda unità sanitaria locale".

Art. 10

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla l.r. 23/1992 è autorizzata per ciascuno degli anni 1997 e 1998 la spesa di lire 1.500 milioni.

2. Per gli interventi di cui agli articoli 4 e 7 nonché per le attività del Comitato tecnico di cui all'articolo 8, è autorizzata per ciascuno degli anni 1997 e 1998 la spesa di lire 1.400 milioni.

3. Per gli anni successivi l'entità delle spese di cui ai commi 1 e 2 sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

4. Alla copertura delle spese autorizzate dai commi 1 e 2 si provvede mediante impiego di quota parte delle somme iscritte a carico del capitolo 5100203 del bilancio pluriennale 1996/1998 per i detti anni. Per gli anni successivi mediante quota parte delle assegnazioni derivanti dal riparto del fondo sanitario regionale.

5. Alla copertura delle spese per il funzionamento del Comitato si provvede mediante le disponibilità iscritte a carico del capitolo 1340128 del bilancio pluriennale 1996/1998.

6. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui ai commi 1 e 2 sono iscritte:

a) in aumento del capitolo 4222129 del bilancio 1997, per lire 2.500 milioni;

b) a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio 1997 con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Contributi alle Aziende USL per corsi di formazione", lire 200 milioni; "Spese per le iniziative del Comitato tecnico", lire 200 milioni.

PROPOSTA DI LEGGE N. 143

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 20 giugno 1996

Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) - Scioglimento dell'ente di sviluppo agricolo delle Marche (ESAM) - Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare e forestale (CEPAF)

divenuta: Legge regionale 14 gennaio 1997 n. 9

Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM).

Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA)

BUR n. 7 del 23 gennaio 1997

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 25 giugno 1996*
- *Proposta di legge abbinata: n. 67 del 16 novembre 1995 ad iniziativa dei consiglieri Ricci G., Giannotti, Pupo e Grandinetti*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 24 ottobre 1996*
- *Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 26 novembre 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 1996, n. 80 (vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 765/GAB.96 del 13 gennaio 1997)*

• *Servizi regionali responsabili dell'attuazione: Servizio agricoltura ed alimentazione e Servizio rapporti con gli enti locali e con gli enti dipendenti, ciascuno per la parte di propria competenza*

TITOLO I
Istituzione dell'ASSAM

Art. 1
(Istituzione)

1. E' istituita, per le finalità previste dalla presente legge, l'Agenzia regionale per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), con sede in Ancona.

2. L'ASSAM è Ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.

Art. 2
(Funzioni)

1. L'ASSAM costituisce organo di raccordo tra il sistema produttivo, il settore della ricerca ed i soggetti detentori o creatori di tecnologie particolari per promuovere l'ammodernamento delle strutture agricole.

2. L'ASSAM svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) eroga servizi specialistici, di supporto alla Regione, per la promozione, il sostegno, la diffusione e il trasferimento dell'innovazione di processo e di prodotto nel settore agroalimentare, anche attraverso l'animazione rurale e la divulgazione agricola;

b) svolge attività di consulenza specialistica alla gestione aziendale;

c) fornisce attività di consulenza e assistenza in materia di produzione, trasformazione, conservazione e com-

mercializzazione dei prodotti agricoli e per l'introduzione di innovazioni tecnico-produttive tese alla tutela della salute degli operatori agricoli, alla salvaguardia dell'ambiente naturale, al risparmio energetico, alla razionalizzazione dei mezzi di produzione e gestisce la consulenza fitosanitaria a livello regionale;

d) fornisce servizi di consulenza e assistenza in materia di agricoltura biologica, in stretta collaborazione con le associazioni di produttori biologici;

e) fornisce servizi di consulenza e assistenza per le politiche della qualità e della tipicità dei prodotti;

f) realizza studi e ricerche anche in collaborazione con le università e con gli istituti e le istituzioni di ricerca che svolgono attività di sperimentazione e di divulgazione diretta al miglioramento ed allo sviluppo della produzione agroalimentare;

g) gestisce sistemi di informazione, anche multimediali, finalizzati allo sviluppo rurale;

h) coordina i servizi di sviluppo agricolo di base e partecipa alla predisposizione dei relativi programmi, d'intesa con le organizzazioni di categoria, le associazioni di produttori e allevatori ed i consorzi fitosanitari.

3. L'ASSAM può inoltre attuare progetti comunitari, statali e regionali in materia agroalimentare nell'ambito di specifici programmi della Giunta regionale, nonché studi e ricerche per conto della stessa nell'ambito dell'attività di cui al comma 2.

4. Nell'attuazione dei propri compiti,

l'ASSAM coadiuva la Regione Marche ed assicura il coordinamento delle attività dei servizi di sviluppo agricolo, tenendo conto degli effetti complessivi sull'economia, l'ambiente e la salute dei cittadini.

*Art. 3
(Organi)*

1. Sono organi dell'ASSAM:
a) l'Amministratore unico;
b) il Collegio dei revisori dei conti.

*Art. 4
(Amministratore unico)*

1. L'Amministratore unico dell'ASSAM è nominato dal Consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra soggetti in possesso di specifiche e documentate competenze in materia di organizzazione, di amministrazione e di gestione aziendale.

2. L'Amministratore unico è assunto con contratto di diritto privato della durata di cinque anni e può essere confermato per una sola volta. Può essere revocato anticipatamente.

3. I risultati inerenti la sua attività sono espressamente valutati ogni anno dalla Giunta regionale.

4. Il suo incarico è incompatibile con ogni altra professione e con incarichi elettivi.

*Art. 5
(Attribuzioni
dell'Amministratore unico)*

1. L'Amministratore unico:

a) ha la rappresentanza legale dell'ASSAM;

b) predispone il programma annuale, i bilanci preventivi e consuntivi, la relazione di gestione e la relazione sull'attuazione del programma;

c) predispone il regolamento di organizzazione dell'ASSAM ivi compresa la determinazione dell'organico del personale, nonché il regolamento di amministrazione e contabile;

d) sovrintende all'amministrazione dell'ASSAM, definisce gli obiettivi e gli interventi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.

2. Gli atti di cui alla lettera b), comma 1, sono approvati secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 11.

3. Gli atti di cui alla lettera c), comma 1, sono inviati alla Giunta regionale per l'approvazione entro quindici giorni dalla loro adozione.

*Art. 6
(Collegio dei revisori)*

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da:

a) il Presidente eletto dal Consiglio regionale;

b) due membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio regionale con voto rispettivamente limitato a uno.

2. I componenti di cui al comma 1 sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e durano in carica quanto l'Amministratore unico.

Art. 7

(Compiti del Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge i seguenti compiti:

a) esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'Agenzia, esprimendo le proprie valutazioni al riguardo, mediante apposite relazioni;

b) esegue almeno una volta ogni trimestre la verifica di cassa e dei valori dell'ASSAM o da questa ricevuti in pegno, cauzione o custodia;

c) redige semestralmente e nel caso in cui ne ravvisi la necessità, una relazione sull'attività dell'ASSAM, che rimette all'Amministratore unico e alla Giunta regionale, formulando proposte, rilievi od osservazioni tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

d) esprime parere sulla inesigibilità di crediti, sulle variazioni di bilancio e sugli storni di fondi.

2. Le verifiche e gli accertamenti effettuati, i pareri espressi e le relazioni redatte dal Collegio dei revisori debbono risultare dai verbali trascritti in apposito registro e sottoscritti dagli intervenuti.

3. Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia, ne dà tempestiva notizia all'Amministratore unico e alla Giunta regionale.

4. Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti amministrativi dell'Agenzia sotto il profilo della regolarità contabile e finanziaria.

5. Gli atti di cui al comma 4 sono

trasmessi dal Direttore generale dell'ASSAM al Collegio dei revisori entro sette giorni dalla loro adozione. Le determinazioni del Collegio dei revisori sono tempestivamente notificate al Direttore generale.

Art. 8

(Commissione tecnico-scientifica)

1. E' istituita presso l'ASSAM una Commissione tecnico-scientifica con il compito di coadiuvare l'Amministratore unico e di dare parere sui programmi annuale e pluriennale di attività dell'Agenzia medesima.

2. La Commissione tecnico-scientifica esprime altresì parere sugli atti che l'Amministratore unico intende sottoporle e può elaborare, su richiesta del medesimo, proposte specifiche in ordine ai progetti dell'ASSAM.

3. La Commissione tecnico-scientifica è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

a) il Direttore generale dell'ASSAM o suo delegato che la presiede;

b) il Dirigente del servizio regionale competente in materia di agricoltura;

c) quattro esperti, uno per le produzioni vegetali, uno per le produzioni animali, uno per le tecnologie alimentari e uno per il settore economico-gestionale, designati dalle Università della Regione;

d) quattro tecnici designati di concerto dalle organizzazioni regionali professionali agricole;

e) due tecnici designati di concerto dalle organizzazioni regionali delle cooperative agricole.

4. La Commissione tecnico-scientifica si dota di un proprio regolamento.

*Art. 9
(Indennità)*

1. I compensi e le indennità per l'Amministratore e i Revisori dei conti sono così determinati:

a) all'Amministratore viene corrisposto un compenso mensile lordo pari al 90 per cento di quello spettante all'assessore regionale e il trattamento economico di missione a quello spettante;

b) al Presidente del Collegio dei revisori un'indennità mensile lorda pari al 10 per cento del compenso spettante all'Amministratore unico;

c) ai componenti del Collegio dei revisori un'indennità mensile lorda pari al 5 per cento del compenso spettante all'Amministratore unico.

2. Ai componenti della Commissione tecnico-scientifica, estranei all'Amministrazione regionale e all'ASSAM, è corrisposta, per ogni giornata di seduta a cui partecipino, una indennità di presenza di importo pari a lire 200.000, al lordo delle ritenute di legge.

3. Ai componenti della Commissione tecnico-scientifica residenti fuori del territorio comunale sede dell'ASSAM, compete il rimborso delle spese, documentate mediante fattura o ricevuta fiscale per il vitto e pernottamento in albergo; compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità stabilite per il trattamento di missione dei dipendenti regionali con qualifica di Dirigente.

4. Le competenze di cui ai commi 1, 2 e 3 sono imputate al bilancio dell'ASSAM.

5. Non possono essere nominati componenti degli organi dell'Agenzia: i consiglieri regionali, gli amministratori di enti dipendenti dalla Regione, i dipendenti regionali, i dipendenti delle USL, i sindaci, i presidenti di amministrazioni provinciali, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti di consorzi, di Comuni, di Province, i presidenti di Comunità montane ed i membri degli esecutivi di tali enti, gli imprenditori e gli amministratori di società comunque costituite, che effettuano forniture di beni o prestazioni di servizi all'Agenzia anche se operanti al di fuori della circoscrizione territoriale della stessa, il personale in servizio nell'Agenzia, coloro che hanno liti pendenti con la Regione e con l'Agenzia o che, avendole avute, non hanno estinto le obbligazioni da quelle derivanti, coloro che avendo debiti verso l'Agenzia o la Regione, si trovino legalmente in mora.

6. Ai componenti degli organi dell'Agenzia, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

*Art. 10
(Direttore generale)*

1. Il Direttore generale dell'ASSAM è nominato con provvedimento motivato dall'Amministratore unico tra persone dotate di professionalità adeguate alle funzioni da svolgere, in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie, in

scienze della produzione animale, con documentata competenza ed esperienza nel settore agroalimentare, con qualifica di Dirigente nei ruoli dell'Amministrazione regionale o con qualifica dirigenziale equiparata presso altri enti pubblici o aziende private e con esperienza acquisita per almeno un triennio nel ruolo di appartenenza, e dura in carica per un periodo di tempo pari a quello dell'Amministratore unico.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è di diritto privato ed è retribuito secondo i valori medi di mercato per figure equivalenti.

3. Per i dipendenti della Regione e degli enti regionali la nomina a Direttore generale comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

4. In caso di temporanea assenza o impedimento, il Direttore generale può essere sostituito con provvedimento dell'Amministratore unico da un Dirigente della qualifica più elevata in servizio nell'ASSAM.

5. Al Direttore generale spetta:

a) coadiuvare l'Amministratore unico nello svolgimento dell'azione amministrativa e proporre l'adozione di provvedimenti di competenza dello stesso;

b) esprimere parere di legittimità sui provvedimenti dell'Amministratore unico e sottoscrivere le deliberazioni adottate;

c) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio pre-

ventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;

d) sovrintendere ai procedimenti inerenti l'attività contrattuale;

e) vigilare sulla istruttoria delle deliberazioni, sulla esecuzione delle stesse e sulla attuazione delle direttive e dei programmi esecutivi;

f) sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinarne l'attività; disporre, sentiti i dirigenti interessati, l'assegnazione del personale ai singoli uffici secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 10 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;

g) esercitare ogni altro compito delegatogli dall'Amministratore unico.

6. Il Direttore generale, nei casi di temporanea assenza o altro legittimo impedimento, sostituisce l'Amministratore unico nel compimento degli atti di ordinaria amministrazione urgenti e indifferibili, salvo ratifica entro i successivi quarantacinque giorni.

Art. 11

(Programmi di attività)

1. Nello svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 2, l'ASSAM opera sulla base di programmi annuali di attività che devono individuare gli obiettivi, le attività da svolgere, i settori di intervento, le iniziative progettuali, le previsioni di spesa, i mezzi per l'attuazione, nonché gli strumenti per la verifica dei risultati.

2. Il programma, predisposto entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, è trasmesso, per

l'approvazione, alla Giunta regionale unitamente ad una relazione illustrativa sullo stato di attuazione del programma dell'anno precedente.

Art. 12
(Gestione finanziaria)

1. La gestione finanziaria dell'ASSAM è improntata a criteri di imprenditorialità ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

2. La gestione finanziaria e di bilancio dell'ASSAM è svolta in conformità alla normativa di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

3. Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori, è adottato dall'Amministratore unico entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio stesso e trasmesso, entro quindici giorni, alla Giunta regionale che lo sottopone all'esame del Consiglio regionale.

4. Il verificarsi di ingiustificati disavanzi di gestione comporta il commissariamento dell'ASSAM da parte della Giunta regionale e la perdita dell'autonomia gestionale.

5. L'Agenzia è tenuta ad attuare il controllo di gestione.

Art. 13
(Vigilanza e controllo sugli organi)

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la medesima, dispone, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ispezioni contabili e amministrative per accertare il regolare funzionamento dell'

ASSAM, utilizzando il personale regionale competente.

2. Gli organi dell'ASSAM possono essere rimossi o sciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, e previa diffida in caso di rilevata inefficienza amministrativa o per gravi violazioni di legge o di regolamento.

3. Con il medesimo decreto viene nominato un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta.

Art. 14
(Patrimonio)

1. L'ASSAM ha un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare determinato, in via di prima costituzione, dai beni assegnati dalla Giunta regionale.

2. Tale patrimonio può essere incrementato con ulteriori assegnazioni o acquisizioni.

Art. 15
(Finanziamenti)

1. Il finanziamento dell'ASSAM è assicurato mediante:

- a) i proventi dei servizi e delle attività;
- b) i contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private;
- c) il contributo della Regione nelle spese di gestione;
- d) le eventuali entrate derivanti dalla partecipazione a progetti comunitari, nazionali e regionali, e ulteriori eventuali entrate.

2. Il contributo annuale sulle spese di gestione viene determinato dalla Regione con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

*Art. 16
(Norme transitorie)*

1. In sede di prima attuazione della presente legge, l'Amministratore unico dell'ASSAM propone il regolamento di organizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), entro sessanta giorni dalla sua nomina.

*TITOLO II
Soppressione dell'ESAM*

*Art. 17
(Soppressione dell'Ente di sviluppo
agricolo nelle Marche)*

1. L'Ente di sviluppo agricolo nelle Marche (ESAM), istituito con l.r. 22 agosto 1988, n. 35, è soppresso.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina un Commissario liquidatore scelto fra coloro che siano in possesso di specifiche competenze professionali adeguate alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 18 e che abbia maturato esperienza almeno quinquennale con funzioni direttive in aziende pubbliche o private.

3. Fino alla nomina del Commissario liquidatore rimane in carica il Commissario straordinario dell'ESAM soppresso.

4. Al Commissario liquidatore compete, a titolo di compenso e per la durata

dell'incarico, una indennità mensile pari all'80 per cento di quella prevista per l'Amministratore unico.

*Art. 18
(Procedura di liquidazione)*

1. Il Commissario liquidatore predispone le condizioni e adotta gli atti necessari alla liquidazione nei termini e nei modi previsti dalla presente legge.

2. All'atto del suo insediamento, il Commissario:

a) riceve il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato;

b) prende in consegna sulla base di appositi inventari i beni, i libri e gli altri documenti dell'ESAM;

c) trasferisce all'ASSAM, a titolo gratuito, i beni dell'ESAM, per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2 della presente legge;

d) accerta lo stato di attuazione dei compiti previsti dall'articolo 2 della l.r. 35/1988 nonché gli altri, eventualmente affidati all'ESAM da specifici provvedimenti regionali e trasferisce all'Agenzia le pratiche risultate non definite e relative ai compiti di cui all'articolo 2 della presente legge, unitamente alle relative dotazioni finanziarie residue. Analogamente lo stesso liquidatore provvede per quelle di competenza della Giunta regionale.

3. Entro dodici mesi dalla nomina, il Commissario predispone il piano di liquidazione dell'Ente, da approvare con atto della Giunta regionale inviandone copia al Consiglio regionale.

4. Il piano di liquidazione prevede, in particolare:

a) la formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà dell'Ente, la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, la individuazione dei procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria all'atto dello scioglimento dell'ESAM;

b) la ricognizione delle quote di partecipazione assunte dall'ESAM nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi delle norme vigenti;

c) lo svolgimento delle altre attività inerenti i predetti compiti o comunque connesse alla liquidazione dell'ente, secondo le modalità e con l'obbligo di informativa previsti nell'atto di nomina;

d) il compimento dei residui provvedimenti pendenti, affidati all'ESAM ai sensi della l.r. 35/1988, in esecuzione di atti amministrativi del Consiglio regionale e non attribuiti ai sensi della presente legge.

5. La Giunta regionale con l'atto di approvazione del piano di liquidazione dispone anche in ordine al subingresso nei rapporti attivi e passivi ed al patrimonio residuo, alle liti attive e passive pendenti, al proseguo delle attività di liquidazione e di quant'altro necessario.

6. Per gli adempimenti di competenza, il Commissario si avvale di personale dell'Ente disciolto, messo a disposizione dalla Giunta regionale, nonché di un massimo di cinque consulenti esterni all'Amministrazione incaricati secondo le procedure di cui all'articolo 9, commi 5 e 6, della l.r. 35/1988.

7. Le cessioni, le alienazioni, i trasferimenti, ed ogni altro atto di disposizio-

ne del patrimonio devono essere portate a compimento in un tempo non superiore a due anni dalla data di approvazione del piano di liquidazione. Durante tale periodo, il Commissario trasmette semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, contenente l'elenco particolareggiato delle operazioni espletate.

8. Il Commissario compie tutti gli atti necessari alla liquidazione e può fare transazioni e compromessi. Il Commissario provvede all'amministrazione del patrimonio dell'ESAM fino alla liquidazione.

9. Alla fine di ogni esercizio finanziario il Commissario presenta alla Giunta regionale il bilancio della gestione, congiuntamente ad una propria relazione.

10. Alla chiusura della liquidazione, il Commissario presenta alla Giunta regionale, che provvede a trasmetterlo al Consiglio regionale, il bilancio della gestione unitamente ad una propria relazione.

11. In attesa di diversa attribuzione, i compiti ad esaurimento relativi alla gestione dei beni di riforma fondiaria sono in ogni caso espletati attraverso gestioni speciali, con bilancio separato, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

12. I terreni acquistati dall'ESAM ai sensi e per gli scopi della legge 26 maggio 1965, n. 590, devono essere assegnati agli aventi diritto nel rispetto delle norme vigenti entro centottanta giorni.

13. Le risultanze delle operazioni di

liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.

14. Esaurita la procedura di liquidazione, la Regione succede all'ESAM in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, non estinti dal Commissario o non trasferiti ad altro soggetto.

15. Sulla base delle risultanze accertate dal Commissario ed approvate dalla Giunta regionale, le passività residue dell'ESAM saranno iscritte nel bilancio regionale, le eventuali risultanze attive sono trasferite all'ASSAM.

16. Le passività derivanti dalle fidejussioni sono approvate e liquidate dalla Giunta regionale, su proposta del Commissario liquidatore nei limiti previsti dallo stanziamento disposto nel bilancio regionale.

Art. 19

(Trasferimento del personale)

1. Il personale del ruolo unico regionale assegnato all'ESAM e dipendente da questo alla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, adottata previa intesa con l'Amministratore unico dell'ASSAM e tenuto conto delle opzioni del personale medesimo, è posto rispettivamente alle dipendenze dell'ASSAM e della Giunta regionale a seconda delle funzioni cui risulti addetto e delle professionalità possedute, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Il personale assegnato all'ESAM e proveniente da enti diversi della Regione Marche riprende servizio presso le amministrazioni di appartenenza dal

primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le posizioni del personale comandato ai sensi della legge 491/1994.

3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato resta in servizio rispettivamente presso la Giunta regionale e l'ASSAM, fino alla scadenza del contratto.

4. All'ASSAM può essere assegnato anche personale del ruolo unico regionale non precedentemente assegnato all'ESAM.

Art. 20

(Abrogazione)

1. La l.r. 22 agosto 1988, n. 35, è abrogata, fatta eccezione per il comma 1 dell'articolo 27.

2. I riferimenti all'ESAM, contenuti nelle norme e disposizioni regionali, si intendono riferiti all'ASSAM se riguardanti funzioni da questa esercitate ai sensi dell'articolo 2 della presente legge. Tali funzioni fino alla costituzione dell'ASSAM sono svolte dalla Giunta regionale.

TITOLO III

Consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare e forestale (CEPAF)

Art. 21

(Istituzione della Consulta)

1. E' istituita la Consulta economica e della programmazione nel settore

agroalimentare e forestale (CEPAF) con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri sulle seguenti questioni relative alla formazione e all'aggiornamento delle politiche agroalimentari e forestali della Giunta regionale:

a) piani del settore agroalimentare e forestale e piano di inquadramento territoriale;

b) programmi di formazione professionale destinati al settore agroalimentare e forestale;

c) proposte di leggi e regolamenti.

Art. 22

(Composizione e funzionamento)

1. La Consulta dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) Assessore regionale all'agricoltura, che la presiede;

b) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;

c) quattro rappresentanti delle organizzazioni di cooperative agricole;

d) un rappresentante, per ogni settore produttivo, delle associazioni di produttori e allevatori delle Marche, comprese quelle di produttori biologici;

e) tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti del comparto agroalimentare designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

f) un rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute, maggiormente rappresentative;

g) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.

2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle proposte e designazioni dei soggetti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Consulta si dota di un proprio regolamento di funzionamento. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'area agroalimentare.

4. Ai componenti viene corrisposto un gettone di presenza di lire 40.000, al lordo delle ritenute di legge e il rimborso spese di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Dopo tre assenze consecutive non adeguatamente giustificate, i membri della Commissione decadono.

6. Il Presidente della Consulta, su decisione della Consulta stessa, può promuovere e finanziare ricerche e studi e/o istituire borse di studio su argomenti di particolare interesse nel settore agroalimentare e forestale.

7. L'importo complessivo di tali attività di studio o ricerca non può superare i centomilioni annui, aumentabili annualmente in sede di approvazione del bilancio regionale.

Art. 23

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 144

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 24 giugno 1996

***Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi***

*divenuta: Legge regionale 20 gennaio 1997 n. 15
Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi*

BUR n. 8 del 27 gennaio 1997

- *Assegnata, in sede referente, alla II Commissione consiliare permanente in data 25 giugno 1996*
- *Parere espresso dalla I Commissione consiliare permanente in data 25 novembre 1996*
- *Relazione della II Commissione consiliare permanente in data 5 dicembre 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 1996, n. 85 (vistata con nota dal Commissario del governo prot. n. 794/GAB.96 del 18 gennaio 1997)*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio bilancio, demanio, patrimonio***

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dall'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al tributo speciale per il deposito di discarica dei rifiuti solidi da questa istituito.

2. Il tributo speciale si applica ai rifiuti indicati nell'articolo 3, comma 24, della legge 549/1995 ed è dovuto dai soggetti di cui ai commi 26 e 32 del medesimo articolo.

Art. 2
(Determinazione del tributo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'ammontare dell'imposta è determinato in:

a) lire due al chilogrammo per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edile, lapideo e metallurgico;

b) lire dieci al chilogrammo per gli altri rifiuti speciali;

c) lire venti al chilogrammo per i restanti tipi di rifiuti.

2. I rifiuti speciali assimilabili agli urbani che vengono conferiti in discariche di prima categoria sono soggetti al pagamento nella misura stabilita per i rifiuti urbani.

3. Gli scarti e sovralli di rifiuti urbani e speciali, assimilabili agli urbani, derivanti da operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti ai fini dello smaltimento in disca-

riche di prima categoria, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata ai sensi del comma 1, lettera c), per i rifiuti urbani.

4. Gli scarti e sovralli dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, derivanti da operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche di seconda categoria tipo B e tipo C e di terza categoria, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata ai sensi del comma 1, lettera b), per gli altri rifiuti speciali.

5. I fanghi, anche palabili, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata ai sensi del comma 1, lettera b), per i rifiuti speciali.

6. L'ammontare dell'imposta è fissato, a norma dell'articolo 3, commi 29 e 40 della legge 549/1995, con legge regionale. Per l'anno 1996 il tributo è dovuto secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 38, della legge 549/1995.

Art. 3
(Delega alle Province)

1. Le funzioni concernenti la riscossione del tributo, nonché il relativo contenzioso tributario e amministrativo, sono delegate alle Province territorialmente competenti.

2. Il tributo è versato alle Province con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 30, della legge 549/1995.

3. A ciascuna Provincia è assegnata la

somma di lire 100 milioni per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

Art. 4
(Dichiarazione)

1. La dichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 30, della legge 549/1995 contiene i seguenti dati:

a) denominazione, sede, codice fiscale o partita IVA della ditta e generalità del legale rappresentante;

b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;

c) quantità complessive dei rifiuti conferiti, ripartiti secondo la classificazione prevista dall'articolo 2 del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni, raggruppati conformemente alle tipologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) della presente legge, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica o lo smaltimento nell'impianto di incenerimento;

d) liquidazione del conseguente debito di imposta;

e) indicazione dei versamenti effettuati;

f) tipi e quantitativi massimi di rifiuti autorizzati al conferimento nella discarica.

2. La dichiarazione deve essere presentata all'Amministrazione provinciale competente per territorio. In caso di spedizione a mezzo di plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Una copia della dichiarazione deve essere inviata per conoscenza alla Regione.

3. Lo schema tipo della dichiarazione, completo delle istruzioni per la compilazione, è approvato con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Le dichiarazioni prive di sottoscrizione o difformi dallo schema di cui al comma 3, sono da considerarsi omesse.

Art. 5
(Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 549/1995 redigono apposito processo verbale da trasmettere al competente ufficio provinciale entro trenta giorni dalla sua redazione.

2. La Provincia, accertata la violazione, la contesta al trasgressore con invito al pagamento, in unica soluzione, della tassa evasa e della pena pecuniaria. La contestazione della violazione è comunicata all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Nel caso in cui dagli atti d'ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, l'accertamento e la contestazione sono effettuati d'ufficio con le modalità stabilite al comma 2.

4. I soggetti interessati possono estinguere la controversia con il pagamento di una somma pari al minimo delle pene pecuniarie di cui all'articolo 3, comma 31, della legge 549/1995, oltre all'ammontare del tributo evaso, degli interessi moratori e delle spese del procedimento, se il pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione.

5. In alternativa al pagamento di cui al

comma 4, entro il medesimo termine di trenta giorni, gli interessati possono produrre memorie difensive o quant'altro ritenuto utile in merito agli atti adottati dalla Provincia, per la rettifica o l'annullamento degli stessi. Se dagli scritti difensivi e dai documenti il tributo risulti assolto o non dovuto, viene emesso provvedimento di archiviazione, dandone comunicazione all'interessato.

6. Esaurite le procedure di cui al comma 5 la Provincia, qualora riconosca fondato l'accertamento, emette motivata ordinanza con la quale determina la somma dovuta per la violazione e dispone il recupero del tributo evaso, degli interessi moratori e delle spese del procedimento.

7. Qualora l'interessato non assolva la propria obbligazione come stabilita nell'ordinanza di pagamento, si procede alla riscossione coattiva, con le maggiorazioni previste, mediante la iscrizione nei ruoli esattoriali ai sensi degli articoli 63 e seguenti del d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

8. Contro i provvedimenti di cui al presente articolo è ammesso ricorso alle commissioni tributarie ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 6

(Sanzioni amministrative)

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 3, commi 31 e 32, della legge 549/1995 per le violazioni in essi previste, ai soggetti obbligati che ostacolano,

in qualunque modo, le operazioni di ispezione, accertamento e verifica di cui all'articolo 3, comma 33 della medesima legge, si applica la sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 6.000.000.

2. Le sanzioni amministrative si applicano secondo la procedura stabilita dalla l.r. 5 luglio 1983, n. 16.

Art. 7

(Destinazione delle entrate)

1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie in attuazione di quanto previsto agli articoli precedenti sono introitate dalle Province, le quali provvedono a versare la quota di competenza regionale sul capitolo del bilancio regionale di cui all'articolo 9, comma 1.

2. Il tributo di spettanza della Regione, al netto di quanto spetta alla Provincia e della parte di competenza regionale eventualmente rimborsata agli aventi titolo come previsto dal comma 4, è versato alla Regione entro il mese successivo alla scadenza prevista dall'articolo 3, comma 30, della legge 549/1995.

3. Le somme derivanti dal recupero di imposta sono versate dalle Amministrazioni provinciali alla Regione, per la sola parte di sua spettanza, come indicata dall'articolo 3, comma 27 della legge 549/1995, entro il mese successivo a quello di riscossione.

4. Le istanze di rimborso devono essere presentate alla Provincia competente per territorio, che provvede all'istrutto-

ria formale e ai relativi adempimenti.

5. Le Province sono tenute ad inviare alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente delega, che contiene:

a) i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente suddivisi per tipologia dei rifiuti conferiti;

b) i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale nell'anno precedente;

c) i dati relativi al contenzioso tributario e amministrativo, con l'indicazione delle somme di tributo evaso recuperate;

d) i dati relativi agli introiti derivanti dai fanghi di risulta di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 549/1995.

Art. 8

(Prescrizione e rimborsi)

1. L'accertamento della violazioni punite con le sanzioni amministrative previste dalla presente legge può essere eseguito entro il termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 4.

2. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione del tributo indebitamente o erroneamente pagato entro il termine di prescrizione di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura dell'interesse legale, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'importo indebitamente o erronea-

mente versato sull'ammontare del tributo dovuto per le successive scadenze.

3. In caso di presentazione della richiesta di rimborso a mezzo del servizio postale fa fede, quale data di presentazione, la data apposta dall'ufficio postale accettante.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è iscritto nel capitolo 1001019 "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 549/1995, sono istituiti i seguenti fondi:

a) "Fondo per investimenti di tipo ambientale", costituito dal 20 per cento del gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta, al netto della quota spettante alle Province;

b) "Fondo per la minor produzione di rifiuti e per altre finalità previste dall'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549" costituito dal 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota del 10 per cento spettante alle Province e della quota afferente il fondo di cui alla lettera a).

3. L'impiego delle risorse affluite al fondo di cui alla lettera b) del comma 2, è disposto con deliberazione della Giunta regionale.

4. I fondi di cui al comma 2 sono iscritti in appositi capitoli, allo scopo istituiti nello stato di previsione della

spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1996.

5. Per l'esercizio delle funzioni delegate previsto dall'articolo 3 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1996 e per ciascuno degli anni successivi, la spesa di lire 400 milioni.

6. Alla copertura dell'onere previsto dal comma 5 si provvede:

a) per l'anno 1996 mediante riduzione di quota parte dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno medesimo, partita 6 dell'elenco 1;

b) per gli anni 1997 e 1998 mediante utilizzo della proiezione pluriennale della medesima partita 6 dell'elenco 1;

c) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito dei tributi regionali.

7. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono stanziare:

a) per l'anno 1996, a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo anno con la denominazione "Spese per l'esercizio della delega alla gestione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 400 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli di spesa.

8. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio

per l'anno 1996 sono ridotti di lire 400 milioni.

Art. 10

(Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 32, della legge 549/1995, sono esenti dalle responsabilità previste dal medesimo comma, qualora provvedano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a presentare alle Province competenti per territorio la relativa denuncia, nella quale deve essere quantificato e certificato, per le discariche abusive, con relazione di un professionista all'uopo abilitato, lo stato di fatto al momento della denuncia. In caso di semplice abbandono è sufficiente una autocertificazione dell'interessato che certifichi lo stato di fatto.

2. In mancanza delle certificazioni richieste al comma 1 si procede alla determinazione del tributo sul quantitativo totale dei rifiuti depositati nella discarica abusiva.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e di impianti di incenerimento, ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia, trasmettono alla Regione gli atti relativi alle autorizzazioni già rilasciate.

4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 549/1995.

Art. 11
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata ur-

gente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 145

a iniziativa dei consiglieri Rocchi, Melappioni, Modesti,
Cleri, Giannotti, Grandinetti e Pacetti
presentata in data 2 luglio 1996

Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione

divenuta: Legge regionale 5 agosto 1996 n. 34

Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione
BUR n. 57 del 14 agosto 1996

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 3 luglio 1996*
- *Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 18 luglio 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 luglio 1996, n. 58 (vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 463/GAB.96 del 5 agosto 1996)*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio enti locali Giunta regionale e il Servizio assemblea e segreteria del Consiglio regionale***

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Le norme della presente legge si applicano a tutte le nomine e designazioni da effettuarsi dagli organi statutari della Regione sulla base di leggi, regolamenti, statuti e convenzioni in organi di enti e soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione.

2. Le norme di cui alla presente legge si applicano altresì alle nomine negli organi e organismi regionali indicati nell'allegato A alla presente legge.

3. Ai restanti organi ed organismi regionali con carattere di continuità, quando la nomina o designazione permane di competenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 2, le norme procedurali definite dalla presente legge si applicano solo in mancanza di regolamentazione nella normativa istitutiva. Le norme di cui all'articolo 12 in materia di trasparenza si applicano in ogni caso a tutte le nomine di competenza della Giunta e del Consiglio ivi comprese quelle in organismi collegiali operanti a livello tecnico e amministrativo nelle materie di competenza regionale.

4. Nelle ipotesi previste dai commi 1, 2 e 3 le norme della presente legge non si applicano comunque quando le nomine o designazioni conseguono di diritto alla titolarità di organi o uffici, o ineriscono alla qualità di consigliere regionale o devono effettuarsi sulla base di designazioni da parte di soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione.

5. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle normative istitutive, le

nomine e le designazioni regionali possono essere reiterate una sola volta alle medesime cariche.

Art. 2
(Competenze)

1. Spettano al Consiglio regionale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 52 dello Statuto le nomine degli amministratori degli enti e aziende dipendenti, delle società o consorzi a partecipazione regionale.

2. Spettano altresì al Consiglio le altre nomine e designazioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge statale, dallo Statuto regionale, dagli statuti di altri enti, dal norme regionali nonché quelle previste nell'allegato B alla presente legge.

3. Sono di competenza della Giunta regionale le nomine e le designazioni attribuite genericamente alla Regione e quelle non spettanti al Consiglio regionale ai sensi dei commi 1 e 2 o non attribuite al Presidente della Giunta regionale dalle vigenti leggi dello Stato. Restano tuttavia di competenza del Consiglio regionale le designazioni per le quali sono previsti la garanzia della presenza della minoranza o il voto limitato o quando i rappresentanti della Regione da eleggere sono in numero superiore a due.

Art. 3
(Pubblicità)

1. I competenti uffici della Giunta e del Consiglio regionale, per le nomine

e le designazioni di rispettiva competenza, provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.

2. Il servizio regionale rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti, entro il 30 novembre di ogni anno, predispone e pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione l'elenco delle nomine e designazioni, di cui all'articolo 1, da effettuarsi nel corso dell'anno successivo. Della pubblicazione è dato avviso su un quotidiano a diffusione regionale.

3. L'elenco deve indicare:

a) la denominazione dell'ente e dell'organo od organismo interessati;

b) le norme di legge, di regolamento, di statuto o di convenzione relative;

c) la competenza alla nomina o designazione;

d) i requisiti previsti dalla normativa istitutiva dell'organo od organismo interessato, o eventualmente predeterminati ai sensi dell'articolo 4;

e) la durata in carica;

f) la data entro cui deve essere deliberata la nomina o designazione;

g) i compensi previsti a qualsiasi titolo per l'incarico conseguente.

4. Ove occorra procedere in corso d'anno, anche per norme sopravvenute, a nomine o designazioni non comprese nell'elenco o a sostituzioni per qualsiasi causa, si provvede a darne tempestiva pubblicità attraverso la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro trenta giorni dal manifestarsi di tale occorrenza, con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

Art. 4 (Requisiti)

1. La Commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, in caso di mancanza o insufficienza di definizione dei requisiti nella normativa istitutiva, predetermina i requisiti professionali e di esperienza minimi necessari all'espletamento dell'incarico conseguente alle nomine e designazioni di cui alla presente legge.

2. A tale scopo onde consentire la pubblicazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), il servizio rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti comunica entro il 30 giugno alla Commissione consiliare competente l'elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi nell'anno successivo ed entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, l'elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

3. La Commissione consiliare, dopo aver predeterminato i requisiti di cui al comma 1, li comunica al predetto servizio entro il 30 settembre, per le nomine e designazioni da effettuarsi nell'anno successivo ed entro i quindici giorni successivi alla comunicazione dell'elenco, per le nomine e designazioni di cui all'articolo 3, comma 4. Trascorsi tali termini il servizio competente procede comunque alla pubblicazione di cui all'articolo 3.

Art. 5 (Candidature)

1. Fino a trenta giorni prima del termi-

Art. 6
(Deliberazione)

ne previsto per ciascuna nomina o designazione possono essere proposte rispettivamente, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, candidature da parte dei consiglieri e dei gruppi consiliari e da parte di ordini professionali, enti e associazioni operanti nei settori interessati.

2. La candidatura deve essere corredata dall'esposizione dei motivi che la giustificano, nonché da una relazione contenente i seguenti elementi:

a) comune di residenza, data e luogo di nascita;

b) titolo di studio;

c) curriculum professionale, occupazione abituale, elenco delle cariche pubbliche e in società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte in pubblici registri, ricoperte attualmente o precedentemente;

d) inesistenza di conflitti di interesse con l'incarico che si propone;

e) dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di disponibilità all'accettazione dell'incarico e di assenza di motivi ostativi derivanti da soggettiva posizione penale civile o amministrativa.

3. La dichiarazione di accettazione di candidatura deve essere autenticata e contenere altresì la dichiarazione del candidato circa la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità, di inesistenza di cause di ineleggibilità e di non candidabilità anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

1. Alle nomine e designazioni di propria spettanza il Consiglio regionale provvede, entro il termine per ciascuna previsto, su parere della Commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali. La Commissione verifica la rispondenza dei requisiti in possesso dei candidati a quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d); sente, su loro richiesta, i presentatori delle singole candidature e può sentire i candidati stessi; ove manchino candidature, può proporre di proprie; esprime e trasmette il proprio parere almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la nomina e la designazione.

2. Alle nomine e designazioni di propria competenza la Giunta regionale provvede entro il termine per ciascuna previsto, dopo aver riscontrato nei candidati proposti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), della presente legge. Nel caso di candidature superiori al numero delle nomine o designazioni da effettuare, la Giunta regionale decide sulla base di un esame comparativo delle stesse.

3. Qualora la Giunta non provveda nei termini alla nomina o designazione, questa è disposta dal Presidente della Giunta entro i successivi quarantacinque giorni con decreto motivato.

4. Qualora il Consiglio regionale non deliberi le nomine o le designazioni di propria competenza entro il termine per ciascuna previsto, il Presidente del

Consiglio regionale provvede, nei successivi quarantacinque giorni, con proprio atto da comunicare al Consiglio regionale nella prima seduta. Nell'esercitare tale potere surrogatorio il Presidente tiene conto dell'esame delle candidature già eventualmente effettuato dalla Commissione consiliare.

5. Ove manchino candidature, ovvero le candidature esistenti risultino in tutto o in parte inidonee, gli organi competenti e, per le nomine di competenza la stessa Commissione consiliare, individuano nuove candidature nel rispetto dei requisiti previsti e/o predeterminati, fermo restando l'obbligo di documentazione di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.

6. Il Presidente del Consiglio regionale nell'ipotesi di cui al comma 5, procede alla nomina o designazione in via surrogatoria, dopo aver acquisito sui nuovi nominativi il parere della Commissione consiliare competente. Tale parere è espresso nel termine di quindici giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali il Presidente può procedere alla nomina o designazione.

7. Le designazioni da parte di enti e soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione negli organi ed organismi amministrativi la cui composizione è disciplinata dalla legge regionale debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Presidente della Giunta regionale, trascorso tale termine gli organi amministrativi si considerano regolarmente costituiti purché siano nominati almeno i due terzi dei loro componenti.

Art. 7

(Procedure per le sostituzioni, le nomine e designazioni non dipendenti dalla prevista scadenza)

1. Nei casi di sostituzione o di nomina o designazione previsti dall'articolo 3, comma 4, le nomine o designazioni devono essere effettuate non prima del ventesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale. Le candidature sono proposte entro dieci giorni dalla pubblicazione ed il termine per la trasmissione del parere da parte della Commissione consiliare è di quindici giorni decorrenti dalla scadenza di quello per la presentazione delle candidature. Decorso inutilmente il quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione si attiva la funzione surrogatoria presidenziale di cui all'articolo 6, commi 3 e 4.

Art. 8

(Incompatibilità e ineleggibilità)

1. Sono incompatibili con la carica di amministratore o di revisore dei conti di enti pubblici e privati e società a partecipazione regionale:

a) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, i Presidenti e gli Assessori delle Province, i Presidenti delle Comunità montane, i Sindaci e gli Assessori dei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti;

b) i funzionari statali o regionali preposti o assegnati ad uffici cui compete la vigilanza sugli enti o istituti interessati;

c) coloro che siano investiti di incarichi direttivi o esecutivi in partiti politici o organizzazioni sindacali a livello provinciale, regionale o nazionale;

d) coloro che svolgono le funzioni di cui all'articolo 7, lettere e), f) e g) della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. Sono ineleggibili alle cariche di cui alla presente legge coloro che partecipano o hanno partecipato ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione.

3. Sono fatte salve le ulteriori incompatibilità ed ineleggibilità stabilite dalle leggi vigenti.

4. Le cariche di amministratore e di revisore dei conti di enti pubblici, privati e di società a partecipazione regionale non sono cumulabili.

5. Salvo quanto diversamente disposto dalle leggi che le prevedono, le cause di ineleggibilità devono essere rimosse entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, per la presentazione delle candidature.

Art. 9

(Procedure volte alla rimozione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità)

1. Quando successivamente alla nomina o designazione si manifesti qualcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla presente legge l'organo regionale che ha proceduto alla nomina o designazione la contesta al nominato o designato su iniziativa di ciascun componente se si tratta di organo collegiale ovvero d'uf-

ficio se si tratta di organo monocratico.

2. Il nominato o designato ha dieci giorni di tempo dalla notifica della contestazione per formulare osservazioni e/o eliminare la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

3. Entro dieci giorni successivi alla scadenza di cui al comma 2 l'organo regionale provvede definitivamente e, ove ritenga tuttora sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il nominato o designato a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

4. Qualora il nominato o designato non vi provveda entro i successivi dieci giorni l'organo regionale lo dichiara decaduto.

5. Il provvedimento di decadenza è depositato nella segreteria dell'organo che l'ha adottato nel giorno successivo all'adozione e notificato entro i cinque giorni successivi a colui che è stato dichiarato decaduto.

Art. 10

(Scadenza, ricostituzione e proroga)

1. Le nomine o designazioni sono effettuate prima delle scadenze dei termini previsti dalle normative istitutive. Nei soli casi di termini coincidenti con quelli della legislatura regionale, ovvero scadenti nel periodo intercorrente tra la cessazione delle funzioni ordinarie del Consiglio regionale prima delle elezioni e l'elezione della nuova Giunta regionale successiva alle elezioni stesse, il termine per le nomine e le

designazioni è fissato al sessantesimo giorno successivo alla elezione della Giunta.

2. Gli organi ed organismi amministrativi regolati dalla presente legge svolgono le funzioni loro attribuite sino alle scadenze dei termini previsti nel comma 1. Entro gli stessi termini essi sono ricostituiti, se non ricostituiti sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalle scadenze stesse.

3. Nei periodi in cui sono prorogati gli organi ed organismi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

4. Nei casi in cui le normative istitutive non prevedono termini di scadenza né per gli organi ed organismi né per i singoli componenti di essi, le nomine e designazioni regionali hanno comunque efficacia per non oltre cinque anni.

Art. 11

(Decadenza degli organi non ricostituiti, regime degli atti e responsabilità)

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. La Giunta regionale può nominare, per motivate ed eccezionali esigenze, un Commissario straordinario per l'amministrazione degli enti ed aziende di cui all'articolo 52 dello Statuto, per la durata massima di novanta giorni.

2. I titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni delle leggi dello Stato in materia di proroga degli organi amministrativi.

Art. 12

(Relazioni)

1. Entro il 30 gennaio di ogni anno, a cura del Dirigente del servizio rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti dalla Regione per quelle di competenza della Giunta e a cura del servizio assemblea e segreteria del Consiglio regionale per quelle di competenza del Consiglio, è pubblicato l'elenco delle nomine effettuate nel corso dell'anno precedente con le indicazioni dei dati essenziali relativi e dei proponenti.

2. Le persone nominate dalla Regione, ai sensi della presente legge, sono tenute ad inviare all'organo che ha proceduto alla nomina, un relazione sull'attività svolta, qualora venga richiesta.

3. Agli adempimenti istruttori di cui alla presente legge, per le nomine di competenza del Consiglio regionale provvede il servizio assemblea e segreteria del Consiglio regionale e per quelle di competenza della Giunta regionale provvede il servizio rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti dalla Regione, con la collaborazione degli altri servizi competenti per materia. Per

gli adempimenti relativi alle nomine diverse da quelle indicate all'articolo 1, provvedono i servizi competenti in materia con la collaborazione del servizio rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti dalla Regione.

Art. 13
(Obbligo di motivazione)

1. Le nomine di competenza della Giunta regionale diverse da quelle di cui all'articolo 1 della presente legge sono motivate con riferimento ai requisiti di capacità, esperienza e professionalità dei candidati prescelti e devono seguire i criteri dell'avvicendamento e della non cumulabilità delle cariche.

Art. 14
(Abrogazione e modificazioni di norme)

1. Sono abrogate le l.r. 14 marzo 1994, n. 9 e 21 marzo 1995, n. 24.

2. E' confermata l'abrogazione della l.r. 11 luglio 1977, n. 26.

3. Delle seguenti leggi regionali sono confermate le modifiche di seguito riportate:

a) la lettera c) del secondo comma dell'articolo 11 della l.r. 31 maggio 1980, n. 46 è sostituita dalla seguente:

"c) sei esperti in materia sportiva nominati dalla Giunta regionale;"

b) il quarto comma dell'articolo 11 della l.r. 46/1980 è sostituito dal seguente:

"La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regiona-

le, su conforme deliberazione della Giunta stessa e dura in carica per il periodo della corrispondente legislatura regionale.";

c) il secondo comma, secondo alinea, dell'articolo 1, della l.r. 17 dicembre 1981, n. 40 è sostituito dal seguente:

"—due esperti nominati dalla Giunta regionale;"

d) la lettera e) del primo comma dell'articolo 3, della l.r. 3 agosto 1986, n. 24 è sostituita dalla seguente:

"e) da quattro rappresentanti nominati dalla Giunta regionale tra i designati dalle associazioni dei consumatori di cui al successivo articolo 4.";

e) il comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 18 gennaio 1988, n. 2 è sostituito dal seguente:

"6. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale e resta in carica fino al termine della legislatura nel corso della quale è stata nominata.";

f) le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 2 giugno 1992, n. 19 sono sostituite dalle seguenti:

"a) del Consiglio di amministrazione fanno parte di diritto due membri nominati dalla Giunta regionale;

b) il Presidente del Collegio sindacale è nominato dalla Giunta regionale;"

g) il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 19/1992 è abrogato;

h) i membri elettivi del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze di cui all'articolo 3 del regolamento regionale 12 gennaio 1977, n. 5 sono nominati dalla Giunta regionale.

4. Il comma secondo, quarto alinea,

dell'articolo 3 della l.r. 23 aprile 1980, n. 23 e la lettera g) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 5 novembre 1988,

n. 43 sono modificati secondo quanto previsto nel comma 2 dell'articolo 2 e nell'allegato B alla presente legge.

Allegato A

Elenco degli organismi regionali cui si applica la presente legge

- Consulta regionale per lo sport di cui alla l.r. 31 maggio 1980, n. 46
- Difensore civico di cui alla l.r. 14 ottobre 1981, n. 29
- Consulta ecologica di cui alla l.r. 17 dicembre 1981, n. 40
- Comitato tecnico sanitario regionale di cui alla l.r. 3 marzo 1982, n. 7
- Comitato regionale contro l'inquinamento di cui alla l.r. 14 marzo 1985, n. 8
- Commissione regionale per l'artigianato di cui alla l.r. 28 marzo 1988, n. 6
- Comitato tecnico scientifico per la cooperazione allo sviluppo di cui alla l.r. 26 aprile 1990, n. 38
- Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo di cui alla l.r. 3 ottobre 1991, n. 32
- Osservatorio energetico regionale di cui alla l.r. 17 febbraio 1992, n. 13
- Comitato regionale per il territorio di cui alla l.r. 5 agosto 1992, n. 34
- Comitato tecnico scientifico per interventi relativi alla promozione dell'immagine Marche di cui alla l.r. 4 settembre 1992, n. 43
- Comitato tecnico scientifico per la catalogazione dei beni culturali di cui alla l.r. 5 settembre 1992, n. 45
- Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali di cui alla l.r. 11 agosto 1994, n. 27
- Comitato tecnico consultivo per la tutela sanitaria delle attività sportive di cui alla l.r. 12 agosto 1994, n. 33
- Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale di cui alla l.r. 13 aprile 1995, n. 50

Allegato B

Elenco delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale

- Consulta regionale della cooperazione: nomina di cinque membri esperti in settori attinenti problemi della cooperazione (comma secondo, quarto alinea dell'articolo 3 della l.r. 23 aprile 1980, n. 23)

- Consulta regionale sull'assistenza: nomina di tre esperti (lettera g) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 5 novembre 1988, n. 43)

- Comitato tecnico per le fiere: designazione di due esperti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione (lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 13 aprile 1995, n. 52)

- Consiglio di amministrazione dell'Università di Urbino: nomina di rappresentanti della Regione (articolo 9 del d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e articolo 7 dello Statuto dell'Università di Urbino approvato con r.d. 8 febbraio

1925, n. 230, così come modificato con d.p.r. 27 gennaio 1977, n. 512)

- Consiglio di amministrazione dell'Università di Ancona: nomina di un rappresentante della Regione (articolo 9 del d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766)

- Consiglio di amministrazione dell'Università di Macerata: nomina di un rappresentante della Regione (articolo 9 del d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766)

- Consiglio di amministrazione dell'Università di Camerino: nomina di un rappresentante della Regione (articolo 9 del d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766)

- Comitato nazionale per la difesa del suolo: nomina di un rappresentante della Regione (lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183)

- Consiglio sanitario nazionale: nomina di un rappresentante della Regione (lettera a) del comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)

PROPOSTA DI LEGGE N. 146

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 4 luglio 1996

***Approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione
regionale per l'anno 1995***

- *Non assegnata*

PROPOSTA DI LEGGE N. 147

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 28 giugno 1996

*Adesione all'Associazione "ITACA" ed all'associazione
"Verso l'Europa"*

*divenuta: Legge regionale 9 gennaio 1997 n. 5
Adesione all'associazione "Itaca"
BUR n. 5 del 16 gennaio 1997*

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 9 luglio 1996*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 21 ottobre 1996*
- *Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 24 ottobre 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 dicembre 1996, n. 78 (vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 747/GAB.97 del 3 gennaio 1997)*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio gabinetto del presidente***

Art. 1

1. La Regione aderisce all'associazione di Regioni denominata "ITACA", con sede in Roma e sedi operative in tutte le Regioni che aderiranno all'iniziativa.

2. Scopo è quello di perseguire gli obiettivi di "sviluppo e promozione della trasparenza nelle procedure ad evidenza pubblica", ed in particolare in quelle proprie del settore degli appalti pubblici; l'adesione della Regione avviene con le modalità fissate dall'articolo 8 dello statuto dell'Associazione.

3. La Regione aderisce altresì all'Associazione, tra enti pubblici e privati, denominata "Verso l'Europa", con sede a Città di Castello.

4. Scopo è quello di perseguire "lo studio sugli appalti pubblici europei"; l'adesione della Regione avviene con le modalità fissate dall'articolo 6 dello statuto dell'Associazione.

Art. 2

1. Per partecipare alla Associazione denominata "ITACA" la Regione eroga la quota iniziale di lire 30.000.000 come socio fondatore e la quota annua associativa, per l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto della stessa Associazione.

2. Per partecipare all'Associazione "Verso l'Europa", la Regione eroga la quota di adesione di lire 10.000.000 per socio ordinario e la quota associativa annua, per l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto della stessa Associazione.

3. Per gli anni successivi le relative quote annuali saranno stabilite ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio di previsione, sulla base delle tariffe stabilite dalle Associazioni stesse.

Art. 3

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2 si provvede: per l'anno 1996 mediante riduzione di quota parte dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio, partita 2 dell'elenco 1, per gli anni 1997 e 1998 mediante utilizzo della proiezione pluriennale della medesima partita 2 dell'elenco 1; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito dei tributi regionali.

2. Le somme occorrenti per le spese autorizzate dall'articolo 2 sono iscritte: per l'anno 1996, a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo anno con la denominazione "Quote di adesione e contributo spese per la partecipazione all'Associazione 'ITACA' ed all'Associazione 'Verso l'Europa' " e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 50 milioni; per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli.

3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti di lire 50 milioni.

PROPOSTA DI LEGGE N. 148

a iniziativa dei consiglieri Grandinetti, Agostini
e G. Ricci

presentata in data 9 luglio 1996

Modificazioni all'articolo 7 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 2 luglio 1996, n. 56 avente ad oggetto "Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari"

- *Assegnata, in sede referente, alla IV Commissione consiliare permanente in data 9 luglio 1996*

Art. 1

1. L'articolo 7 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 2 luglio 1996, n. 56 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 - Nozione di nucleo familiare

1. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati, purché conviventi con il richiedente.

2. Fanno altresì parte del nucleo fami-

liare, purché convivano stabilmente con il richiedente, da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e certifichino tale situazione anagraficamente gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

3. Tutti i componenti il nucleo familiare sono obbligati in via solidale con l'assegnatario, nei confronti degli Enti gestori, al pagamento del canone di locazione, delle quote accessorie, nonché delle spese per l'uso ed il godimento dei servizi comuni".

PROPOSTA DI LEGGE N. 149

ad iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 12 luglio 1996

Assestamento del bilancio per l'anno 1996

divenuta: Legge regionale 5 novembre 1996 n. 45

Assestamento del Bilancio per l'anno 1996

BUR n. 85 del 14 novembre 1996 - Supplemento n. 19

- *Assegnata, in sede referente, alla II Commissione consiliare permanente in data 15 luglio 1996*
- *Relazione della II Commissione consiliare permanente in data 25 settembre 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1 ottobre 1996, n. 68 (vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 587/GAB.96 del 31 ottobre 1996)*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio bilancio, demanio, patrimonio***

Art. 1
(Modificazione dei residui attivi
e passivi presunti alla chiusura
dell'esercizio 1995)

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1995, già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, punto 1), della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1996 per l'importo presunto di lire 1.316.641.518.088, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 1.471.986.547.287.

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1995, già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, punto 1), della l.r. 25/1980, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 per l'importo presunto di lire 1.505.969.579.346, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 2 e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 1.396.872.235.295.

Art. 2
(Modificazione della presunta
giacenza di cassa
al termine dell'esercizio 1995)

1. L'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 1995, già iscritta, ai sensi dell'articolo 41, sesto comma, della l.r. 25/1980, nel bilancio per l'anno 1996 per l'importo presunto di lire 653.000.000.000 si determina, per effetto delle risultanze del rendiconto dell'anno 1995, nell'importo di

lire 776.103.911.152 di cui lire 12.475.209.094 presso il tesoriere della Regione e lire 763.628.702.058 presso la tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti intrattenuti con la medesima.

Art. 3
(Modificazione del saldo
finanziario presunto al termine
dell'esercizio 1995)

1. L'ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 1995, iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1996 per l'importo presunto di lire 495.224.247.419, è stabilito in lire 861.718.223.144 per effetto delle risultanze del rendiconto per l'anno 1995.

Art. 4
(Variazioni degli stanziamenti
di competenza e di cassa)

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono introdotte le variazioni incrementali o riduttive riportate nelle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.

Art. 5
(Modificazioni ai fondi globali)

1. Per effetto delle variazioni introdotte dall'articolo 4 l'entità dei fondi globali, è incrementata dei seguenti importi:

a) capitolo 5100101 dello stato di pre-

visione della spesa, lire 3.500.000.000;
b) capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa, lire 11.250.000.000.

2. Gli elenchi n. 1 e 2 relativi ai fondi globali di cui al comma 1 sono modificati in relazione al contenuto stabilito dall'allegata tabella A.

Art. 6

(Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi del bilancio per l'anno 1996 e precedenti)

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 67, comma 2, lettera b), della l.r. 25/1980, l'autorizzazione alla contrazione di mutui per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 1996, già stabilita nell'importo di lire 85.178.119.135 per effetto dell'articolo 32 della l.r. 9 marzo 1996, n. 8 e successive integrazioni si stabilisce nel nuovo importo di lire 102.168.463.460.

2. L'importo complessivo dei mutui da contrarsi per la copertura dei disavanzi dei bilanci degli anni 1993 e precedenti, già stabilito in lire 300.265.900.886 per effetto dell'articolo 14, comma 1, lettera a), della l.r. 8/1996 si stabilisce nel nuovo importo di lire 300.120.000.000.

3. E' confermata la contrazione di un mutuo passivo, già prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), della l.r. 8/1996, per l'importo di lire 17.854.401.571 per la copertura della quota parte del disavanzo sanitario a

carico della Regione per l'anno 1990 il cui stanziamento di competenza e di cassa è posto a carico del capitolo 5002225 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1996.

4. L'importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 1994, già stabilito nell'importo di lire 95.028.586.285 per effetto dell'articolo 14, comma 1, lettera b), della l.r. 8/1996, si stabilisce nel nuovo importo di lire 77.815.598.429.

5. L'importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 1995, già stabilito nell'importo di lire 50.523.050.000 per effetto dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della l.r. 8/1996, si stabilisce nel nuovo importo di lire 26.240.000.000.

6. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall'articolo 35 della l.r. 8/1996.

Art. 7

(Emissione BOR)

1. In attuazione dell'articolo 67 della l.r. 25/1980, la Giunta regionale può provvedere alla copertura dei disavanzi di bilancio e al finanziamento di programmi relativi a spese di investimento in tutto o parzialmente, mediante emissioni di Buoni obbligazionari regionali (BOR).

2. Le condizioni di emissione sono stabilite in:

a) tasso variabile massimo parametrato al RIBOR (Roma Interbank Offered Rate) maggiorato di 0,90 punti percentuali;

b) durata non superiore a dieci anni;
c) prezzo di emissione alla pari;
d) rimborso a quota capitale crescente più interessi;

e) cedole con scadenza 1° aprile e 1° ottobre di ogni anno.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 35, commi 3 e 4, della l.r. 8/1996.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 1996 le variazioni occorrenti per effettuazione delle operazioni operative e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 67, terzo comma, della l.r. 25/1980.

Art. 8

(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa, già stabilito per effetto dell'articolo 7 della l.r. 8/1996, in lire 350.000 milioni è incrementato dell'importo di lire 93.646.242.995.

2. Lo stanziamento del capitolo 5200103 dello stato di previsione della spesa è aumentato per pari importo.

Art. 9

(Fondo di riserva per spese obbligatorie)

1. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie, già stabilito per effetto dell'articolo 5 della l.r. 8/1996 in lire 4.000 milioni, è incrementato dell'importo di lire 1.486.259.921.

2. Lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5200101 dello stato

di previsione della spesa è aumentato per pari importo.

Art. 10

(Istituzione, soppressione e modificazione di capitoli)

1. Sono istituiti, negli stati di previsione del bilancio per l'esercizio 1996, i capitoli elencati nella allegata tabella B con le numerazioni e denominazioni ivi stabilite.

2. Negli stati di previsione del bilancio per l'esercizio 1996 sono soppressi i capitoli elencati nella allegata tabella C.

Art. 11

(Realizzazione di piste ciclabili)

1. L'autorizzazione di spesa prevista dalla l.r. 29 aprile 1996, n. 16 è incrementata di lire 1.500 milioni con integrazione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 2132212 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996.

Art. 12

(Spese per il contenimento dei consumi energetici)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla l.r. 17 febbraio 1992, n. 13 è autorizzata per l'anno 1996, l'assunzione di obbligazioni fino al complessivo importo di lire 5.000.000.000 sempreché i pagamenti correlati non vengano a scadenza prima del 31 dicembre 1996.

2. Per le stesse finalità possono essere

utilizzati gli stanziamenti reiscritti a carico dei capitoli relativi alla l.r. 7 novembre 1984, n. 35.

Art. 13

(Completamento aree per insediamenti produttivi)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla l.r. 12 agosto 1991, n. 30, è autorizzata, per l'anno 1996, l'assunzione di obbligazioni fino al complessivo importo di lire 1.300.000.000 sempreché i pagamenti correlati non vengano a scadenza prima del 31 dicembre 1996.

Art. 14

(Sviluppo del sistema di qualità nelle attività produttive)

1. Per l'anno 1996, a valere sugli stanziamenti stabiliti dalla l.r. 12 aprile 1995, n. 41 per il secondo esercizio di operatività, è autorizzata l'assunzione delle obbligazioni fino all'importo di lire 5.000 milioni sempreché i pagamenti correlati non vengano a scadenza prima del 31 dicembre 1996.

Art. 15

(Ripiano disavanzi progressi Enti fieristici)

1. L'autorizzazione di spesa disposta dalla l.r. 4 giugno 1996, n. 21 è aumentata di lire 500 milioni.

2. Lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 3212109 è incrementato per pari importo.

Art. 16

(Disposizioni diverse)

1. Per l'anno 1996, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 5 gennaio 1994, n. 3, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il programma degli interventi previsti; il Consiglio regionale approva il programma medesimo entro i successivi sessanta giorni.

2. Il Dirigente del servizio bilancio è autorizzato a disporre, mediante decreti da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni, e da pubblicarsi nel B.U.R. entro gli stessi termini, la reiscrizione in aumento sugli stanziamenti dei capitoli 1210105 e 1210109 in correlazione alle somme affluite nello stato di previsione dell'entrata relative a contributi per oneri riflessi su emolumenti corrisposti al personale degli enti dipendenti; con le stesse modalità possono essere iscritte, nello stato di previsione della spesa, le somme derivanti da recuperi che presuppongano reimpieghi.

3. Per la realizzazione del progetto per lo sviluppo dei programmi di attività tecnico-scientifica nell'impiego della tecnologia nell'informazione nella pubblica amministrazione è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 150 milioni da utilizzare anche per borse di studio-stage in collaborazione con le università delle Marche. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1120109 dello stato di previsione della spesa sono stabiliti nello stesso importo.

4. Per l'acquisizione di tesi di laurea in materie di competenza regionale è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1996 da utilizzarsi a seguito di convenzioni che la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere d'intesa con le università aventi sede nelle Marche. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1120110 dello stato di previsione della spesa sono stabiliti nello stesso importo.

5. La Finanziaria regionale Marche SpA è autorizzata ad anticipare ai centri servizi l'importo massimo di lire 1.000 milioni a valere sulle risorse assegnate relative alla l.r. 27 dicembre 1993, n. 35. L'entità delle singole anticipazioni ai centri servizi è commisurata alle spese sostenute in conto gestione per l'anno 1995 e primo semestre 1996 con applicazione dei criteri stabiliti per l'attuazione della l.r. 35/1993.

Art. 17

(Quadri generali riassuntivi)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio per l'anno 1996 nelle risultanze di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.

2. E' approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa del bilancio per l'anno 1996 nelle risultanze di cui alla tabella 4 allegata alla presente legge.

Art. 18

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 150

a iniziativa dei consiglieri Modesti, Donini, D'Angelo,
Villa, Rocchi, Giannotti, A. Ricci, Grandinetti, G. Ricci,
Cesaroni, Nuciari, Agostini e Cleri
presentata in data 16 luglio 1996

***Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 avente ad
oggetto: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario
dei consiglieri regionali"***

*divenuta: Legge Regionale 19 agosto 1996 n. 35
Modifica della Legge Regionale 13 marzo 1995, n. 23 avente
per oggetto: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario
dei consiglieri Regionali"
BUR n. 58 del 22 agosto 1996*

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 16 luglio 1996*
- *Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 18 luglio 1996*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 22 luglio 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 1996, n. 59 (vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 488/GAB.96 del 9 agosto 1996)*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio personale e degli enti dipendenti***

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23, è sostituito dal seguente:

“1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ai componenti del Consiglio regionale è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno, una diaria mensile pari al 65 per cento di quella prevista per i membri della Camera dei Deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Le variazioni della diaria men-

sile sono accertate con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale”.

Art. 2

1. Alla maggiore spesa derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1, valutata in lire 350 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio e contestuale integrazione del capitolo 1110101.

